



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2395

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti

Indice

1. DDL S. 2395 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2395	5
1.2.2. Testo approvato 2395 (Bozza provvisoria)	31
1.3. Trattazione in Commissione	38
1.3.1. Sedute	39
1.3.2. Resoconti sommari	40
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	41
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 281 (pom.) del 22/09/2021	42
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 282 (pom.) del 22/09/2021	46
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 283 (ant.) del 23/09/2021	50
1.4. Trattazione in consultiva	85
1.4.1. Sedute	86
1.4.2. Resoconti sommari	88
1.4.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	89
1.4.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 449 (ant.) del 23/09/2021	90
1.4.2.2. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	93
1.4.2.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 260 (pom.) del 22/09/2021	94
1.4.2.2.2. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 261 (ant.) del 23/09/2021	105
1.4.2.3. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	109
1.4.2.3.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 177 (pom.) del 22/09/2021	110
1.4.2.4. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	112
1.4.2.4.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 265 (ant.) del 23/09/2021	113
1.4.2.5. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita')	115
1.4.2.5.1. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 257 (ant.) del 22/09/2021	116
1.4.2.5.2. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 258 (ant.) del 23/09/2021	118
1.5. Trattazione in Assemblea	143
1.5.1. Sedute	144
1.5.2. Resoconti stenografici	145

1.5.2.1. Seduta n. 363 del 23/09/2021	146
---	-----

1. DDL S. 2395 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 2395

XVIII Legislatura

(ai sensi dell'art. 1, c. 2, della legge n. 133/21, sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l n. 122/21, C. 3279)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti

Iter

23 settembre 2021: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.3264](#)

approvato

S.2395

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [133/21](#) del 24 settembre 2021, GU n. 235 del 1 ottobre 2021. Testo coordinato G.U. n. 235 del 1 gennaio 2021.

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Mario Draghi](#) , Ministro dell'istruzione [Patrizio Bianchi](#) , Ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili [Enrico Giovannini](#) , Ministro della salute [Roberto Speranza](#) (Governo [Draghi-I](#))

Natura

di conversione del decreto-legge n. **111 del 6 agosto 2021**, G.U. n. 187 del 6 agosto 2021 , scadenza il 05 ottobre 2021.

Presentazione

Trasmesso in data **22 settembre 2021**; annunciato nella seduta n. 362 del 22 settembre 2021.

Classificazione TESEO

TUTELA DELLA SALUTE , EPIDEMIE , SCUOLA , UNIVERSITA' , TRASPORTI

Articoli

ANALISI CLINICHE (Art.01), ANNO SCOLASTICO (Art.1), PROGRAMMI E CORSI SCOLASTICI (Art.1), OBBLIGHI (Artt.1, 2-bis), APPARECCHI E DISPOSITIVI MEDICI (Art.1), MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE (Art.1), INFANZIA (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.01, 1), PERSONE CON DISABILITA' (Art.1), EDUCAZIONE FISICA (Art.1), DIVIETI (Art.1), PROGRAMMI E PIANI (Art.1), CLASSI SCOLASTICHE (Art.1), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO O ASSEMBLEA REGIONALE (Art.1), REGIONI (Artt.1, 3, 7), SINDACI DI COMUNI (Art.1), TERRITORIO DEI COMUNI (Art.1), TERRITORIO DELLE PROVINCE (Art.1), RISCHI (Artt.1, 3, 4), ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.1, 1-bis, 2, 5, 6), MEDICINA PREVENTIVA (Artt.1, 1-bis, 2, 2-bis, 5, 5-bis, 6), CONTROLLI AMMINISTRATIVI

(Art.1), ASSENZE DAL SERVIZIO (Art.1), ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (AFAM) (Art.1), SUPPLENTI (Art.1), MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (Art.1), OSSERVATORI (Art.1), TUTELA DELLA RISERVATEZZA (Art.1), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Art.1), SERVIZI SOCIALI (Art.1), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.1, 9), TRASMISSIONE DI ATTI (Art.1), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.1), LAVORO (Artt.1-bis, 2-ter), TRASPORTO DI PASSEGGERI (Art.2), NAVI E NATANTI (Art.2), TRAGHETTI (Art.2), TRENI (Art.2), AUTOBUS (Art.2), NOLEGGIO E NOLO (Art.2), ETA' DELLE PERSONE (Art.2), MINISTERO DELLA SALUTE (Artt.2, 2-bis, 3), CLINICHE E CASE DI CURA (Artt.2-bis), MALATI (Artt.2-ter), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Artt.3, 9), SPETTACOLO (Art.4), GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE (Art.4), COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI) (Art.4), COMITATO ITALIANO PARALIMPICO (CIP) (Art.4), FEDERAZIONI SPORTIVE (Art.4), SALE CINEMATOGRAFICHE CONCERTISTICHE E TEATRI (Art.4), LUOGHI E LOCALI PUBBLICI E APERTI AL PUBBLICO (Art.4), CONTI DI TESORERIA (Art.5), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Art.5), REPUBBLICA DI SAN MARINO (Art.6), SOSPENSIONE DI TERMINI (Art.7), LAZIO (Art.7), SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (Art.7), ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (Art.7), PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Art.7), FORZE ARMATE (Art.8), ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA (Art.8), LAVORO STRAORDINARIO (Art.8), SPAZIO AEREO (Art.9), RICERCHE SPAZIALI (Art.9), VICE MINISTRI E SOTTOSEGRETARI (Art.9), PROVINCE AUTONOME (Artt.9-bis), TRENTO (Artt.9-bis), BOLZANO (Artt.9-bis)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Dario Parrini](#) (PD) (dato conto della nomina il 22 settembre 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla [1^a Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 22 settembre 2021. Annuncio nella seduta n. 362 del 22 settembre 2021.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2395

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2395

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (DRAGHI)
dal **Ministro dell'istruzione** (BIANCHI)
dal **Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili** (GIOVANNINI)
e dal **Ministro della salute** (SPERANZA)

(V. Stampato Camera n. 3264)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 settembre 2021

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla presidenza
il 22 settembre 2021

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 122 del 2021.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 AGOSTO 2021, N. 111

All'articolo 1 è premesso il seguente:

« Art. 01. - (Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di validità della certificazione verde COVID-19) - 1. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: "dall'esecuzione del test" sono inserite le seguenti: "antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare" ».

All'articolo 1:

al comma 1:

al secondo periodo, le parole: « Le attività didattiche » sono sostituite dalle seguenti: « Nell'anno accademico 2021-2022, le attività didattiche »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « del sistema nazionale di istruzione, e nelle università » *sono sostituite dalle seguenti:* « educative, scolastiche e universitarie »;

alla lettera a), le parole: « di età inferiore ai sei anni » *sono sostituite dalle seguenti:* « che frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia » *sono sostituite dalle seguenti:* « nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione nonché nelle università »;

al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per le classi formate da alunni che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale »;

il terzo periodo è soppresso;

al comma 4, le parole: « o arancione » *sono soppresse;*

al comma 6:

all'alinea, le parole: « è inserito il seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono inseriti i seguenti »;

al capoverso Art. 9-ter:

al comma 1, le parole: « e universitario » *sono sostituite dalle seguenti:* « , delle scuole non paritarie e quello universitario »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111.

1-ter. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2 »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai

dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni »;

al comma 3, le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-bis »;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: « I dirigenti scolastici » sono inserite le seguenti: « , o altro personale dell'istituzione scolastica da questi a tal fine delegato, », dopo le parole: « servizi educativi dell'infanzia » sono inserite le seguenti: « e delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis », dopo le parole: « scuole paritarie » sono inserite le seguenti: « e non paritarie » e le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-bis »;

al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e si applicano le sanzioni di cui al comma 5, primo, secondo e terzo periodo »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La violazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 attraverso modalità di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalità, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 »;

dopo il capoverso Art. 9-ter sono aggiunti i seguenti:

« Art. 9-ter.1. - (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo*) - 1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 1 o loro delegati sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del

rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1 spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.

Art. 9-ter.2. - (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1, secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni stesse. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma 1 »;

al comma 7, dopo le parole: « Le disposizioni » sono inserite le seguenti: « di cui », dopo le parole: « per quanto compatibili, anche » sono inserite le seguenti: « ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, agli istituti tecnici superiori, » e dopo le parole: « di alta formazione artistica » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 8, le parole: « di cui commi » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi »;

al comma 9, le parole: « Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento, delle misure

occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 » *sono sostituite dalle seguenti*: « Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale » *e le parole*: « convertito con modificazioni in legge » *sono sostituite dalle seguenti*: « convertito, con modificazioni, dalla legge »;

al comma 10, le parole: « di 358 milioni di euro » *sono sostituite dalle seguenti*: « di 70 milioni di euro »;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. Al fine di consentire il pagamento tempestivo dei supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni scolastiche statali, è autorizzata la spesa di 288 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 »;

dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« 11-bis. Le somme versate dalle regioni, comprese quelle a statuto speciale, all'entrata del bilancio dello Stato per il cofinanziamento di contratti di supplenza sia breve e saltuaria sia fino al termine delle attività didattiche, stipulati dalle istituzioni scolastiche statali del territorio regionale per assumere personale scolastico aggiuntivo rispetto all'organico assegnato dall'ufficio scolastico regionale, sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione in quanto necessarie al pagamento dei contratti medesimi »;

alla rubrica, le parole: « del sistema nazionale di istruzione e nelle università » *sono sostituite dalle seguenti*: « educative, scolastiche e universitarie ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. - (*Accesso ai servizi sociali*) - 1. Per garantire l'accesso alle mense e ai servizi sociali ai cittadini dell'Unione europea e dei Paesi terzi, senza fissa dimora, in possesso, rispettivamente, dei codici ENI (Europeo non iscritto) e STP (Straniero temporaneamente presente) nonché dei codici fiscali numerici provvisori, sottoposti alla profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2 nel rispetto delle circolari del Ministero della salute, sono assegnati, ove possibile, una certificazione verde COVID-19 provvisoria o, in alternativa, un codice a barre personale in modo da garantire l'identificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi informatici ».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso Art. 9-quater:

al comma 1:

alla lettera b), dopo le parole: « nello Stretto di Messina » *sono aggiunte le seguenti*: « e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti »;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli di cui all'articolo 10-bis del presente decreto, integrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale, il contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture o di stazioni destinati all'erogazione ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne,

anche non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni ».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« Art. 2-bis. - (*Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie*) - 1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. - (*Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie*) - 1. Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, a eccezione del comma 8. La sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10.

5. L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo nonché la violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo sono sanzionati ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74".

Art. 2-ter. - (*Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili*) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 481, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) al comma 482, le parole: "282,1 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "396 milioni di euro per l'anno 2021";

c) al comma 483, le parole: "173,95 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "195,15 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 135,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-

duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

b) quanto a 35,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

All'articolo 3:

alla rubrica, la parola: « Modifiche » è sostituita dalla seguente: « Modifica ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: « articoli 9-ter » sono inserite le seguenti: « , 9-ter.1, 9-ter.2 »;

al comma 2, le parole: « commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. - (Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di vaccinazioni equivalenti) - 1. All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: "da SARS-CoV-2" sono aggiunte le seguenti: "e le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio" ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 9-bis, 9-ter e 9-quater, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater ».

All'articolo 7:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. In considerazione dei danni conseguenti all'attacco subito dai sistemi informatici di cui al comma 1, la regione Lazio può chiedere agli istituti finanziatori, per i mutui concessi nel corso dell'anno 2021, esclusi quelli concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, una proroga del termine di scadenza dei pagamenti dovuti entro il 31 dicembre 2021. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 »;

al comma 3, le parole: « dei siti istituzionali » sono sostituite dalle seguenti: « dei siti internet istituzionali ».

All'articolo 8:

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 1053, comma 1, e 1242, comma 2, le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "15 settembre";

b) all'articolo 2233-quater, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

"3-ter. Per gli anni 2021 e 2022, le aliquote di valutazione degli ufficiali sono formate alla data del 15 ottobre" ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili

nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ».

*Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del
6 agosto 2021.*

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

**Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza
delle attività scolastiche, universitarie,
sociali e in materia di trasporti**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo
comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che
consente limitazioni della libertà di

circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante « Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante « Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 »;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-
septies, del citato decreto-legge n. 33 del
2020, che definisce alla lettera *a*) la Zona
bianca, alla lettera *b*) la Zona gialla, alla
lettera *c*) la Zona arancione e alla lettera *d*) la
Zona rossa;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76, recante « Misure urgenti
per il contenimento dell'epidemia da COVID-
19, in materia di vaccinazioni anti SARS-
CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici »;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87, recante « Misure urgenti
per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle
esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
recante « Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed
economiche »;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione
mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con

la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come « pandemia » in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;
Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adeguare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del predetto virus in materia di istruzione scolastica, università, trasporti e attività sociali;
Considerata la necessità di disporre misure urgenti a seguito dell'attacco informatico subito dai sistemi della Regione Lazio tra il 31 luglio e il 1° agosto 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro della salute;
emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università)
1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della

Articolo 01.
(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di validità della certificazione verde COVID-19)

1. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: « dall'esecuzione del test » sono inserite le seguenti: « antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare ».

Articolo 1.
(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie)

1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. **Nell'anno accademico**

scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza.

2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

3. In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del

2021-2022, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza.

Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori.

2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni educative, scolastiche e universitarie, le seguenti misure minime di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini **che frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia**, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

a-bis) sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

b) *identica*;

c) *identica*.

3. In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, **nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione nonché nelle università**, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. **Le università possono derogare alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.**

4. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

5. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al personale scolastico e universitario si applica l'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, quando sono rispettate le prescrizioni previste dal presente decreto, nonché dalle linee guida e dai protocolli di cui al comma 3.

2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità, **nonché per le classi formate da alunni che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale.**

4. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

5. *Identico.*

6. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 9-*ter*

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque

6. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*bis* sono inseriti i seguenti:

« Art. 9-*ter*

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, **delle scuole non paritarie** e **quello** universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

***1-bis.* Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111.**

***1-ter.* Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2.**

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale **delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis** è considerato assenza ingiustificata e non sono **corrisposti** la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. **La sospensione del**

denominato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. ».

rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4 I dirigenti scolastici, **o altro personale dell'istituzione scolastica da questi a tal fine delegato**, e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia e **delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis** nonché delle scuole paritarie e **non paritarie** e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 1-bis. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università e **si applicano le sanzioni di cui al comma 5, primo, secondo e terzo periodo.**

5. La violazione **delle disposizioni del comma 4 del presente articolo** è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. **La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.**
5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono verificare il

rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 attraverso modalità di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalità, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 9-ter.1.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 1 o loro delegati sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3

del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti.

L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1 spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.

Art. 9-ter.2.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1, secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni stesse. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del

presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma 1 ».

7. Le disposizioni al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

7. Le disposizioni **di cui** al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche **ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, agli istituti tecnici superiori**, alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

8. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui commi 6 e 7 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui **ai** commi 6 e 7 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento, delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di *screening* della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27

9. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure **di** contenimento e contrasto dell'emergenza **epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale** predispone e attua un piano di *screening* della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, **dalla** legge 24 aprile 2020, n. 27

10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, è autorizzata

10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, è autorizzata la spesa di **70** milioni di euro per l'anno

la spesa di 358 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

11. Il Ministero dell'istruzione provvede al monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico di cui al comma 6, capoverso articolo 9-*ter*, comma 2, e dei conseguenti eventuali risparmi e trasmette gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per la copertura di eventuali ulteriori oneri derivanti dalla sostituzione del personale ovvero per il reintegro delle disponibilità di cui all'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

12. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10-*bis*. Al fine di consentire il pagamento tempestivo dei supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni scolastiche statali, è autorizzata la spesa di 288 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

11. *Identico.*

11-*bis*. Le somme versate dalle regioni, comprese quelle a statuto speciale, all'entrata del bilancio dello Stato per il cofinanziamento di contratti di supplenza sia breve e saltuaria sia fino al termine delle attività didattiche, stipulati dalle istituzioni scolastiche statali del territorio regionale per assumere personale scolastico aggiuntivo rispetto all'organico assegnato dall'ufficio scolastico regionale, sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione in quanto necessarie al pagamento dei contratti medesimi.

12. *Identico.*

Articolo 1-*bis*.

(Accesso ai servizi sociali)

1. Per garantire l'accesso alle mense e ai servizi sociali ai cittadini dell'Unione europea e dei Paesi terzi, senza fissa dimora, in possesso, rispettivamente, dei codici ENI (Europeo non iscritto) e STP (Straniero temporaneamente presente) nonché dei codici fiscali numerici provvisori, sottoposti alla profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2 nel rispetto delle circolari del Ministero della salute, sono assegnati, ove possibile, una certificazione verde COVID-19 provvisoria o, in alternativa, un codice a barre personale in modo da garantire l'identificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi informatici.

Articolo 2.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-ter, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, è inserito il seguente:

« Art. 9-quater

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)

1. A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;

c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo *Intercity*, *Intercity Notte* e *Alta Velocità*;

d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

Articolo 2.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)

1. *Identico:*

« Art. 9-quater

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina **e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;**

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica ;*

e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1 avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. ».

utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.

2. Identico.

3. Identico.

3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli di cui all'articolo 10-bis del presente decreto, integrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale, il contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture o di stazioni destinati all'erogazione ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni.

4. Identico.

Articolo 2-bis.

(Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021,

n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:

« Art. 4-bis.

(Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, a eccezione del comma 8. La sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano

vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10.

5. L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo nonché la violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo sono sanzionati ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 ».

Articolo 2-*ter*.

(Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 481, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;
b) al comma 482, le parole: « 282,1 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 396 milioni di euro per l'anno 2021 »;
c) al comma 483, le parole: « 173,95 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 195,15 milioni di euro per l'anno 2021 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 135,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-*duodecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
b) quanto a 35,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 3.

(Modifica al decreto-legge n. 33 del 2020)

1. *Identico.*

Articolo 3.

(Modifiche al decreto-legge n. 33 del 2020)

1. All'articolo 1, comma 16-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole « altresì sui dati monitorati » sono sostituite dalle seguenti: « , ove ritenuto necessario, ».

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico)

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico)

1. Per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi all'aperto, con le linee guida di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli spettacoli aperti al pubblico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2500.

Articolo 5.

(Disposizioni di coordinamento)

1. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere utilizzate, oltre che per i fini indicati dall'articolo 9, comma 10-*bis*, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, anche per quelli di cui agli articoli 9-*ter* e 9-*quater* del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, introdotti dal presente decreto.

2. Le somme confluite sul conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 40 e 42, comma 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono trasferite, per le finalità di cui al suddetto articolo 40 e fermi rimanendo gli obblighi di rendicontazione previsti, alla contabilità speciale del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza

Identico

Articolo 5.

(Disposizioni di coordinamento)

1. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere utilizzate, oltre che per i fini indicati dall'articolo 9, comma 10-*bis*, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, anche per quelli di cui agli articoli 9-*ter*, **9-*ter.1***, **9-*ter.2*** e 9-*quater* del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, introdotti dal presente decreto.

2. Le somme confluite sul conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 40 e 42, comma 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono trasferite, per le finalità di cui al suddetto articolo 40 e fermi rimanendo gli obblighi di rendicontazione previsti, alla contabilità speciale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e **per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale**, previa iscrizione sul fondo per le

epidemiologica **da** COVID-19 previa iscrizione sul fondo per le emergenze nazionali nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri.

emergenze nazionali nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri.

Articolo 5-bis.

(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di vaccinazioni equivalenti)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: « da SARS-CoV-2 » sono aggiunte le seguenti: « e le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio ».

Articolo 6.

(Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino)

1. Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agencia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, 9-ter e 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Articolo 6.

(Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino)

1. Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agencia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021, non si applicano le disposizioni di cui **agli articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater** del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Articolo 7.

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio)

1. In considerazione dell'attacco subito dai sistemi informatici della Regione Lazio, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 settembre 2021.

Articolo 7.

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio)

1. *Identico.*

1-bis. In considerazione dei danni conseguenti all'attacco subito dai sistemi informatici di cui al comma 1, la regione Lazio può chiedere agli istituti finanziatori, per i mutui concessi nel corso dell'anno 2021, esclusi quelli concessi dal Ministero

dell'economia e delle finanze, una proroga del termine di scadenza dei pagamenti dovuti entro il 31 dicembre 2021. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2. La Regione Lazio e i suoi enti strumentali adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui al comma 1, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

3. In caso di inoperatività dei siti istituzionali della Regione Lazio e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui al comma 1, sono sospesi gli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Articolo 8.

(Proroga del contingente « Strade sicure »)

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2021.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.626.780, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.751.765 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 7.626.780 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire

2. *Identico.*

3. In caso di inoperatività dei siti *internet* istituzionali della Regione Lazio e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui al comma 1, sono sospesi gli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Articolo 8.

(Proroga del contingente « Strade sicure »)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. *Identico.*

4-bis. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 1053, comma 1, e 1242, comma 2, le parole: « 31 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « 15 settembre »;
b) all'articolo 2233-*quater*, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:
« 3-*ter*. Per gli anni 2021 e 2022, le aliquote di valutazione degli ufficiali sono formate alla data del 15 ottobre ».

Articolo 9.

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola « individua » sono aggiunte le seguenti: « il Ministro, anche senza portafoglio, ovvero »;
b) al comma 3, dopo le parole « dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal », sono aggiunte le seguenti: « Ministro, anche senza portafoglio, o dal ».

Articolo 9.

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128)

Identico

Articolo 9-*bis*.

(Clausola di salvaguardi a)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 2021

MATTARELLA

Draghi, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Bianchi, *Ministro dell'istruzione*

Giovannini, *Ministro delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili*

Speranza, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli*: Cartabia

1.2.2. Testo approvato 2395 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2395

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 23 settembre 2021, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 122 del 2021.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 AGOSTO 2021, N. 111

All'articolo 1 è premesso il seguente:

« Art. 01. - (Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di validità della certificazione verde COVID-19) - 1. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: "dall'esecuzione del test" sono inserite le seguenti: "antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare" ».

All'articolo 1:

al comma 1:

al secondo periodo, le parole: « Le attività didattiche » sono sostituite dalle seguenti: « Nell'anno accademico 2021-2022, le attività didattiche »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « del sistema nazionale di istruzione, e nelle università » sono sostituite dalle seguenti: « educative, scolastiche e universitarie »;

alla lettera a), le parole: « di età inferiore ai sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « che frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia » sono sostituite dalle seguenti: « nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione nonché nelle università »;

al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per le classi formate da alunni che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale »;

il terzo periodo è soppresso;

al comma 4, le parole: « o arancione » sono soppresse;

al comma 6:

all'alinea, le parole: « è inserito il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « sono inseriti i seguenti »;

al capoverso Art. 9-ter:

al comma 1, le parole: « e universitario » sono sostituite dalle seguenti: « e delle scuole non paritarie e quello universitario »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111.

1-ter. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2 »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni »;

al comma 3, le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-bis »;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: « I dirigenti scolastici » sono inserite le seguenti: « , o altro personale dell'istituzione scolastica da questi a tal fine delegato, », dopo le parole: « servizi educativi dell'infanzia » sono inserite le seguenti: « e delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis », dopo le parole: « scuole paritarie » sono inserite le seguenti: « e non paritarie » e le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-bis »;

al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e si applicano le sanzioni di cui al comma 5, primo, secondo e terzo periodo »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La violazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 attraverso modalità di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalità, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 »;

dopo il capoverso Art. 9-ter sono aggiunti i seguenti:

« Art. 9-ter.1. - (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo*) - 1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 1 o loro delegati sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1 spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.

Art. 9-ter.2. - (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1, secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni stesse. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma 1 »;

al comma 7, dopo le parole: « Le disposizioni » sono inserite le seguenti: « di cui », dopo le parole: « per quanto compatibili, anche » sono inserite le seguenti: « ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, agli istituti tecnici superiori, » e dopo le parole: « di alta formazione artistica » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 8, le parole: « di cui commi » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi »;

al comma 9, le parole: « Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento, delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della

campagna vaccinale nazionale » e le parole: « convertito con modificazioni in legge » sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge »;

al comma 10, le parole: « di 358 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « di 70 milioni di euro »;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. Al fine di consentire il pagamento tempestivo dei supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni scolastiche statali, è autorizzata la spesa di 288 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 »;

dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« 11-bis. Le somme versate dalle regioni, comprese quelle a statuto speciale, all'entrata del bilancio dello Stato per il cofinanziamento di contratti di supplenza sia breve e saltuaria sia fino al termine delle attività didattiche, stipulati dalle istituzioni scolastiche statali del territorio regionale per assumere personale scolastico aggiuntivo rispetto all'organico assegnato dall'ufficio scolastico regionale, sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione in quanto necessarie al pagamento dei contratti medesimi »;

alla rubrica, le parole: « del sistema nazionale di istruzione e nelle università » sono sostituite dalle seguenti: « educative, scolastiche e universitarie ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. - (Accesso ai servizi sociali) - 1. Per garantire l'accesso alle mense e ai servizi sociali, ai cittadini dell'Unione europea e dei Paesi terzi, senza fissa dimora, in possesso, rispettivamente, dei codici ENI (Europeo non iscritto) e STP (Straniero temporaneamente presente) nonché dei codici fiscali numerici provvisori, sottoposti alla profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2 nel rispetto delle circolari del Ministero della salute, sono assegnati, ove possibile, una certificazione verde COVID-19 provvisoria o, in alternativa, un codice a barre personale in modo da garantire l'identificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi informatici ».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso Art. 9-quater:

al comma 1:

alla lettera b), dopo le parole: « nello Stretto di Messina » sono aggiunte le seguenti: « e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti »;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli di cui all'articolo 10-bis del presente decreto, integrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale, il contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture o di stazioni destinati all'erogazione ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni ».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« Art. 2-bis. - (*Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie*) - 1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. - (*Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie*) - 1. Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, a eccezione del comma 8. La sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10.

5. L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo nonché la violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo sono sanzionati ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74".

Art. 2-ter. - (*Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili*) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 481, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) al comma 482, le parole: "282,1 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "396 milioni di euro per l'anno 2021";

c) al comma 483, le parole: "173,95 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "195,15 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 135,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

b) quanto a 35,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione

e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

All'articolo 3:

alla rubrica, la parola: « Modifiche » è sostituita dalla seguente: « Modifica ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: « articoli 9-ter » sono inserite le seguenti: « , 9-ter.1, 9-ter.2 »;

al comma 2, le parole: « commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

*« Art. 5-bis. - (Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di vaccinazioni equivalenti) - 1. All'articolo 9, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: "da SARS-CoV-2" sono aggiunte le seguenti: "e le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio" ».*

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 9-bis, 9-ter e 9-quater, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater ».

All'articolo 7:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. In considerazione dei danni conseguenti all'attacco subito dai sistemi informatici di cui al comma 1, la regione Lazio può chiedere agli istituti finanziatori, per i mutui concessi nel corso dell'anno 2021, esclusi quelli concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, una proroga del termine di scadenza dei pagamenti dovuti entro il 31 dicembre 2021. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 »;

al comma 3, le parole: « dei siti istituzionali » sono sostituite dalle seguenti: « dei siti internet istituzionali ».

All'articolo 8:

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 1053, comma 1, e 1242, comma 2, le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "15 settembre";

b) all'articolo 2233-quater, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

"3-ter. Per gli anni 2021 e 2022, le aliquote di valutazione degli ufficiali sono formate alla data del 15 ottobre" ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 2395

XVIII Legislatura

(ai sensi dell'art. 1, c. 2, della legge n. 133/21, sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l n. 122/21, C. 3279)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 281 \(pom.\)](#)

22 settembre 2021

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 282 \(pom.\)](#)

22 settembre 2021

[N. 283 \(ant.\)](#)

23 settembre 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 281 (pom.) del 22/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021
281ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (n. 284)

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n.53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, martedì 21 settembre.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) presenta uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, già inviato ai componenti della Commissione nella giornata di ieri, al quale non sono state presentate ulteriori proposte di integrazione.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se le numerose condizioni siano state inserite per recepire i rilievi del Garante della *privacy* o di altri organi costituzionali.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) precisa che i rilievi del Garante per la protezione dei dati personali sono stati formulati come osservazioni, mentre quelli proposti dal Gruppo della Lega sono stati inseriti in parte tra le premesse e in parte tra le osservazioni.

Sono stati formulati come condizioni, invece, quei rilievi più stringenti finalizzati a indurre le pubbliche amministrazioni a una maggiore considerazione del diritto dei cittadini a ricevere risposta alle loro istanze.

Non essendoci altre richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere della relatrice, pubblicata in allegato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato il disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge n. 127 del 2021 (estensione certificazione verde COVID-19 e rafforzamento *screening*), che verrà incardinato nella giornata di domani, giovedì 23 settembre.

Comunica altresì che la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021 (esercizio in sicurezza delle attività scolastiche e trasporti). Propone, quindi, di convocare una ulteriore seduta alle ore 19 di oggi, per iniziare l'esame del provvedimento, qualora trasmesso e assegnato in tempo utile.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata convocata un'ulteriore seduta pomeridiana per le ore 19 di oggi, mercoledì 22 settembre, al fine di avviare l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021 (esercizio in sicurezza delle attività scolastiche e trasporti), qualora trasmesso e assegnato in tempo utile.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 284**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
considerato che:

lo schema di decreto legislativo, nel recepire la direttiva (UE) 2019/1024, novella profondamente il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, adottato in attuazione della previgente direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico, restano ancora ostacoli e le barriere emergenti che limitano un ampio riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e dell'informazione finanziata con fondi pubblici;

occorre adeguare il quadro legislativo ai progressi delle tecnologie digitali, nonché per stimolare ulteriormente l'innovazione digitale, in particolare con riguardo all'intelligenza artificiale; per questi motivi il decreto di recepimento potrebbe essere più audace nell'indicare gli interventi da effettuare;

si riscontrano differenze tra la definizione di API riportata nella direttiva e quella utilizzata nel testo; le amministrazioni interessate potrebbero invocare "difficoltà sproporzionate" (art. 6 del d.lgs. novellato) per vanificare nei fatti l'applicazione della direttiva;

è opportuno introdurre, in talune disposizioni, riferimenti più puntuali alla protezione dei dati personali;

in materia di accordi di esclusiva, l'articolo 1, comma 13, recepisce in modo automatico l'eccezione, prevista dalla direttiva, avente ad oggetto l'esclusiva sulla digitalizzazione di risorse culturali nel suo termine massimo di 10 anni, un tempo particolarmente lungo che potrebbe essere ridotto;

occorre garantire un puntuale monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni concernenti i dati delle biblioteche, dei musei e degli archivi, per non limitarne l'utilizzo a fini non commerciali, nel rispetto della disciplina del Codice dei beni culturali,

è necessario dare una definizione quanto più ampia di dati "resi pubblici", al fine di consentirne il riutilizzo, innanzi tutto per fini di studio e di ricerca, così come rendere disponibile, anche in tempo reale, la più alta quantità di dati di elevato valore,

si registra l'assenza di disposizioni di carattere sanzionatorio, circostanza che, in virtù del principio di tassatività, potrebbe vanificare l'applicazione pratica del provvedimento,

il comma 10 dell'articolo 1, modificando l'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, precisa che è compito delle pubbliche amministrazioni e delle imprese pubbliche e private pubblicare e aggiornare gli elenchi delle categorie di dati detenuti ai fini del riutilizzo e individuare modalità per facilitare l'accesso, anche interlinguistico, dei documenti: tali previsioni comportano inevitabilmente un aggravio di costi per le imprese pubbliche e private coinvolte nella pubblicazione e aggiornamento dei dati e anche le pubbliche amministrazioni, con le modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 36 del 2006, sono chiamate ad aggiornare i propri sistemi informatici;

il provvedimento specifica che non sono previste risorse aggiuntive per far fronte alle disposizioni introdotte e che le amministrazioni coinvolte fanno fronte ai maggiori oneri utilizzando le risorse già a propria disposizione e tuttavia, nel caso in cui le imprese pubbliche e private o le amministrazioni fossero sprovviste di risorse, il provvedimento perderebbe inevitabilmente la propria efficacia;

il processo di digitalizzazione della Pubblica amministrazione, di cui il provvedimento in esame è parte sostanziale, presuppone risorse umane adeguate e dotate dell'idonea preparazione,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- 1) con riferimento all'articolo 1, comma 7, capoverso "articolo 6", comma 2, si richiede, nel rispetto del principio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c) della legge n. 234 del 2012 e dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 3 della legge sul procedimento amministrativo, di specificare che i provvedimenti con i quali, in ragione di "difficoltà sproporzionate", le pubbliche amministrazioni rigettano la richiesta di mettere a disposizione i dati siano sempre motivati;
 - 2) con riferimento all'articolo 1, comma 11, capoverso "articolo 9-bis", comma 2, al fine di aumentare l'offerta di dati pubblici preziosi a fini di riutilizzo, anche provenienti da imprese pubbliche, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca, sia precisato, conformemente all'espressione che si trova nella versione inglese della direttiva, all'articolo 10, "*publicly available*", che per dati "resi pubblici" si intendono non solo quelli pubblicati ma anche quelli archiviati in una banca dati;
 - 3) con riferimento all'articolo 1, comma 13, capoverso "articolo 11", si chiede che venga svolta una ricognizione sui contratti in essere riguardanti le risorse culturali, valutando se è possibile fin da ora ridimensionare la durata dell'esclusiva, restando inteso che si ritiene necessario ridurre la durata nonché contrastare l'emergere di nuove forme di accordi di esclusiva;
 - 4) all'articolo 1, comma 14, capoverso "articolo 12", occorre prevedere un termine per l'adozione, da parte dell'AgID, delle linee guida contenenti le regole tecniche per l'attuazione del decreto con le modalità previste dall'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale;
 - 5) è necessario prevedere esplicitamente che, in caso di violazione delle disposizioni introdotte, l'interessato possa rivolgersi al difensore civico per il digitale di cui all'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale e che inoltre si applichino le sanzioni previste dall'articolo 18-bis dello stesso Codice;
- e le seguenti osservazioni:

- a) con riferimento alla definizione di interfaccia tra programmi applicativi (API), oggetto dell'articolo 1, comma 3, lettera i) (novella all'art. 2 del d.lgs. n. 36 del 2006) si ritiene preferibile utilizzare l'espressione contenuta nel considerando n. 32 della direttiva: "insieme di funzioni, procedure, definizioni e protocolli per la comunicazione da macchina a macchina e lo scambio ininterrotto di dati";
- b) con riferimento all'articolo 1, comma 7, capoverso "articolo 6", comma 4, si invita a valutare l'opportunità di inserire un riferimento alla conformità della messa a disposizione dei documenti alla disciplina della protezione dei dati personali;
- c) con riferimento all'articolo 1, comma 8, capoverso "articolo 7", comma 3-*bis*, si rileva la necessità di monitorare, al fine di successive valutazioni, l'attuazione della disposizione, anche in relazione alle disposizioni del titolo Titolo II della Parte II del Codice dei beni culturali che, per le riproduzioni di beni culturali, non prevedono la corresponsione di alcun canone qualora queste non abbiano scopo di lucro;
- d) con riferimento all'articolo 1, comma 11, capoverso "articolo 9-*bis*", comma 1, si invita a valutare l'opportunità di inserire un riferimento espresso all'articolo 105 del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- e) con riguardo ai "dati di elevato valore" oggetto dell'articolo 1, comma 15, capoverso "articolo 12-*bis*":
- sia favorita la concessione di un accesso in tempo reale a dati dinamici mediante mezzi tecnici adeguati;
 - sarebbe opportuno prevedere espressamente che tra i dati geospaziali da rendere disponibili gratuitamente siano inclusi i dati dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), i dati dei codici di avviamento postale e i dati catastali;
- f) conformemente a quanto consentito dal considerando n. 30, sarebbe opportuno prevedere l'estensione dell'applicazione della direttiva anche ai programmi informatici prodotti dalle pubbliche amministrazioni;
- g) in via generale:
- si chiede al Governo di effettuare una stima dei costi che le modifiche introdotte dal provvedimento potrebbero comportare per le amministrazioni e le imprese pubbliche e private e, in caso di oneri aggiuntivi, di intervenire con gli opportuni strumenti al fine di risolvere tale problematica;
 - si raccomanda di provvedere all'assunzione delle professionalità necessarie per poter attuare il contenuto del provvedimento;
- h) dal punto di vista redazionale, all'articolo 1, comma 3, lettera l), occorre sostituire la parola "organismo" con la seguente: "organismi".

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 282 (pom.) del 22/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021
282ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 19,15.

IN SEDE REFERENTE

(2395) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, approvato dalla Camera dei deputati
- e petizioni nn. [915](#) e [925](#) ad esso attinenti
(Esame e rinvio)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra il decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

Segnala che, a seguito di quanto disposto in prima lettura dalla Camera, l'articolo 1 del disegno di legge di conversione prevede l'abrogazione, con salvezza degli effetti, del decreto-legge n. 122 del 2021, il cui contenuto è stato inserito nel decreto-legge in esame.

Il provvedimento, a seguito delle modifiche e integrazioni approvate dalla Camera, si compone di 16 articoli.

Il nuovo articolo 01 prevede l'estensione da 48 a 72 ore della validità dell'esito negativo del test molecolare, ai fini della durata della certificazione verde.

L'articolo 1 - modificato dalla Camera, anche riprendendo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 2021 - reca disposizioni tese a prevenire il contagio da SARS-CoV 2 in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché nell'ambito della formazione superiore. Disciplina, inoltre, le modalità di svolgimento delle attività per l'anno scolastico 2021-2022. In particolare, dispone che:

- le attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgono in presenza. Sono possibili deroghe all'attività in presenza, fino al 31 dicembre 2021, solo in zona rossa e in circostanze eccezionali;
- le attività delle università e dei percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori (ITS) si svolgono prioritariamente in presenza;

- fino al 31 dicembre 2021, il personale scolastico delle scuole statali, paritarie e non paritarie, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e degli istituti tecnici superiori (ITS), nonché il personale universitario deve essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ed esibirla. Il mancato rispetto di tali previsioni è considerato assenza ingiustificata e determina la non corresponsione della retribuzione e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, la sospensione del rapporto di lavoro;
- fino al 31 dicembre 2021, chiunque accede alle strutture delle istituzioni sopra citate e a quelle delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università deve essere in possesso della certificazione verde. La certificazione non è richiesta agli studenti, tranne quelli del sistema di formazione superiore;
- il commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di *screening* della popolazione scolastica.

Ulteriori previsioni attengono a misure minime di sicurezza da adottare fino al 31 dicembre 2021. L'articolo 1-*bis*, inserito durante l'esame alla Camera, dispone l'assegnazione di una certificazione verde provvisoria o, in alternativa, di un codice a barre personale, ai cittadini dell'Unione europea e dei Paesi terzi, senza fissa dimora, che vengano sottoposti a profilassi vaccinale.

L'articolo 2 prescrive a tutti i soggetti che intendano accedere a determinati mezzi di trasporto di munirsi della certificazione verde. Nell'elenco dei mezzi di trasporto ricompresi nell'ambito di applicazione dell'obbligo sono state aggiunte dalla Camera le funivie, le cabinovie e le seggiovie. Il nuovo articolo 2-*bis* corrisponde all'articolo 2 del decreto-legge n. 122 del 2021. La norma prevede - a decorrere dal 10 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 - un'estensione della disciplina sull'obbligo di vaccinazione a tutti i lavoratori operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, ovvero in strutture semiresidenziali o che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità.

L'articolo 2-*ter*, inserito dalla Camera, stabilisce l'estensione fino al 31 dicembre 2021 di due discipline temporanee, relative ai cosiddetti "lavoratori fragili": l'equiparazione, a determinate condizioni, al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio prescritto; la possibilità, di norma, per i medesimi soggetti, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

L'articolo 3 rende facoltativa la richiesta, da parte del Ministero della salute, del parere del Comitato tecnico-scientifico nell'ambito della procedura che individua le Regioni e le Province autonome nel cui territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico, ai fini dell'applicazione delle specifiche misure previste per le diverse zone di classificazione del rischio.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di distanziamento interpersonale degli spettatori che intendono assistere agli eventi e alle competizioni sportive e di capienza degli spazi destinati al pubblico. Inoltre, a decorrere dal 7 agosto 2021, incrementa dal 25 al 35 per cento la capienza massima consentita per gli spettacoli aperti al pubblico svolti in zona bianca al chiuso con un numero di spettatori superiore a 2.500.

L'articolo 5 reca una norma di coordinamento in materia di certificati verdi COVID-19. Ridefinisce inoltre la situazione di alcune giacenze ancora sussistenti presso il conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri, derivanti da anticipazioni di tesoreria relative ad attività del commissario straordinario COVID-19.

Il nuovo articolo 5-*bis* prevede che le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio, siano incluse fra le fattispecie a cui è connessa la generazione di un certificato verde COVID-19.

L'articolo 6 prevede un'esenzione transitoria (fino al 15 ottobre 2021) da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde; l'esenzione è relativa ai soggetti in

possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.

L'articolo 7, in relazione all'attacco *hacker* subito dalla regione Lazio, dispone la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre 2021, nonché degli obblighi di pubblicità previsti per il medesimo periodo. Nel corso dell'esame alla Camera è stato altresì previsto lo stanziamento di 20 milioni di euro per consentire alla regione Lazio una dilazione dei pagamenti dovuti entro il 31 dicembre 2021 per mutui attivati nel corso del corrente anno.

L'articolo 8 proroga al 31 ottobre 2021 l'impiego del contingente di personale delle Forze armate impiegato nell'operazione "Strade Sicure". Con un intervento emendativo della Camera è stato inoltre anticipato - dal 31 ottobre al 15 settembre di ogni anno - il termine per la formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali.

L'articolo 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la delega alle politiche spaziali e aerospaziali, non solo a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ma anche a un Ministro che, conseguentemente, può assumere anche la presidenza del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.

L'articolo 9-*bis*, aggiunto dalla Camera, inserisce la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali. L'articolo 10, infine, dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) esprime il proprio sconcerto nel constatare che ancora una volta al Senato è impedito nei fatti l'esercizio delle proprie funzioni, a causa del protrarsi dell'esame in prima lettura di un decreto così importante. In realtà, dato che la scadenza è prevista per il 5 ottobre, sarebbe comunque possibile esaminare il testo in modo adeguato. Ciò sarebbe particolarmente opportuno, considerato che il provvedimento in titolo è strettamente connesso al decreto-legge n. 127 del 2021, di cui la Commissione inizierà l'esame domani, che estende la certificazione verde COVID-19, con modalità - a suo avviso - che presentano profili di illegittimità costituzionale, in particolare con riferimento all'accesso ai luoghi di lavoro.

Quanto al provvedimento in titolo, ritiene ingiustificata l'adozione di misure restrittive, dal momento che, per numero di vaccini, l'Italia è all'ottavo posto in Europa e che il tasso di mortalità è piuttosto basso. Desta preoccupazione, invece, il dato sulla letalità, cioè la percentuale di morti rispetto al numero di contagiati, che nell'ultima settimana è stata dell'1,27 per cento, la più alta dell'Europa occidentale. A suo avviso, questo potrebbe essere stato determinato dal divieto di effettuare autopsie e dal mancato utilizzo di protocolli di cura che invece hanno avuto effetti positivi in altri Paesi.

Fa l'esempio della Danimarca, dove le misure drastiche adottate sono consistite nell'abolizione delle restrizioni, cui è seguito un consistente calo dei contagi. Non comprende le ragioni per cui in Italia si adottino misure restrittive di questo tipo, soprattutto in considerazione del fatto che, come rimarcato dagli scienziati, i vaccinati possono comunque contagiarsi e a loro volta contagiare.

Preannuncia la presentazione di un limitato numero di emendamenti, manifestando preventivamente rammarico per il fatto che verosimilmente non verranno posti in votazione per non creare imbarazzi all'interno della maggioranza.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Inoltre, nota come la scadenza del 5 di ottobre sia in realtà estremamente ravvicinata, in considerazione della sospensione dei lavori disposta per la prossima settimana al fine di favorire la partecipazione dei senatori alla campagna per le elezioni amministrative.

Notando come non vi sarebbe unanimità nel caso in cui avanzasse l'ipotesi di rinunciare alla presentazione di emendamenti e ordini del giorno, propone di fissare un termine per domani mattina alle 8,30, in considerazione del fatto che la Commissione è convocata alle ore 9 e che l'Assemblea

inizierà la discussione del provvedimento intorno alle ore 9,50.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) suggerisce di adottare lo stesso metodo adottato in sede di conversione del decreto-legge n. 105 del 2021, che ha consentito, in ogni caso, di esaminare gli ordini del giorno. Propone perciò di fissare il termine alle ore 8 per poter dare al Governo un tempo sufficiente per valutare gli atti di indirizzo.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene condivisibile la proposta del senatore Augussori. Se l'opposizione non ha obiezioni, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 8 di domani.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) acconsente.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva inoltre che si attendeva una assegnazione in sede riunita con la Commissione 7a oppure 8a. Chiede quantomeno di assicurarsi che le citate Commissioni esprimano i rispettivi pareri in tempo utile.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si farà carico di verificare che ciò accada.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,35.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 283 (ant.) del 23/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2021
283ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening
(Esame e rinvio)

La relatrice **VALENTE** (PD) illustra il decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*.

Il provvedimento si compone di 11 articoli.

Gli articoli 1 e 3 apportano alcune modifiche al testo del decreto-legge n. 52 del 2021 finalizzate a disporre, per il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso e di esibizione su richiesta di un certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato.

Nello specifico, l'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, mentre l'articolo 3 concerne i lavoratori - compresi i soggetti in formazione o volontari - operanti nel settore privato.

Le norme poste per il settore pubblico e per quello privato sono in larghissima parte identiche; una delle differenze riguarda la possibilità, prevista per le imprese private con meno di quindici dipendenti, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sostituire provvisoriamente i lavoratori che non possono svolgere la prestazione in quanto inadempienti all'obbligo di possesso - o di esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19.

Sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista l'esenzione dal possesso del

certificato verde per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19.

Per le ipotesi in cui un lavoratore (non esente) comunichi di non essere in possesso della certificazione verde o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, si prevede che il soggetto sia considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della suddetta certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata è prevista la sospensione della retribuzione o degli altri compensi o emolumenti.

Le norme in esame pongono altresì a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del rispetto della citata condizione di accesso nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche. Per l'ipotesi di accesso nei luoghi di lavoro in mancanza delle condizioni summenzionate e per l'inadempimento degli obblighi a carico del datore di lavoro sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.

L'articolo 1 dispone, inoltre, l'obbligo di certificazione verde anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Stabilisce altresì che gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguino il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al medesimo articolo 1.

L'articolo 2, attraverso una novella al decreto-legge n. 52 del 2021, prevede che i magistrati, anche onorari, debbano possedere ed esibire le certificazioni verdi per poter accedere agli uffici giudiziari. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione è considerata assenza ingiustificata, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma senza retribuzione né altro compenso o emolumento. L'accesso dei magistrati agli uffici giudiziari senza le certificazioni verdi è configurato come illecito disciplinare. Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di verifica delle certificazioni e il regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto dell'obbligo. Sono, infine, espressamente esclusi da tali disposizioni i soggetti diversi dai magistrati che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.

L'articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi. In particolare, proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi, stabilendo l'obbligo, per le farmacie e tutte le strutture sanitarie autorizzate dalle Regioni a effettuare tali test, di applicare il prezzo calmierato secondo il protocollo d'intesa siglato dal commissario straordinario per l'emergenza COVID-19. Per le farmacie vengono anche stabilite, in caso di inosservanza, le relative sanzioni amministrative. È prevista inoltre l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2. Per tali interventi è autorizzata la spesa di 115,85 milioni di euro per il 2021.

L'articolo 5 reca alcune novelle all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, concernenti la disciplina generale delle certificazioni verdi COVID-19. Le modifiche riguardano: l'inserimento, tra le fattispecie a cui può essere connessa la generazione di un certificato verde COVID-19, delle vaccinazioni riconosciute come equivalenti alla vaccinazione contro il COVID-19; l'inquadramento, sempre ai fini della certificazione, dell'ipotesi della avvenuta guarigione successiva alla somministrazione di un vaccino contro il COVID-19; la modifica della decorrenza della validità del certificato verde generato in base alla somministrazione di una sola dose di vaccino, relativamente ai soggetti in precedenza guariti dal COVID-19.

L'articolo 6 prevede che le somme trasferite a Sport e Salute S.p.A. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza epidemiologica (secondo quanto disposto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021), ma non utilizzate, siano riassegnate al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» e al «Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale».

L'articolo 7 novella l'articolo 1, comma 621-*bis*, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) al fine di trasferire al Ministero della salute il servizio di "*contact center*" per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, stanziando a tal fine un finanziamento aggiuntivo di 3 milioni di euro.

L'articolo 8 stabilisce che, entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico-scientifico esprima il proprio parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative, in vista dell'adozione di ulteriori misure e tenendo conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale.

L'articolo 9 detta una norma di coordinamento.

L'articolo 10 reca disposizioni finanziarie.

L'articolo 11, infine, dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge.

Il [PRESIDENTE](#) propone di svolgere un ciclo di audizioni informali e di far pervenire le indicazioni dei soggetti da audire entro le ore 18 di mercoledì 29 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2395\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, approvato dalla Camera dei deputati
- e petizioni nn. [915](#) e [925](#) ad esso attinenti
(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri, mercoledì 23 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 22 ordini del giorno e 69 emendamenti, pubblicati in allegato.

Avverte che, come convenuto nella seduta di ieri, si passerà all'esame dei soli ordini del giorno, dato che il provvedimento è all'ordine del giorno dell'Assemblea per la seduta di questa mattina.

Sospende la seduta per consentire al rappresentante del Governo di concludere la valutazione degli ordini del giorno.

La seduta, sospesa alle ore 9,10, riprende alle ore 9,20.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario SILERI esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2395/1/1 e G/2395/2/1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, in esito a distinte votazioni, gli ordini del giorno G/2395/1/1 e G/2395/2/1 sono respinti.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2395/3/1, G/2395/4/1, G/2395/5/1 e G/2395/6/1.

Gli ordini del giorno G/2395/3/1, G/2395/4/1, G/2395/5/1 e G/2395/6/1 sono quindi accolti dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2395/7/1, G/2395/8/1 e G/2395/9/1.

Posti separatamente ai voti, gli ordini del giorno G/2395/7/1, G/2395/8/1 e G/2395/9/1 sono respinti.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2395/10/1, a condizione che la parte dispositiva sia riformulata come segue: «a valutare l'opportunità di prevedere la proroga della validità del *green pass* in favore di studenti universitari guariti dall'infezione da SARS COV-2, al fine di tutelare la salute dei giovani studenti e garantire l'accesso agli atenei.»

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*), accogliendo la proposta di modifica del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2395/10/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2395/10/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2395/11/1, a condizione che nel dispositivo sia inserita la seguente precisazione: «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*), accogliendo la proposta di modifica del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2395/11/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2395/11/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2395/12/1 e contrario sugli ordini del giorno G/2395/13/1, G/2395/14/1 e G/2395/15/1.

L'ordine del giorno G/2395/12/1 è quindi accolto dal Governo.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) ritira l'ordine del giorno G/2395/13/1.

Gli ordini del giorno G/2395/14/1 e G/2395/15/1 decadono per assenza dei proponenti.

Su richiesta del rappresentante del Governo, il [PRESIDENTE](#) dispone una breve sospensione.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 9,30.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2395/16/1.

L'ordine del giorno G/2395/16/1 è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2395/17/1, a condizione che nel dispositivo sia inserita la seguente precisazione: «compatibilmente con l'evoluzione della curva epidemiologica».

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*), accogliendo la proposta di modifica del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2395/17/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2395/17/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2395/18/1, a condizione che, al secondo punto della parte dispositiva, siano inserite le seguenti parole: «compatibilmente con le coperture finanziarie».

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) accoglie la proposta di modifica del rappresentante del Governo, pur sottolineando che permane una disparità di trattamento tra società organizzatrici di piccoli e grandi

eventi, dal punto di vista degli oneri per l'esecuzione dei controlli.
Riformula quindi l'ordine del giorno G/2395/18/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2395/18/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2395/19/1, a condizione che, a entrambi i punti del dispositivo, siano premesse le seguenti parole: «a valutare l'opportunità di adottare» e che, nel primo punto, sia inserita la seguente precisazione: «compatibilmente con le risorse disponibili».

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), accogliendo la proposta di modifica del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2395/19/1 in un testo 2, pubblicato in allegato. Auspica, tuttavia, che siano finalmente reperite le risorse per la copertura delle misure indicate, che il Governo è stato più volte sollecitato ad adottare.

L'ordine del giorno G/2395/19/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2395/20/1, G/2395/21/1 e G/2395/22/1.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) ritira l'ordine del giorno G/2395/20/1.

Posti separatamente ai voti, gli ordini del giorno G/2395/21/1 e G/2395/22/1 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte quindi che, come concordato, riferirà in Assemblea circa l'impossibilità di concludere l'esame in sede referente del provvedimento in titolo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [2395](#)

G/2395/1/1

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il testo in esame reca la conversione in legge del decreto legge 6 agosto 2021, n.111 e reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali ed in materia di trasporti.

Tale misura agisce nel solco del già convertito decreto-legge 23 luglio 2021, n.105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza delle attività sociali ed economiche;

tale testo, agendo in modo dettagliato e complementare rispetto al citato decreto-legge n. 105/2021 dispone in particolar modo l'obbligo di certificazione verde per l'accesso a treni a lunga percorrenza, ma anche per l'accesso al mondo scolastico, sia dal lato dipendente che dal lato studente;

come noto, il Green Pass attesta la vaccinazione anti-COVID- 19, una guarigione dal virus stesso negli ultimi sei mesi o la risultanza negativa ad un test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;

il Regolamento (UE) n. 2021 953, istituito a livello europeo l'utilizzo delle certificazioni verdi ha prescritto, tra le varie, la non discriminazione tra vaccinati e non vaccinati, cosa che di fatto avviene in assenza di una gratuità del utilizzo dello strumento dei test antigenici rapidi, anche salivari;

con ulteriori interventi normativi, il Governo ha disposto l'obbligo di certificazione verde anche per accedere ai posti di lavoro, trasformando il costo del tampone, ancorché calmierato, in un costo per l'accesso al lavoro;

poiché la normativa non prescrive l'obbligo vaccinale, ma di detenzione della certificazione verde e questa può essere ottenuta anche mediante apposita somministrazione di test molecolare o antigenico rapido, anche salivare, la situazione nella quale l'esercizio di un diritto ed un dovere come il lavoro, o anche la possibilità di accedere a un costo aggiuntivo rappresenta dei cittadini che vivono in una situazione economica COVID- 19;

altri Paesi europei come Francia o Danimarca hanno un doppio binario di durata dei test antigenici ai fini della certificazione verde di 72 ore a seguito di test antigenico rapido e 4 giorni in caso di test molecolare:

impegna il governo a:

rendere gratuita la somministrazione di test molecolari e antigenici rapidi, anche salivari, su tutto il territorio nazionale, se del caso con criteri di preferenza per i cittadini meno abbienti ed in ogni caso se propedeutici allo svolgimento di un'attività che richiede l'obbligo di certificazione verde;

estendere la durata della certificazione verde ottenuta a seguito di risultato negativo a test antigenico rapido, o salivare, a 72 ore ed a 4 giorni in caso di negatività dimostrata a seguito di apposito test molecolare.

G/2395/2/1

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il disegno di legge in esame ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

In particolare, il provvedimento estende l'obbligo della certificazione verde per tutto il personale scolastico ed universitario, e per gli studenti universitari, così come per l'accesso e l'utilizzo ai mezzi di trasporto;

con l'entrata in vigore dell'obbligo di certificazione verde per accedere a ristoranti al chiuso, palestre, musei, teatri, cinema, scuola, per viaggiare su Intercity, treni ad Alta velocità e aerei è scattata la corsa al test antigenici per chi non è vaccinato;

a contribuire al grande numero di richieste di tamponi è stata anche la decisione del governo di calmierare i prezzi, ma su circa 9mila farmacie che effettuano tamponi in Italia, sarebbero circa 6mila quelle che applicano il prezzo calmierato (15 euro per adulti e 8 euro per minori);

tra poche settimane l'obbligo della certificazione verde da Covid-19 scatterà anche per i lavoratori del settore pubblico e privato con il paradosso che chi non è vaccinato dovrà pagare per recarsi a lavoro;

in Francia i tamponi sono gratis per i residenti, che devono semplicemente presentare la prescrizione medica e la tessera sanitaria; i tamponi sono gratuiti anche nel Regno Unito, con un kit che si può ordinare sul sito del governo e viene consegnato a casa nel giro di tre giorni, in Spagna i test sono gratuiti negli ospedali per i cittadini spagnoli che presentano sintomi, in Belgio i residenti che non sono stati ancora completamente vaccinati hanno diritto a due tamponi molecolari gratuiti,

anche dove i tamponi sono a pagamento, come in Germania, il costo è di 0,75 centesimi: una

famiglia di cinque persone in Germania per valutare la negatività o la positività al Covid acquista una sola confezione di cinque tamponi a 3,75; la stessa famiglia in Italia per acquistare cinque confezioni di tamponi antigenici spenderebbe un totale di 40,00euro;

IMPEGNA IL GOVERNO

a valutare l'opportunità di rendere gratuiti i tamponi fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza; a valutare un'ulteriore riduzione del prezzo dei tamponi.

G/2395/3/1

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Lorefice](#), [Presutto](#), [Mautone](#), [Trentacoste](#), [Croatti](#), [Coltorti](#), [L'Abbate](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame contiene disposizioni volte a prevenire il contagio da SARS-CoV 2 in ambito scolastico, educativo e formativo;

nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, le attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgono in presenza;

il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale è stato chiamato a predisporre ed attuare un piano di screening della popolazione scolastica;

considerato che:

l'Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento malattie infettive, insieme alla Struttura commissariale per l'emergenza Covid-19 della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell'Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, ha elaborato un piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV 2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado tramite una campagna programmata di testing, ovvero di test molecolari su campione salivare, nella popolazione di alunni asintomatici;

tale piano potrebbe supportare le altre attività di monitoraggio della circolazione del virus sul territorio nazionale contribuendo, insieme alle misure già previste, a ridurre la circolazione virale e l'impatto negativo della pandemia nelle scuole campionate;

il monitoraggio a campione, previsto in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico 2021-2022, è stato avviato con un carattere di gradualità, in relazione alla situazione organizzativa delle singole Regioni o province autonome;

lo stesso potrebbe costituire uno strumento ulteriore per ridurre la probabilità di diffusione dell'infezione sia nelle scuole che nella comunità e limitare, al contempo, i conseguenti provvedimenti di sanità pubblica (quali isolamenti, quarantene o didattica a distanza) che ne potrebbero scaturire;

considerato inoltre che:

il piano precisa che le operazioni di approvvigionamento dei materiali necessari per la raccolta dei campioni e l'effettuazione dei test è supportata, in maniera diretta con la fornitura o mediante ristoro finanziario dei costi, dalla Struttura Commissariale per l'emergenza Covid-19, su mandato del Governo e che la struttura medesima è chiamata a distribuire i dispositivi necessari alle Regioni e province autonome in relazione al fabbisogno definito;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

- di estendere il modello di monitoraggio delle "scuole sentinella", attraverso la somministrazione di test salivari, a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio nazionale,

previo consenso informato da parte dei genitori o tutori degli studenti coinvolti, tenendo conto che la sua accettazione non sarà in alcun modo vincolante sull'accesso alla scuola in presenza, così come raccomandato dal Comitato tecnico scientifico;

- di prevedere, con proprie disposizioni, la somministrazione di test salivari gratuiti per gli studenti anagraficamente inclusi nel Piano nazionale vaccinale, da effettuarsi presso le sedi scolastiche, al fine di permettere la partecipazione dei medesimi alle attività extracurricolari.

G/2395/4/1

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Lorefice](#), [Presutto](#), [Mautone](#), [Trentacoste](#), [Croatti](#), [Coltorti](#), [L'Abbate](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premesse che:

il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame individua misure minime di sicurezza da adottare fino al 31 dicembre 2021 per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività scolastiche e prevenire la diffusione dell'infezione in tutte le istituzioni educative, scolastiche (statali, paritarie e non paritarie) ed universitarie;

in particolare, la lettera a) prevede l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia e la scuola dell'infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi, nonché per lo svolgimento delle attività sportive;

tra le deroghe per l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sarebbe opportuno inserire, oltre alle attività sportive, anche le attività che si svolgono negli spazi esterni, dove, con il mantenimento del distanziamento, non c'è il rischio di contagio;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di consentire, con atti di propria competenza, che in tutte le istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione non vi sia l'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività in spazi esterni, quando è possibile il mantenimento del distanziamento.

G/2395/5/1

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Mautone](#), [Trentacoste](#), [Croatti](#), [Coltorti](#), [L'Abbate](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premesse che:

il secondo periodo del comma 3, dell'articolo 1, del provvedimento in esame, prevede che protocolli e linee guida possano derogare all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità; il successivo terzo periodo prevede la stessa possibilità di deroga per le università;

al riguardo andrebbero specificate le modalità con le quali si intende accertare i requisiti del completamento del ciclo vaccinale o della guarigione ed in particolare se si intendano utilizzare a tal fine le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

attraverso le certificazioni verdi COVID-19 è possibile verificare che la persona sia stata vaccinata contro il Covid, o in alternativa che sia guarita o abbia ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico, nel pieno rispetto della sua privacy;

impegna il Governo a:

- valutare l'opportunità di consentire, con atti di propria competenza, che per gli studenti delle scuole e università in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non vi sia l'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento di attività didattiche, curriculari e universitarie.

G/2395/6/1

[Ricciardi](#), [Mantovani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

il comma 9 dell'articolo 9-ter del decreto legge in esame, autorizza la spesa di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, al fine di finanziare un'operazione di *screening* per monitorare la diffusione del virus da COVID-19;

in particolare, il comma in oggetto dispone che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predisponga e attui un piano di *screening* della popolazione scolastica;

considerato che:

le modalità operative di detto *screening* non sono disciplinate dettagliatamente dal decreto in oggetto, demandandosi detto compito al Commissario straordinario;

al netto dell'indiscussa capacità finora dimostrata dalla struttura commissariale, si ritiene opportuno prevedere forme di coinvolgimento dei competenti organismi parlamentari in merito alla definizione delle modalità di attuazione di un'attività così importante, che coinvolgerà decine di migliaia di studenti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento dei competenti organismi parlamentari in merito alla definizione delle modalità di attuazione del piano di screening di cui in premessa.

G/2395/7/1

[Zaffini](#), [Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il disegno di legge in esame ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; in particolare, il provvedimento estende l'obbligo della certificazione verde per tutto il personale scolastico ed universitario, e per gli studenti universitari, così come per l'accesso e l'utilizzo ai mezzi di trasporto; consentire un ritorno a scuola degli studenti, allontanando lo spettro di nuovi periodi di didattica a distanza è una delle priorità in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico;

in attesa di una presa di posizione da parte delle istituzioni centrali, le regioni hanno portato avanti programmi per rea-lizzare test nella scuola di tipo salivare, come nel caso di Veneto, Marche, Liguria e Lazio, mitigando un rischio che niente del resto può azzerare;

anche dal Comitato tecnico scienti-fico più voci si sono levate in favore di un utilizzo in chiave

di screening, come quella di Sergio Abrignani per il quale i test sali-vari sono utili in situazioni dove in pochi minuti devi consentire ad un numero elevato di persone di entrare in classe, in aereo o treno; anche per Fabio Ciciliano, medico della Polizia e altro esponente del Cts, i vantaggi di un impiego dei test a scuola saranno rilevanti, poiché « sarà possibile, insieme ad analisi dei tamponi sali-vari sui ragazzi, eseguite a cadenze regolari, intercettare precocemente eventuali incrementi dei positivi o l'insorgenza di focolai per consentire alla autorità sanitarie di ridurre al minimo la chiusura di classi ed istituti »;

da uno studio condotto dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù nell'ambito di un progetto pilota sulla diffusione del virus negli istituti scolastici, attraverso la somministrazione di test diagnostici sali-vari (molecolari) e test da campione ematico a tutti gli studenti, i professori e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, le scuole sono ambienti sicuri: su più di 11 mila test realizzati, sono stati rilevati solo 21 casi positivi, in percentuale lo 0,2 per cento del totale e soprattutto nessun contagio è stato riscontrato all'interno delle aule; anche secondo Alberto Villani, direttore del Dipartimento emergenza, accettazione e pediatria generale del nosocomio, « Il nostro progetto conferma che la scuola è un luogo sicuro se vengono rispettate le giuste misure di prevenzione e se viene fatta la corretta educazione sanitaria agli studenti, al personale, ai professori e anche alle famiglie. [...] L'utilizzo periodico dei test salivari si è rivelata un'ottima strategia di monitoraggio, che va senz'altro incoraggiata»,

impegna il Governo

a introdurre un piano nazionale di screening della popolazione scolastica, garantendo periodici test salivari antigenici a personale scolastico e studenti.

G/2395/8/1

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 111 del 6 agosto 2021, reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; in Alto Adige, Lombardia Emilia Romagna, Sardegna e Lazio, ad una settimana dalla riapertura, sono già numerose le classi in DAI), una condizione che a breve potrebbe verificarsi anche nel resto d'Italia,

il piano messo a punto dall'Istituto superiore di sanità e dal governo prevede di testare ogni due settimane 55 bambini e ragazzi (su una popolazione scolastica costituita da 4 milioni e 200 mila studenti), individuati da ogni singola Regione a livello provinciale

sono allarmanti i numeri sulla positività al Covid19, da nord a sud sono in continuo aumento i casi di studenti positivi al Covid-19 e conseguentemente cresce il numero delle classi che vanno in didattica a distanza;

Impegna il Governo

a prevedere in tempi brevi di allargare la campagna di monitoraggio con l'introduzione di uno screening continuo a l'intera popolazione scolastica, effettuato con test antigenico rapido su campione saliva e, in modo gratuito, al fine di effettuare interventi tempestivi ed efficaci per il contenimento del Covid 19.

G/2395/9/1

[Ciampolillo, Martelli](#)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame dispone misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, prevedendo l'obbligo della certificazione verde per tutto il personale scolastico ed universitario, per gli studenti universitari, nonché per

l'accesso e l'utilizzo ai mezzi di trasporto;

il ritorno a scuola in presenza rappresenta un momento di centrale importanza per lo sviluppo formativo e psicologico degli studenti. È necessario dunque garantire il massimo della sicurezza per essi e per tutto il personale, al fine di scongiurare nuove chiusure;

alcuni componenti del Comitato Tecnico Scientifico hanno suggerito più volte l'utilità dell'utilizzo dei test salivari come metodo di screening valido nelle occasioni in cui si debba analizzare un numero elevato di persone in un breve lasso di tempo. Tale modalità è stata utilizzata in via sperimentale nelle scuole da parte di alcune Regioni (Veneto, Marche, Liguria e Lazio);

Impegna il Governo

a prevedere *screening* della popolazione scolastica studentesca mediante la fornitura e l'esecuzione di almeno due *test* salivari antigenici rapidi settimanali.

G/2395/10/1 (testo 2)

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il provvedimento in esame dispone la conversione in legge del decreto legge 6 agosto 2021, n.111 e reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali ed in materia di trasporti.

In particolare, in relazione all'impiego delle certificazioni verdi, all'articolo 1 si prevede che dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale del sistema nazionale di istruzione ed universitario, deve possedere ed esibire la certificazione verde;

tale obbligo, non previsto per gli alunni, è tuttavia esteso agli studenti universitari, molti dei quali, in assenza di vaccinazione, saranno costretti a sottoporsi a continui tamponi supportando a proprie spese i relativi costi, pur di non vedere limitato il diritto allo studio; in assenza, infatti, non potranno accedere agli atenei e, quindi, né seguire le lezioni né sostenere esami in presenza;

nelle ultime settimane molte segnalazioni hanno riguardato le difficoltà riscontrate dai soggetti guariti dall'infezione da SARS COV-2 che in attesa di poter essere vaccinati hanno visto scadere la validità di sei mesi dei loro green pass, subendo le limitazioni che derivano dal mancato possesso della certificazione verde;

a tal riguardo e in ragione delle misure predisposte per prevenire il contagio anche negli atenei, sarebbe utile prevedere la proroga della validità del green pass nei confronti dei soggetti/studenti universitari che, a causa dell'infezione da SARS COV-2, pur non essendo ancora vaccinati, continuano a presentare una elevata quantità di anticorpi al virus SARS COV-2;

tale misura non solo consentirebbe di non far gravare sugli studenti universitari le spese connesse all'effettuazione di continui tamponi ma offrirebbe altresì una maggiore protezione della loro salute, attese le conseguenze rischiose che la vaccinazione potrebbe cagionare nei soggetti guariti da Covid-19 continuano a presentare una elevata quantità di anticorpi anche a distanza di molti mesi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la proroga della validità del green pass in favore di studenti universitari guariti dall'infezione da SARS COV-2, al fine di tutelare la salute dei giovani studenti e garantire l'accesso agli atenei.

G/2395/10/1

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il provvedimento in esame dispone la conversione in legge del decreto legge 6 agosto 2021, n.111 e reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali ed in

materia di trasporti.

In particolare, in relazione all'impiego delle certificazioni verdi, all'articolo 1 si prevede che dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale del sistema nazionale di istruzione ed universitario, deve possedere ed esibire la certificazione verde;

tale obbligo, non previsto per gli alunni, è tuttavia esteso agli studenti universitari, molti dei quali, in assenza di vaccinazione, saranno costretti a sottoporsi a continui tamponi supportando a proprie spese i relativi costi, pur di non vedere limitato il diritto allo studio; in assenza, infatti, non potranno accedere agli atenei e, quindi, né seguire le lezioni né sostenere esami in presenza;

nelle ultime settimane molte segnalazioni hanno riguardato le difficoltà riscontrate dai soggetti guariti dall'infezione da SARS COV-2 che in attesa di poter essere vaccinati hanno visto scadere la validità di sei mesi dei loro green pass, subendo le limitazioni che derivano dal mancato possesso della certificazione verde;

a tal riguardo e in ragione delle misure predisposte per prevenire il contagio anche negli atenei, sarebbe utile prevedere la proroga della validità del green pass nei confronti dei soggetti/studenti universitari che, a causa dell'infezione da SARS COV-2, pur non essendo ancora vaccinati, continuano a presentare una elevata quantità di anticorpi al virus SARS COV-2;

tale misura non solo consentirebbe di non far gravare sugli studenti universitari le spese connesse all'effettuazione di continui tamponi ma offrirebbe altresì una maggiore protezione della loro salute, attese le conseguenze rischiose che la vaccinazione potrebbe cagionare nei soggetti guariti da Covid-19 continuano a presentare una elevata quantità di anticorpi anche a distanza di molti mesi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la proroga della validità del green pass in favore di studenti universitari che guariti dall'infezione da SARS COV-2 e a seguito dell'effettuazione di test sierologici, presentano una elevata quantità di anticorpi, al fine di tutelare la salute dei giovani studenti e garantire l'accesso agli atenei

G/2395/11/1 (testo 2)

[Zaffini](#), [Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

- il DDL in esame, recante la Co versione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, prevede, al fine di contenere il contagio da covid-19, tra le altre cose, il possesso obbligatorio della cd. certificazione verde sia per il personale scolastico, sia per l'utilizzo di alcuni mezzi di trasporto;

- in particolare, il possesso della predetta certificazione è obbligatoriamente richiesto: a) sia al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché agli studenti universitari; b) sia per l'accesso agli aeromobili adibiti servizi commerciali di trasporto di persone; alle navi e ai traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionali, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; ai treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; agli autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; ai autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;

considerato che

nonostante la palese illegittimità della suindicata misura, oltre modo limitativa della libertà personale, la stessa appare comunque pressoché totalmente orientata ad incidere negativamente sulle attività di competenza dei privati, senza che il governo abbia adottato conseguenti, adeguate e coerenti

azioni e/o investimenti al fine di prevenire gli assembramenti nei servizi pubblici, sia di competenza statale che locale;

rilevato che

la finalità perseguita dall'esecutivo con la suindicata misura appare certamente incoerente con la politica generale dello stesso governo, la quale, infatti, risulta orientata ad un netto ridimensionamento dei servizi e degli investimenti statali nei territori: prova ne sia, del resto, che non risulta alcun, adeguato investimento in favore dei comuni e degli enti locali per il potenziamento del trasporto pubblico locale, né una revisione del piano di chiusura degli istituti scolastici, entrambi servizi caratterizzati da una forte concentrazione dell'utenza;

ritenuto che

in luogo di misure aventi ricadute esclusivamente sui cittadini, come quella in esame" l'esecutivo avrebbe dovuto consentire il potenziamento del trasporto pubblico locale, nonché rivedere il piano di chiusura e accorpamento degli istituti scolastici, evitando, altresì, la formazione delle cosiddette classi pollaio e pretendendo ipotesi di assembramento dell'utenza che intende usufruire dei predetti servizi pubblici

Impegna il Governo

ad adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni opportuna iniziativa al fine di prevedere adeguati stanziamenti in favore dei comuni e degli enti locali per il potenziamento del trasporto pubblico locale, nonché di escludere la chiusura degli istituti scolastici, in particolare presenti nei territori disagiati, evitando così la costituzione di classi oltremodo numerose nelle aree metropolitane.

G/2395/11/1

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

- il DDL in esame, recante la Co versione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, prevede, al fine di contenere il contagio da covid-19, tra le altre cose, il possesso obbligatorio della cd. certificazione verde sia per il personale scolastico, sia per l'utilizzo di alcuni mezzi di trasporto;

- in particolare, il possesso della predetta certificazione è obbligatoriamente richiesto: a) sia al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché agli studenti universitari; b) sia per l'accesso agli aeromobili adibiti servizi commerciali di trasporto di persone; alle navi e ai traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionali, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; ai treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; agli autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; ai autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;

considerato che

Nonostante la palese illegittimità della suindicata misura, oltre modo limitativa della libertà personale, la stessa appare comunque pressoché totalmente orientata ad incidere negativamente sulle attività di competenza dei privati, senza che il governo abbia adottato conseguenti, adeguate e coerenti azioni e/o investimenti al fine di prevenire gli assembramenti nei servizi pubblici, sia di competenza statale che locale;

rilevato che

la finalità perseguita dall'esecutivo con la suindicata misura appare certamente incoerente con

la politica generale dello stesso governo, la quale, infatti, risulta orientata ad un netto ridimensionamento dei servizi e degli investimenti statali nei territori: prova ne sia, del resto, che non risulta alcun, adeguato investimento in favore dei comuni e degli enti locali per il potenziamento del trasporto pubblico locale, né una revisione del piano di chiusura degli istituti scolastici, entrambi servizi caratterizzati da una forte concentrazione dell'utenza;

ritenuto che

in luogo di misure aventi ricadute esclusivamente sui cittadini, come quella in esame" l'esecutivo avrebbe dovuto consentire il potenziamento del trasporto pubblico locale, nonché rivedere il piano di chiusura e accorpamento degli istituti scolastici, evitando, altresì, la formazione delle cosiddette classi pollaio e pretendendo ipotesi di assembramento dell'utenza che intende usufruire dei predetti servizi pubblici

Impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di prevedere adeguati stanziamenti in favore dei comuni e degli enti locali per il potenziamento del trasporto pubblico locale, nonché di escludere la chiusura degli istituti scolastici, in particolare presenti nei territori disagiati, evitando così la costituzione di classi oltremodo numerose nelle aree metropolitane.

G/2395/12/1

[Mantovani](#), [Pirro](#), [Ricciardi](#), [Coltorti](#), [Guidolin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395)

premesse che:

l'articolo 2-*bis* del provvedimento in esame reca disposizioni volte ad estendere l'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. Nello specifico si prevede che dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità;

considerato che:

l'Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento malattie infettive, insieme alla Struttura commissariale per l'emergenza Covid-19 della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell'Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, ha elaborato un piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV 2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado tramite una campagna programmata di testing, ovvero di test molecolari su campione salivare, nella popolazione di alunni asintomatici;

il monitoraggio a campione potrebbe costituire uno strumento ulteriore per ridurre la probabilità di diffusione dell'infezione, non solo nelle scuole ma anche nelle strutture sanitarie che ospitano persone in situazione di fragilità;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di somministrare test salivari gratuiti a campione ai dipendenti e ai pazienti delle residenze sanitarie assistite (RSA) e delle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

G/2395/13/1

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mantovani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie,

sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395),

premessi che:

l'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, reca disposizioni in materia di validità della certificazione verde COVID-19. Al comma 1, lettera a), si specifica che le certificazioni verdi COVID-19 sono quelle comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido, anche su campione salivare, con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;

il comma 2 prevede che le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

considerato che:

il "test sierologico" è un test quantitativo che individua, sulla base di un prelievo sanguigno, in maniera specifica, le quantità di anticorpi eventualmente prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 e test sierologico rapido qualitativo, che rileva la presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 mediante il prelievo di una goccia di sangue;

evidenze scientifiche sempre più numerose attestano il valore protettivo degli anticorpi neutralizzanti dal rischio di infezione da Sars-cov-2;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di equiparare, ai fini dell'accesso alle strutture di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, alla certificazione verde Covid-19 la certificazione medica attestante l'effettuazione di test sierologico che riveli la presenza di anticorpi IgG in quantità uguale o superiore a una soglia da stabilire con una specifica circolare del Ministero della salute.

G/2395/14/1

[Faraone, Garavini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2395 di conversione del decreto-legge n. 111/2021 recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti,

premessi che:

con l'estensione dell'obbligo a tutti i lavoratori, prevista dal nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre, e firmato dal presidente Mattarella il 21, il certificato verde Covid ha assunto un ruolo sempre più importante nella vita sociale e lavorativa dei cittadini;

sono frequenti i casi in cui persone siano state esposte al SARS-CoV-2, indipendentemente dalla presenza o meno di sintomaticità, e siano guarite;

il test sierologico consente di rilevare *ex post* chi ha sviluppato anticorpi contro il SARS-CoV-2;

a tal fine, anche alla luce delle nuove misure che entreranno in vigore dal 16 ottobre prossimo, appare fondamentale un allineamento circa le disposizioni relative al rilascio del *green pass* in presenza di negativizzazione, garantendo l'adozione di standard scientifici di massimo livello, da definirsi tramite l'apposito provvedimento del Ministero della salute, che assicurino la salute e l'incolumità di tutti i cittadini,

impegna il Governo, previo parere degli organi tecnico-scientifici competenti e nel rispetto del Regolamento (UE) 2021/953:

ad includere tra le ipotesi di emissione della certificazione verde COVID-19, anche quella in cui l'avvenuta guarigione sia desumibile dal risultato di un test sierologico, che abbia una durata

precauzionalmente inferiore a quella prevista per altre tipologie e secondo criteri definiti con apposito provvedimento del Ministro della Salute sulla base delle evidenze scientifiche attualmente disponibili.

G/2395/15/1

[Faraone](#), [Parente](#), [Garavini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2395 di conversione del decreto-legge n. 111/2021 recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti,

premessi che:

il successo della campagna vaccinale sta consentendo un graduale ritorno alla normalità, fermo restando il rispetto delle minime regole di distanziamento sociale;

e tuttavia, è questo il momento di incentivare al massimo la ripresa economica di tutte le attività economiche e sociali, in maniera da uscire quanto prima dalla crisi che ha investito l'intera comunità mondiale;

a partire dal 2020, sono stati pubblicati plurimi studi e report che hanno tentato di stilare una quantificazione dei danni che hanno investito i singoli settori economici e sociali a partire dallo scoppio della pandemia;

due in particolare sono i settori che hanno risentito in maniera preponderante degli effetti negativi della crisi sanitaria e delle misure restrittive adottate al fine di contenerne le relative derive: il settore della cultura e degli eventi culturali ed il settore dello sport e delle manifestazioni sportive;

volendo soffermarsi su questi due settori, possiamo in questa sede riportare i dati relativi al 2020 contenuti nell'Osservatorio dello Spettacolo SIAE pubblicato durante gli scorsi mesi. Tali cifre hanno fotografato una situazione a dir poco allarmante: gli eventi hanno registrato una diminuzione di quasi il 70 per cento, mentre la spesa del pubblico ha subito un calo maggiore dell'82 per cento;

inoltre, tutti i singoli comparti della cultura hanno subito profonde battute d'arresto: il cinema ha segnato un calo del 70 per cento, analogamente a quanto registrato per il settore teatrale. I concerti musicali, invece, hanno riscontrato una contrazione maggiore dell'83 per cento, e percentuali leggermente inferiori sono state quelle registrate dalle attività da ballo e dalle manifestazioni legate a mostre ed esposizioni, mentre lo spettacolo viaggiante ha subito diminuzioni in misura più contenuta (intorno al 60 per cento);

non meno profondo è stato il prezzo pagato dal mondo sportivo e dagli eventi ad esso collegati: anche in questo caso, gli incassi sono drasticamente diminuiti a causa di una riduzione degli ingressi maggiore del 78 per cento, per un calo della spesa al botteghino di quasi l'84 per cento rispetto al 2019;

considerato che:

è del tutto incomprensibile che, a seguito del successo della campagna vaccinale e dell'introduzione del *Green Pass*, nonché dell'estensione del suo obbligo, siano seguite regolari riaperture di scuole, luoghi lavorativi e di ristorazione, come pure della maggior parte dei luoghi sociali di aggregazione, ma che tuttavia permangano sostanzialmente inalterate le limitazioni inerenti al controllo della capienza di luoghi culturali e dello sport;

è necessario ripristinare il prima possibile la capienza massima per tutti i luoghi della cultura e dello sport, così come richiesto dalla petizione recentemente portata avanti dal gruppo parlamentare Italia Viva,

impegna il governo:

a ripristinare il regolare e completo accesso ai luoghi adibiti ai servizi della cultura e dello spettacolo, nonché dello sport e del benessere, eliminando ogni divieto e limitazione all'accesso e al godimento dei medesimi servizi ovvero al contenimento della capienza di detti luoghi, al fine di consentire l'equa, immediata e generalizzata ripresa anche di queste attività economiche e garantire ai cittadini di usufruire dei relativi servizi, in linea con i recenti successi della campagna vaccinale e la

auspicata diminuzione dei contagi nel Paese, e nell'ottica di una ormai imminente uscita dalla crisi pandemica.

G/2395/16/1

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il decreto-legge n. 111 del 2021, ponendosi in rapporto di successione e con-sequenzialità rispetto ad una serie normativa di decreti-legge che, a partire da febbraio 2020, ha posto misure restrittive a fini di contenimento dell'epidemia da CO-VID- 19;

il regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021, introduttivo del green pass, stabilisce espressamente che possano es-sere imposte alcune limitazioni per motivi di sanità pubblica, posto che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Il regolamento poi specifica che tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del COVID dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico ed essere informati ai principi di proporzionalità e di non discriminazione. Il regolamento espressamente riporta (e qui in Italia è stato tuttavia taciuto) che è necessario evitare la discriminazione di co-loro che non sono vaccinati;

in Galizia la giustizia locale ha di-chiarato non valido il requisito di possesso del green pass per poter accedere a bar, ristoranti e locali notturni in certe zone della regione spagnola. La sentenza è stata emessa dopo le precedenti decisioni negative espresse dai tribunali di altri territori come l'Andalusia e la Cantabria, in cui i governi regionali avevano tentato di applicare l'obbligo;

Germania, Danimarca, Svezia e molte altre nazioni hanno evitato l'introduzione del green pass; la cultura e lo sport sono allo stremo,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di valutare l'opportunità di revisionare i parametri di capienza delle sale dei teatri e dei cinema, così come delle manifestazioni all'aperto come negli stadi, garantendo il massimo della capienza, in sicurezza, mantenendo un adeguato flusso economico di ristoro delle perdite subite a causa delle misure governative di contrasto al coronavirus

G/2395/17/1 (testo 2)

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il provvedimento in esame, all'arti-colo 4, reca « disposizioni urgenti in mate-ria di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico », consentendo di conseguenza al pubblico la possibilità di partecipare, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore, a tali avvenimenti;

il provvedimento in discussione è entrato in vigore lo scorso 7 agosto e che, successivamente a tale data, in conseguenza del miglioramento delle statistiche legate alla diffusione del COVID-19, in numerosi settori ed attività economiche che prevedono la presenza fisica delle persone, con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, è stato disposto un aumento della capienza inizialmente consentita;

il settore relativo alla organizza-zione di eventi sportivi e di spettacoli aperti al pubblico è stato tra quelli maggiormente colpiti dalle chiusure disposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19 e, di conseguenza, vi è l'assoluta necessità che tali attività possano avere un sostegno ancora maggiore determinato da un innalzamento della capienza autorizzata;

il decreto-legge in materia di certificazioni verdi, approvato dal Consiglio dei ministri dello scorso 16 settembre e in corso di emanazione, reca disposizioni volte ad innalzare ulteriormente il livello di sicurezza sanitaria mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde;

lo stato di emergenza sanitaria si avvia alla fase conclusiva, essendone stato disposto il termine per il prossimo 31 dicembre,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, al fine di valutare l'opportunità, compatibilmente con l'evoluzione della curva epidemiologica, di superare l'attuale limite definito in relazione alla capienza autorizzata per la partecipazione ad eventi sportivi e spettacoli aperti al pubblico, fino al 100 per cento della capienza massima.

G/2395/17/1

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il provvedimento in esame, all'arti-colo 4, reca « disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico », consentendo di conseguenza al pubblico la possibilità di partecipare, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore, a tali avvenimenti;

il provvedimento in discussione è entrato in vigore lo scorso 7 agosto e che, successivamente a tale data, in conseguenza del miglioramento delle statistiche legate alla diffusione del COVID-19, in numerosi settori ed attività economiche che prevedono la presenza fisica delle persone, con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, è stato disposto un aumento della capienza inizialmente consentita;

il settore relativo alla organizzazione di eventi sportivi e di spettacoli aperti al pubblico è stato tra quelli maggiormente colpiti dalle chiusure disposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19 e, di conseguenza, vi è l'assoluta necessità che tali attività possano avere un sostegno ancora maggiore determinato da un innalzamento della capienza autorizzata;

il decreto-legge in materia di certificazioni verdi, approvato dal Consiglio dei ministri dello scorso 16 settembre e in corso di emanazione, reca disposizioni volte ad innalzare ulteriormente il livello di sicurezza sanitaria mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde;

lo stato di emergenza sanitaria si avvia alla fase conclusiva, essendone stato disposto il termine per il prossimo 31 dicembre,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, al fine di valutare l'opportunità di superare l'attuale limite definito in relazione alla capienza autorizzata per la partecipazione ad eventi sportivi e spettacoli aperti al pubblico, fino al 100 per cento della capienza massima.

G/2395/18/1 (testo 2)

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Mautone](#), [Trentacoste](#), [Croatti](#), [Coltorti](#), [L'Abbate](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

l'articolo 4, comma 3, del provvedimento in esame aumenta, a decorrere dal 7 agosto 2021, al 35% della capienza massima autorizzata, la capienza massima consentita per gli spettacoli aperti al pubblico svolti in zona bianca al chiuso con un numero di spettatori superiore a 2.500;

a differenza di eventi con un numero elevato di persone, dove in alcuni casi recenti non è avvenuto un rigoroso controllo delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in spazi e luoghi con un numero limitato di ammessi, è possibile consentire la sicurezza a livello sanitario anche senza il possesso del Green Pass da parte dei partecipanti;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

- tenuto conto dell'andamento della curva epidemiologica e previo parere degli organismi tecnico-scientifici competenti, di rimodulare il numero degli accessi agli spettacoli ed eventi aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e di musica dal vivo e per gli eventi aperti al pubblico, tra cui fiere, sagre, convegni, spettacoli sportivi, ricevimenti, o che si svolgono in musei, in altri istituti e luoghi della cultura, sulla base delle dimensioni e della capienza degli spazi esterni ed interni dei locali;

- di definire, con opportune disposizioni, compatibilmente con le coperture finanziarie, risorse per rigorosi controlli delle certificazioni verdi COVID-19, in particolare per gli eventi di grandi dimensioni.

G/2395/18/1

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Mautone](#), [Trentacoste](#), [Croatti](#), [Coltorti](#), [L'Abbate](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

l'articolo 4, comma 3, del provvedimento in esame aumenta, a decorrere dal 7 agosto 2021, al 35% della capienza massima autorizzata, la capienza massima consentita per gli spettacoli aperti al pubblico svolti in zona bianca al chiuso con un numero di spettatori superiore a 2.500;

a differenza di eventi con un numero elevato di persone, dove in alcuni casi recenti non è avvenuto un rigoroso controllo delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in spazi e luoghi con un numero limitato di ammessi, è possibile consentire la sicurezza a livello sanitario anche senza il possesso del Green Pass da parte dei partecipanti;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

- tenuto conto dell'andamento della curva epidemiologica e previo parere degli organismi tecnico-scientifici competenti, di rimodulare il numero degli accessi agli spettacoli ed eventi aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e di musica dal vivo e per gli eventi aperti al pubblico, tra cui fiere, sagre, convegni, spettacoli sportivi, ricevimenti, o che si svolgono in musei, in altri istituti e luoghi della cultura, sulla base delle dimensioni e della capienza degli spazi esterni ed interni dei locali;

- di definire, con opportune disposizioni, risorse per rigorosi controlli delle certificazioni verdi COVID-19, in particolare per gli eventi di grandi dimensioni.

G/2395/19/1 (testo 2)

[Augussoni](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto legge 6 agosto 2021, n.111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti,

premessi che:

l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio fosse equiparato al ricovero ospedaliero e non fosse computato ai fini del periodo di compimento;

gli effetti della disposizione richiamata sono stati differiti varie volte e, da ultimo, ai sensi dell'articolo 2-ter del decreto-legge in esame essi sono prorogati sino al 31 dicembre 2021;

la disposizione di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020 è stata in seguito integrata dalla previsione, contenuta nel comma 2-bis del medesimo articolo, per la quale i lavoratori fragili, sempre sino al 31 dicembre 2021, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione;

il testo in esame oggi recepisce quindi una parte dell'ordine del giorno accolto in questa sede all'A.S. 2382 pochi giorni fa, presentato dal gruppo della Lega;

rimane esclusa dalla normativa vigente la casistica dei lavoratori che vengono dichiarati inidonei temporaneamente all'attività lavorativa per condizioni di salute che non consentono lo svolgimento delle abituali mansioni per l'elevato rischio a cui verrebbero sottoposti in caso di contagio;

fra le categorie dei lavoratori inidonei ci sono poi soggetti che non possono vaccinarsi a causa di patologie ostative e altri soggetti che, pur essendosi sottoposti a vaccinazione, hanno prodotto una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole: per queste tipologie di soggetti recarsi sul luogo di lavoro comporta un rischio molto elevato per la salute;

si pone inoltre il problema di tutelare i lavoratori fragili affinché possano conservare l'erogazione dell'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio, sino alla cessazione dello stato di emergenza;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel primo provvedimento utile, compatibilmente con le risorse disponibili, iniziative di carattere normativo per far sì che, fino al termine dello stato di emergenza, per tutti i lavoratori riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, a partire da coloro, fra questi, a cui è stata certificata l'impossibilità di effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative o che, nonostante si siano sottoposti a vaccinazione Covid-19 sono comunque in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero senza incidenza sul comporta;

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, i cui periodi di assenza dal servizio sono equiparati al ricovero ospedaliero e non sono computabili ai fini del periodo di comporta, conservino il diritto a percepire la totale indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza.

G/2395/19/1

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto legge 6 agosto 2021, n.111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti,

premessi che:

l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio fosse equiparato al ricovero ospedaliero e non fosse computato ai fini del periodo di

comporto;

gli effetti della disposizione richiamata sono stati differiti varie volte e, da ultimo, ai sensi dell'articolo 2-ter del decreto-legge in esame essi sono prorogati sino al 31 dicembre 2021;

la disposizione di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020 è stata in seguito integrata dalla previsione, contenuta nel comma 2-bis del medesimo articolo, per la quale i lavoratori fragili, sempre sino al 31 dicembre 2021, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione;

il testo in esame oggi recepisce quindi una parte dell'ordine del giorno accolto in questa sede all'A.S. 2382 pochi giorni fa, presentato dal gruppo della Lega;

rimane esclusa dalla normativa vigente la casistica dei lavoratori che vengono dichiarati inidonei temporaneamente all'attività lavorativa per condizioni di salute che non consentono lo svolgimento delle abituali mansioni per l'elevato rischio a cui verrebbero sottoposti in caso di contagio;

fra le categorie dei lavoratori inidonei ci sono poi soggetti che non possono vaccinarsi a causa di patologie ostative e altri soggetti che, pur essendosi sottoposti a vaccinazione, hanno prodotto una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole: per queste tipologie di soggetti recarsi sul luogo di lavoro comporta un rischio molto elevato per la salute;

si pone inoltre il problema di tutelare i lavoratori fragili affinché possano conservare l'erogazione dell'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio, sino alla cessazione dello stato di emergenza;

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, iniziative di carattere normativo per far sì che, fino al termine dello stato di emergenza, per tutti i lavoratori riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, a partire da coloro, fra questi, a cui è stata certificata l'impossibilità di effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative o che, nonostante si siano sottoposti a vaccinazione Covid-19 sono comunque in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero senza incidenza sul comportamento;

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, i cui periodi di assenza dal servizio sono equiparati al ricovero ospedaliero e non sono computabili ai fini del periodo di comportamento, conservino il diritto a percepire la totale indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza.

G/2395/20/1

[Ricciardi](#), [Mantovani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395),

premesso che:

la lettera a) di cui al comma 2 dell'articolo 1 reca alcune misure da adottare al fine di prevedere il contagio da Covid-19 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle Università;

in particolare, la citata disposizione stabilisce che è fatto obbligo di utilizzo dei "dispositivi di protezione delle vie respiratorie", fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

considerato che:

presso molti istituti scolastici l'attività sportiva è praticata al chiuso all'interno dei locali scolastici;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stabilire e specificare, anche con provvedimenti di carattere normativo, parametri e criteri sulla base dei quali poter esentare dall'utilizzo dei "dispositivi di protezione delle vie respiratorie" gli studenti, in specie di età anagrafica omogenea, che svolgono l'attività sportiva extracurricolare al chiuso all'interno di locali scolastici.

G/2395/21/1

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il disegno di legge in esame ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia trasporti;

In particolare, il provvedimento estende l'obbligo della certificazione verde per tutto il personale scolastico e universitario, e per gli studenti universitari, così come per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto;

consentire un ritorno a scuola degli studenti, allontanando lo spettro di nuovi periodi di didattica a distanza è una delle priorità in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico;

la vaccinazione pediatrica è a ora al centro delle attenzioni della comunità scientifica: alcuni esperti sostengono che non si può rischiare di creare un danno a bambini sani che nella stragrande maggioranza affrontano l'infezione senza nessuna conseguenza, altri che anche i più piccoli, anche se raramente, possono ammalarsi gravemente di Covid e quindi immunizzare la fascia più giovane della popolazione di fatto riduce ancora di più la circolazione di Sars Cov 2;

il dibattito è aperto e non tutti Stati si comportano allo stesso modo sul tema: In Germania, ad esempio, la commissione specializzata pendente presso il Robert Koch Institut non consiglia di somministrare vaccini in modo generalizzato nella fascia 12 - 17 anni, giudicando, sulla scorta delle evidenze acquisite, che l'impatto della infezione nella fascia in questione sia troppo piccolo per giustificare il vaccino per tutti i bambini sani, tanto più che la sicurezza del vaccino non è considerata ancora sufficientemente documentata nello specifico gruppo di età;

impegna il Governo

a prevedere che l'adozione dei provvedimenti anti-Covid 19 destinati ai soggetti di età inferiore agli anni diciotto e, in particolare, di quelli concernenti la somministrazione vaccinale, sia subordinata alla acquisizione del parere del Comitato etico dell'Istituto Superiore di Sanità reso all'esito della valutazione dei rischi, dei costi e dei benefici connessi all'adozione della medesima.

G/2395/22/1

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

l'articolo 3, lettera c), del provvedimento in esame dispone l'introduzione dell'obbligo di certificazione verde anche per i treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario, passeggeri di tipo Intercity, Intercity-Notte e Alta Velocità

grazie al finanziamento della Commissione Europea, alla Croce Rossa Italiana e al

Gruppo Ferrovie dello Stato è oggi possibile sottoporsi a titolo gratuito a test antigenico nelle strutture predisposte al di fuori delle stazioni di Roma Termini, Milano Centrale, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze Santa Maria Novella, Palermo, Reggio

Calabria, Torino Porta Nova, Venezia Santa Lucia, Genova Piazza Principe e Napoli Centrale;

il presente provvedimento non introduce alcun esplicito obbligo alla vaccinazione permettendo quindi la possibilità di ottenere la certificazione verde anche attraverso l'esito negativo di test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti;

un tracciamento efficace è uno strumento indispensabile per l'individuazione di contagiati o di eventuali focolai

lo spostamento degli individui non ancora vaccinati attraverso il trasporto regionale non è meno pericoloso - a parità di durata dell'esposizione a un eventuale contagiato rispetto allo spostamento dei medesimi soggetti mediante i servizi ferroviari di cui all'articolo 3 lettera c) del presente provvedimento

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a favorire l'installazione, in tutte le stazioni ferroviarie dei capoluoghi di provincia o in quelle classificate come "silver" da Ferrovie dello Stato e che possono essere collegate da servizi a lunga distanza, di strutture analoghe a quelle citate in premessa al fine di favorire l'effettuazione di test molecolari o antigenici

Art. 1

1.1

[Zaffini, Malan](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola «prioritariamente».

1.2

[Zaffini, Malan](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Per i soggetti indicati al comma 1, i costi dei tamponi antigenici rapidi necessari per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19 sono totalmente a carico dello Stato. Il Governo adotta, entro 15 giorni, i necessari provvedimenti per il rimborso delle prestazioni rese. Ai maggiori oneri per il rimborso totale del costo dei tamponi si provvede mediante definanziamento di pari valore delle risorse stanziare per l'erogazione del Reddito di Cittadinanza."

1.3

[Zaffini, Malan](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinea, sopprimere la parola "minime";

b) alla lettera a) dopo la parola «disabilità» aggiungere le seguenti «riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»;

c) dopo la lettera c) aggiungere la seguente « d) è fatto obbligo per gli istituti dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado di dotarsi di dispositivi smart di monitoraggio continuo della CO2 scientificamente validati e calibrati, per garantire la salubrità dell'aria, di sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) decentralizzati e parametrati al volume dell'ambiente da trattare, per consentire una diluizione significativa degli inquinanti indoor, di sistemi di purificazione/filtrazione dell'aria nanoparticellari in grado di bloccare e inattivare particelle sino a 0,007 micron tramite sistema di purificazione disinfettante (DFS).».

1.4

[Zaffini, Malan](#)

Al comma 2, alinea, sopprimere la parola "minime".

1.5

[Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Granato](#)

Al comma 2, lettera a), le parole da "che frequentano" fino a «dell'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: "di età inferiore a dodici anni".

1.6

[Zaffini](#), [Malan](#)

Al comma 2, alla lettera a) dopo la parola «disabilità» aggiungere le seguenti «riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,».

1.7

[Zaffini](#), [Malan](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine ", nonché, esclusivamente in zona bianca, quando i bambini sono seduti al banco".

1.8

[Zaffini](#), [Malan](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera b è sostituita con la seguente: b) è fatto obbligo garantire una distanza interpersonale non inferiore al metro; laddove le condizioni strutturali delle aule non consentano il distanziamento di sicurezza interpersonale, il Dirigente Scolastico procede allo sdoppiamento delle classi.

1.9

[Zaffini](#), [Malan](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) installazione di sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza («termoscanner») da installare agli ingressi della scuola;

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 80mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

1.10

[Zaffini](#), [Malan](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) installazione di sistemi per la rilevazione della temperatura corporea («termoscanner») da installare agli ingressi della scuola e dei locali pertinenti.»

1.11

[Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Granato](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) i servizi di prevenzione sanitaria mettono a disposizione dei dirigenti scolastici, dei responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università, all'interno del protocollo di screening, l'utilizzo di tamponi salivari a cadenza regolare. L'Istituto Superiore di Sanità aggiorna in tal senso le linee guida relative al protocollo di screening nelle scuole e nelle Università.»

1.12

[Zaffini](#), [Malan](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) è fatto obbligo per gli istituti dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado di dotarsi di dispositivi smart di monitoraggio continuo della CO2 scientificamente validati e calibrati, per garantire la salubrità dell'aria, di sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) decentralizzati e parametrati al volume dell'ambiente da trattare, per

consentire una diluizione significativa degli inquinanti indoor, di sistemi di purificazione/filtrazione dell'aria nanoparticellari in grado di bloccare e inattivare particelle sino a 0,007 micron tramite sistema di purificazione disinfettante (DFS).«.

1.13

[Zaffini, Malan](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC) negli ambienti scolastici.».

1.14

[Zaffini, Malan](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Quota parte delle risorse del "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022" di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, pari ad almeno 300 milioni per il 2021, è destinata all'acquisto di test rapidi antigenici e salivari riservati agli studenti di ogni ordine e grado, da effettuare con cadenza quindicinale.».

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, le parole: «lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «lo stanziamento di 650 milioni di euro nel 2021».

1.15

[Zaffini, Malan](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Quota parte delle risorse del "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022" di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, pari ad almeno 200 milioni per il 2021, è destinata alla distribuzione di dispositivi di protezione individuale riservati agli studenti per i quali sono obbligatori.».

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, le parole: «lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «lo stanziamento di 550 milioni di euro nel 2021».

1.16

[Zaffini, Malan](#)

All'articolo 1, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2 bis. Per l'anno scolastico 2021/2022, fino al 30 giugno 2022, si applicando le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito con modificazioni dalla Legge 6 maggio 2021, n. 61. Ai maggiori oneri della presente disposizione si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse stanziare a favore del Reddito di Cittadinanza, nella misura massima di 1000 milioni di euro".

1.17

[Zaffini, Malan](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, fino a cessate esigenze le competenti autorità sanitarie provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado tramite somministrazione di test salivari rapidi agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale.».

1.18

[Zaffini, Malan](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, possono essere previste collaborazioni e condivisioni di spazi tra le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie. A tal fine, alle istituzioni scolastiche paritarie è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro per il 2021, ripartiti con decreto del Ministro dell'istruzione in proporzione alla forma di collaborazione e condivisione.».

1.19

[Zaffini, Malan](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, possono essere attivate convenzioni con tutti i gestori di mezzi di trasporto privati con la finalità di decongestionare il trasporto pubblico e scaglionando ingressi e uscite per impedire ogni forma di assembramento.».

1.20

[Zaffini, Malan](#)

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine ", limitando l'adozione delle misure di quarantena e di isolamento ai soli studenti positivi e alle persone loro conviventi. Per i casi di quarantena individuati ai sensi del presente comma, fino al 30 giugno 2022, si applicano le disposizioni individuate all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30. Ai maggiori oneri della presente disposizione si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse stanziare a favore del Reddito di Cittadinanza, nella misura massima di 1000 milioni di euro".

1.21

[Zaffini, Malan](#)

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.22

[Zaffini, Malan](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità» e sopprimere il terzo periodo;

b) sopprimere il comma 6.

1.23

[Zaffini, Malan](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: da «, ivi inclusa la deroga fino alla fine del comma

1.24

[Zaffini, Malan](#)

All'articolo 1, comma 4, primo periodo sopprimere le parole: «31 dicembre 2021, ».

1.25

[Zaffini, Malan](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente

"5-bis. All'articolo 3, al comma 4, del Decreto-Legge del 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 aggiungere le seguenti parole "Per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022, al fine di promuovere la didattica in presenza, ridurre il fenomeno dell'affollamento delle classi e diminuire il rapporto tra alunni, personale docente, educativo e amministrativo, con decreto legislativo il Governo, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le Confederazioni sindacali firmatarie del Patto per la Scuola al centro del Paese del 20 maggio 2021, provvede alla revisione ragionata dei parametri del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile

2008, n. 81 di cui al protocollo di intesa del 6 agosto 2020 sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola per il contenimento della diffusione di COVID-19. Revisione parametri testo unico di sicurezza e salute sul lavoro

1.26

[Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Granato](#)

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

1.27

[Zaffini](#), [Malan](#)

Sopprimere il comma 6.

1.28

[Zaffini](#), [Malan](#)

Sostituire il comma 6) con il seguente:

6) Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento, delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predisporre e attua un piano di screening effettuato con test antigenico rapido su campione salivare della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27. Test antigenico rapido su campione salivare della popolazione scolastica.

1.29

[Granato](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#)

Al comma 6, Capoverso "Art. 9-ter", sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: «1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Nel caso di rilascio della predetta certificazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), ed ivi inclusa ai fini del rilascio della predetta certificazione l'effettuazione di test salivari rapidi con esito negativo al SARS-CoV-2, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, la validità del medesimo certificato è estesa a sette giorni lavorativi.»

1.30

[Zaffini](#), [Malan](#)

Al comma 6, capoverso «Art. 9-ter, comma 1, dopo le parole "di cui all'articolo 9, comma 2" aggiungere le seguenti: "oppure la certificazione comprovante l'effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2".

1.31

[Zaffini](#), [Malan](#)

Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, sopprimere il comma 2.

1.32

[Zaffini](#), [Malan](#)

Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministro dell'Istruzione e il Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con le associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, definiscono la disciplina da applicare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario. Il mancato rispetto delle citate disposizioni non può, in ogni caso, comportare la sospensione del rapporto di lavoro.»

1.33

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#)

Al comma 6, Capoverso «Articolo 9-ter», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "è altresì, esente dall'obbligo di certificazione verde COVID-19 il corpo docente e studentesco universitario che svolga esami e qualsiasi attività didattica o seminariale da remoto".

1.34

[Granato](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#)

Al comma 6, Capoverso "Art. 9-ter", comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «I soggetti di cui al comma precedente sono responsabili dei danni non patrimoniali cagionati da illecito trattamento dei dati afferenti la salute personale.».

1.35

[Zaffini](#), [Malan](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico, incaricato di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, nonché di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio degli alunni, delle famiglie e del personale scolastico connessi al perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro della Salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27.».

1.36

[Zaffini](#), [Malan](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2.

1.37

[Zaffini](#), [Malan](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera a) .

1.38

[Zaffini](#), [Malan](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni di cui al comma 10 dell'articolo 9, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali di cui al comma 3 e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi di cui al comma 1».

1.39

[Zaffini](#), [Malan](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "ai soggetti esclusi per età dalla

campagna vaccinale" aggiungere le seguenti: «ai minori di anni 18».

1.40

[Corrado](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Granato](#)

Dopo il comma 11-bis, inserire il seguente:

«11-ter. Al fine di garantire la sicurezza del trasporto pubblico locale in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico, Il Ministero della Salute, in accordo con il Ministero dei Trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto avvia una sperimentazione preliminare volta a testare l'efficacia di dispositivi per la sanificazione dell'aria da installare sui condotti dell'aria di ritorno degli impianti di climatizzazione degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale.».

1.41

[Zaffini](#), [Malan](#)

Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:

11-ter. Per il personale docente e non docente e per la popolazione scolastica non vaccinata sono previsti tamponi nasali rapidi o salivari rapidi gratuiti a carico dello Stato.

Art. 1-bis

1-bis.0.1

[Zaffini](#), [Malan](#)

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Articolo 1-ter

(Agevolazioni per l'installazione di impianti e sistemi di filtrazioni HEPA presso gli edifici scolastici)

1. Al fine di semplificare l'applicazione delle disposizioni di sicurezza negli edifici scolastici, nonché al fine di contenere ulteriormente la diffusione dei contagi e ridurre i disagi vissuti dagli studenti, nello stato di Previsione del Ministero dell'istruzione è istituito, per l'anno 2021, un fondo, denominato "Fondo per l'areazione negli edifici scolastici" con una dotazione di 6 milioni di euro, col fine di finanziare l'acquisto e l'installazione negli edifici scolastici di impianti di purificazione dell'aria a tecnologia HEPA (*High Efficiency Particulate Air Filter*) ad elevata efficienza di fluidi.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863. I criteri di ripartizione delle risorse dovranno in ogni caso tenere di conto della maggiore esigenza di fornire impianti di filtrazione a tutti gli istituti scolastici situati in aree montane o comunque con temperature invernali particolarmente rigide.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

1-bis.0.2

[Corrado](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Granato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 1-ter. *(Monitoraggio dell'efficacia nel contrasto al COVID-19 degli impianti di areazione e sanificazione dell'aria nelle scuole).*

1. Al fine di rafforzare le misure di contrasto alla trasmissione del virus SARS-COV-2 nelle scuole, è istituito presso il Ministero della salute un fondo, con una dotazione pari a 400 mila euro per

l'anno 2021, per avviare una fase di monitoraggio sull'efficacia dei sistemi e impianti di aerazione e sanificazione dell'aria, individuati secondo le modalità di cui al seguente comma 2, da installare all'interno di un campione selezionato di plessi scolastici.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università dell'istruzione e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Cnr, definisce i criteri per individuare il campione di scuole da sottoporre a monitoraggio, i sistemi di aerazione da installare nelle aule, la tipologia e le modalità di raccolta dei dati. Il decreto definisce inoltre la ripartizione delle risorse per l'acquisto degli impianti e la gestione delle attività di monitoraggio.

3. Nell'attività di monitoraggio possono essere sperimentati nuovi e più efficaci sistemi di aerazione e di sanificazione, compresi i sistemi a doppio flusso con aria sterilizzata, sia in entrata che in uscita, mediante raggi UV-(A, B e C).

4. L'attività di monitoraggio è svolta dal Consiglio nazionale delle Ricerche e da istituti di ricerca individuati col decreto di cui al precedente comma. Il Ministero della salute presenta ogni anno una relazione al Parlamento sugli esiti della sperimentazione.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per il medesimo anno, mediante l'utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

1-bis.0.3

[Zaffini, Malan](#)

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Articolo 1-ter

(Agevolazioni per l'installazione di impianti e sistemi di filtrazioni HEPA presso gli edifici scolastici)

1. Al fine di semplificare l'applicazione delle disposizioni di sicurezza negli edifici scolastici, nonché al fine di contenere ulteriormente la diffusione dei contagi e ridurre i disagi vissuti dagli studenti, nello stato di Previsione del Ministero dell'istruzione è istituito, per l'anno 2021, un fondo, denominato "Fondo per l'aerazione negli edifici scolastici" con una dotazione di 6 milioni di euro, col fine di finanziare l'acquisto e l'installazione negli edifici scolastici di impianti di purificazione dell'aria a tecnologia HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter) ad elevata efficienza di fluidi.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863 e mediante criteri di ripartizione che privilegino istituti scolastici con densità di studenti per classe, in termini di metratura delle classi stesse, più elevate.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 2

2.1

[Zaffini, Malan](#)

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 5.

2.2

[Crucioli, Corrado, Angrisani, Granato](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[Zaffini, Malan](#)

Sopprimerlo.

2.4

[Zaffini, Malan](#)

Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, sopprimere la lettera c).

2.5

[Zaffini, Malan](#)

All'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 9-quater, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministro della salute definisce, d'intesa con il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ed il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le necessarie misure per consentire e garantire l'esecuzione di test antigenici rapidi, molecolari o salivari ai fini di conseguimento delle certificazioni verdi COVID-19 necessarie per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al comma 1. Nelle more dell'attivazione della certificazione verde, l'attestazione di risultanza negativa al test antigenico rapido, molecolare o salivare, di cui al precedente periodo, è utilizzabile a titolo sostitutivo per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al comma 1.»

2.6

[Zaffini, Malan](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nel caso in cui per l'accesso al mezzo di trasporto sia richiesta la preventiva prenotazione anche per la scelta del posto a bordo, sono escluse dal limite di capienza massima, previsto nelle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico", di cui all'allegato 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come sostituito dall'ordinanza del Ministero della Salute del 30 agosto 2021, le persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili.»

2.7

[Zaffini, Malan](#)

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole "sono effettuate" aggiungere "dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio".

2.8

[Zaffini, Malan](#)

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. A bordo dei traghetti, aliscafi e mezzi veloci che collegano le isole minori alla terra ferma è consentito un coefficiente di riempimento non superiore all'80 per cento dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. È, altresì, consentita, anche in deroga al predetto limite di riempimento, l'occupazione di sedili attigui ai soggetti conviventi o con rapporti interpersonali stabili e ai soggetti in possesso di certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità al momento dell'utilizzazione del mezzo di trasporto. I predetti coefficienti sostituiscono i diversi limiti di riempimento dei mezzi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.»

Art. 2-ter

2-ter.0.1

[Zaffini, Malan](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 2-*quater*

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le Regioni, a seguito della valutazione dei dati di monitoraggio raccolti dalle Aziende di Trasporto, provvedono alle rimodulazioni rese necessarie dalle condizioni della domanda, volte a decongestionare la capienza dei mezzi di trasporto, con particolare riguardo alle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e preservando un servizio sul territorio rispondente alle esigenze di mobilità territoriali.

2. Presso il Ministero della mobilità sostenibile è istituito un tavolo di lavoro, con la partecipazione dei competenti Assessori regionali, per la definizione dei servizi TPL da attuare per l'anno scolastico 2021-2022 tenuto conto dell'andamento dei contagi da COVID-19, sia per il sistema dei trasporti, sia per il sistema scolastico.».

2-ter.0.2

[Zaffini](#), [Malan](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-*quater*

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus, nonché garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022 le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento dei servizi pubblici non di linea, prevedendo, se necessario, la stipula di contratti di servizio con i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale».

2-ter.0.3

[Corrado](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Granato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 2-*quater*. *(Tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza)*.

1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne di cui agli articoli 16 e 17, comma 1, del decreto-legislativo 26 marzo 2001, n. 151 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021, o, comunque fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, è vietato ai datori di lavoro del settore pubblico e privato di usufruire dell'attività lavorativa delle lavoratrici in stato di gravidanza.

2. Le lavoratrici in stato di gravidanza comunicano immediatamente lo stato di gravidanza al proprio datore di lavoro il quale ne informa il medico competente che provvede alla verifica.

3. In tutti i casi ove è possibile, i datori di lavoro pubblici e privati adottano modalità per permettere alle donne lavoratrici in stato di gravidanza di svolgere il lavoro agile.

4. Ai datori di lavoro del settore privato di cui al presente articolo presso cui svolgono l'attività lavorativa le lavoratrici in stato di gravidanza è dovuta un'indennità, per tutta la durata dell'astensione dal lavoro durante lo stato di gravidanza, pari all'85 per cento della retribuzione dovuta alla lavoratrice che non svolge il lavoro con modalità agili.

5. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, si applica una sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 20.000.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le misure attuative di cui al presente articolo.».

2-ter.0.4

[Zaffini, Malan](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-*quater*

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, le misure di accoglienza per nuovi migranti non presenti sul suolo nazionale, saranno limitati esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione.».

Art. 3

3.0.1

[Crucioli, Angrisani, Corrado, Granato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis. (Modifiche all'articolo 9 del decreto legge n. 52 del 2021)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da »ovvero« fino a »SARS-CoV-2« con le seguenti: »ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.«;

b) al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: »c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.«.

Art. 4

4.1

[Zaffini, Malan](#)

Al comma 2 sostituire le parole "al 35 per cento di quella massima autorizzata" con le seguenti: "al 50 per cento di quella massima autorizzata e comunque sempre rispettando una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro".

4.2

[Zaffini, Malan](#)

Sopprimere il comma 3.

4.3

[Zaffini, Malan](#)

Al comma 3 sostituire le parole "35 per cento" con le seguenti: "al 50 per cento di quella massima autorizzata e comunque sempre rispettando una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"

4.0.1

[Zaffini, Malan](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 4-*bis*

(Disposizioni urgenti in materia di attività sportiva al chiuso)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le strutture sportive, culturali, ricreative ed educative che svolgano attività al chiuso, sono esonerati dall'obbligo di richiesta del Green Pass ai ragazzi che frequentano regolarmente le scuole di ogni ordine e grado.

4.0.2

[Angrisani, Corrado, Crucoli, Granato](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis. (Gratuità dei test salivari)

1. Le prestazioni diagnostiche mediante test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare e sierologico per Sars-Cov-2 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito, da parte del Servizio sanitario nazionale.».

4.0.3

[Zaffini, Malan](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis

(Disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle attività presso i Tribunali e le Corti di Appello)

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività presso i Tribunali e le Corti di Appello, all'interno dei relativi locali e di ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari deve essere garantito un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate.».

Conseguentemente, alla rubrica del decreto-legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e giustizia».

Art. 5

5.1

[Zaffini, Malan](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le persone che non siano ancora in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono accedere ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105, esibendo le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 oppure di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2 effettuati entro le quarantotto ore antecedenti all'accesso alle predette attività e servizi.

5.2

[Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole "quarantotto ore" sono sostituite dalle seguenti: "settantadue ore".».

Art. 6

6.1

[Zaffini, Malan](#)

Al comma 1, dopo le parole "San Marino" aggiungere le seguenti: "e della Repubblica Federale del Brasile".

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo aggiungendo in fine le parole "e per la Repubblica Federale del Brasile"

6.2

[Corrado, Angrisani, Crucioli, Granato](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da "nelle more" fino a "15 ottobre 2021".

6.0.1

[Crucioli, Angrisani, Corrado, Granato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis. (Disposizioni urgenti per soggetti con protezione anticorpale).

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

»5-bis. Si esclude la somministrazione di alcuna dose di vaccino contro il SARS-CoV-2 e si rilascia certificazione verde COVID-19 ai soggetti che risultano già dotati di protezione anticorpale rilevata tramite un test sierologico quantitativo, sia a seguito di infezione contratta in modo asintomatico, sia a seguito di guarigione clinica da COVID-19, a prescindere dal tempo intercorso dalla certificazione attestante l'avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, sia per avvenuta vaccinazione con altre vaccino profilassi non somministrate in Italia.

5-ter. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 5-bis ha una validità di sei mesi dall'effettuazione del test, ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il test ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. È ammesso il rinnovo della predetta certificazione verde COVID-19, previa conferma della presenza di protezione anticorpale a seguito dell'effettuazione di un ulteriore test sierologico quantitativo.»

Art. 7

7.0.1

[Zaffini, Malan](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 7-bis

1. In caso di mancato rilascio della certificazione verde da COVID-19 per responsabilità della pubblica amministrazione, chiunque voglia accedere ai servizi per i quali è richiesto il possesso della medesima certificazione, è tenuto ad esibire una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, si attesta il possesso di una delle certificazioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.»

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 2395

XVIII Legislatura

(ai sensi dell'art. 1, c. 2, della legge n. 133/21, sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l n. 122/21, C. 3279)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 449 \(ant.\)](#)

23 settembre 2021

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 260 \(pom.\)](#)

22 settembre 2021

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 261 \(ant.\)](#)

23 settembre 2021

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 177 \(pom.\)](#)

22 settembre 2021

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 265 \(ant.\)](#)

23 settembre 2021

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

[N. 257 \(ant.\)](#)

22 settembre 2021

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita')

[N. 258 \(ant.\)](#)

23 settembre 2021

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 449 (ant.) del 23/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2021
449ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2395) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, relativamente all'articolo 1, comma 2, lettera a-bis), riguardante la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 al personale scolastico operante con bambini e alunni esonerati dalla mascherina, che andrebbero acquisiti elementi informativi sulla quantificazione dell'onere e sull'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura a valere sul Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 istituito presso il Ministero dell'istruzione.

In merito all'articolo 1, comma 6, capoverso "Articolo 9-ter", sull'impiego delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito scolastico e universitario, si chiede conferma della correttezza della stima degli oneri previsti per le supplenze nei prossimi mesi, in relazione all'andamento della campagna vaccinale in ambito scolastico. Conseguentemente, andrebbe acquisita conferma della corretta quantificazione degli oneri e della congruità delle coperture di cui all'articolo 1, commi 10 e 10-bis, per il pagamento, rispettivamente, delle competenze del personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, nonché dei supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni scolastiche statali.

Nel rinviare - per ulteriori approfondimenti e osservazioni - alla Nota n. 255 del Servizio del bilancio, richiede l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di chiarire i profili sopra illustrati.

La sottosegretaria BINI consegna la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità e finanza pubblica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello

Stato.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni in merito ai criteri utilizzati per le stime sull'andamento della campagna vaccinale del personale scolastico.

Il presidente relatore [PESCO](#) (*M5S*) fa presente che tali stime sono state redatte sulla base dei dati a disposizione del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, attraverso una proiezione prospettica sull'andamento della campagna vaccinale nei mesi scorsi e sul prosieguo nelle prossime settimane.

Propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto della correttezza delle stime sull'andamento della campagna vaccinale per il personale scolastico e sulla quantificazione degli oneri per le supplenze."

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere testé illustrata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2395) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, propone di ribadire anche per l'Assemblea il seguente parere già approvato per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto della correttezza delle stime sull'andamento della campagna vaccinale per il personale scolastico e sulla quantificazione degli oneri per le supplenze."

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere testé illustrata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2021, relativo allo sviluppo di un Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) classe Medium Altitude Long Endurance (MALE) europeo con capacità Armed Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance (ISTAR) (n. 299)

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-IeC*) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il costo previsionale complessivo del programma è stimato in circa 1.902,82 milioni di euro, dal 2021 al 2035, a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della Difesa (missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari") nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-02), nonché delle risorse di cui all'articolo 1, comma

140, della legge di bilancio 2017 (capitolo 7120-27) e di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018 (capitolo 7120-32). La scheda tecnica predisposta dallo Stato Maggiore della Difesa dà conto del fatto che le tempistiche necessarie alla sottoscrizione degli accordi internazionali relativi alla finalizzazione del contratto determinano la necessità di assicurare *ab initio* la copertura della quota di contributo della Nazione partecipante, in vista della possibile sottoscrizione del contratto definitivo. Nella scheda viene quindi riportato il cronoprogramma dei pagamenti dal 2021 al 2035, che assume carattere indicativo, da attualizzarsi, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Il Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023, trasmesso al Parlamento il 29 luglio 2021, riporta come il programma sia finanziato sul bilancio ordinario del Ministero della Difesa per mezzo delle risorse recate da: fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 per 570,62 milioni di euro; fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018 per 56,10 milioni di euro; capitoli a "fabbisogno" per complessivi 1.246,0 milioni di euro. Ancora lo stesso Documento specifica che l'onere complessivo, 1903 milioni di euro, tiene conto oltre che del volume sopra indicato, 1.872,72 milioni di euro, della prevista integrazione a mezzo della disponibilità di 30,1 milioni di euro, di provenienza dall'esercizio finanziario 2020 in qualità di residui. Al riguardo, chiede conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, anche al fine di escludere che il loro utilizzo pregiudichi precedenti impegni di spesa. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2169 (LEGGE EUROPEA 2019-2020)

Il PRESIDENTE avverte che, nella giornata di ieri, la 14ª Commissione ha concluso l'esame, in sede referente, del disegno di legge europea 2019-2020 (A.S. 2169). Peraltro, gli emendamenti sui quali questa Commissione doveva ancora pronunciarsi sono stati ritirati. Essendosi quindi concluso l'esame in sede referente, la Commissione bilancio si esprimerà, per il parere all'Assemblea, sui profili finanziari del testo licenziato dalla Commissione per le politiche europee.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.2. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.2.1. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 260 (pom.) del 22/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021
260^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'avvocato Luca Pancalli a Presidente del Comitato italiano paralimpico (CIP) ([n. 98](#))
(Esame. Parere favorevole)

La relatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) illustra la proposta di nomina in titolo, sulla quale propone di esprimersi favorevolmente.

Nessuno chiedendo di intervenire, si procede alla votazione a scrutinio segreto.

Alla votazione partecipano i senatori Valeria [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az), [CANGINI](#) (FIBP-UDC), Maria Domenica [CASTELLONE](#) (M5S), Margherita [CORRADO](#) (Misto-I'A.c'è-LPC), Danila [DE LUCIA](#) (M5S), [IANNONE](#) (FdI), [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), [MARILOTTI](#) (PD), Michela [MONTEVECCHI](#) (M5S), [NENCINI](#) (IV-PSI), [RAMPI](#) (PD), Loredana [RUSSO](#) (M5S), Maria [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az), Daniela [SBROLLINI](#) (IV-PSI) e [VERDUCCI](#) (PD).

La proposta di nomina in titolo è approvata con 15 voti favorevoli.

IN SEDE REDIGENTE

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la discussione del disegno di legge in titolo deve essere rinviata, in attesa del parere della Commissione bilancio.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è rinviato.

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(1247) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca

(1336) VERDUCCI ed altri. - Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca

(1369) Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 6 luglio.

Il [PRESIDENTE](#), ricorda che si è concluso poco fa il ciclo di audizioni informali sulle iniziative in titolo.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Dopo che il relatore [VERDUCCI](#) (PD) e il rappresentante del GOVERNO hanno rinunciato alla replica, il [PRESIDENTE](#), avendo acquisito l'assenso del relatore, propone di fissare alle ore 12 di mercoledì 29 settembre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, da riferire al disegno di legge n. 2285, già approvato dalla Camera, assunto come testo base per il prosieguo dei lavori.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 24 emendamenti e 4 ordini del giorno al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di convocare un'ulteriore seduta domani giovedì 23 settembre alle ore 8,45 al fine di esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021, ove trasmesso e assegnato in tempo utile. Avverte inoltre che è stato presentato al Senato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*". Propone di esaminare tale disegno di legge, assegnato in sede consultiva, nelle sedute che saranno convocate a partire dalla prima settimana di ottobre.

Sulle proposte del Presidente concorda la Commissione.

In merito agli interventi nella seduta di ieri concernenti l'attività consultiva della 5a Commissione, il [PRESIDENTE](#) segnala il dibattito che si è svolto in quella Commissione nella prima seduta pomeridiana di ieri e i lavori svolti in sede consultiva, che hanno riguardato anche disegni di legge assegnati alla Commissione 7ª.

Prende atto la Commissione.

Il senatore [RAMPI](#) (PD) interviene brevemente per informare i commissari in merito a un incontro che egli ha avuto con rappresentanti dello *European Research Institute*, fondato da Rita Levi Montalcini, e sui temi affrontati, che a suo giudizio potrebbero essere condivisi dalla generalità dei componenti della Commissione, anche mediante la presentazione di un'apposita iniziativa legislativa.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, giovedì 23 settembre, alle ore 8,45.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [2305](#)

G/2305/1/7

[Boldrini](#), [Iori](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2305 recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti",

premesso che:

all'albo professionale dei biologi, sezione A, possono accedere laureati con titoli Magistrali in Classi (LM) molto diverse tra loro, riferite a molteplici ambiti, come sanità umana ed animale, ambiente, nutrizione, igiene e sicurezza alimentare, ricerca, ecologia, biologia animale, biologia vegetale, biologia marina, genetica umana e animale, biologia forense, botanica, agricoltura, controlli merci origine biologica, economia e capitale naturale, laboratori farmaceutici, etc., peraltro con provenienza da lauree triennali ulteriormente disomogenee, anche con inserimenti da triennali che non

danno accesso all'Albo B della professione;

ciò determina una situazione per cui sia l'ordine professionale, che il Consiglio Universitario Nazionale, hanno previsto la riarticolazione dell'attuale esame di stato in più esami, ciascuno per ambiti diversi, come accade peraltro ad esempio nel caso della professione di ingegnere al fine di andare verso una canalizzazione dei titoli di laurea verso esami abilitanti selettivi, peraltro definendo con precisione i titoli di triennale da possedere in aggiunta e coerenza alla laurea magistrale;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie al fine di disciplinare l'albo professionale dei biologi in relazione alle diverse classi di laurea, prevedendo altresì con apposito regolamento del Ministro dell'università e della ricerca la suddivisione delle competenze professionali di cui all'articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e la composizione delle commissioni per gli esami di Stato.

G/2305/2/7

[Drago, Zaffini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2305, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti»,

premessi che:

nelle more della complessiva revisione della disciplina inerente le lauree professionalizzanti o abilitanti che è alla base dell'intervento normativo in esame si rende necessario valutare una revisione generale delle procedure e metodi di selezione dei candidati al corso di laurea in Medicina e Chirurgia;

ogni anno il test d'accesso diviene infatti motivo di dibattito per una pluralità di ragioni legate alla presenza di errori nei quesiti, errate formulazioni degli stessi o irregolarità di varia natura, oltre all'ambiguità di quesiti che non risultano oggettivamente funzionali all'accertamento della conoscenza delle materie trattate dal test bensì volte a indurre in errore per favorire una scrematura che perde inevitabilmente le caratteristiche qualitative e attitudinali;

alla luce dell'organica e storica carenza di personale medico arruolato al Servizio Sanitario Nazionale, divenuta drammaticamente evidente nel corso della crisi pandemica, la revisione del sistema di accesso ai corsi universitari delle facoltà di Medicina e Chirurgia acquisisce carattere di necessità e urgenza;

impegna il Governo:

ad avviare una revisione profonda delle modalità di selezione per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia volto a favorire una effettiva verifica della propensione e dell'attitudine alla materia sanitaria, ad esempio, posticipando il test d'accesso al termine del primo anno valutando le conoscenze acquisite sulla base dei crediti formativi raggiunti;

a valutare l'opportunità di avviare un graduale ampliamento qualitativo e quantitativo dell'offerta formativa, anche attraverso investimenti strutturali, tale da pervenire ad un adeguato soddisfacimento del fabbisogno di risorse umane e strumentali tale da garantire il diritto primario alla salute.

G/2305/3/7

[Drago](#)

in sede di esame del disegno di legge n. 2305, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti»,

premessi che:

nelle more della complessiva revisione della disciplina inerente le lauree professionalizzanti o abilitanti che è alla base dell'intervento normativo in esame si rende necessario vagliare le opportunità di superamento delle lacune e criticità inerenti la classe delle lauree magistrali in Servizio Sociale e Politiche Sociali LM-87;

considerato che:

riguardo alle prospettive di riforma, il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, istituito con la Legge 23 marzo 1993, n. 84, ha già manifestato nell'ambito delle audizioni svoltesi presso la medesima Commissione 7^a in merito al provvedimento in esame le proprie considerazioni e istanze;

tale Ordine ha in particolare illustrato l'esigenza di innovazione nel campo delle politiche e dei servizi sociali, rivelatosi strategico nel corso della crisi pandemica, e al contempo di adeguare il livello della formazione degli Assistenti sociali in Italia agli standard europei e internazionali, con particolare riguardo alla conformità dei *curricula* degli operatori alle linee guida relative agli standard educativi approvati dall'Associazione Internazionale delle Scuole di Servizio Sociale (IASSW) e dalla Federazione Internazionale degli assistenti sociali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adeguati investimenti sul potenziamento dei tirocini curriculari e assicurare che essi siano svolti in presenza di un professionista assistente sociale regolarmente iscritto all'Albo;

a prevedere un congruo aumento nei piani di studio delle materie di indirizzo specifico per almeno un terzo dei CFU complessivi.

G/2305/4/7

[Saponara](#), [Alessandrini](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2305 recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti",

premesso che:

per dare una risposta immediata all'esigenza di fronteggiare le condizioni di criticità del Servizio sanitario nazionale, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 102 del decreto "*Cura Italia*" ha introdotto la laurea abilitante in Medicina e chirurgia, che ha consentito di disporre quanto prima del necessario personale medico abilitato;

le concrete ricadute positive attese da tale innovazione normativa hanno costituito il presupposto per una riflessione sulla necessità di attuare un intervento legislativo di più ampio respiro, volto a semplificare le modalità di accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, non solo in ambito sanitario, per assicurare una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro;

è questo l'obiettivo fondamentale che il disegno di legge sulle lauree abilitanti persegue, assicurando la presenza di specifici contenuti nei percorsi formativi universitari e garantendo il rispetto di elevati standard qualitativi della prova abilitativa, il cui superamento consentirà ai giovani di conseguire, al termine del percorso di studi, il titolo di laurea abilitante all'esercizio della relativa professione;

il disegno di legge è stato considerato, anche a livello europeo, una leva fondamentale di accelerazione del percorso unitario di formazione superiore e di successiva occupazione giovanile, tanto da essere stato inserito tra le riforme prioritarie del PNRR, per il rilancio del Paese;

considerato che:

l'esame svolto in prima lettura alla Camera ha consentito di migliorare in modo significativo il testo iniziale del disegno di legge, anche recependo nuove istanze provenienti dai settori professionali, e facendo registrare una piena convergenza di tutte le forze politiche nel sostenere una riforma ritenuta strategica in termini di una nuova e più efficace interconnessione tra il mondo universitario e le rappresentanze associative professionali;

ravvisata l'esigenza di pervenire all'approvazione definitiva del provvedimento in tempi rapidi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine ultimo fissato per la rendicontazione, in sede

europea, della prima fase di realizzazione delle riforme previste dal PNRR, ai fini dell'autorizzazione all'erogazione dei relativi finanziamenti, tenuto conto che la implementazione del presente intervento legislativo è rimessa all'adozione, in tempi brevi, dei provvedimenti attuativi dallo stesso previsti per la revisione dei percorsi di laurea in chiave abilitante;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche normative, per dare risposta a eventuali istanze di miglioramento ulteriore del disegno di legge;

ad attivare, in ogni caso, il tavolo di revisione e aggiornamento della disciplina relativa all'accesso alle professioni regolamentate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, riforma da tempo invocata dai settori professionali interessati e che si renderà indispensabile e non più rinviabile a seguito della definitiva approvazione della legge sulle lauree abilitanti, al fine di completare e rendere coerente e omogeneo il quadro normativo di riferimento nel suo complesso.

Art. 1

1.1

[Iannone](#), [Drago](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* "classe LM-42 nonché della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario e di psicologo" *con le seguenti:* "classe LM-42, della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51, in scienze chimiche - classe LM54 e scienze e tecnologie della chimica industriale - classe LM71, nonché in fisica - classe LM 17, abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario, di psicologo, di chimico e di fisico."

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "Tali modalità sono stabilite di concerto anche con le singole federazioni nazionali degli ordini.";

c) *alla rubrica, dopo la parola:* "psicologo", *aggiungere le seguenti:* "chimico e fisico".

1.2

[Iannone](#), [Drago](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Con riferimento al tirocinio relativo alla classe di laurea magistrale LM13 in medicina veterinaria, i regolamenti di ateneo sono predisposti sulla base delle linee guida elaborate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da un apposito tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero dell'Università e della ricerca, del Consiglio Universitario Nazionale e della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani".

1.3

[Biti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con riferimento alla professione di medico veterinario, le attività formative professionalizzanti di cui al comma 2 possono essere svolte anche all'esterno del corso di studio della laurea in medicina veterinaria - classe LM-42, presso strutture pubbliche o private accreditate. L'adeguamento della classe di laurea di cui al presente comma, limitatamente al tirocinio pratico-valutativo, è operato con le modalità di cui all'articolo 3.»

1.0.1

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disciplina dell'Albo professionale dei Biologi)

1. I settori professionali della sezione A dell'albo professionale dei Biologi di cui all'articolo 30

del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 sono distinti in: "biologia generale e biomedica" i cui professionisti sono denominati Biologi, "ambiente" i cui professionisti sono denominati Biologi Ambientali e "Nutrizione e igiene degli alimenti" i cui professionisti sono denominati Biologi Nutrizionisti.

2. Per l'accesso ai tre settori sono necessari il possesso di una laurea valida per la sezione B dell'Albo e di una laurea magistrale, o di una laurea specialistica equiparate, tra quelle di seguito indicate:

a) per il settore "biologia generale e biomedica": classe LM-6 - Biologia; classe LM-7 - Biotecnologie agrarie; classe LM-8 - Biotecnologie industriali; classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;

b) per il settore "ambiente": classe LM-6 - Biologia; classe LM-7 - Biotecnologie agrarie; classe LM-60 "Scienze della Natura"; classe LM 75 scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

c) per il settore "nutrizione e igiene degli alimenti": classe LM-6 - Biologia; classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche; classe LM-61 - scienze della nutrizione umana.

3. Con apposito regolamento del Ministro dell'università e della ricerca vengono suddivise le competenze professionali di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 e la composizione delle commissioni per gli esami di Stato dei tre settori.

4. Le disposizioni di cui il presente articolo non si applicano per coloro già iscritti alla sezione A dell'albo alla data d'entrata in vigore della presente legge.»

1.0.2

Stabile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Disciplina dell'Albo professionale dei Biologi)

1. I settori professionali della sezione A dell'albo professionale dei Biologi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 sono distinti in: "biologia generale e biomedica" i cui professionisti sono denominati Biologi, "ambiente" i cui professionisti sono denominati Biologi Ambientali e "nutrizione e igiene degli alimenti" i cui professionisti sono denominati Biologi Nutrizionisti.

2. Per l'accesso ai tre settori sono necessari il possesso di una laurea valida per la sezione B dell'Albo e di una laurea magistrale, o di una laurea specialistica equivalente, tra quelle di seguito indicate:

a) per il settore "biologia generale e biomedica": classe LM-6 - Biologia; classe LM-7 - Biotecnologie agrarie; classe LM-8 - Biotecnologie industriali; classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;

b) per il settore "ambiente": classe LM-6 - Biologia; classe LM-7 - Biotecnologie agrarie; classe LM-60 "Scienze della Natura"; classe LM 75 - scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

c) per il settore "nutrizione e igiene degli alimenti": classe LM-6 - Biologia; classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche; classe LM-61 - scienze della nutrizione umana.

3. Con apposito regolamento del Ministro dell'università e della ricerca vengono suddivise le competenze professionali di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 e la composizione delle commissioni per gli esami di Stato dei tre settori.

4. Nulla è innovato in materia di competenze professionali per coloro che sono già iscritti alla sezione A dell'albo.

Art. 2

2.1

De Lucia, Trentacoste

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. A partire dal 1° gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio"».

2.2

[Verducci](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio.»"

2.3

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1, dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328 è aggiunto il seguente: "1-bis. A partire dal 1° gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio".»

2.4

[De Carlo](#), [Iannone](#), [Drago](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente :

"1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, è aggiunto il seguente: "1-bis. A partire dal 1 gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio".

Art. 3

3.1

[Damiani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "rappresentanze nazionali", inserire le seguenti: "o territoriali";*

b) *al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo : "Agli esami finali di cui al presente comma si accede previa valutazione positiva del tirocinio interno ai corsi di studio";*

c) *al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "del presente articolo", aggiungere le seguenti: ", nonché le modalità di partecipazione dei professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali o territoriali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento alle attività di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui al presente comma."*

3.2

[Damiani](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "rappresentanze nazionali" inserire le seguenti: "o territoriali".

3.3

[Damiani](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo : "Agli esami finali di cui al presente comma si accede previa valutazione positiva del tirocinio interno ai corsi di studio".

3.4

[Damiani](#)

Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: "del presente articolo", aggiungere le seguenti: ", nonché le modalità di partecipazione dei professionisti di comprovata esperienza designati dalle

rappresentanze nazionali o territoriali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento alle attività di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui al presente comma."

3.0.1

[Drago](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

1. All'articolo 22, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole "laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" sono aggiunte le seguenti: "e i titoli per l'accesso all'esame di Stato indicati al successivo articolo 23".

2. Per l'accesso alla sezione A dell'albo è richiesto il possesso di un titolo della classe L-39 o l'attestazione dell'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per lo svolgimento delle attività professionali previste dalla sezione B dell'albo, comprese quelle acquisite nel tirocinio previsto nelle lauree della classe L-39.

3.0.2

[Verducci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, in materia di ammissione all'esame di Stato)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole "laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" sono aggiunte le seguenti: "e i titoli per l'accesso alla sezione B indicati all'articolo 23. Restano immutate le riserve e le attribuzioni professionali degli iscritti all'albo stabilite dalla vigente normativa all'articolo 21 e le attività di cui alle aree di competenza specifica previste dal decreto del Ministro della giustizia 2 agosto 2013, n. 106.".

3.0.3

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis .

(Modifica dei requisiti d'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione all'Ordine degli Assistenti sociali)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole "laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" sono aggiunte le seguenti: "e i titoli per l'accesso alla sezione B indicati al successivo articolo 23. Restano immutate le riserve e le attribuzioni professionali degli iscritti all'Albo stabilite dalla vigente normativa all'art. 21 e le attività di cui alle aree di competenza specifica previste al decreto del Ministro della Giustizia 2 agosto 2013, n. 106.».

3.0.4

[De Lucia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni per la professione di Assistente sociale)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole: "laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali", sono inserite le seguenti: "e i titoli per l'accesso alla sezione B indicati al successivo articolo 23. Restano immutate le riserve e le attribuzioni professionali degli iscritti all'albo stabilite

dalla vigente normativa all'articolo 21 e le attività di cui alle aree di competenza specifica previste dal decreto del Ministro della Giustizia 2 agosto 2013, n. 106"».

3.0.5

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Adeguamento disciplina delle classi LM 87 e L 39)

1. Al fine di rendere abilitante la Laurea magistrale LM 87, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto del Ministro della Giustizia, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo Ordine nazionale ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua la disciplina delle classi LM 87 e L 39 garantendo, nel quinquennio, almeno 35 crediti formativi universitari di cui almeno 18 nel percorso della classe L 39 con lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo interno ai corsi di studio.

2. L'esame finale della classe LM 87 è abilitante solo qualora il candidato sia in possesso della classe L 39. Resta previsto, per i soli laureati della classe L 39 l'obbligo di esame di stato per l'accesso alla professione.

3. Il tirocinio, dando accesso al titolo abilitante, è valutato da una commissione apposita composta in maggioranza da professionisti specificamente individuati e formati dall'Ordine nazionale e iscritti in una apposita sezione dell'Albo.

4. A tal fine il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali individua, mediante apposito regolamento, i requisiti di iscrizione alla sezione, i percorsi di formazione continua necessaria e le modalità di rotazione nelle commissioni. Il regolamento di cui al presente comma è approvato a seguito dell'acquisizione del parere del Ministro della Giustizia, in accordo con il Ministro dell'università e della ricerca.».

3.0.6

[Drago](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Adeguamento disciplina delle classi LM 87 e L 39)

1. Al fine di rendere abilitante la Laurea magistrale LM 87, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine nazionale ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua la disciplina delle classi LM 87 e L 39 garantendo, nel quinquennio, almeno 35 crediti formativi universitari di cui almeno 18 nel percorso della classe L 39 con lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo interno ai corsi di studio e ulteriori 70 crediti formativi universitari di materie di indirizzo professionalizzanti.

2. L'esame finale della classe LM 87 è abilitante solo qualora il candidato sia in possesso della classe L 39. Resta previsto, per i soli laureati della classe L 39 l'obbligo di esame di stato per l'accesso alla professione.

3. Il tirocinio, dando accesso al titolo abilitante, è valutato da una commissione apposita composta in maggioranza da professionisti specificamente individuati e formati dall'ordine nazionale e iscritti in una apposita sezione dell'albo.

4. A tal fine il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali individua, mediante apposito regolamento i requisiti di iscrizione alla sezione, i percorsi di formazione continua necessaria e le modalità di rotazione nelle commissioni. Il regolamento di cui al presente comma è approvato acquisito il parere del Ministro vigilante in accordo con il Ministro dell'università e della ricerca.»

Art. 4

4.1

[Cangini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « sentito il» con le seguenti: «previo assenso del».

4.0.1

[Piarulli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Titolo abilitante all'insegnamento)

1. Costituiscono titolo abilitante all'insegnamento il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, ovvero diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».

4.0.2

[Iannone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Ambito di applicazione)

«1. Quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge si applica a tutte le università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche.»

Art. 5

5.0.1

[Biti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni specifiche in materia di accesso dei laureati in medicina veterinaria a diverse classi di concorso)

1. Oltre che alle classi di concorso previste dalla normativa vigente, i laureati in medicina veterinaria possono accedere alle seguenti classi di concorso: discipline sanitarie (A015), matematica e scienze (A028), scienze degli alimenti (A031), scienze e tecnologie chimiche (A034), scienze naturali, chimiche e biologiche (A050).»

Art. 6

6.1

[Iannone, Drago](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «previa positiva valutazione, ai sensi delle normative vigenti, dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio.»

1.4.2.2.2. 7^aCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 261 (ant.) del 23/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2021
261^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2395) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti

(Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo, nel quale sono stati inseriti i contenuti del decreto-legge n. 122 del 2021 di cui viene disposta l'abrogazione, con salvezza degli effetti. Si sofferma in primo luogo sull'articolo 1, il quale prevede che le attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, si svolgono in presenza; sono possibili deroghe all'attività in presenza, fino al 31 dicembre 2021, solo in zona rossa e in circostanze eccezionali. Le attività delle università e dei percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori (ITS) sono svolte prioritariamente in presenza. Fino al 31 dicembre 2021, il personale scolastico delle scuole statali, paritarie e non paritarie, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e degli istituti tecnici superiori (ITS), nonché il personale universitario deve essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ed esibirla. Il mancato rispetto di tali previsioni è considerato assenza ingiustificata e determina la non corresponsione della retribuzione e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, la sospensione del rapporto di lavoro; il provvedimento stanziava risorse per il pagamento del personale chiamato a sostituire il personale della scuola assente ingiustificato. Fino al 31 dicembre 2021 deve essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ed esibirla anche chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni sopra citate e a quelle delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università; la certificazione non è, però, richiesta agli studenti, tranne quelli del sistema di formazione superiore. Al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure

occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 è affidato il compito di predisporre e attuare un piano di screening della popolazione scolastica.

Sono inoltre introdotte le seguenti misure di sicurezza: l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia e la scuola dell'infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi, nonché per lo svolgimento delle attività sportive; la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, laddove sono presenti alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; la previsione, in termini di raccomandazione, del rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari (ma non anche nei locali dei servizi educativi per l'infanzia) ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C.

I protocolli e le linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 52 del 2021, trovano applicazione in presenza di soggetti risultati positivi o nei casi sospetti. Inoltre tali strumenti possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, inclusa la deroga all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. I suddetti protocolli e linee guida possono altresì disciplinare anche la deroga all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le classi formate da studenti che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale: si tratta degli studenti di età inferiore ai 12 anni.

Passa quindi a illustrare l'articolo 4, che ai commi 1 e 2 reca disposizioni di contrasto alla diffusione della pandemia in materia di distanziamento interpersonale degli spettatori che intendono assistere agli eventi e alle competizioni sportivi e di capienza degli spazi destinati al pubblico. Viene demandata alle linee guida di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021 la possibilità di prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro. Viene comunque stabilito che le linee guida richiamate possano prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro. Per la partecipazione del pubblico a eventi e competizioni sportivi in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata. Infine, l'articolo 4, comma 3, aumenta dal 25 al 35 per cento la capienza massima consentita per gli spettacoli aperti al pubblico svolti in zona bianca al chiuso con un numero di spettatori superiore a 2.500; rimane ferma la restante disciplina recata dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021 come novellata dall'articolo 4, comma 1, lettera c), n. 1), capoverso 1, del decreto-legge n. 105 del 2021.

Si apre il dibattito.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto-I'A.c'è-LPC*) considera ingiustificate, sotto il profilo sanitario, le misure del provvedimento d'urgenza in esame: da un lato dichiara che il cosiddetto *green pass* non tutela la salute dei cittadini, dall'altro ricorda che solo il 10 per cento dei docenti delle scuole risultava non vaccinato. Dopo aver rilevato come non vi siano studi clinici che certifichino l'efficacia e la sicurezza dei vaccini, ma solo statistiche, sottolinea come grazie al vaccino il contagio circoli: pertanto lamenta la mancata adozione di protocolli e misure di sicurezza nelle scuole - quali il distanziamento, lo sdoppiamento delle classi, interventi di edilizia scolastica leggera, e così via - che invece erano stati realizzati lo scorso anno. Considera le misure in questione gravemente lesive dei diritti delle persone e ritiene che coloro che voteranno a favore del provvedimento in esame saranno per questo ricordati nei libri di storia.

Alla senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*), che interloquisce con la senatrice Granato, il [PRESIDENTE](#)

rivolge l'invito a intervenire successivamente.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) riprendendo il proprio intervento, rimarca come i vaccini abbiano provocato eventi avversi molto numerosi, che il personale sanitario non segnala: non vi sono pertanto dati realistici al riguardo. Dopo aver sottolineato nuovamente l'elevato numero di casi avversi - anche letali - che si stima vi siano stati in Europa, censura la violazione del diritto alla *privacy* dei docenti derivante dalle misure in esame, che non garantiscono peraltro né la salute né la sicurezza pubblica e che sono inoltre lesive del diritto allo studio e al lavoro. Infine, la scelta di prolungare la validità del *green pass* è contraddetta dalle informazioni fornite dalle stesse case farmaceutiche che producono i vaccini. Conclude preannunciando che esprimerà un voto contrario al parere che sarà proposto sul provvedimento in esame, che considera un gravissimo precedente.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) invita il relatore a inserire nella proposta di parere che si appresta a sottoporre alla Commissione un'osservazione volta a sollecitare un ampliamento dei limiti di capienza per i luoghi della cultura, richiamando un recente intervento del ministro Franceschini.

Il senatore [MARILOTTI](#) (*PD*) giudica molto gravi le affermazioni fatte dalla senatrice Granato, invitandola a considerare le misure adottate alla luce della differente situazione rispetto all'anno precedente. L'importante provvedimento d'urgenza in esame opera un giusto bilanciamento tra due diritti fondamentali: quello allo studio e quello alla salute. Le varianti del virus impongono le misure in questione; conclude auspicando che le difficili prove che la scuola si trova ad affrontare favoriscano nuove forme di socialità, in uno spirito di solidarietà.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*) con la sollecitazione avanzata dalla senatrice Montavecchi, che dovrebbe indicare come obiettivo la piena capienza nei luoghi della cultura. In merito all'intervento della senatrice Granato, nel sottolineare come ciascuno sia libero di esprimere liberamente la propria opinione, come garantito dalla Costituzione, dichiara che voterà il provvedimento in esame e che se ciò significa entrare nei libri di storia, egli spera di entrarvi: il vaccino e il *green pass* danno quella libertà che altre misure non sono in grado di assicurare. È la scienza a indicare, a imporre questa soluzione come la più appropriata per fronteggiare la pandemia.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) chiede al relatore di formulare l'osservazione avanzata dalla senatrice Montavecchi e dal Presidente facendo riferimento anche ai luoghi dello sport.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) manifesta la propria stima personale nei confronti della senatrice Granato; tuttavia dichiara di non condividere nulla del suo intervento; in particolare, come medico, si augura che dichiarazioni come quelle secondo cui il vaccino favorisce la circolazione del virus siano minoritarie. Nel ribadire la sua ampia condivisione del disegno di legge in titolo, raccogliendo le sollecitazioni emerse nel corso del dibattito, propone di esprimersi in senso non ostativo, invitando la Commissione di merito a prevedere misure volte a consentire un ulteriore incremento, fino alla piena capienza, nei luoghi della cultura e dello sport.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

Ha quindi brevemente la parola la senatrice [GRANATO](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) per precisare che, nel suo intervento, intendeva dire che è grazie al *green pass*, alle misure adottate dal Governo, e non grazie al vaccino, che il virus continuerà a circolare.

La seduta termina alle ore 9,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2395**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo invitando la Commissione di merito a prevedere misure volte a consentire un ulteriore incremento, fino alla piena capienza, nei luoghi della cultura e dello sport.

1.4.2.3. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.3.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 177 (pom.) del 22/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021
177ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 17,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2395) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore **GIROTTO** (M5S) illustra il decreto-legge in esame, recante varie misure relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ricorda in via preliminare che la Camera ha operato nel provvedimento in titolo la trasposizione, con alcune modifiche, delle norme poste dal decreto-legge n. 122 del 2021, del quale l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dispone l'abrogazione, con la salvezza degli effetti già prodottisi.

Dà indi conto dell'articolo 01, che eleva da 48 a 72 ore la durata di validità del certificato verde COVID-19 generato in base ad un test molecolare, nonché dell'articolo 1, recante disposizioni intese a prevenire il contagio dal virus SARS-CoV-2 in ambito scolastico, educativo e formativo, e della formazione superiore. Per alcuni di tali ambiti sono disciplinate, inoltre, le modalità di svolgimento delle attività 2021-2022.

Il successivo articolo 1-bis - prosegue il Presidente relatore - prevede che, per garantire l'accesso alle mense e ai servizi sociali ai cittadini dell'Unione europea e dei Paesi terzi, senza fissa dimora, in possesso, rispettivamente, dei codici ENI (Europeo non iscritto) e STP (Straniero temporaneamente presente), nonché dei codici fiscali numerici provvisori, e sottoposti alla profilassi vaccinale contro il COVID-19 nel rispetto delle circolari del Ministero della salute, siano assegnati, ove possibile, una certificazione verde COVID-19 provvisoria o, in alternativa, un codice a barre personale, in modo da assicurare l'identificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi informatici.

Dopo aver accennato all'articolo 2, secondo cui, fino al 31 dicembre 2021, occorre il possesso della certificazione verde COVID-19 ai fini dell'accesso a determinati mezzi di trasporto pubblico, si sofferma sull'articolo 2-bis, che opera un'estensione - con talune modifiche - della disciplina sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 già posta, con riferimento ad alcuni lavoratori, dall'articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 2021. L'estensione decorre dal 10 ottobre 2021, con

applicazione fino al 31 dicembre 2021.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che in base all'articolo 9 il Presidente del Consiglio dei ministri può conferire la delega alle politiche spaziali e aerospaziali non solo ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - come stabilito dall'articolo 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 128 del 2003 - ma anche ad un Ministro, con o senza portafoglio. Tale Ministro conseguentemente può assumere anche la presidenza del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Non essendoci interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del Presidente relatore.

La seduta termina alle ore 17,55.

1.4.2.4. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.4.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 265 (ant.) del 23/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2021
265ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(2395) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Nell'illustrare i profili di competenza, il relatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) dà conto innanzitutto delle misure previste dall'articolo 1, volte specificamente a prevenire il contagio dal virus SARS-CoV-2 in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché nell'ambito della formazione superiore, anche disciplinando le modalità di svolgimento delle attività nell'anno 2021-2022.

Osserva quindi che l'articolo 1-bis, per garantire l'accesso alle mense e ai servizi sociali di cittadini stranieri senza fissa dimora già vaccinati contro il COVID-19, prevede modalità specifiche di certificazione e identificazione.

Si sofferma poi sull'articolo 2-bis, operante un'estensione, riferita ai lavoratori operanti nelle strutture residenziali e semiresidenziali che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità, della disciplina sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 già posta, dall'articolo 4 del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, relativamente al personale sanitario e sociosanitario.

Dà quindi conto dell'articolo 2-ter, recante l'estensione fino al 31 dicembre 2021 delle discipline temporanee relative ai cosiddetti "lavoratori fragili" concernenti, l'equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo prescritto di assenza dal servizio e la possibilità di svolgimento del lavoro in modalità agile. Richiama inoltre le connesse previsioni di carattere finanziario, volte tra l'altro a garantire la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche pubbliche.

Specifica che l'articolo 7 reca norme transitorie relative alle attività amministrative della Regione Lazio e dei suoi enti strumentali e che l'articolo 9-bis reca la clausola di salvaguardia delle competenze di regioni a statuto speciale e province autonome.

Formula infine una proposta di parere non ostativo.

La senatrice [DRAGO](#) (*FdI*) esprime perplessità in ordine alla scelta di formulare una proposta di parere precedentemente al dibattito. Riguardo le misure recate dal provvedimento in esame, segnala le difficoltà a carico del sistema scolastico in conseguenza di un'eccessiva rigidità in relazione alla disciplina dei certificati verdi, che può impedire lo svolgimento dell'attività a numerosi docenti, anche tenuto conto dei tempi necessari all'assunzione di supplenti. Rileva inoltre la sussistenza di un atteggiamento contraddittorio del Governo in materia di obblighi di certificazione specie in riferimento ai trasporti marittimi, che ha recentemente comportato l'aggravamento della situazione epidemiologica in Sicilia. Ritiene peraltro che lo Stato debba garantire la possibilità di disporre di un'alternativa affidabile alla vaccinazione per mezzo del ricorso a *test* gratuiti, possibilmente con modalità meno invasive rispetto ai tamponi. Osserva quindi che la stessa disciplina della certificazione verde non consente di disporre di garanzie in ordine all'identificazione delle persone, per cui risulterebbe opportuno potenziare il sistema di riconoscimento, prevedendo l'integrazione della certificazione con la fotografia. Conclusivamente dichiara il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

La presidente [MATRISCIANO](#) chiarisce che è facoltà del relatore anticipare la proposta di parere contestualmente all'intervento introduttivo.

La senatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il proprio voto di astensione, facendo riferimento alla mancanza di tempo per i necessari approfondimenti e riservandosi comunque di compiere ulteriori valutazioni ai fini della successiva trattazione in Assemblea.

Il senatore [ROMANO](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere. Esprime in particolare soddisfazione rispetto all'articolo 2-*ter*, che pone rimedio ad una carenza normativa risultata discriminatoria a danno dei "lavoratori fragili". Rileva quindi l'opportunità di disporre di adeguate certezze normative in materia di certificazione verde relativamente all'accesso ai luoghi di lavoro, posto che il testo del provvedimento pare limitare la possibilità di verifica del possesso della certificazione al momento dell'ingresso del lavoratore. Osserva peraltro che la questione investe il profilo della riservatezza, data la possibilità per il datore di lavoro di avere conoscenza dei dati sanitari alla base del rilascio del certificato, nonché del periodo di durata del medesimo.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*) preannuncia il voto favorevole, richiamando l'utilità del provvedimento al fine di consentire il proseguimento dell'attività nei luoghi di lavoro, nonché il complessivo equilibrio della disciplina relativa alla certificazione verde. Coglie infine l'occasione per auspicare l'estensione dell'obbligo di possesso della certificazione verde per l'accesso ai palazzi del Senato.

Il relatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) manifesta comprensione rispetto alle perplessità dovute ai tempi estremamente rapidi dell'esame. Esprime peraltro soddisfazione riguardo le richiamate disposizioni in materia di lavoratori fragili, con le quali risultano accolti gli orientamenti e i rilievi già espressi dalla Commissione. Auspica infine che gli ulteriori provvedimenti in materia di emergenza sanitaria apportino le correzioni necessarie anche relativamente al settore dei trasporti.

La proposta di parere non ostativo è quindi posta in votazione.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.5. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.5.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 257 (ant.) del 22/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021
257ª Seduta

Presidenza della Presidente
[PARENTE](#)

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che è stata svolta la discussione generale e che la relatrice è già intervenuta in replica.

La relatrice [IORI](#) (PD) dà lettura dello schema di parere - favorevole, con osservazione - pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste d'intervento per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, lo schema predetto è posto in votazione e risulta approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) avverte che, alla luce del nuovo calendario dell'Assemblea, occorrerà probabilmente dedicare la seduta antimeridiana di domani, *in primis*, all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021, che dovrebbe essere licenziato oggi dalla Camera, rinviando lo svolgimento delle interrogazioni già iscritte all'ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2305**

La Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo;
considerato che il provvedimento è volto a semplificare le procedure per l'abilitazione all'esercizio di alcune professioni regolamentate, attribuendo all'esame di laurea l'effetto abilitante e riducendo quindi i tempi di inserimento dei laureati nel mercato del lavoro;
esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,
con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità - con riguardo a tutte le professioni menzionate dal disegno di legge, e in particolare a quelle sanitarie - di specificare a quali classi di laurea magistrale si intenda fare riferimento e di chiarire quali siano le modalità di conseguimento dei titoli abilitanti.

1.4.2.5.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 258 (ant.) del 23/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2021
258ª Seduta

Presidenza della Presidente
[PARENTE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REDIGENTE

(2255) Deputato Paolo RUSSO. - Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri

(146) DE POLI ed altri. - Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, per l'istituzione di un fondo a ciò destinato nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie

(227) Paola BINETTI e DE POLI. - Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché istituzione dell'Agenzia nazionale per le malattie rare
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 settembre.

La [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 24 ordini del giorno e 4 emendamenti (pubblicati in allegato).

Dà conto, inoltre, dei pareri sul testo delle Commissioni 1a (non ostativo con osservazioni), 5a (non ostativo con presupposto), 7a (favorevole), 10a (favorevole), 11a (favorevole con osservazione), 14a (favorevole con osservazione) e per le Questioni regionali (favorevole).

Dispone quindi il rinvio del seguito della trattazione, attesa la necessità di acquisire i prescritti pareri sugli emendamenti e considerata l'urgenza di passare all'esame del secondo argomento all'ordine del giorno.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2395) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante

misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice [RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il provvedimento in titolo.

Premette che il decreto-legge in esame - a cui la Camera dei deputati ha apportato alcune modifiche ed integrazioni - reca varie misure relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La Camera ha operato in tale decreto la trasposizione, con alcune modifiche, delle norme poste dal decreto-legge n. 122 del 2021, del quale l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto n. 111 dispone l'abrogazione, con la salvezza degli effetti già prodottisi.

Si sofferma, quindi, sulle disposizioni attinenti a profili di competenza della Commissione.

L'articolo 01 del presente decreto eleva da 48 a 72 ore la durata di validità del certificato verde COVID-19 generato in base ad un *test* molecolare (ivi compreso un *test* molecolare su campione salivare).

L'articolo 1 reca disposizioni intese a prevenire il contagio dal *virus* SARS-CoV-2 in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché nell'ambito della formazione superiore. Per alcuni di tali ambiti sono disciplinate, inoltre, le modalità di svolgimento delle attività 2021-2022.

Ulteriori previsioni dell'articolo 1 attengono a misure minime di sicurezza da applicare fino al 31 dicembre 2021.

Tutta la disciplina introdotta dall'articolo 1 si applica, per quanto compatibile, anche ai sistemi regionali IeFP, ai sistemi regionali che realizzano i percorsi IFTS, agli ITS, alle istituzioni AFAM e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

Il successivo articolo 1-*bis* prevede che, per garantire l'accesso alle mense e ai servizi sociali ai cittadini dell'Unione europea e dei Paesi terzi, senza fissa dimora, in possesso, rispettivamente, dei codici ENI (Europeo non iscritto) e STP (Straniero temporaneamente presente), nonché dei codici fiscali numerici provvisori, e sottoposti alla profilassi vaccinale contro il COVID-19 nel rispetto delle circolari del Ministero della salute, siano assegnati, ove possibile, una certificazione verde COVID-19 provvisoria o, in alternativa, un codice a barre personale, in modo da garantire l'identificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi informatici.

L'articolo 2 richiede, fino al 31 dicembre 2021, il possesso della certificazione verde COVID-19 ai fini dell'accesso a determinati mezzi di trasporto pubblico, individuati dal comma 1 del capoverso articolo 9-*quater*.

L'articolo 2-*bis* opera un'estensione - con talune modifiche - della disciplina sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 già posta, con riferimento ad alcuni lavoratori, dall'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. La nuova disposizione fa riferimento ai lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, ovvero in strutture semiresidenziali o che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità. L'estensione decorre dal 10 ottobre 2021, con applicazione fino al 31 dicembre 2021.

L'articolo 2-*ter*, con la novella posta dalla lettera *a*) del comma 1, stabilisce l'estensione fino al 31 dicembre 2021 di due discipline temporanee, relative ai cosiddetti "lavoratori fragili". La novella posta dalla lettera *b*) del comma 1 prevede un incremento - da 173,95 milioni di euro a 195,15 milioni - delle risorse finanziarie relative al 2021 per il riconoscimento della suddetta indennità. La novella di cui alla successiva lettera *c*) reca un incremento dell'autorizzazione di spesa già prevista per il 2021, intesa a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche, in relazione alle suddette due fattispecie transitorie. Il successivo comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle novelle di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1.

L'articolo 3 reca una specifica novella alla disciplina (nell'ambito delle norme inerenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19) sulle procedure di individuazione dei cosiddetti colori delle zone del

territorio nazionale.

L'articolo 4 modifica le norme transitorie (poste con riferimento all'emergenza epidemiologica suddetta) relative alla partecipazione del pubblico ad eventi sportivi e a spettacoli.

Il comma 1 dell'articolo 5 opera un intervento di coordinamento in relazione alle novelle di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Il comma 2 dell'articolo 5 è inteso a ridefinire la situazione di alcune giacenze, derivanti da anticipazioni di tesoreria relative ad attività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ed ancora sussistenti (in quanto non ancora spese) presso il conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 5-*bis* prevede un'integrazione delle norme di individuazione delle fattispecie a cui è connessa la generazione di un certificato verde COVID-19. L'integrazione concerne la fattispecie della vaccinazione contro il COVID-19, effettuata nell'ambito del relativo Piano strategico nazionale. La novella inserisce nella fattispecie le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

L'articolo 6, infine, prevede un'esenzione transitoria da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19; l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.

La [PRESIDENTE](#) dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 8,40, riprende alle ore 8,45.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) plaude al lavoro approfondito svolto presso la Camera dei deputati, richiamando l'attenzione su alcuni aspetti che reputa di spiccato rilievo. In particolare, in tema di scuola, condivide le disposizioni volte a garantire il ritorno delle lezioni in presenza, tra le quali la prescrizione del *green pass* per tutti coloro che accedono agli edifici scolastici. Si dichiara d'accordo, altresì, sulla possibilità per i senza fissa dimora di ottenere una certificazione verde COVID-19 provvisoria o, in alternativa, un codice a barre personale, per accedere ai servizi caritatevoli loro dedicati. Segnala che, allo stato, le persone che non presentano più sintomi ma continuano a risultare positive al *test* molecolare, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi; tuttavia, il loro rientro a lavoro è consentito solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico. Osserva che tale disciplina può talora generare delle situazioni paradossali: andrebbe fatta rilevare, in sede di parere, l'opportunità di una sua riconsiderazione.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) suggerisce di porre in rilievo, nell'ambito del parere, anche la questione dei soggetti che, sottoposti a *test* sierologico quantitativo, risultano avere un numero elevato di anticorpi e sono stati pertanto sconsigliati dal medico curante di sottoporsi alla vaccinazione. Evidenzia che analoga questione si pone anche per i soggetti immunizzati con vaccini non validati dalle autorità regolatorie, che a suo avviso sono di fatto discriminati. Propone, in conclusione, di sollecitare l'Esecutivo a riconoscere il valore del *test* sierologico ai fini dell'ottenimento della certificazione verde o dell'esenzione dalla stessa.

La [PRESIDENTE](#) auspica che, nel redigendo schema di parere, si formuli un invito a riconsiderare i limiti di capienza dei luoghi della cultura, così come è già stato fatto per altri ambiti. Quindi, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione generale.

In sede di replica, la relatrice [RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*) rileva preliminarmente che il decreto in esame, nella parte in cui è volto ad estendere l'uso del *green pass*, è funzionale a superare le misure restrittive relative all'emergenza epidemiologica e a favorire un ritorno alla normalità. Manifesta il convincimento che, allo stato, non vi siano alternative al certificato verde. Dichiaro di essere orientata ad accogliere le proposte avanzate nel corso del dibattito dalle senatrici Boldrini e Pirro e dalla Presidente. Ritengo, inoltre, che nell'ambito del parere occorra sollecitare il Governo a intervenire per superare problemi di mal funzionamento della burocrazia e dei sistemi informatici, al fine di permettere ai vaccinati di ottenere in tempo reale il certificato verde. Reputo opportuno, altresì, segnalare che non pare sussistere l'obbligo di vaccinazione per i lavoratori esterni che accedono alle strutture ospedaliere, obbligo invece previsto per l'accesso alle scuole e ad una serie di altre strutture (come ad esempio le RSA).

La [PRESIDENTE](#), attesa l'urgenza di concludere l'esame, propone di porre in votazione il mandato alla relatrice a redigere un parere favorevole con osservazioni, in conformità alle indicazioni scaturite dal dibattito e alla posizione espressa nella replica.

Conviene la Commissione.

Accertata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice nei termini precisati.

La seduta termina alle ore 8,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2255](#)

G/2255/1/12

La Relatrice

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani,

premessi che:

il testo unificato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati, che reca disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, è il risultato di un lavoro lungo e articolato svolto in Commissione Sanità in sinergia con il Governo e soprattutto con il Sottosegretario alla Salute. L'iter del provvedimento non è stato esente da difficoltà, anche per il fatto di essersi intersecato con i numerosi provvedimenti d'urgenza adottati al fine di fronteggiare la pandemia. Ciò nonostante, l'impegno profuso in Commissione è stato sempre costante, nella piena consapevolezza che si tratta di un DDL importante per oltre 2 milioni di malati rari. Insieme ai colleghi della Camera dei Deputati della Commissione Affari sociali siamo riusciti a costruire una cornice normativa che preserva, consolida e implementa le buone pratiche e i percorsi sviluppati negli anni. Il Testo unico per le malattie rare richiede un importante sforzo di sintesi per innovare tutto quanto possa contribuire più e meglio alla cura delle malattie rare e al sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, senza che le buone prassi che sono andate maturando nel tempo, soprattutto nell'ambito di alcune tra le associazioni e le società scientifiche di più antica esperienza e tradizione vadano perdute;

una delle aspirazioni maggiori delle diverse Associazioni delle malattie rare è quella di vedersi inserite nell'elenco delle malattie rare riconosciute tra i LEA. Si tratta spesso di un iter complesso, che richiede numerosi passaggi, a cominciare dai livelli clinici: non sempre è facile la diagnosi e tanto più la diagnosi differenziale, che definisce le peculiarità di ogni patologia e quindi ne marca i confini anche in termini di diritti e di accesso a terapie specifiche. Facilitare l'inserimento di ogni malattia rara

nell'elenco LEA è spesso il primo livello per cui i malati cominciano a contemplare i loro diritti specifici ed è quindi un passaggio cruciale che va facilitato in ogni modo possibile. Attualmente l'inserimento di una patologia nell'elenco LEA prevede un lavoro congiunto tra Regioni e Ministero supportato dai suoi organismi tecnici tra cui l'ISS. È in questa sede che avviene la definizione tecnica dei contenuti necessari per l'aggiornamento dell'elenco LEA. Si tratta quindi, ancora una volta di un iter complesso che si attiva a step successivi e che non può escludere i livelli di maggiore prossimità ai bisogni del malato, ma che deve raggiungere il prima possibile il livello finale in cui la patologia acquisisce tutti i diritti che le competono;

giòva inoltre ricordare che più volte l'onere di alimentare il flusso informativo verso il Registro Nazionale Malattie Rare, ma non si nominano mai i registri regionali, unica fonte del registro nazionale e istituiti con le stesse norme di quello nazionale e ribaditi anche all'interno del DM su registri, monitoraggi e sistemi di sorveglianza presenti nel paese oltre che su un numero consistente di accordi Stato-Regioni e fondati su atti amministrativi riconosciuti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre un tavolo integrato: ministero-regioni-società scientifiche, in cui la prassi per il riconoscimento delle patologie da inserire nei LEA avvenga nei tempi più brevi possibili, a garanzia dei diritti dei malati, abbattendo il muro della inerzia burocratica, che moltiplica i tempi di attesa dei pazienti. Aggiornare l'elenco LEA in tempi reali deve essere considerato un diritto dei pazienti alla luce dell'articolo 32 della Costituzione, primo comma.

G/2255/2/12

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Doria](#), [Lunesu](#), [Marin](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2255, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani;

premessi che:

secondo l'OMaR (Osservatorio malattie rare), il numero di malati rari in Italia si aggira attorno ai 2 milioni;

il piano nazionale per le malattie rare risale agli anni 2013-2016, è, dunque, scaduto ormai da diversi anni;

il piano era stato approvato in Conferenza Stato-Regioni il 16 ottobre 2014, e analizzava gli aspetti più critici dell'assistenza, focalizzando l'attenzione sull'organizzazione della rete dei presidi, sul sistema di monitoraggio, sui problemi legati alla codifica delle malattie rare e alle banche dati, ma soprattutto sul percorso diagnostico-terapeutico ed assistenziale dei tanti malati affetti da una patologia rara, senza dimenticare ovviamente gli strumenti per l'innovazione terapeutica e il ruolo delle associazioni;

molte cose sono, però, cambiate da allora su ognuno di questi punti. I LEA (livelli essenziali di assistenza) sono stati aggiornati, anche se il riconoscimento di molte patologie rare è ancora in attesa, invero molte patologie, avendo completato il loro *iter* di riconoscimento sul piano scientifico, devono essere inserite quanto prima tra i LEA, per avere diritto ai relativi benefici;

diverse associazioni di malati rari hanno richiesto di poter disporre quanto prima del nuovo piano nazionale malattie rare, considerato che si tratta di uno strumento indispensabile per rendere esigibili diritti legati alla cura e all'assistenza, alla ricerca e all'organizzazione dei percorsi di cura;

si rileva la carenza della ricerca scientifica in materia di malattie rare poiché in tale ambito la ricerca appare poco remunerativa dati i numeri bassi di pazienti affetti da tali malattia;

a seguito di tale situazione i malati affetti da malattie rare si sentono, e in molti casi lo sono stati realmente, meno tutelati, per cui le loro esigenze sono spesso non sufficientemente considerate;

è necessario disegnare un piano assistenziale a misura del paziente che sia dinamico nel tempo e che assicuri continuità tra il centro di riferimento, l'ospedale, il territorio e il luogo di abitazione della

persona con malattia rara affinché sia reso effettivo il diritto alla salute di coloro che sono affetti da tali malattie e che chiedono delle risposte.

impegna il Governo:

a provvedere all'aggiornamento dei LEA, al fine di inserire le malattie rare che hanno terminato l'*iter* di riconoscimento sul piano scientifico, affinché coloro che sono affetti da queste patologie possano accedere ai benefici ivi previsti;

ad adottare un nuovo piano nazionale per le malattie rare che tenga conto degli strumenti per l'innovazione terapeutica e del ruolo delle associazioni, prevedendo la predisposizione di fondi aggiuntivi che facilitino l'attività di ricerca, diagnosi e cura anche delle malattie rare.

G/2255/3/12

La Relatrice

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani,

premesso che:

il testo unificato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati, che reca disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, è il risultato di un lavoro lungo e articolato svolto in Commissione Sanità in sinergia con il Governo e soprattutto con il Sottosegretario alla Salute. L'*iter* del provvedimento non è stato esente da difficoltà, anche per il fatto di essersi intersecato con i numerosi provvedimenti d'urgenza adottati al fine di fronteggiare la pandemia. Ciò nonostante, l'impegno profuso in Commissione è stato sempre costante, nella piena consapevolezza che si tratta di un DDL importante per oltre 2 milioni di malati rari. Insieme ai colleghi della Camera dei Deputati della Commissione Affari sociali siamo riusciti a costruire una cornice normativa che preserva, consolida e implementa le buone pratiche e i percorsi sviluppati negli anni. Il Testo unico per le malattie rare ha richiesto un importante sforzo di sintesi per innovare tutto quanto possa contribuire più e meglio alla cura delle malattie rare e al sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, senza che le buone prassi che sono andate maturando nel tempo, soprattutto nell'ambito di alcune tra le associazioni e le società scientifiche di più antica esperienza e tradizione vadano perdute;

è importante che i Decreti attuativi che seguiranno alla approvazione del presente disegno di legge ne colgano alcuni degli aspetti essenziali rafforzandone e potenziandone gli aspetti più innovativi;

le aziende farmaceutiche durante la pandemia, hanno potenziato, il *PatientSupport Program* e l'*home therapy* che presentano numerosi vantaggi, tra cui: facilitare l'aderenza alla terapia e l'accesso al farmaco; migliorare il monitoraggio clinico della patologia; semplificare le attività quotidiane dei *caregiver*. Da parte sua l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha prolungato la scadenza della validità dei piani terapeutici di medicinali soggetti a monitoraggio e ha allargato l'accesso all'*home therapy*, minimizzando il potenziale rischio di discontinuità del trattamento dovuto al timore di contagio in ambiente ospedaliero. E alcune Regioni hanno attuato misure per favorire l'accesso alle terapie, mediante il passaggio della distribuzione di alcuni farmaci per patologie rare dalla distribuzione diretta alla distribuzione per conto;

tutto ciò va messo in stretta relazione con l'evoluzione che il PNRR prevede nello spostamento di una visione ospedale-centrica ad una visione che faccia del territorio un nuovo orizzonte di servizi ad alta qualità e a Km zero. Orizzonte tanto più importante in quanto la stessa mobilità dei malati gravi e gravissimi compromette spesso altri obiettivi di salute; oppure comporta costi di spostamento molto elevati per il soggetto e per i suoi accompagnatori;

i Programmi di *PatientSupport Program* correlati alle diverse forme di *home therapy* possono rappresentare per questi pazienti un buon compromesso per ottenere la migliore assistenza possibile con i minori rischi correlati. Anche l'AIFA dal canto suo è intervenuta facendo suo questo obiettivo

ampliando la possibilità di accedere alle varie forme di Home therapy,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che i medici di medicina generale, attraverso specifici programmi di aggiornamento e con la necessaria supervisione degli specialisti che operano nei Centri di riferimento regionali e nazionali possano contribuire a garantire la continuità delle cure e della assistenza a questi pazienti, azzerando il rischio più volte paventato dalle famiglie che si sentono sole e non sempre adeguatamente supportate.

G/2255/4/12

La Relatrice

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani,

premessi che:

il testo unificato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati, che reca disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, è il risultato di un lavoro lungo e articolato svolto in Commissione Sanità in sinergia con il Governo e soprattutto con il Sottosegretario alla Salute. L'iter del provvedimento non è stato esente da difficoltà, anche per il fatto di essersi intersecato con i numerosi provvedimenti d'urgenza adottati al fine di fronteggiare la pandemia. Ciò nonostante, l'impegno profuso in Commissione è stato sempre costante, nella piena consapevolezza che si tratta di un DDL importante per oltre 2 milioni di malati rari. Insieme ai colleghi della Camera dei Deputati della Commissione Affari sociali siamo riusciti a costruire una cornice normativa che preserva, consolida e implementa le buone pratiche e i percorsi sviluppati negli anni. Il Testo unico per le malattie rare richiede un importante sforzo di sintesi per innovare tutto quanto possa contribuire più e meglio alla cura delle malattie rare e al sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, senza che le buone prassi che sono andate maturando nel tempo, soprattutto nell'ambito di alcune tra le associazioni e le società scientifiche di più antica esperienza e tradizione vadano perdute;

occorre individuare un modello organizzativo che garantisca sia la rete costituita da centri definiti dalle regioni che corrispondono agli ospedali con gli attuali centri di riferimento per le malattie rare in funzione da 20 anni, che la nuova rete costituita dai centri nazionali, definita dal Ministero e in piena sintonia con i Centri europei di riferimento, come sono gli ERN. Il sistema a tre livelli: regionale, nazionale ed europeo deve avvalersi delle reciproche sinergie, nel rispetto delle reciproche competenze e dello scambio di informazioni in tempo reale, facilitato anche dal contributo di una digitalizzazione moderna ed efficace. La necessità di mantenere una relazione di prossimità con i malati rari richiede una piena funzionalità delle strutture territoriali, ma proprio la rarità dei pazienti obbliga a far circolare dati ed informazioni, necessarie per offrire ai malati e alle loro famiglie la opportunità di una seconda valutazione per accelerare i processi di diagnosi. Né d'altra parte sarebbe possibile attivare una ricerca seria senza la convergenza dei dati e la verifica di ipotesi a livello nazionale ed internazionale;

le reti programmate e organizzate dalle Regioni in base agli standard del DM 70 hanno una loro identità che va mantenuta ed integrata potenziando le interfacce regionali fino a raggiungere un quadro nazionale completo ed esauriente. La governance delle due reti, regionale e nazionale, risponde ai livelli di competenza previsti anche a livello di Conferenza stato-Regioni, ma per evitare che si creino inutili sovrapposizioni o peggio ancora nicchie di conflittualità, è indispensabile prevedere a livello regionale e a livello nazionale specifiche figure di collegamento e una apposita modalità di confronto, sfruttando tutte le potenzialità che la transizione digitale pone a disposizione del SSR e del SSN,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che attraverso un decreto attuativo sia predisposta quanto

prima una struttura di servizio e di integrazione a supporto delle due reti (regionali e nazionali) e dei Registri: nazionale e specifico di patologie, in modo che le sinergie migliorino la qualità del lavoro senza vanificare gli sforzi fatti finora dai rispettivi Centri regionali o Registri di patologia.

G/2255/5/12

La Relatrice

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani,

premessi che:

il testo unificato approvato in prima lettura dalla Camera, che reca disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, è il risultato di un lavoro lungo e articolato svolto in Commissione Sanità in sinergia con il Governo e soprattutto con il Sottosegretario alla Salute. L'iter del provvedimento non è stato esente da difficoltà, anche per il fatto di essersi intersecato con i numerosi provvedimenti d'urgenza adottati al fine di fronteggiare la pandemia. Ciò nonostante, l'impegno profuso in Commissione è stato sempre costante, nella piena consapevolezza che si tratta di un DDL importante per oltre 2 milioni di malati rari. Insieme ai colleghi della Camera dei Deputati della Commissione Affari sociali siamo riusciti a costruire una cornice normativa che preserva, consolida e implementa le buone pratiche e i percorsi sviluppati negli anni;

rispondere alle necessità dei malati rari vuol dire: garantire l'uniformità dell'erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari su tutto il territorio nazionale, a partire dal Piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato, che si occupa della diagnosi, della cura, della riabilitazione e dei dispositivi medici; organizzare un percorso strutturato di transizione dall'età pediatrica all'età adulta; aggiornare, in maniera costante, i livelli essenziali di assistenza e l'elenco delle malattie rare, al passo con le scoperte della ricerca scientifica;

è altrettanto necessario rimettere in movimento il Piano nazionale malattie rare, aggiornandolo come previsto anche dalla attuale legge ogni tre anni. L'attuale piano delle malattie rare è scaduto da almeno 5 anni e in ogni caso la sua pubblicazione risale al 2013, per cui la sua elaborazione va anticipata da almeno 2 anni: il che significa che l'attuale Piano nazionale ha almeno 10 anni e non è pienamente in sintonia con gli sviluppi della scienza, con l'evoluzione dei modelli assistenziali e non risponde alla nuova complessità organizzativa;

tra le ragioni che non giustificano ma che possono rendere comprensibile lo stato di ritardo di uno strumento così importante per orientare le scelte a livello ministeriale e regionale c'è anche quella di un suo mancato finanziamento. Si tratta come è noto di organizzare, in maniera efficiente, la rete nazionale delle malattie rare, con le sue declinazioni regionali, tenendo conto della specificità di alcune patologie come la talassemia e l'emofilia. Occorre facilitare l'accesso ai farmaci orfani innovativi, assicurandone la disponibilità e l'erogazione in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale; accompagnare il bambino e la sua famiglia in tutte le fasi della vita, sostenendo il lavoro di cura e di assistenza, l'inserimento scolastico e l'immissione nel mondo del lavoro, per garantire la piena realizzazione della persona e la sua autonomia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che nella prossima legge di bilancio il Piano nazionale delle malattie rare possa ottenere il finanziamento indispensabile a garantire la costante attualizzazione e corrispondenza ai bisogni delle persone affette da malattia rara.

G/2255/6/12

La Relatrice

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il

sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani,

premessi che:

il testo unificato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati, che reca disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, è il risultato di un lavoro lungo e articolato svolto in Commissione Sanità in sinergia con il Governo e soprattutto con il Sottosegretario alla Salute. L'iter del provvedimento non è stato esente da difficoltà, anche per il fatto di essersi intersecato con i numerosi provvedimenti d'urgenza adottati al fine di fronteggiare la pandemia. Ciò nonostante, l'impegno profuso in Commissione è stato sempre costante, nella piena consapevolezza che si tratta di un DDL importante per oltre 2 milioni di malati rari. Insieme ai colleghi della Camera dei Deputati della Commissione Affari sociali siamo riusciti a costruire una cornice normativa che preserva, consolida e implementa le buone pratiche e i percorsi sviluppati negli anni. Il Testo unico per le malattie rare ha richiesto un importante sforzo di sintesi per innovare tutto quanto possa contribuire più e meglio alla cura delle malattie rare e al sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, senza che le buone prassi che sono andate maturando nel tempo, soprattutto nell'ambito di alcune tra le associazioni e le società scientifiche di più antica esperienza e tradizione vadano perdute;

è importante che i Decreti attuativi che seguiranno alla approvazione del presente disegno di legge ne colgano alcuni degli aspetti essenziali rafforzandone e potenziandone gli aspetti più innovativi;

molte malattie rare hanno una base genetica; vengono diagnosticate nell'infanzia e accompagnano il soggetto per tutta la sua vita. Molti di questi pazienti hanno bisogno di protesi che necessitano di una forte personalizzazione e di un costante e continuo aggiornamento. L'ingegneria bio-medica rende possibili continue scoperte che migliorano gli standard di vita di queste persone, consentendo di raggiungere una qualità di vita sempre più autonoma. L'obiettivo della vita indipendente si avvicina sempre più alle loro esigenze, quando alla loro motivazione e alla loro determinazione, si integra sempre più lo sviluppo tecnologico che le moderne scoperte rendono possibile e accessibile. Accade in non pochi casi che siano gli stessi pazienti a suggerire come personalizzare una protesi, come migliorarne la funzionalità e come adeguarla alle esigenze che vanno via via evolvendo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di facilitare in questi pazienti il progressivo adattamento, e laddove necessaria la sostituzione delle protesi che consentano loro di raggiungere il maggiore livello di vita autonoma possibile, anche sulla base degli aggiornamenti tecnologici che si rendono via via disponibili;

a valutare inoltre la possibilità di supportare la ricerca tecnologica che aggiorna e migliora le protesi attraverso un dialogo costante tra i pazienti, i bio-ingegneri e i ricercatori clinici, destinando a questo obiettivo parte dei fondi previsti nell'attuale PNRR per la ricerca nel campo delle malattie rare.

G/2255/7/12

La Relatrice

Il Senato,

premessi che:

il testo unificato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati, che reca disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, è il risultato di un lavoro lungo e articolato svolto in Commissione Sanità in sinergia con il Governo e soprattutto con il Sottosegretario alla Salute. L'iter del provvedimento non è stato esente da difficoltà, anche per il fatto di essersi intersecato con i numerosi provvedimenti d'urgenza adottati al fine di fronteggiare la pandemia. Ciò nonostante, l'impegno profuso in Commissione è stato sempre costante, nella piena consapevolezza che si tratta di un DDL importante per oltre 2 milioni di malati rari. Insieme ai colleghi della Camera dei Deputati della Commissione Affari sociali siamo riusciti a

costruire una cornice normativa che preserva, consolida e implementa le buone pratiche e i percorsi sviluppati negli anni. Il Testo unico per le malattie rare ha richiesto un importante sforzo di sintesi per innovare tutto quanto possa contribuire più e meglio alla cura delle malattie rare e al sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, senza che le buone prassi che sono andate maturando nel tempo, soprattutto nell'ambito di alcune tra le associazioni e le società scientifiche di più antica esperienza e tradizione vadano perdute;

è importante che i Decreti attuativi che seguiranno alla approvazione del presente disegno di legge ne colgano alcuni degli aspetti essenziali rafforzandone e potenziandone gli aspetti più innovativi. In questo senso uno dei nodi più importanti da sciogliere riguarda l'accesso alla terapia farmacologica, autorizzata a livello nazionale dall'Agenzia Italiana del Farmaco. Un accesso che non è omogeneo o ugualmente tempestivo sull'intero territorio, al punto che i pazienti denunciano palesi difformità tra regione e regione;

la sensazione che ne hanno è che troppo spesso intervengano valutazioni di tipo economico da parte delle strutture competenti a livello locale (regionali, provinciali e ospedaliere) a limitarne o a ritardarne l'uso, soprattutto nel caso delle malattie rare negli adulti. Sono molte ormai le terapie disponibili nel mercato che hanno prezzi decisamente molto molto elevati: ma per alcune di queste patologie l'accesso ai farmaci è più facile che per altre patologie e molti malati rari si sentono discriminati da questo tipo di scelte. L'AS 2255 prevede che i farmaci orfani siano resi subito disponibili dalle Regioni, indipendentemente dagli aggiornamenti dei prontuari locali: una misura a vantaggio dei pazienti che ha sollevato alcune perplessità da parte delle Aziende farmaceutiche, che avrebbero voluto una revisione del PayBack;

è stato sufficientemente chiarito però che il tema non si può affrontare in questa legge, perché il PayBack riguarda la spesa farmaceutica complessiva, che si modifica nel tempo. Ma il circuito che lega AIFA-Aziende farmaceutiche ed esigenze dei malati, rari e non solo rari, non può rimanere soffocato in una logica esclusivamente o eccessivamente economica. Il diritto alla salute va garantito a tutti i malati, compresi quelli con malattia rara,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rivedere nella prossima legge di Bilancio la questione del PayBack, rivalutando responsabilità e ruoli anche delle Aziende farmaceutiche, nell'interesse dei pazienti con malattia rara e nello spirito del presente disegno di legge espresso in diversi dei suoi passaggi specifici.

G/2255/8/12

[Lunesu](#), [Fregolent](#), [Cantù](#), [Doria](#), [Marin](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2255, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani;

premessi che:

Tra le malattie rare riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale vi è la talassemia. La parola talassemia si riferisce ad un gruppo di malattie ereditarie che riguardano una proteina presente nel sangue, denominata emoglobina, che ha il compito di trasportare l'ossigeno a tutti i tessuti del corpo. Le talassemie possono essere suddivise in due gruppi principali: le alfa e le beta talassemie. La forma più grave della malattia è rappresentata dalla beta-talassemia di tipo major;

nelle sue forme più gravi (major), la talassemia costringe il paziente a sottoporsi a trasfusioni per tutta la vita, con una periodicità di circa quindici-venti giorni. Un malato di talassemia necessita di una quantità di sangue che oscilla tra le quaranta e le cinquanta sacche all'anno, ottenuta da altrettante donazioni. Se consideriamo l'intervallo temporale minimo che deve necessariamente trascorrere tra una donazione e l'altra si può stimare che ogni talassemico, per il trattamento della propria patologia, ha bisogno in media di dodici donatori;

da questi numeri emerge chiaramente l'importanza delle donazioni e la rilevanza che le stesse assumono nell'ambito delle prestazioni essenziali che vengono erogate dal Servizio sanitario nazionale.

È noto, infatti, che le trasfusioni e le terapie salvavita con i farmaci derivati dal plasma sono inserite nei livelli essenziali di assistenza;

nel 2020 si è registrata una flessione del 3,4% rispetto al 2019 nella donazione del sangue ed un aumento, pari al 25%, della quota importata dall'estero del plasma per i farmaci salvavita. I dati riportano che vi è stato un calo dei giovani donatori, tra i 18 e i 25 anni, che scendono sotto i 200 mila, e di quelli nelle fasce superiori fino a 45 anni;

a fronte di questi numeri risulta evidente l'importanza delle donazioni e la rilevanza che le stesse assumono nell'ambito delle prestazioni essenziali che vengono erogate dal Servizio sanitario nazionale, vi è dunque l'esigenza di prevedere delle misure che incentivino le donazioni di sangue ed emocomponenti;

impegna il governo:

ad incentivare la donazione, adottando tutte le iniziative di propria competenza, in particolare prevedendo l'estensione anche ai lavoratori autonomi del diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando il diritto all'accREDITAMENTO di contributi previdenziali figurativi per la giornata dedicata alla donazione, anche alle persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, agli studenti e ai disoccupati, da utilizzare soltanto al raggiungimento dell'età pensionabile.

G/2255/9/12

[Marin](#), [Fregolent](#), [Cantù](#), [Doria](#), [Lunesu](#), [Faggi](#), [Sbrana](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2255, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani;

premesso che:

la direttiva europea 86/609/CEE in materia di "protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici", impone di sostituire o ridurre il più possibile il numero degli animali utilizzati;

ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 26, il Ministero della Salute è chiamato a promuovere lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, che non prevedono l'uso di animali o che utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose, nonché la formazione e l'aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati;

l'alternativa alla sperimentazione animale, in base alle normative nazionali e internazionali in materia, consiste in: metodi che sostituiscano l'impiego di animali nella sperimentazione e procedure che, pur utilizzando animali, ricorrano a tecniche meno invasive o riducano il numero di animali utilizzati nella sperimentazione;

la sperimentazione alternativa si muove principalmente su due grandi filoni di studio;

il primo prevede la creazione di organi artificiali (i cosiddetti organoidi) che, sebbene non abbiano la complessità dell'organismo completo, sono comunque molto utili a capire gli effetti di una sostanza sull'eventuale organo bersaglio rispetto a cellule di un solo tipo cresciute in un singolo strato in piastre di coltura. Invero, nel 2013 è stata pubblicata sulla rivista *Nature* una tecnica per produrre minuscole sfere di tessuto che contengono tutti gli elementi cellulari del cervello. Questi "mini cervelli" sono già utilizzati in sperimentazione e sono utili soprattutto perché permettono di testare una sostanza su un gran numero di campioni evitando di dover ricorrere a molti esemplari di animali di laboratorio;

il secondo filone di studio riguarda i cosiddetti modelli "in silico", cioè modelli computerizzati di processi metabolici o banche dati di sostanze chimiche che possono dare informazioni preliminari sulla tossicità di una sostanza. Questo sistema permette di ridurre il numero di animali coinvolti nello studio di un nuovo farmaco, offrendo anche dei vantaggi rispetto all'utilizzo degli animali, per esempio sono in grado di assimilare da precedenti risultati e utilizzare i risultati scientifici per migliorare le

proprie capacità predittive su nuove sostanze, inoltre, anche sotto il punto di vista delle tempistiche, sono capaci di analizzare molte sostanze in poco tempo;

la ricerca sui cosiddetti metodi alternativi ha dimostrato di essere molto utile, soprattutto al fine di diminuire il numero di animali usati in laboratorio, ma al momento non è ancora totalmente risolutiva. Tuttavia, è importante garantire che negli ambiti in cui si pone come una valida alternativa venga immediatamente adottata e sostituisca la sperimentazione animale. A tal fine è fondamentale che crescano gli investimenti in questo settore, affinché la ricerca alternativa possa sostituire, del tutto, quella sugli animali.

impegna il Governo:

ad incentivare metodi di ricerca che siano alternativi ai test sugli animali, prevedendo, inoltre, un fondo annuale con risorse, maggiori di quelle già stanziato, per i metodi sostitutivi.

G/2255/10/12

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Doria](#), [Marin](#), [Lunesu](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2255, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani;

premesso che:

in Italia un neonato ogni 3000 è affetto da una delle 800 malattie metaboliche congenite note;

gli screening neonatali rappresentano un importante intervento di prevenzione sanitaria secondaria che permette la diagnosi precoce di un ampio spettro di malattie congenite. Lo scopo dei programmi di screening neonatale è, infatti, quello di diagnosticare tempestivamente le malattie congenite per le quali sono disponibili interventi terapeutici specifici che, se intrapresi prima della manifestazione dei sintomi, sono in grado di migliorare in modo significativo la prognosi della malattia e la qualità di vita dei pazienti, evitando gravi disabilità e, in alcuni casi, anche la morte;

lo screening neonatale è obbligatorio e offerto gratuitamente a tutti i nuovi nati, dal 1992 (L. 104/1992) per tre malattie: fenilchetonuria, ipotiroidismo congenito e fibrosi cistica. Inoltre, nel rispetto del DPCM 12 gennaio 2017 (articolo 38, comma 2), sui nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), il nostro Paese garantisce a tutti i neonati "le prestazioni necessarie e appropriate per la diagnosi precoce delle malattie congenite previste dalla normativa vigente e dalla buona pratica clinica, incluse quelle per la diagnosi precoce della sordità congenita e della cataratta congenita, nonché quelle per la diagnosi precoce delle malattie metaboliche ereditarie individuate con decreto del Ministro della Salute in attuazione dell'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nei limiti e con le modalità definite dallo stesso decreto";

la legge n. 167 del 19 agosto 2016 (2), che regola gli accertamenti diagnostici neonatali relativi alle malattie metaboliche ereditarie, ha previsto l'estensione a tutto il territorio nazionale del cosiddetto Screening Neonatale Esteso (SNE) per circa 40 malattie. La finalità della legge è consentire "in tempo utile la diagnosi di malattie metaboliche e rare per le quali è oggi possibile effettuare una terapia, farmacologica o dietetica, in modo da garantirne la prevenzione o il tempestivo trattamento";

l'Osservatorio malattie rare (Omar) ha segnalato che sono almeno 7 le malattie rare da aggiungere alla lista nazionale dello screening neonatale esteso (Sne) (insieme alle oltre 40 già presenti nell'elenco): l'atrofia muscolare spinale (Sma); la malattia di Gaucher, quelle di Fabry e di Pompe; la mucopolisaccaridosi di tipo I (Mps I); l'immunodeficienza Ada-Scid o sindrome dei "bimbi in bolla", e l'adrenoleucodistrofia cerebrale X-Cald;

impegna il Governo:

ad investire in programmi di medicina preventiva, allargando rapidamente il *panel* di malattie oggetto dello screening neonatale esteso, includendo tutte le patologie rare per cui oggi è disponibile - o in fase di sviluppo avanzato - una terapia.

G/2255/11/12

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Doria](#), [Marin](#), [Lunesu](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2255, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani;

premessi che:

per accelerare la disponibilità dei farmaci orfani sul territorio, la legge Balduzzi (L. 189/2012, art.12, comma 3) ha stabilito che l'azienda farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) di un farmaco orfano può presentare domanda di prezzo e rimborso all'AIFA non appena venga rilasciato il parere positivo del CHMP, quindi prima del rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione da parte della Commissione Europea. In tale evenienza, il termine per la valutazione è ridotto a cento giorni (cd. "fast track autorizzativo");

molti anni dopo l'approvazione della normativa Balduzzi (legge n. 189/2012), le regole non sono ancora pienamente applicate. Invero, il rapporto Ossfor documenta che, nonostante l'impegno delle parti coinvolte - in primis di Aifa - in Italia occorrono in media almeno 239 giorni, oltre il doppio del tempo stabilito;

i tempi di accesso ai farmaci, nell'ambito delle malattie rare, sono di vitale importanza, perché ogni giorno senza terapia è un giorno senza cura, e dunque è essenziale che i tempi per questi farmaci siano i più celeri possibile;

il 90% delle malattie rare, non ha ancora una terapia specifica. Dunque, sarebbe opportuno che nel momento in cui venga individuato una terapia, si seguisse un iter accelerato. Invero, 239 giorni risultano eccessivi per coloro che non hanno un'alternativa terapeutica;

durante l'"Orphan Drug Day", l'annuale confronto tra i diversi soggetti che intervengono nel processo autorizzativo e di erogazione dei farmaci orfani, svoltosi presso il ministero della Salute, sono emerse delle criticità in termini di efficienza e uniformità di condizioni a livello regionale, causate dai diversi tempi di recepimento della rimborsabilità decisa dall'Aifa;

tutto ciò comporta che la disponibilità del farmaco non è la medesima su tutto il territorio nazionale, ma muta in base al territorio. Alcuni pazienti hanno accesso prima e altri dopo al farmaco per il solo fatto di vivere in una determinata regione, tutto ciò causa chiare condizioni di disuguaglianza in materia di salute, e in ultima istanza anche un danno alla salute;

impegna il Governo:

a dettare una disciplina uniforme volte a snellire le procedure in seno all'AIFA, al fine di rendere effettiva la normativa, prevista dal decreto Balduzzi, in tema di rimborsabilità, e a trovare valide soluzioni volte a superare le diversificazioni regionali, armonizzando e sistematizzando i tempi di recepimento a livello regionale.

G/2255/12/12

La Relatrice

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani,

premessi che:

il testo unificato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati, che reca disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, è il risultato di un lavoro lungo e articolato svolto in Commissione Sanità in sinergia con il Governo e soprattutto con il Sottosegretario alla Salute. L'iter del provvedimento non è stato esente da difficoltà, anche per il fatto di essersi intersecato con i numerosi provvedimenti d'urgenza adottati al fine di fronteggiare la pandemia. Ciò nonostante, l'impegno profuso in Commissione è stato sempre costante, nella piena consapevolezza che si tratta di un DDL importante per oltre 2 milioni di malati rari. Insieme ai colleghi della Camera dei Deputati della Commissione Affari sociali siamo riusciti a

costruire una cornice normativa che preserva, consolida e implementa le buone pratiche e i percorsi sviluppati negli anni;

rispondere alle necessità dei malati rari vuol dire: garantire l'uniformità dell'erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari su tutto il territorio nazionale, a partire dal Piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato, che si occupa della diagnosi, della cura, della riabilitazione e dei dispositivi medici; organizzare un percorso strutturato di transizione dall'età pediatrica all'età adulta; aggiornare, in maniera costante, i livelli essenziali di assistenza e l'elenco delle malattie rare, al passo con le scoperte della ricerca scientifica;

come è noto, in molte situazioni le malattie rare non possono essere trattate con farmaci specifici perché non esistono ancora farmaci efficaci, in grado di modificare la storia naturale della malattia a tutto vantaggio del paziente. I cosiddetti farmaci orfani, a dedizione esplicita per le diverse patologie, vengono in genere prescritti dai clinici dei centri per malattie rare, e per lo più rientrano tra i farmaci di fascia A e H, gli unici compresi nei LEA e la cui accessibilità in tutta Italia non è nemmeno ora in discussione. Tutte le altre prescrizioni come farmaci in fascia C, off-label, commercio all'estero, ecc., rilevantissimi per i malati rari e oggetto della differenza tra i residenti in Regioni che possono integrare a proprie spese i LEA e quelle che, poiché in piano di rientro, non possono farlo, non sono inclusi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che i farmaci, di cui in premessa non inclusi nelle fasce A e H, possano essere prescritti ai malati rari su indicazione esplicita dei medici specialisti che li hanno in cura, anche qualora le regioni di appartenenza fossero in piano di rientro.

G/2255/13/12

[Marin](#), [Fregolent](#), [Cantù](#), [Doria](#), [Lunesu](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2255, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani;

premessi che:

l'atrofia muscolare spinale (Sma) è una malattia neuromuscolare rara caratterizzata dalla perdita progressiva dei motoneuroni, ovvero quei neuroni che trasportano i segnali dal sistema nervoso centrale ai muscoli, controllandone il movimento. Ne esistono diverse forme di cui la prima (Sma 1), la più grave, si manifesta nei primi mesi di vita;

il 24 maggio 2019, la *Food and Drug Administration* (Fda) statunitense ha approvato Zolgensma (onasemnogene abeparvovec), la prima terapia genica approvata per il trattamento di bambini di età inferiore a due anni con atrofia muscolare spinale Sma di tipo 1;

rispetto ai precedenti approcci terapeutici, il medicinale Zolgensma ha segnato una vera e propria rivoluzione, in quanto è in grado di correggere il difetto genetico della malattia con un trattamento somministrato una sola volta nella vita. Secondo gli studi, il farmaco garantirebbe importanti benefici, tra cui una prolungata sopravvivenza libera da eventi e il raggiungimento di traguardi motori mai osservati prima;

per tali ragioni l'Agenzia europea per i medicinali (Ema), il 18 maggio 2020, ha autorizzato l'immissione in commercio condizionata del farmaco Zolgensma, non prevedendo limiti di età;

l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), con determina del 12 novembre 2020, ha inserito onasemnogene abeparvovec nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge del 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento entro i primi sei mesi di vita di pazienti con diagnosi genetica (mutazione bi-allelica del gene *Smn1* e fino a 2 copie del gene *Smn2*) o diagnosi clinica di Sma di tipo 1;

il 10 marzo 2021 l'Aifa ha rimosso il limite di sei mesi di vita, ammettendo il farmaco alla rimborsabilità in pazienti con peso fino a 13,5 chilogrammi;

ciononostante, si è appreso che la commissione medica di AIFA, a fronte di una lista di attesa di 23 casi in tutta Italia, ha consentito la somministrazione del farmaco soltanto ad una bambina;

il fatto si presenta, indubbiamente, come lesivo di quelle prerogative costituzionali sancite all'art. 32 della Costituzione, che attribuiscono in capo alla Repubblica il dovere di tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività,

impegna il governo:

ad adottare misure al fine di eliminare le restrizioni nella somministrazione della terapia genetica con Zolgensma, garantendo, di fatto, l'accesso alle cure a tutti quei soggetti particolarmente sensibili ed in pericolo di vita a causa della grave patologia da cui sono affetti.

G/2255/14/12

La Relatrice

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani,

premessi che:

il testo unificato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati, che reca disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, è il risultato di un lavoro lungo e articolato svolto in Commissione Sanità in sinergia con il Governo e soprattutto con il Sottosegretario alla Salute. L'iter del provvedimento non è stato esente da difficoltà, anche per il fatto di essersi intersecato con i numerosi provvedimenti d'urgenza adottati al fine di fronteggiare la pandemia. Ciò nonostante, l'impegno profuso in Commissione è stato sempre costante, nella piena consapevolezza che si tratta di un DDL importante per oltre 2 milioni di malati rari. Insieme ai colleghi della Camera dei Deputati della Commissione Affari sociali siamo riusciti a costruire una cornice normativa che preserva, consolida e implementa le buone pratiche e i percorsi sviluppati negli anni. Il Testo unico per le malattie rare ha richiesto un importante sforzo di sintesi per innovare tutto quanto possa contribuire più e meglio alla cura delle malattie rare e al sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, senza che le buone prassi che sono andate maturando nel tempo, soprattutto nell'ambito di alcune tra le associazioni e le società scientifiche di più antica esperienza e tradizione vadano perdute;

è importante che i Decreti attuativi che seguiranno alla approvazione del presente disegno di legge ne colgano alcuni degli aspetti essenziali rafforzandone e potenziandone gli aspetti più innovativi. L'articolo 4, ad esempio propone che il piano diagnostico terapeutico venga condiviso con la famiglia fin dal primo momento e prevede che la fisioterapia, di cui molti pazienti con malattie rare che interessano il sistema osteo-artro-muscolare hanno un enorme bisogno lungo tutto l'arco della loro vita, abbia un carattere comprensivo anche di terapia occupazionale;

integrare la fisioterapia con la terapia occupazionale, aiutando i soggetti a finalizzare le loro risorse al raggiungimento di obiettivi che possono coincidere con i loro interessi e con quanto sta loro a cuore significa aiutarli a dare un senso importante a tutto ciò che fanno, sostenendo la loro autostima, il rispetto di sé e la capacità di integrarsi nel contesto sociale in cui vivono, con la possibilità ulteriore che la terapia occupazionale possa aiutarli a raggiungere obiettivi professionali significativi per loro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative finalizzate a supportare i Centri di riferimento, soprattutto quelli a carattere regionale, perché nel Piano diagnostico-terapeutico delle persone affette da determinate malattie rare il supporto offerto dalla fisioterapia non venga mai meno e per questo è necessario garantire che un numero adeguato di professionisti con questo profilo di competenze sia presente nei rispettivi Centri, sostenendone l'aggiornamento e garantendo la continuità del servizio.

G/2255/15/12

[Castellone](#), [Pirro](#)

Il Senato,

premessi che:

il presente testo unificato rappresenta un riconoscimento importante per tutte le persone con malattie rare e per le loro famiglie e racchiude disposizioni organiche che hanno la finalità di tutelare il diritto alla salute attraverso misure volte a garantire l'uniformità dell'erogazione nel territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, compresi quelli orfani; il coordinamento e l'aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza e dell'elenco delle malattie rare; il coordinamento e potenziamento della Rete nazionale e per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare; il sostegno della ricerca;

l'articolo 4 prevede che i centri di riferimento individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, definiscono il piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato, compresi i trattamenti e i monitoraggi di cui la persona affetta da una malattia rara necessita, garantendo anche un percorso strutturato nella transizione dall'età pediatrica all'età adulta. Sono posti a totale carico del Servizio sanitario nazionale i trattamenti sanitari, già previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA) o qualificati salvavita, compresi nel piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e indicati come essenziali, appartenenti a una serie di categorie specificamente elencate;

l'articolo 4, prevede, inoltre, che il Piano diagnostico terapeutico è condiviso con i servizi della Rete nazionale per le malattie rare, che hanno il compito di attivarlo, dopo averlo condiviso, tramite consenso informato, con il paziente o chi esercita la responsabilità genitoriale e con i familiari;

considerato che:

molti pazienti con malattie rare che interessano il sistema osteo-artro-muscolare hanno un enorme bisogno lungo tutto l'arco della loro vita della fisioterapia. Integrare la fisioterapia con la terapia occupazionale, aiutando i soggetti e sostenendoli nel contesto sociale in cui vivono è fondamentale per sviluppare, recuperare o mantenere le competenze della vita quotidiana e lavorativa delle persone affette da malattie rare;

molte malattie rare hanno una base genetica; vengono diagnosticate nell'infanzia e accompagnano il soggetto per tutta la sua vita. Molti di questi pazienti hanno bisogno di protesi che necessitano di una forte personalizzazione e di un costante e continuo aggiornamento. L'ingegneria bio-medica rende possibili continue scoperte che migliorano gli standard di vita di queste persone, consentendo di raggiungere una qualità di vita sempre più autonoma;

le aziende farmaceutiche durante la pandemia, hanno potenziato, il *Patient Support Program* e *l'home therapy* che supportano il medico nella gestione terapeutica dei pazienti, ridefinendo e allargando il concetto di assistenza, migliorando l'aderenza alla terapia e di conseguenza l'efficacia e la qualità della vita. Il vantaggio principale è quello di porre chi è in cura al centro di una rete di supporto che conduca al miglioramento della sua qualità di vita, puntando con decisione ad ottimizzare l'efficacia della cura e l'aderenza al piano terapeutico prescritto, migliorare il monitoraggio clinico della patologia e semplificare le attività quotidiane dei *caregiver*;

considerato inoltre che:

il comma 4 dell'articolo 4 stabilisce che per tutelare la salute dei soggetti affetti da malattie rare, nelle more del perfezionamento della procedura di aggiornamento dei LEA, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, ad aggiornare l'elenco delle malattie rare individuate, sulla base della classificazione *orphan code* presente nel portale *Orphanet*, dal Centro nazionale per le malattie rare dell'Istituto superiore di sanità di cui all'articolo 7, nonché le prestazioni necessarie al trattamento delle malattie rare.

diverse Associazioni delle malattie rare chiedono di inserire nuove patologie nell'elenco delle malattie rare riconosciute tra i LEA. Si tratta spesso di un *iter* complesso che richiede numerosi passaggi;

si chiede al Governo:

di valutare l'opportunità di predisporre un tavolo integrato tra Ministero della salute, regioni e società scientifiche, al fine di riconoscere patologie rare da inserire in tempi celeri nei LEA a garanzia dei diritti dei malati;

di valutare l'opportunità di supportare i centri di riferimento, soprattutto quelli a carattere regionale, garantendo un numero adeguato di professionisti che supportino attraverso la fisioterapia i pazienti affetti da malattie rare;

di supportare la ricerca tecnologica con la previsione di risorse specifiche per la ricerca nel campo delle malattie rare al fine di migliorare la vita delle persone che hanno bisogno di protesi specifiche attraverso un dialogo costante tra i pazienti, i bio-ingegneri e i ricercatori clinici;

di valutare attraverso specifici programmi di aggiornamento e con la supervisione degli specialisti che operano nei centri di riferimento regionali e nazionali il coinvolgimento dei medici di medicina generale per garantire la continuità delle cure ai pazienti che ricevono assistenza attraverso i *Patient Support Program* e *l'home therapy*.

G/2255/16/12

[Castellone](#), [Pirro](#)

Il Senato,

premessi che

il presente testo unificato rappresenta un riconoscimento importante per tutte le persone con malattie rare e per le loro famiglie e racchiude disposizioni organiche che hanno la finalità di tutelare il diritto alla salute attraverso misure volte a garantire l'uniformità dell'erogazione nel territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, compresi quelli orfani; il coordinamento e l'aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza e dell'elenco delle malattie rare; il coordinamento e potenziamento della Rete nazionale e per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare; il sostegno della ricerca;

l'articolo 4 stabilisce al comma 3 che i dispositivi medici e i presidi sanitari, presenti nei piani diagnostici terapeutici assistenziali personalizzati, ai fini dell'assistenza dei pazienti affetti da malattie rare, sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale, compresi la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'eventuale addestramento all'uso;

considerato che:

il riferimento alla necessaria assicurazione ai pazienti dei presidi e dispositivi richiama la necessità di porre in evidenza il tema del nomenclatore degli ausili protesici, documento emanato e periodicamente aggiornato dal Ministero della Salute che stabilisce la tipologia e le modalità di fornitura di protesi e ausili a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

il Nomenclatore Tariffario utilizzato fino al 2017 è stato quello stabilito dal DM n. 332 del 27 agosto 1999. Con DPCM 12 gennaio 2017, recante " *Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502* ", insieme ai nuovi LEA, è stato adottato il nuovo nomenclatore dell'assistenza protesica che ha sostituito il precedente;

l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ha introdotto modifiche al nomenclatore della specialistica ambulatoriale, includendo prestazioni tecnologicamente avanzate ed eliminando quelle ormai obsolete;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, all'articolo 64, ha stabilito che " *le disposizioni in materia di erogazione di dispositivi protesici, entrano in vigore dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni, ma ancora non è stato pubblicato il decreto ministeriale recante le nuove tariffe* ";

nonostante il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 sia stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 2017, non è stato ancora pubblicato, il decreto ministeriale recante le nuove tariffe, pertanto le nuove prestazioni e gli ausili, di fatto, non sono erogabili dalle Asl, e nel frattempo, sono ancora erogati le prestazioni e gli ausili dettati nel precedente nomenclatore tariffario;

impegna il Governo a

emanare i decreti attuativi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e stabilire le nuove tariffe, al fine di rendere realmente fruibili i nuovi livelli essenziali di assistenza.

G/2255/17/12

[Romagnoli](#)

Il Senato,

premessi che:

il presente testo unificato rappresenta un riconoscimento importante per tutte le persone con malattie rare e per le loro famiglie e racchiude disposizioni organiche che hanno la finalità di tutelare il diritto alla salute attraverso misure volte a garantire l'uniformità dell'erogazione nel territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, compresi quelli orfani; il coordinamento e l'aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza e dell'elenco delle malattie rare; il coordinamento e potenziamento della Rete nazionale e per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare; il sostegno della ricerca;

l'articolo 4 al comma 2 prevede che sono posti a totale carico del Servizio sanitario nazionale i trattamenti e le prestazioni sanitarie, già previsti dai LEA o qualificati come salvavita, compresi nel piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e indicati come essenziali, appartenenti, tra le altre, alla fattispecie individuata alla lettera a), vale a dire le prestazioni rese nell'ambito del percorso diagnostico a seguito di sospetto di malattia rara, compresi gli accertamenti diagnostici genetici sui familiari, se utili per la formulazione della diagnosi;

considerato che

sarebbe opportuno incentivare l'uso di tecnologie di ultima generazione dotate di accuratezza e capacità diagnostiche sempre più avanzate, è volta a includere esplicitamente le tecniche di *next generation sequencing* tra quelle riconosciute nell'ambito dei percorsi diagnostici a seguito di sospetto di malattia rara;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ricomprendere tra le prestazioni rese nell'ambito del percorso diagnostico a seguito di sospetto di malattia rara, anche gli accertamenti diagnostici genetici sui familiari utili per la formulazione della diagnosi realizzati con tecniche di sequenziamento di ultima generazione (NGS).

G/2255/18/12

[Pirro, Castellone](#)

Il Senato,

premessi che:

il presente testo unificato rappresenta un riconoscimento importante per tutte le persone con malattie rare e per le loro famiglie e racchiude disposizioni organiche che hanno la finalità di tutelare il diritto alla salute attraverso misure volte a garantire l'uniformità dell'erogazione nel territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, compresi quelli orfani; il coordinamento e l'aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza e dell'elenco delle malattie rare; il coordinamento e potenziamento della Rete nazionale e per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare; il sostegno della ricerca;

l'articolo 5 contiene disposizioni concernenti l'assistenza farmaceutica e disposizioni per

assicurare l'immediata disponibilità dei farmaci orfani utilizzati per la diagnosi, la prevenzione e il trattamento delle malattie rare. Tali farmaci sono prevalentemente di fascia A o H che rientrano tra i Lea, mentre altri farmaci in fascia C, o farmaci *off-label* non sono inclusi anche se possono essere rilevanti per curare i malati rari. Quest'ultimi vengono utilizzati per indicazioni anche differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio. L'uso di farmaci *off label* è frequente nel campo delle patologie rare. Questo accade perché a volte farmaci già registrati per altre malattie comuni in alcuni casi si rivelano utili per il trattamento di malattie rare;

considerato che

in Europa una malattia è considerata rara quando colpisce non più di 5 persone ogni 10.000 abitanti. I farmaci detti "orfani" sono destinati alla cura delle malattie talmente rare da non consentire la realizzazione, da parte delle aziende farmaceutiche, di ricavi che permettano di recuperare i costi sostenuti per il loro sviluppo;

si chiede al Governo

di valutare l'opportunità che i farmaci non inclusi nelle fasce A e H, possano essere prescritti ai malati rari su indicazione esplicita dei medici specialisti che li hanno in cura.

G/2255/19/12

La Relatrice

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani,

premessi che:

il testo unificato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati, che reca disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, è il risultato di un lavoro lungo e articolato svolto in Commissione Sanità in sinergia con il Governo e soprattutto con il Sottosegretario alla Salute. L'iter del provvedimento non è stato esente da difficoltà, anche per il fatto di essersi intersecato con i numerosi provvedimenti d'urgenza adottati al fine di fronteggiare la pandemia. Ciò nonostante, l'impegno profuso in Commissione è stato sempre costante, nella piena consapevolezza che si tratta di un DDL importante per oltre 2 milioni di malati rari. Insieme ai colleghi della Camera dei Deputati della Commissione Affari sociali siamo riusciti a costruire una cornice normativa che preserva, consolida e implementa le buone pratiche e i percorsi sviluppati negli anni. Il Testo unico per le malattie rare ha richiesto un importante sforzo di sintesi per innovare tutto quanto possa contribuire più e meglio alla cura delle malattie rare e al sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, senza che le buone prassi che sono andate maturando nel tempo, soprattutto nell'ambito di alcune tra le associazioni e le società scientifiche di più antica esperienza e tradizione vadano perdute;

è importante che i Decreti attuativi che seguiranno alla approvazione del presente disegno di legge ne colgano alcuni degli aspetti essenziali rafforzandone e potenziandone gli aspetti più innovativi. L'articolo 6, ad esempio, prevede l'istituzione di un Fondo sociale per le famiglie per supportare il lavoro di cura dei caregiver, ma anche per facilitare e favorire prima l'inserimento scolastico e poi l'inserimento lavorativo delle persone con malattia rara, valorizzando le sue competenze ai fini di un piano e completo inserimento sociale. In questa fase iniziale della applicazione della legge è fondamentale che questo fondo di carattere eminentemente sociale raggiunga davvero i suoi obiettivi specifici, supportando progetti concreti ed efficaci e integrandosi ad altre misure analoghe a cui comunque i soggetti con malattia rara e le loro famiglie hanno diritto;

il fondo sociale previsto dalla legge attuale può rappresentare per le persone con malattia rara e per le loro famiglie un obiettivo sostegno a cui poter accedere in modo semplificato, se saranno chiari e condivisi fin dal primo momento i criteri di accesso e si eviteranno peripezie burocratiche, che rendono difficile godere dei benefici previsti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di esplicitare quanto prima i criteri di accesso a questo fondo, ricorrendo agli organismi già previsti dal presente disegno di legge e monitorando attentamente la sua gestione per valutare se e in che modo ampliarne la disponibilità per quanti ne avessero effettivamente bisogno.

G/2255/20/12

[Faraone](#), [Parente](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (A.S. 2255),

premessi che:

nell'ambito delle malattie rare dal 2001, in Italia, è stato strutturato un sistema di Rete per tutelare la specificità di queste persone, che hanno patologie complesse e multidimensionali e che richiedono una presa in carico multidisciplinare e integrata, basata sulle integrazioni fra competenze e trasversalità dei bisogni;

la rete costituita si è ulteriormente arricchita di centri ad ultraspecializzazione che fanno parte di reti europee, integrati all'interno della rete italiana;

il concetto di malattia rara è un concetto ampio, che ingloba una gran quantità di situazioni ben diverse l'una e dall'altra; è necessario pertanto stabilire, per le patologie più frequenti, anche un numero maggiore di centri di competenza che possano assicurare la necessaria prossimità di presa in carico delle persone affetta da malattia rara.

una delle necessità più sentite è quella di non procedere con un'assistenza a "canne d'organo" ma con una reale integrazione delle competenze;

molte problematiche sono trasversali a tante patologie, e devono essere affrontate in un'ottica come quella già predisposta per i trapianti d'organo. Alcuni problemi, infatti, specialmente legati all'accesso alle terapie avanzate e innovative, ma anche agli approvvigionamenti di sangue e plasmaderivati, sono comuni e devono essere risolti allo stesso modo per tutti. Basta pensare a immunodeficienze primitive, neuropatie disimmuni, e a tutte le battaglie combattute trasversalmente quando si è verificata la carenza di plasma;

considerato che,

è necessario quindi investire sempre di più nell'integrazione della rete esistente, finanziando in maniera specifica chi si occupa della presa in carico delle malattie rare, data la gestione complessa che questo comporta, favorendo al contempo, all'interno della stessa rete, maggiori aggregazioni per le patologie più numerose e che manifestano trasversalità con altre;

impegna il Governo:

ad implementare il già efficiente impianto predisposto con la legge 279/2001, che delineava un modello di presa in carico delle persone con malattia rara, tenendo conto delle specificità di ciascuna;

a migliorare il suddetto pianto tramite un monitoraggio dei flussi di attrazione dei centri rispetto ai pazienti, individuando quindi i centri *hub* che possano rappresentare una vera eccellenza;

a tener conto delle numerosità di alcune patologie, supportando percorsi specifici e raccolta di informazioni, anche attraverso registri dedicati di patologia, che possano dare informazioni preziose per lo sviluppo di ricerche e realizzazione di trattamenti;

a prestare particolare attenzione al coordinamento di tutta la rete, come previsto dall'articolo 8 della legge in discussione.

G/2255/21/12

[Faraone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (A.S. 2255),

premessi che:

nell'ambito delle malattie rare in Italia, sono presenti patologie ad elevata prevalenza epidemiologica quali le anemie ereditarie, nello specifico la talassemia e le altre emoglobinopatie, e i difetti ereditari della coagulazione, nello specifico le malattie emorragiche congenite;

queste patologie necessitano di assistenza clinica complessa e multidisciplinare, tant'è che hanno visto nascere numerosi Centri specializzati in tutta Italia, e organizzate anche in Reti regionali proprie e propri Centri di coordinamento, oltre a società scientifiche specifiche;

per mettere ordine al variegato quadro nazionale, spesso non omogeneo nella erogazione dei LEA a causa dell'autonomia regionale sanitaria, il legislatore, il Governo e la Conferenza Unificata Stato-Regioni hanno ritenuto dare un assetto unitario nell'assistenza a tali patologie, riconoscendo Reti specifiche di patologia;

la Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie è stata istituita con l'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il cui schema di decreto ministeriale, con nota trasmessa il 7 agosto 2020, è già in fase di esame da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per il parere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

il quadro assistenziale delle malattie emorragiche congenite è stato definito con l'accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il 13 marzo 2013;

proprio per l'alta incidenza epidemiologica sul territorio nazionale, il DPCM del 3 marzo 2017 ha inserito tra i Registri di patologia di rilevanza nazionale e regionale - Elenco A2, il Registro nazionale della talassemia e delle altre emoglobinopatie, istituito presso il Centro nazionale sangue, e il Registro nazionale coagulopatie congenite, istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità;

il disegno di legge in esame, all'articolo 9, comma 3, prevede "(...) il riordino della Rete nazionale per le malattie rare" e all'articolo 10 "(...) il flusso informativo delle reti per le malattie rare al Centro nazionale per le malattie rare";

impegna il Governo:

con riferimento all'articolo 9, comma 1, a definire obiettivi e interventi pertinenti, specifici nel settore delle anemie ereditarie, quali la talassemia e le altre emoglobinopatie, e dei difetti ereditari della coagulazione, quali le malattie emorragiche congenite, già oggetto di norme specifiche di settore;

con riferimento all'articolo 9, comma 3, a prevedere l'articolazione autonoma e specialistica delle Reti per le anemie ereditarie, nello specifico per la talassemia e le altre emoglobinopatie, e per i difetti ereditari della coagulazione, nello specifico per le malattie emorragiche congenite, già oggetto di norme specifiche di settore, prevedendo altresì Centri di coordinamento specifici per queste Reti, che si dovranno raccordare con i Centri di coordinamento delle malattie rare;

con riferimento all'articolo 9, comma 3, a istituire o mantenere tavoli di lavoro nazionale e regionali specifici per le anemie ereditarie, nello specifico per la talassemia e le altre emoglobinopatie, e per i difetti ereditari della coagulazione, nello specifico per le malattie emorragiche congenite, composti da medici esperti, dai rappresentanti delle società scientifiche, dal responsabile del Centro di coordinamento delle malattie rare nazionale per il tavolo nazionale e da quello regionale per i tavoli regionali, dai rappresentanti delle associazioni dei pazienti;

con riferimento all'articolo 10, comma 1, a prevedere che le Reti nazionali per le anemie ereditarie, nello specifico per la talassemia e le altre emoglobinopatie, e per i difetti ereditari della coagulazione, nello specifico per le malattie emorragiche congenite, trasmettano i propri flussi informativi ai propri Registri di patologia di rilevanza nazionale e regionale, rispettivamente al Registro nazionale della talassemia e delle altre emoglobinopatie, istituito presso il Centro nazionale sangue, e al Registro nazionale coagulopatie congenite, istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità, di cui all'Elenco A2 del DPCM del 3 marzo 2017, i quali a loro volta invieranno i dati raccolti al Centro nazionale per le malattie rare;

a prevedere le suddette specificità e articolazioni di Reti anche per altre malattie rare ad elevata

prevalenza epidemiologica laddove ritenuto indispensabile.

G/2255/22/12

[Pirro](#), [Castellone](#)

Il Senato,

premessi che:

il presente testo unificato rappresenta un riconoscimento importante per tutte le persone con malattie rare e per le loro famiglie e racchiude disposizioni organiche che hanno la finalità di tutelare il diritto alla salute attraverso misure volte a garantire l'uniformità dell'erogazione nel territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, compresi quelli orfani; il coordinamento e l'aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza e dell'elenco delle malattie rare; il coordinamento e potenziamento della Rete nazionale e per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare; il sostegno della ricerca;

l'articolo 9 prevede che con accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Comitato e il Centro nazionale per le malattie rare, è approvato ogni tre anni il Piano nazionale per le malattie rare, con il quale sono definiti gli obiettivi e gli interventi pertinenti nel settore delle malattie rare;

l'attuale Piano Nazionale Malattie Rare (PNMR) 2013-16 è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 ottobre 2014, quindi non è aggiornato da cinque anni. La pandemia da COVID-19 ha sicuramente concentrato le attenzioni di cura a chi ha contratto il virus, ma le persone che sono affette da malattie rare, sono vulnerabili, fragili e richiedono particolari attenzioni ed è pertanto fondamentale il rinnovo del Piano nazionale che contenga temi importanti concernenti la ricerca, la formazione, i percorsi assistenziali, le terapie;

l'articolo 9, comma 3, stabilisce che con l'accordo previsto dal comma 1, è disciplinato, altresì, il riordino della Rete nazionale per le malattie rare, articolata nelle reti regionali e interregionali, con l'individuazione dei compiti e delle funzioni dei centri di coordinamento, dei centri di riferimento e dei centri di eccellenza che partecipano allo sviluppo delle Reti di riferimento europee «ERN», ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38;

si chiede al Governo

di valutare l'opportunità anche nella prossima legge di bilancio di destinare risorse specifiche per il nuovo Piano nazionale delle malattie rare e garantire così la salute e i bisogni delle persone affette da malattia rara.

G/2255/23/12

[Boldrini](#), [Lunesu](#), [Rizzotti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (A.S. 2255),

premessi che:

nell'ambito delle malattie rare in Italia, sono presenti patologie ad elevata prevalenza epidemiologica quali le anemie ereditarie, nello specifico la talassemia e le altre emoglobinopatie, e i difetti ereditari della coagulazione, nello specifico le malattie emorragiche congenite;

queste patologie necessitano di assistenza clinica complessa e multidisciplinare, tant'è che hanno visto nascere numerosi Centri specializzati in tutta Italia, e organizzate anche in Reti regionali proprie e propri Centri di coordinamento, oltre a società scientifiche specifiche;

per mettere ordine al variegato quadro nazionale, spesso non omogeneo nella erogazione dei LEA a causa dell'autonomia regionale sanitaria, il legislatore, il Governo e la Conferenza Unificata Stato-Regioni hanno ritenuto dare un assetto unitario nell'assistenza a tali patologie, riconoscendo Reti specifiche di patologia;

la Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie è stata istituita con l'articolo 1,

comma 437, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il cui schema di decreto ministeriale, con nota trasmessa il 7 agosto 2020, è già in fase di esame da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per il parere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

il quadro assistenziale delle malattie emorragiche congenite è stato definito con l'accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il 13 marzo 2013;

proprio per l'alta incidenza epidemiologica sul territorio nazionale, il DPCM del 3 marzo 2017 ha inserito tra i Registri di patologia di rilevanza nazionale e regionale - Elenco A2, il Registro nazionale della talassemia e delle altre emoglobinopatie, istituito presso il Centro nazionale sangue, e il Registro nazionale coagulopatie congenite, istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità;

il disegno di legge in esame, all'articolo 9, comma 3, prevede "(...) il riordino della Rete nazionale per le malattie rare" e all'articolo 10 "(...) il flusso informativo delle reti per le malattie rare al Centro nazionale per le malattie rare";

impegna il Governo:

con riferimento all'articolo 9, comma 1, a definire obiettivi e interventi pertinenti, specifici nel settore delle anemie ereditarie, quali la talassemia e le altre emoglobinopatie, e dei difetti ereditari della coagulazione, quali le malattie emorragiche congenite, già oggetto di norme specifiche di settore;

con riferimento all'articolo 9, comma 3, a prevedere l'articolazione autonoma e specialistica delle Reti per le anemie ereditarie, nello specifico per la talassemia e le altre emoglobinopatie, e per i difetti ereditari della coagulazione, nello specifico per le malattie emorragiche congenite, già oggetto di norme specifiche di settore, prevedendo altresì Centri di coordinamento specifici per queste Reti, che si dovranno raccordare con i Centri di coordinamento delle malattie rare;

con riferimento all'articolo 9, comma 3, a istituire o mantenere tavoli di lavoro nazionale e regionali specifici per le anemie ereditarie, nello specifico per la talassemia e le altre emoglobinopatie, e per i difetti ereditari della coagulazione, nello specifico per le malattie emorragiche congenite, composti da medici esperti, dai rappresentanti delle società scientifiche, dal responsabile del Centro di coordinamento delle malattie rare nazionale per il tavolo nazionale e da quello regionale per i tavoli regionali, dai rappresentanti delle associazioni dei pazienti;

con riferimento all'articolo 10, comma 1, a prevedere che le Reti nazionali per le anemie ereditarie, nello specifico per la talassemia e le altre emoglobinopatie, e per i difetti ereditari della coagulazione, nello specifico per le malattie emorragiche congenite, trasmettano i propri flussi informativi ai propri Registri di patologia di rilevanza nazionale e regionale, rispettivamente al Registro nazionale della talassemia e delle altre emoglobinopatie, istituito presso il Centro nazionale sangue, e al Registro nazionale coagulopatie congenite, istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità, di cui all'Elenco A2 del DPCM del 3 marzo 2017, i quali a loro volta invieranno i dati raccolti al Centro nazionale per le malattie rare;

a prevedere le suddette specificità e articolazioni di Reti anche per altre malattie rare ad elevata prevalenza epidemiologica laddove ritenuto indispensabile.

G/2255/24/12

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Doria](#), [Marin](#), [Lunesu](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2255, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani;

premessi che:

nel presente disegno di legge, all'articolo 12, sono previsti incentivi fiscali a soggetti pubblici o privati che svolgono attività di ricerca o che finanziano progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani, prevedendo un credito di imposta pari al 65 per cento, fino all'importo massimo annuale di 200.000 euro, nel limite di spesa di 10 milioni di euro;

la ricerca nell'ambito delle malattie rare sia a livello europeo che nazionale è piuttosto ridotta e frammentata, a causa dell'esiguo numero di pazienti affetti, dall'alta eterogeneità genotipica e fenotipica delle malattie, dalla scarsa conoscenza delle stesse e dalla limitata presenza di infrastrutture adeguate;

le case farmaceutiche non investono in tale ambito, in quanto la ricerca per le malattie rare non ha incentivi profitto;

per la ricerca sulle malattie rare da parte delle case farmaceutiche è, dunque, necessario un approccio organico e una strategia condivisa a livello nazionale in linea con le raccomandazioni europee, che preveda coperture adeguate e costanti, anche attraverso migliori incentivi fiscali, e favorisca la collaborazione e la partecipazione di tutte le strutture del Servizio Sanitario, delle Università, degli Istituti di Ricerca e degli enti non-profit;

è necessario prevedere un sistema di incentivi fiscali, che possa attrarre maggiori fondi nell'ambito della ricerca sulle malattie rare, in particolare in favore delle imprese farmaceutiche;

impegna il governo:

a prevedere valide soluzioni volte a predisporre incentivi fiscali, anche ulteriori al credito di imposta, che vadano a favorire la ricerca scientifica, in particolare, delle case farmaceutiche finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici per le malattie rare e alla produzione di farmaci orfani.

Art. 4

4.1

[Zaffini](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole «compresi gli accertamenti diagnostici genetici sui familiari utili per la formulazione della diagnosi» aggiungere le seguenti: «nonché inclusi quelli realizzati con tecniche di sequenziamento di ultima generazione (NGS)»

Art. 11

11.1

[Zaffini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Dal versamento di cui al comma precedente vengono escluse le spese sostenute per le attività di promozione rivolte al personale sanitario relative a farmaci equivalenti e biosimilari.»

Art. 12

12.0.1

[Zaffini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 12-bis

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:

«584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583».

Art. 14

14.0.1

[Cucca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni in materia di elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale)

1. *All'articolo 1, comma 4, alinea, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, la parola: «sessantacinque» è sostituita dalla seguente: «sessantotto».*

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 2395

XVIII Legislatura

(ai sensi dell'art. 1, c. 2, della legge n. 133/21, sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l n. 122/21, C. 3279)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 363](#)

23 settembre 2021

Attività (esito)

Questioni procedurali

Respinta questione pregiudiziale.

Discussione generale

Iscritto all'OdG prima della conclusione dell'esame in Commissione.
Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Posta questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl di conversione, nel testo approvato dalla Camera dei deputati

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione per appello nominale.

Votata questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl di conversione, nel testo approvato dalla Camera dei deputati: **accordata** : favorevoli 189, contrari 31, astenuti 0, votanti 220, presenti 220

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 363 del 23/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

363a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2021

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente LA RUSSA

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 364 del 30 settembre 2021
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

PUGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2353) Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 9,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2353, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto luogo la discussione generale e sono stati approvati gli

articoli 1 e 2, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sui quali il Governo ha posto la questione di fiducia.

Prima di passare alla votazione finale, in attesa che decorra il termine di venti minuti dall'inizio della seduta, di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 9,50.

(La seduta, sospesa alle ore 9,39, è ripresa alle ore 9,51).

La seduta è ripresa.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).(Applausi).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2395) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti *(Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 9,55)*

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2395, già approvato dalla Camera dei deputati.

Chiedo al Presidente della 1a Commissione permanente, senatore Parrini, di riferire sui lavori della Commissione.

PARRINI (PD). Signor Presidente, la 1a Commissione ha ricevuto il provvedimento nel tardo pomeriggio di ieri. Siamo riusciti a svolgere la votazione degli ordini del giorno, che ammontavano a 22, ma non ad affrontare la votazione degli emendamenti. Il provvedimento approda quindi in Aula senza che la Commissione abbia potuto terminare il proprio lavoro.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Parrini, il disegno di legge n. 2395, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

CRUCIOLI (Misto-l'A.c'è-LPC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI (Misto-l'A.c'è-LPC). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Ieri, come sapete tutti, abbiamo finito di votare la riforma sulla giustizia penale piuttosto tardi. Questa mattina, alle ore 8,30, si è riunita la Commissione: sinceramente, non ho avuto neanche il tempo di leggere il testo che oggi ci chiedete di votare.

Vorrei sapere, signor Presidente, innanzitutto se è in distribuzione, se lo possiamo vedere e se è possibile avere almeno cinque o dieci minuti per leggerlo, non dico discuterlo, perché si è già capito che in questo Senato non si discute più niente, ma almeno per sapere cosa ci state facendo votare.

CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, vorrei ristabilire la verità dei fatti, visto che ho presieduto io la seduta di ieri. Abbiamo concluso la seduta alle ore 17,45, quindi non abbiamo sicuramente fatto tardi. Il fatto che il senatore Crucioli abbia ampiamente svolto attività emendativa, presentando emendamenti, presuppone che il testo l'abbia visto.

PRESIDENTE. Non entro nel merito della polemica politica, perciò procediamo oltre, anche perché il calendario era noto ed era stato approvato nella sua interezza dall'Assemblea.

Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Ciampolillo per illustrarla. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (Misto). Signor Presidente, onorevoli colleghi e membri del Governo, oggi è in discussione il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 111. Ho presentato una questione pregiudiziale, insieme al collega Martelli, perché per il controllo degli accessi nei plessi scolastici i dirigenti possono disporre - in luogo delle *app* di verifica attualmente disponibili - di una piattaforma *software* per controllare i certificati Covid dell'UE, rilasciati ai sensi del regolamento (UE) 2021/953.

La piattaforma utilizza i codici fiscali per verificare quali lavoratori sono in possesso di un certificato valido e dunque in regola con i requisiti previsti dal decreto legge n. 111.

Nelle scuole si è verificata però una violazione dei dati gestiti dalla piattaforma attraverso la quale i dirigenti hanno accesso all'elenco del personale e possono verificare in qualsiasi momento se costoro dispongano o meno di un certificato valido; ciò significa che, quando i dipendenti sono assenti, i certificati non validi forniscono implicitamente informazioni che il Regolamento (UE) 2021/953 impedisce di condividere, in particolare quelle inerenti allo stato di vaccinazione.

Infatti gli insegnanti, quando hanno i loro giorni di riposo, è probabile che non siano muniti di un certificato valido e attivo, se ricorrono all'uso di tamponi, invece di essere vaccinati o guariti. La prima settimana in cui tali informazioni sono disponibili potrebbe solo significare, indifferentemente, che la durata della validità della vaccinazione o della guarigione è terminata. Quando però ciò si ripete nella settimana successiva, non c'è dubbio che questa persona non sia stata vaccinata.

Ai sensi del regolamento (UE) 2021/953, il certificato non deve fornire lo stato di vaccinazione e ciò vale anche quando il certificato UE è utilizzato per scopi domestici (estratto da allegata lettera della Commissione europea, Direzione generale giustizia e consumatori). In questo contesto, gli Stati membri possono effettivamente utilizzare il certificato Covid digitale dell'UE per scopi nazionali, ma sono tenuti a fornire una base giuridica nel diritto nazionale. Tale diritto nazionale deve rispettare quello dell'Unione in materia di protezione dei dati e i principi di effettività, necessità e proporzionalità.

Altro problema è il rischio che la piattaforma possa memorizzare dati, pratica vietata dal regolamento (UE) 2021/953, che autorizza esclusivamente le applicazioni di modalità di sola lettura del QR *code*. Si ricorda infatti che la piattaforma verifica lo stato di validità del certificato dei lavoratori attraverso il loro codice fiscale o la tessera sanitaria ed è pertanto inverosimile che tale processo non finisca per raccogliere e conservare dati.

Inoltre, non è chiaro dove siano collocati i *server* della predetta piattaforma, chi li gestisca e a quali informazioni tali soggetti avrebbero accesso. Se un dirigente scolastico può presumibilmente vedere l'interfaccia solo nella misura in cui ciò sia necessario per il controllo dei dipendenti della scuola, i programmatori e i gestori di *software* che leggono la tessera sanitaria possono invece avere accesso a molte informazioni sensibili, senza rispettare alcuno dei requisiti di cui agli articoli 6 e 9 del regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.

Come anticipato dalla lettera della Commissione europea, Direzione giustizia e consumatori, è chiaro che l'uso domestico dei certificati Covid è consentito esclusivamente se conforme al regolamento generale sulla protezione dei dati. Qualora si sia verificata una violazione di quest'ultimo alla quale non sia più possibile porre rimedio (e i dirigenti scolastici sono ora perfettamente a conoscenza di quali dipendenti sono vaccinati e quali no), l'utilizzo delle certificazioni Covid in modalità non conformi al regolamento (UE) 2016/679 dev'essere immediatamente interrotto, in ragione della violazione occorsa, ormai non più rimediabile. È possibile che la Commissione europea, già edotta dell'accaduto riguardo il *data breach* nelle scuole e tenuto conto delle necessità del rispetto della General data protection regulation (GDPR), impedisca l'ulteriore utilizzo della piattaforma.

Se tale modalità di controllo non è legittima, neppure è consentito discutere e convertire un decreto-legge che autorizzi l'uso di tali tecnologie, le quali finirebbero inevitabilmente per avallare una modalità di raccolta dati in contrasto con le norme in materia.

Per queste ragioni, con la proposta di questione pregiudiziale in esame, si chiede che il Senato non proceda all'esame del decreto-legge n. 111 del 2021.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di intervenire, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dai senatori Ciampolillo e Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Drago. Ne ha facoltà.

DRAGO (FdI). Signor Presidente, gentili colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, partirò da

una considerazione su cosa si ritiene essere il *green pass*. Nella comunicazione... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, è in corso la discussione generale. Vi prego di osservare un determinato contegno e un volume di voce che consenta a tutti di parlare e di ascoltare. È naturalmente possibile anche non presenziare alla discussione. Vi prego quindi di prendere posto e anche di evitare gli assembramenti davanti ai banchi del Governo.

Senatore Castaldi, per favore, stiamo richiamando i colleghi a prendere posto e quindi richiamo anche lei, perché so che è un punto di riferimento per l'Assemblea.

La Presidenza ha già richiamato più volte i senatori presso i banchi del Governo, che sono però sempre tutti presenti ugualmente, senza assolutamente accoglierne i consigli e i suggerimenti. La senatrice Drago svolgerà il suo intervento e la Presidenza penserà a come dirigere i lavori dell'Assemblea.

DRAGO (Fdi). Signor Presidente, quando il Governo ascolterà ...

PRESIDENTE. Senatore Marcucci, la prego di lasciare liberi i banchi del Governo.

Senatrice Drago, forse potrebbe essere portatrice dell'invito anche ai colleghi del suo Gruppo a consentirle di svolgere l'intervento.

Prego, senatrice, continui.

DRAGO (Fdi). I colleghi me l'hanno consentito, anzi, li ringrazio pubblicamente per l'intervento.

Come dicevo, vorrei partire dalla considerazione su cosa l'opinione pubblica ritenga essere il *green pass* o, meglio, su quando viene rilasciato. Erroneamente viene utilizzato come sinonimo di vaccino: vaccino sì o vaccino no. In realtà, le opzioni sono tre: aver concluso il ciclo vaccinale; essere stati positivi al Covid, con una vaccinazione a completamento; verificare di essere stati sottoposti al tampone. Essendo il nostro un sistema democratico, così come viene concessa la vaccinazione gratis, lo stesso dovrebbe essere sicuramente concesso a chi, anche per scelta, decida di non sottoporsi al vaccino.

Il decreto-legge in discussione tratta ad esempio del settore della scuola, ma con una certa difficoltà di lettura. Ho avuto modo di valutare il decreto-legge n. 111 in Commissione bicamerale sulle questioni regionali, dove abbiamo espresso il nostro parere, e anche in quella sede ho manifestato le mie resistenze. Addirittura, questo testo è stato integrato alla Camera anche dal decreto-legge n. 122, che pertanto apporta modifiche.

Fatta questa considerazione in premessa, ciò che mi preme sottolineare è come sia assolutamente discutibile l'imposizione del *green pass* non solo nel contesto scolastico, ma in generale. Addirittura, un limite di cinque giorni viene concesso ai docenti per mettersi in regola, magari con la presentazione del *green pass* dopo essersi sottoposti a un tampone di qualsiasi natura.

La conseguenza per il lavoratore è la sospensione dal lavoro. Ho visto che nella versione adesso giunta a noi si pone il limite dei quindici giorni come termine di preavviso addirittura per la sostituzione del docente. Inoltre, non viene spiegato bene che scelte il dirigente scolastico debba mettere in campo in quei giorni. Il sostituto, cioè, in quale giorno dovrà essere chiamato? Il primo, il secondo o il terzo? E secondo quale contratto?

La questione che ritengo più grave è che si è ritenuto in questo modo - parliamo di una pubblicazione del 6 agosto - di mettere in campo delle attività preventive rispetto alla diffusione del Covid nell'ambito scolastico. Il Governo ha perso tempo nei mesi precedenti dedicandosi - ad esempio - alla riforma degli istituti tecnici superiori (ITS), ma non si è minimamente impegnato a mettere in campo una procedura di accesso in sicurezza al nuovo anno scolastico.

Presidente, concludo con un passaggio sui trasporti. Sono previsti esoneri per l'utilizzo dei mezzi navali per l'attraversamento dello Stretto e ho visto adesso integrata l'estensione di tale esonero a un'altra zona d'Italia. Ma ciò è assurdo perché in estate abbiamo avuto in Sicilia tutta l'Italia, che abbiamo naturalmente accolto con piacere. La Sicilia, però, è stata la prima Regione a essere dichiarata zona gialla. I parametri utilizzati per valutare la percentuale di contagio sono assolutamente discutibili, perché raggruppiamo in un unico territorio una popolazione che non è solo siciliana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (Fdi). Signor Presidente, devo rassegnarle una mia sensazione relativa alla circostanza che in questa discussione siano iscritti cinque colleghi, di cui solo tre non sono di Fratelli d'Italia.

La discussione di questa mattina impegna il Paese - voi lo chiamate così, io lo chiamo Nazione - e i cittadini nell'esercizio delle loro libertà quotidiane, le nostre attività economiche, commerciali e industriali e richiede un minimo di dibattito sulla possibilità in Italia di esprimersi. È notizia di oggi che i sanitari, per poter andare in televisione a esprimersi - ovviamente mi riferisco solo a quelli che usano una qualche posizione di dubbio rispetto al *mainstream* o alla vulgata, che deve essere acriticamente condivisa e mai ragionata - devono ricevere l'autorizzazione delle strutture a cui loro afferiscono per stipendio. Ovviamente a qualche italiano questo può far piacere perché, in effetti, il fatto che ci siano stati virus *star* a riempire le serate delle nostre televisioni ha saturato la capacità di ascolto degli italiani. Ciò è successo anche per i nostri colleghi parlamentari. Questo è il quadro e mi rivolgo alla Presidenza del Senato della Repubblica.

È il quadro di una modalità che a me ricorda un quadro di Magritte: niente di normale, niente di naturale, cinque voti di fiducia in quarantotto ore, venti voti di fiducia da quando si è insediato questo Governo, che vede la forza o, meglio, la debolezza di raccogliere oltre il 90 per cento dei parlamentari dei due rami del Parlamento. Non c'è discussione su provvedimenti che attengono alla vita quotidiana dei cittadini e che vengono imposti con un'originalità, rispetto al panorama europeo e mondiale, che vede l'Italia essere l'unico Paese al mondo (tranne quattro nazioni che sicuramente non possiamo annoverare fra quelle dell'Occidente cosiddetto industrializzato) a rendere obbligatorio un documento non sanitario per poter lavorare, cioè per poter esercitare il primo diritto previsto dalla nostra Costituzione.

Allora, rispetto a tutto questo, io vedo una situazione in cui stamattina siamo iscritti in cinque a parlare in discussione generale, di cui due di Fratelli d'Italia e solo tre non appartenenti a tale Gruppo. Questa è una roba che intacca il decoro delle istituzioni. (*Applausi*). Non è una questione di principio o di merito, ma è una questione di decoro: siamo tutti indecorosi nell'affrontare un tema come quello in esame in questo modo.

Nel merito, Presidente, mi vorrei riallacciare alla discussione - invece ha avuto, almeno in apparenza, altre caratteristiche - che abbiamo svolto sul primo provvedimento che ci è stato sottoposto a proposito della vicenda del passaporto vaccinale. Mi riallaccio soprattutto all'intervento del collega Sileri, a una sua parte in particolare che io reputo assolutamente importante in cui si parlava di un contenuto diagnostico del *green pass*. Sileri ha dato una lettura assolutamente interessante, che io condivido profondamente. Ripeto che noi criticiamo questo documento solo per la parte che attiene alla sua obbligatorietà e ribadisco, colleghi, qualora ce ne fosse bisogno, che stiamo parlando di una cosa che non fa nessun altro Paese civile, e cioè rendere il documento obbligatorio per poter lavorare e vivere. Quindi, non siamo noi marziani, ma lo siete voi, lo siete voi che popolate il famoso quadro di Magritte, e non noi. Noi stiamo riempiendo di normalità un dibattito che altrimenti sarebbe surreale. Se non ci fosse il Gruppo Fratelli d'Italia, Presidente, questo dibattito, oltre che indecoroso, sarebbe surreale, perché voi pretendete di affermare una normalità che normalità non è, dal momento che nessuno fa questo.

Torno a parlare di merito. Il collega Sileri ha parlato di un'importante vicenda, che attiene al contenuto diagnostico del *green pass*, e cioè alla parte che afferisce ai cosiddetti tamponi. Avete messo mano a un aspetto, nel delineare il secondo provvedimento. Peraltro, c'è poi la moda di fare i provvedimenti a tozzi e bocconi, come diciamo dalle mie parti; a me piace parlare in modo che ci capiamo. C'è la moda di tirare fuori i provvedimenti un po' per volta, come passa - si direbbe - per vedere quello che succede, quando dietro ad essi ci sono settori industriali e attività economiche che si devono organizzare; vite quotidiane che si devono realizzare; gente che porta i figli a scuola, gente che deve organizzarsi la giornata, donne che lavorano. La moda di tirare fuori i provvedimenti un pezzettino alla volta è un atteggiamento da Stato con la lettera S maiuscola?

Non è invece un atteggiamento sciatto e assolutamente inadeguato al momento che stiamo attraversando di grande emergenza economica, sanitaria e soprattutto sociale?

Torniamo alla vicenda dei tamponi. Per bocca del rappresentante del Governo, che è, peraltro, rappresentante informato, perché ricopre un incarico importante nel Dicastero della sanità e lo fa con passione e con competenza - e non è una piaggeria; tante altre cose le dice sbagliate, ma questa l'ha

detta giusta - ci viene detto che il *green pass* è importante perché ha un contenuto diagnostico, rappresentato dai tamponi. Bene: questa cosa ce la stiamo dicendo, Presidente - e lei e i colleghi siete testimoni - da marzo del 2020. Il virus, la pandemia, l'attuale circostanza sanitaria di grande emergenza si caratterizza per un'importantissima percentuale di persone che non ha sintomi, ma che è contagiata ed è contagiosa.

Il vaccino si deve fare, perché salva la vita. E basta con la storia che chiunque fa una domanda debba essere etichettato come no vax. Fate schifo quando fate ciò, perché io voglio parlare, ho l'obbligo di parlare e di dire quello che penso e non sono un no vax. Siete voi no vax, che pretendete di trattare gli italiani da sudditi. (*Applausi*). Io li tratto da cittadini, non da sudditi. (*Applausi*).

È da marzo del 2020 che ci stiamo dicendo che bisogna fare 400.000-500.000 tamponi al giorno; i Paesi più importanti d'Europa lo fanno, e noi no. Io voglio sapere perché. Voglio che il rappresentante del Governo nella replica ci dica perché non facciamo i tamponi, dal momento che lui, per primo, dice una cosa sacrosanta. Perché ancora noi continuiamo a pensare di far pagare i tamponi anche a chi, per necessità magari o perché sta in quella fascia intermedia tra chi è esentato e chi ha avuto patologie, non se la sente di fare il vaccino? Se io ho avuto un ictus, Presidente, ci penso dieci volte prima di fare il vaccino; avendo la possibilità di fare il tampone, voglio fare il tampone. Perché me lo devo pagare?

PRESIDENTE. La invito a concludere.

ZAFFINI (*FdI*). Sto terminando, Presidente. Abbiamo tutto il tempo del mondo, perché siamo solo in cinque. Non si preoccupi.

PRESIDENTE. Lei ha dieci minuti a disposizione e li sto già prolungando.

ZAFFINI (*FdI*). Ho finito. Voglio solo sapere dal collega Sileri perché dentro quel Ministero non c'è nessuno che si sveglia la mattina e dice di fare da oggi 500.000 tamponi, di tracciare il maledetto virus, di vedere dove sta, di individuare le varianti e i focolai, di praticare le cure domiciliari e aggredire la pandemia anche con le cure e non solo con gli obblighi, anche di contenimento delle attività economiche, che ancora esistono. Voglio capire dal rappresentante del Governo cosa accade in questo Paese. E non sono un no vax: sono un pro vax, ho fatto il vaccino e dico a tutti di farlo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marilotti. Ne ha facoltà.

MARILOTTI (*PD*). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, il decreto-legge in discussione interviene con misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, dalle scuole alle università, delle attività sociali e culturali e in materia di trasporti. Si tratta di scelte nette ma fondamentali per contrastare la pandemia, garantendo dunque su tutto il territorio nazionale il regolare svolgimento dei servizi educativi e della didattica in presenza, bilanciando così il diritto costituzionale alla salute con quello all'istruzione.

Sappiamo che in una parte dell'opinione pubblica le annunciate misure hanno suscitato diverse perplessità - abbiamo sentito anche poco fa un'espressione di tali perplessità - credo soprattutto perché le stesse venivano presentate nel passato al di fuori di un discorso organico e coerente.

Il provvedimento in esame - a mio avviso - colma in larga misura questi limiti, proponendosi senza mezzi termini di chiedere al Paese uno sforzo condiviso per superare questa fase di transizione da una situazione emergenziale - caratterizzata da numeri preoccupanti di contagi da Covid-19, da ricoveri che rendevano le nostre strutture ospedaliere oberate e in difficoltà nel garantire sufficienti posti letto e da un numero di morti davvero esorbitante - alla ripresa, dal *lockdown*, con la totale chiusura delle attività commerciali, produttive, sociali e culturali, alla progressiva ripresa della vita quotidiana. Abbiamo imparato che tutto questo non può avvenire attraverso il liberi tutti e che l'emergenza non è del tutto superata.

Gli sforzi per la vaccinazione di massa sono stati decisivi per garantire uno scudo protettivo efficace, ancorché non risolutivo per la presenza di varianti ancora in grado di colpire.

Le misure precauzionali, quali l'uso di mascherine e disinfettanti, il distanziamento interpersonale sono ancora essenziali, e lo sappiamo. Per questo il progressivo utilizzo dello strumento del *green pass* rappresenta un'idonea certificazione prudenziale per poter vivere in una situazione di relativa sicurezza e sperare in un ritorno alla normalità.

La scuola ha dato una grande prova di responsabilità, sia nel pieno della pandemia, sia oggi, con la

ripresa delle lezioni in presenza.

Consentitemi di dire che la differenza, rispetto all'anno scolastico passato, è che, nonostante gli sforzi della ministra Azzolina per garantire l'apertura delle scuole con la didattica in presenza, senza il piano vaccinale realizzato nel corso del 2021 e la conseguente immunità di gregge sarebbe stata impossibile la riapertura.

Va dato atto comunque al corpo docente di aver saputo far fronte alle difficoltà legate alla didattica a distanza, che ha privato gli insegnanti dell'essenziale rapporto umano con gli studenti e li ha costretti a percorsi educativi inediti con le piattaforme *on line*. Hanno saputo far fronte alla situazione in modo ammirevole, garantendo una qualità formativa in taluni casi ottima e perfino eccellente. Dobbiamo ringraziarli per questo impegno, che ha saputo mantenere viva la comunità scolastica.

Oggi, anche con il presente decreto-legge, è possibile riprendere le normali attività scolastiche, ottemperando agli adempimenti di sicurezza atti a contenere il rischio di contagio. Le prime settimane sembrano incoraggianti e, tranne sporadici casi, non risultano criticità di rilievo.

È troppo importante che le cose continuino così. La didattica a distanza, gli ausili informatici, i sussidi multimediali possono integrare la didattica, ma non potranno mai sostituire una comunità scolastica che vive di relazioni, di emozioni, di socialità, di condivisione. Una risposta organizzata, condivisa e chiara negli obiettivi da parte del mondo scolastico, dagli studenti ai docenti, al personale ATA, alla dirigenza, rispetto ai rischi ancora incombenti può, anzi, rappresentare un momento di crescita formativa importante.

Mi auguro vivamente, da ex docente, che si sappiano cogliere queste opportunità, ma anche il Governo deve fare la sua parte e cogliere tali opportunità. La perdurante emergenza da Covid-19 impone il ridimensionamento delle classi, in nome del distanziamento sociale, ma alla ripartenza dovremo pensare seriamente alla fine delle classi sovraffollate, perché il sovraffollamento delle classi è la prima causa dell'abbandono e dell'elusione scolastica: su questo ci sono studi importanti, svolti sia a livello nazionale, sia Regione per Regione. Questo è un fatto importante, così come un altro fatto estremamente significativo, che porta alla cosiddetta mala istruzione, è la demotivazione del corpo docente, per questioni non soltanto legate agli stipendi, ma anche e soprattutto al fatto che, negli ultimi decenni, hanno perso quel ruolo sociale che hanno sempre avuto nel nostro Paese. Naturalmente queste misure precauzionali devono valere non solo all'interno degli ambienti scolastici, ma anche al di fuori, nelle serate ludiche dei ragazzi con gli amici, nelle attività sportive, nei centri di ritrovo e in famiglia. Questo è un esame di maturità che la situazione ci impone.

Il sistema dei trasporti rappresenta un altro momento fondamentale: evitare per quanto possibile assembramenti dipenderà non solo dalla capacità dei ragazzi di rispettare le regole anti-Covid, ma anche dall'organizzazione di un piano di trasporti razionale e funzionale, regionale e comunale, che eviti sovraffollamenti e sia in grado di allestire un parco bus adeguato. Anche il mondo della cultura, così come quello della scuola e delle attività sportive, è stato fortemente colpito dalla pandemia. L'articolo 4 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di distanziamento interpersonale negli spettacoli, tra gli spettatori che intendono assistere a eventi culturali. Bisogna garantire la presenza, contingentata ma non troppo, perché il mondo della cultura ha bisogno di un rapporto vitale tra artista e pubblico; tra scrittore e lettore, negli eventi di presentazione dei libri e nei *reading*, visto che questi momenti sono fondamentali per realizzare il circolo virtuoso che porta alla comprensione, alla conoscenza, alla crescita e allo sviluppo della cultura.

Credo che il decreto-legge in esame ci dia la possibilità di incamminarci sulla strada giusta. (*Applausi*).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà.

GRANATO (*Misto-l'A.c'è-LPC*). Signor Presidente, stiamo per votare l'ennesimo decreto-legge che limita l'attività parlamentare ad un dibattito solo *pro forma*, visto che in Commissione il fascicolo degli emendamenti non è stato neanche aperto e tutto è stato liquidato con la consueta fretta e la consueta premura, quando avremmo potuto utilizzare quantomeno tutta la mattinata, tutta la giornata odierna o anche quella di domani, per esaminare il provvedimento. C'erano soltanto una settantina di emendamenti, che si sarebbero potuti tranquillamente esaminare, ma va bene così, perché va bene a voi e deve andare bene per forza pure ai cittadini e a noi, che siamo qui a subire le vostre prepotenze.

Il provvedimento arriva ora in Aula; si tratta dell'ennesimo abuso ai danni dei cittadini: il *green pass* esteso al personale scolastico, che comprime i diritti dei lavoratori della scuola, ma anche degli studenti, in maniera totalmente inutile a contenere i contagi. Sappiamo infatti che già oltre 5.000 studenti sono in didattica a distanza, e il fatto stesso che siano finiti in didattica a distanza con il buon funzionamento del *green pass* dovrebbe sollevare quantomeno un dubbio sull'opportunità, sull'adeguatezza e sulla proporzionalità di una misura che comprime diritti fondamentali. E questo a che fine? Nessuno. Non vi è alcuna garanzia sul contenimento dei contagi, alcuna garanzia sulla sicurezza sanitaria delle persone, proprio perché chiaramente tale sicurezza non può essere affidata a un vaccino che - sappiamo già - non contiene i contagi, non immunizza né tantomeno lo fa per tutta la durata del *green pass*. Sappiamo infatti che il *green pass* dura dodici mesi e il vaccino - a quanto riferiscono gli stessi bugiardini approvati dall'AIFA - copre un periodo massimo di nove mesi. Quindi, stiamo costringendo persone guarite dal Covid, anche con anticorpi alti, a effettuare dosi a loro rischio e pericolo; li stiamo costringendo, li stiamo obbligando; stiamo estorcendo un consenso che questa gente non ha intenzione di dare su un trattamento sanitario inutile. Se un soggetto crede nel trattamento, bene, lo farà per tutela personale; ma se non ci crede, visto che comunque non riesce ad arginare la catena dei contagi, non è giusto e è opportuno che lo faccia.

I dati statistici sui contagi che vengono sempre enunciati su questi prodotti in termini di effetti-rischi-benefici non sono sostituibili agli studi clinici che mancano; quindi, non potete dire alla gente di vaccinarsi altrimenti non può andare a lavorare o non può studiare, non può frequentare l'università dopo che ha pagato pure le tasse.

Si dice agli studenti universitari che non hanno nemmeno accesso alla possibilità di ottenere una residenza universitaria. Questo sta succedendo. Si sta negando persino la possibilità di accedere alla residenza universitaria in base all'ISEE e, quindi, di partecipare ai bandi. Sta succedendo l'inenarrabile in questo Paese per una misura che non serve a contenere i contagi.

Quale sarà, allora, il prossimo passo? Lo chiedo a lei, Presidente, e al Governo: quale sarà, visto che comunque, con il 10 per cento in più del personale scolastico vaccinato e con il personale ATA comunque munito di *green pass*, i contagi circolano lo stesso, le classi chiudono e si va comunque in DAD? Quale sarà il prossimo passo? Andrete a prendere i nostri figli a casa per obbligarli a un trattamento sanitario che a loro fa più male che bene? Questo voglio capire. Vorrei che il sottosegretario Sileri rispondesse a questa domanda.

Qui si sta procedendo per *step*, per rastrellamento, e non a seconda delle persone a cui, sulla base del rapporto rischi-benefici, è più opportuno prescrivere una certa terapia piuttosto che un'altra. No. Si sta procedendo a rastrellare, sulla base della coercizione economica, tutto il rastrellabile; quindi, si procede per *step*: prima il personale sanitario, poi il personale docente e ATA; adesso tutti i lavoratori attivi, e poi cosa accadrà? Verrà il turno dei minori, per caso, con tutti gli eventi avversi che state sottacendo? Non dite la verità su questi prodotti. Non la volete dire, ma ci sono i dati ufficiali di EudraVigilance che riportano - al 28 agosto - che ci sono stati oltre due milioni di effetti avversi e più di 23.000 morti per vaccino.

Anche questi vanno inseriti nel bilancio. Non potete andare avanti così. Avete superato il limite di guardia. Quindi, vi dico di fare un passo di lato, perché passerete alla storia. Fate un passo di lato, perché state veramente esagerando.

Oltretutto, i docenti sono vessati sul luogo di lavoro, perché la vostra piattaforma riporta dati sensibili, inerenti appunto allo *status* del *green pass* del docente, come visibili al dirigente scolastico anche fuori dall'orario di servizio, cosicché lui sa se uno è vaccinato o no e quindi conosce un suo dato sensibile. Non potrebbe conoscerlo, perché il dirigente ha l'obbligo di accertare lo *status* del docente solo durante il suo orario di servizio, né prima, né dopo. Eppure, a nessuno interessa questo, ma ci saranno tanti ricorsi. Vi dovranno distruggere di ricorsi. Dobbiamo adire alla Corte costituzionale, ammesso che sia rimasto qualcuno in Italia che non faccia parte di questo sistema veramente incredibile, che ormai purtroppo ha coinvolto tutti.

Abbiamo i medici degli *hub* vaccinali scudati, che praticamente non si assumono la responsabilità degli eventi avversi che avvengono, per cui chiaramente chiunque viene sottoposto a vaccinazione,

perché non esiste alcun motivo al mondo che possa esonerare qualcuno dalla vaccinazione, stanti le circolari emesse dal ministro Speranza che non esonerano nessuno. Anche chi ha avuto eventi avversi alla prima dose può comunque effettuare la dose eterologa. Non esiste alcuna motivazione per essere esonerati: pazienti con malattie autoimmuni, pazienti in terapia oncologica e quant'altro.

In quest'Aula ci sono anche dei medici. Mi domando se questi medici, quelli che voteranno il provvedimento, abbiano una coscienza. Ce l'hanno una coscienza? Ricordano il giuramento di Ippocrate, oppure se lo sono lasciato alle spalle nel momento in cui hanno prestato giuramento alle Big Pharma, o a questo Governo? È un Governo che condiziona sottobanco la politica sanitaria e poi si scuda attraverso i medici, che ha già chiaramente a sua volta messo di fronte alla scelta: o si adeguano a questo protocollo sanitario, o vengono radiati dall'ordine dei medici. (*Richiami del Presidente*).

Grazie Presidente, ho finito. Grazie, a nome di tutti gli italiani. Grazie, criminali! (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Senatrice Granato, mi obbliga a censurare questa sua ultima affermazione. Non l'ho interrotta, anche quando eravamo proprio al limite, ma l'espressione che ha usato non è consentita in Aula, pur nel dibattito acceso. Questa è una censura formale.

È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà.

[RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, è destino che in Aula, anche oggi su questo argomento, io da medico debba intervenire dopo un insegnante di lettere, con idee ovviamente scientifiche e sanitarie un po' confuse. Magari potremmo parlare di Dante per avere un dialogo, ma è difficile fare un ragionamento su elucubrazioni mascherate da dati.

I dati sciorinati devono essere analizzati e, se 5.000 studenti sono in DAD, è perché comunque ci sono migliaia di operatori scolastici ancora non vaccinati. A Torino è stata messa in DAD una classe perché i genitori, in attesa dell'esito di tampone, poi risultato positivo, hanno mandato i propri figli a scuola, con le ovvie conseguenze. Il Governo sta intervenendo in maniera mirata, *work in progress*. Ecco il perché dei piccoli passi che sono stati precedentemente citati: *work in progress* con CTS e Regioni per proteggere la salute e mettere in sicurezza la produttività.

È sotto gli occhi di tutti, oltre ai dati economici e al rimbalzo del PIL, il cambio di passo - ad esempio da Arcuri a Figliuolo - impresso dal presidente Draghi, fortemente voluto, per primo, dal nostro presidente Silvio Berlusconi. E permettetemi di condividere con voi il mio sdegno per l'insana richiesta della solita procura di Milano di chiedere per lui una perizia psichiatrica; sdegno, purtroppo, non condiviso da tutto il Parlamento.

Tornando all'argomento all'ordine del giorno, importante è la svolta per la scuola per la didattica in presenza. Sono stati destinati 100 milioni di euro per gli *screening*; finalmente c'è un obbligo di *green pass* anche per i lavoratori della pubblica amministrazione e del privato. Ringrazio il ministro Brunetta perché importante è la riduzione dello *smart working*, che ha creato tanti problemi economici a tutto l'indotto della ristorazione in tutte le città.

È importante il cambio di passo, perché l'aumento di regole che ha portato l'estensione del *green pass* ha comportato un aumento della richiesta e delle prenotazioni delle vaccinazioni. Ciò è utile per convincere le persone indecise, anche se, giustamente - come rilevato da tanti - servirebbe maggior cura nelle informazioni, che siano semplici. Si eviterebbe, così, di sentire tante castronerie, purtroppo anche in Aula. In ogni caso, le sacche irriducibili - come magari qualcuno anche qui in Senato - che non si vogliono vaccinare, si paghino il tampone.

Che i vaccini funzionino sono i dati a confermarlo, se ce ne fosse ancora bisogno. Bisognerebbe anche capire - come ho già avuto modo di esprimere - il concetto che non c'è vaccino al mondo e farmaco al mondo che garantiscano la funzionalità al 100 per cento. Quindi, è inutile dire: dateci le prove. Non siete san Tommaso.

La prova, invece, di quanto il vaccino sia libertà è, in primo luogo, che si è abbattuto del 95 per cento il ricovero ospedaliero in terapia intensiva per le persone vaccinate. La prova è comunque dimostrata dalla grande adesione dei giovani, che sono corsi a vaccinarsi per riprendersi la loro vita, la loro libertà; per riprendere a fare sport senza dover fare tamponi ogni volta che entravano nei campi da gioco.

Abbiamo avuto poco tempo per l'esame del provvedimento, ma è stato fatto un grande lavoro alla

Camera. Sono stati accolti in Commissione alla Camera 13 emendamenti di Forza Italia: l'equiparazione dei giorni di quarantena ai giorni di ricovero; far ripartire la stagione sciistica con l'aumento della capienza delle funivie.

Una minor circolazione del virus porta più salute e un balzo del PIL. Spero, però, che già nel prossimo decreto siano risolte alcune criticità, che rimangono e che ho segnalato come osservazioni nel parere della Commissione. Queste sono: l'estensione del *green pass* anche ai lavoratori esterni degli ospedali, esattamente come per le scuole e le RSA; rivedere le limitazioni per i luoghi di cultura, i cinema, i teatri e lo sport; risolvere il malfunzionamento informatico, soprattutto delle Regioni, per cui cittadini in regola per ottenere il *green pass* non lo ottengono in tempo reale.

Bisogna poi risolvere il problema del rientro delle persone arrivate dall'estero e vaccinate con vaccini non riconosciuti dall'EMA, accettando di utilizzare l'esame sierologico. Io non capisco perché l'esame sierologico, ritenuto fondamentale per una donna in gravidanza, per verificare se ha sviluppato gli anticorpi per la rosolia, non possa essere utilizzato anche per il Covid-19.

Credo che si debba anche risolvere il problema del rientro dei lavoratori dopo ventuno giorni. Loro devono aspettare i risultati dei test per rientrare al lavoro, mentre altre persone in quarantena, dopo ventuno giorni, possono circolare liberamente. Ancora, si deve fare in modo che tutto il sistema sia più snello e che magari anche le persone che si sono vaccinate in altri Paesi possano ottenere il *green pass*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crucioli. Ne ha facoltà.

[CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*). Signor Presidente, questa volta non mi lamenterò del fatto che il Parlamento non abbia avuto alcun modo di affrontare questo tema fondamentale, ma vorrei che fosse chiaro a tutti ciò che sta succedendo. Mentre prima della pandemia il Governo agiva così, lo ha sempre fatto, ma aveva pudore; invece adesso è proprio sfacciato, anzi ostenta.

Guardate cosa è successo tra ieri e oggi rispetto a due riforme, due provvedimenti fondamentali come quello sulla giustizia penale e questo sul *green pass*, quindi su un passaporto che subordina la possibilità di lavorare e sostanzialmente di vivere alla vaccinazione o al potersi permettere dei tamponi. Due provvedimenti di così fondamentale portata culturale oltre che pratica sono stati esaminati da un'Assemblea completamente sorda e muta. Non c'è stata discussione.

Va detto che questo, ahimè, è ciò che chiedono ampie parti della società: in questo momento il Governo non sta facendo altro che ciò che parte della società gli sta chiedendo. Questo è autoritarismo, è un momento veramente pericoloso per la nostra Nazione, perché questo Governo incarna esattamente la volontà di non avere nessuna discussione. Con la paura per la propria incolumità o per la propria situazione economica, una parte del Paese sta chiedendo a questo Governo di fare così, di non ascoltare le opposizioni e di passare sopra a qualunque voce dissonante, anche a costo di utilizzare una propaganda che distorce la verità, sempre a fin di bene.

È stato chiarissimo il sottosegretario Sileri intervenendo in Aula quando abbiamo discusso la prima volta per pochi minuti del *green pass*. Il rappresentante del Governo nella casa del Parlamento ha detto di aver sentito idiozie e che noi tutti avremmo dovuto dire soltanto che il vaccino salva la vita. Il Governo dice al Parlamento cosa deve dire. Non sarebbe mai avvenuto prima di questa pandemia, così come non sarebbe mai avvenuto che una riforma come quella penale, che azzera due principi cardine dei nostri istituti giuridici, come la separazione dei poteri e l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge (perché questo fa la riforma Cartabia) fosse approvata nel silenzio assoluto. In due giorni abbiamo avuto la riprova che in questo momento ai cittadini non interessa lo Stato di diritto, vogliono soltanto essere assicurati e il Governo sta facendo questo, anche a costo di non dire la verità sulle questioni scientifiche. Basta la parvenza di sicurezza per andare tutti nella stessa direzione.

Io vi lascio con una frase che secondo me incarna bene lo spirito di questo Governo e di questi tempi: «Per tutti i provvedimenti anche più duri che il Governo prenderà metteremo i cittadini davanti a questo dilemma: o accettarli per alto spirito di patriottismo o subirli». Questo sostanzialmente è lo spirito del *green pass*, ma questa frase non la disse Mario Draghi, bensì Mussolini (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in

allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà. **D'INCA'**, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 2395, di conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. (*Vengono esposti dei cartelli*).

PRESIDENTE. Invito i senatori Questori e gli assistenti parlamentari a far rimuovere immediatamente i cartelli.

La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 111, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2395, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

SBROLLINI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (IV-PSI). Signora Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, vorrei essere chiara fin da subito nel ribadire in quest'Aula quanto noi del Gruppo Italia Viva-PSI diciamo da mesi: il *green pass* è uno strumento che dà libertà, non la toglie.

Vorrei che fosse immediatamente sgombrato il campo da un equivoco di fondo che aleggia in queste settimane e che riguarda alcune forze politiche così come abbiamo visto anche qualche attimo fa. Non ci si può scagliare contro l'obbligatorietà del *green pass* per accedere a certi luoghi, invocando una presunta violazione della libertà, quando al momento è proprio l'unico strumento che può concederci maggiori libertà. Con il *green pass* abbiamo noi per primi maggiori sicurezze, perché sappiamo che le persone che ci stanno intorno sono vaccinate, hanno fatto un tampone o sono guarite dal Covid. Soprattutto esso costituisce una maggiore garanzia nei confronti degli altri. Senza contare il fatto che il *green pass* è stato e continua ad essere l'unica modalità con la quale ripartire a livello economico e sociale.

Dovremmo fare fronte comune per estenderne la portata, non per ridurla, così come finalmente lo faremo anche nelle Aule parlamentari. Il provvedimento che ci apprestiamo a discutere e a votare oggi segna quindi un altro passo proprio nella direzione che Italia Viva-PSI chiedeva da tempo. Intervendiamo infatti in uno dei settori nevralgici del Paese, la scuola. Come ha detto qualche giorno fa in maniera molto chiara e autorevole il presidente Mattarella, con la pandemia la scuola è stata tra le prime a dover chiudere, ma con i vaccini questo non dovrà più accadere.

I nostri ragazzi sono probabilmente tra quelli che hanno patito di più le chiusure imposte dall'emergenza pandemica, hanno perso quasi due anni di scuola in presenza e questo ha avuto delle conseguenze drammatiche da troppi punti di vista.

Certo, la didattica a distanza ha funzionato come soluzione tampone, adottata in un periodo emergenziale in cui certamente non si avevano gli strumenti per reagire diversamente e la chiusura rappresentava forse l'unica possibilità.

Ora però la situazione è cambiata e sensibilmente migliorata, grazie proprio allo straordinario lavoro fatto dal Governo Draghi e, in particolare, grazie al piano vaccinale gestito dal generale Figliuolo. Siamo in grado così di fronteggiare il virus e metterci al riparo da nuove chiusure, che dobbiamo assolutamente scongiurare. Così come dobbiamo scongiurare il ritorno alla didattica a distanza.

Abbiamo gli strumenti per riaprire le scuole e le università in sicurezza, sempre rispettando chiaramente le regole di distanziamento e con l'ausilio certamente delle mascherine. La didattica a distanza ha fornito un utile supporto per evitare di perdere l'intero anno scolastico, ma deve essere necessariamente inquadrata in un arco temporale limitato. Oltre a mettere in evidenza, come abbiamo visto, le disuguaglianze tra alunni non equipaggiati allo stesso modo per quello che riguarda i mezzi

tecnologici, la didattica a distanza nasconde una serie di rischi. Vi sono state conseguenze disastrose sul piano psicologico, difficoltà di apprendimento, soprattutto da parte di alunni che avevano già delle difficoltà. Maggiori difficoltà anche per i genitori che si sono dovuti sobbarcare un carico educativo non indifferente. Vi è poi l'aspetto più strettamente psicologico della questione: la scuola è fatta di socialità, di rapporti che si instaurano tra alunni e tra alunni e docenti, di attività che si condividono. Non possiamo permetterci che questi aspetti vengano ancora una volta messi in ultimo piano.

Ecco perché finalmente con questo provvedimento vi è un ritorno alla scuola come comunità, così la definisce il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire oggi. Quella comunità che finalmente oggi diventa possibile. L'attenzione è rivolta non solo all'attività scolastica e didattica, ma per esempio anche alle attività formative e di tirocinio negli istituti tecnici superiori, per i quali deve essere assicurato lo svolgimento in presenza in via prioritaria.

D'altra parte, il personale ha il dovere di fare la propria parte essenziale e soprattutto perché lavora in un ambiente cruciale come quello scolastico. In questo senso va anche la previsione dell'estensione dell'obbligo vaccinale nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie fino alla cessazione dello stesso. Ovviamente la *ratio* di una simile previsione è quella di preservare le persone che si trovano in una situazione di fragilità.

Per ciò che riguarda gli eventi sportivi e i luoghi della cultura come teatri, cinema e spettacoli all'aperto, si stanno facendo grandi passi in avanti proprio per estendere la capienza. Consentitemi però di dire che serve ancora più coraggio, soprattutto se si prosegue con il piano vaccinale e l'estensione del *green pass* come già si è fatto in questi giorni nei luoghi di lavoro.

In questo senso, Italia Viva-PSI ha presentato oggi un ordine del giorno con cui chiede che si arrivi a una capienza piena per tutti i luoghi della cultura, dello spettacolo e dello sport e - aggiungo - anche per quelli di divertimento dei giovani, come le discoteche. Dobbiamo assumerci questo impegno non solo perché ci sono settori al momento ancora fortemente penalizzati, ma anche per evitare che, soprattutto andando incontro alla stagione invernale, si organizzino feste ed eventi privati in cui non è possibile verificare il rispetto delle regole di sicurezza. Sappiamo quanto è successo anche quest'estate: non c'è controllo alle feste e nelle abitazioni private in cui giustamente i ragazzi si ritrovano per stare assieme. Togliamo quindi questo velo ipocrita.

Ringrazio il Governo, il presidente Draghi e il sottosegretario Costa che stanno dimostrando una grande capacità di ascolto di tutto il settore della cultura, dello spettacolo e dello sport. Sono certa che si arriverà in tempi brevi alla giusta soluzione.

Credo che si colga anche da qui il senso del provvedimento. Da parte del Governo è stata fatta una scelta, che Italia Viva-PSI sostiene convintamente, volta a consentire un ritorno alle libertà attraverso lo strumento del *green pass*, almeno finché perdurerà lo stato di emergenza. Su questo non possiamo e non dobbiamo avere dubbi come maggioranza. Anzi, dobbiamo agire compattamente e muoverci anche per essere un buon esempio come rappresentanti delle Istituzioni.

Mi sembra un ottimo segnale che proprio ieri si sia finalmente deciso di estendere l'obbligo del *green pass* anche per accedere alla Camera dei deputati, così come faremo - spero molto presto - in Senato. Lo chiediamo da tempo come partito e finalmente si arriverà a questa giusta misura, perché non ci devono essere differenze tra noi e i cittadini. Il *green pass* è l'unico strumento che ci sta restituendo le libertà e ci permetterà di non chiudere più la scuola.

Per tali motivi, esprimo il voto favorevole di Italia Viva-PSI al provvedimento in esame e desidero rivolgermi in particolare a tutti gli altri Gruppi parlamentari: finiamola di inseguire presunti consensi elettorali e pensiamo a scelte responsabili per il nostro Paese e in modo particolare per i nostri giovani.
(Applausi).

[MALAN \(FdI\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN \(FdI\)](#). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, nelle scorse settimane un Paese dell'Unione europea ha adottato misure e cambiamenti drastici nella gestione della pandemia riguardanti la libertà dei cittadini.

Tali misure hanno portato a risultati straordinari: un calo enorme dei contagi e una riduzione dei

decessi quasi a zero. Questo Paese non è l'Italia e non ha introdotto obblighi, che altrove non ci sono, ma ha abolito pressoché tutte le restrizioni che aveva precedentemente introdotto per quanto riguarda l'accesso ai locali, l'uso delle mascherine e quant'altro. Questo paese è la Danimarca. Allora dobbiamo sfatare il mito per cui più danneggiamo gli italiani, più limitiamo la loro libertà e meglio vanno le cose. Non è così; molti casi all'estero ci dicono che non è così. La Svezia non ha mai introdotto alcuna misura di *lockdown* e ha, sia a livello storico (cioè nel corso di questo anno e mezzo abbondante di pandemia), sia negli ultimi tempi, un numero di morti rispetto alla popolazione che è tra la metà e molto meno della metà di quello che c'è stato in Italia.

Dobbiamo ricordare che la società e gli esseri umani vivono in modo complesso. Non c'è solo un aspetto; non è detto che se attuiamo misure più pesanti, più irragionevoli, o comunque diverse da quelle di tutti gli altri Paesi, siamo per forza messi meglio. Alcuni casi sembrerebbero quasi dire diversamente, perché la vita non è soltanto limitazione, ma è una cosa complessa.

L'Italia, con il decreto-legge di cui stiamo frettolosamente parlando, ha introdotto un uso distorto del *green pass*, nato per semplificare gli spostamenti tra un Paese dell'Unione europea all'altro - e su questo siamo sempre stati favorevoli - ma ora utilizzato addirittura per lavorare: è francamente pesante per una Repubblica che nel primo articolo della Costituzione dice di essere fondata sul lavoro e che in un altro articolo introduce il diritto-dovere del lavoro tra i diritti tutelati, assieme a molti altri che sono stati limitati di questi tempi.

Occorre un approccio equilibrato e ragionevole. Noi abbiamo sostenuto - l'hanno sostenuto i colleghi di Fratelli d'Italia che sono intervenuti prima di me - la questione vaccini e ribadiamo che ogni tipo di studio e di approccio ci dice che i vaccini riducono di parecchio la possibilità di contagiare e il verificarsi di eventi come ricoveri ospedalieri e decessi. Questo l'abbiamo sempre detto. Ma, come ogni medicinale e come ogni farmaco, non è che più ce n'è e meglio è. Ci sono tantissimi medicinali utilissimi che salvano la vita: ad esempio, il cortisone in certe condizioni è indispensabile e salva delle vite nell'immediato. Ma non è che più cortisone si prende e meglio è; non è che se si dà il cortisone anche a chi non ne ha bisogno lo si aiuta. Allora dobbiamo avere un approccio equilibrato.

Com'è possibile che l'Italia, che è tra gli otto Paesi più vaccinati dell'Unione europea, e dunque primeggia anche al di fuori dell'Unione europea, e che è al di sotto della media per quanto riguarda la mortalità, vuole essere avanti a tutti gli altri, introducendo la misura del *green pass*, che non soltanto evidentemente sottopone a gravi limitazioni tutti coloro che non sono vaccinati, ma è anche un onere per i vaccinati? Si dice che è libertà; benissimo, è libertà per i vaccinati. Parliamone: un anno fa si potevano fare una serie di cose senza esibire nulla, mentre adesso bisogna esibire in continuazione questo *green pass*. Ci sono persone che hanno problemi tecnici; ci sono gli italiani all'estero che sono stati vaccinati con vaccini esteri che in Italia non sono riconosciuti e che non possono averlo; c'è una serie di problemi che non sono stati risolti. Non ci si cura di quello che potrebbe fare davvero il Governo, lo Stato, che queste cose invece non le fa.

È uno strumento che nasconde le gravissime carenze che ci sono state e che noi denunciavamo fin dall'inizio sulla questione dei trasporti, delle scuole, degli uffici pubblici e di tutto ciò che dipende dal pubblico.

Le classi sovraffollate dall'anno scorso a quest'anno sono aumentate, non sono diminuite. (*Applausi*). Cosa ha fatto il Governo in questi mesi? Il senatore Zaffini mi ricorda che sono 4.000 in più dell'anno scorso, 4.000 situazioni in cui il contagio è indubbiamente più facile.

Sul trasporto pubblico non è stato fatto nulla. La stessa limitazione della capienza - che non viene sorvegliata o controllata e, pertanto, non serve a nulla - quasi dappertutto viene applicata riducendo lo spazio che si può occupare. Di conseguenza, le persone saranno forse anche il 20 per cento in meno, ma sono amucchiate esattamente come prima, se non di più.

Per quanto riguarda la stessa applicazione del *green pass*, qualche giorno fa è successo che una persona è partita da una località prendendo un treno locale, esente dal *green pass*, e poi è arrivata in una grande città e ha preso un treno a lunga percorrenza, dove ci vuole il *green pass*. Si porta il contagio da un posto all'altro, oppure i grandi scienziati consulenti, lautissimamente pagati dal Governo, hanno scoperto che sui treni locali il virus non sale, mentre sale solo sui treni a lunga

percorrenza? Com'è la questione?

Ci sono altre questioni che andrebbero ricordate. È ovvio che ci sono tanti imprenditori, privati cittadini e tutti coloro che sono responsabili di una qualche struttura che dicono che, per fortuna, con il *green pass* ci sono delle regole e sono esenti da responsabilità. In primo luogo abbiamo presentato un ordine del giorno che voleva chiarire che il datore di lavoro e il responsabile di una struttura che rispetta tutte le regole e applica tutte le norme richieste dal Governo non può essere ritenuto in ogni caso responsabile di qualunque tipo di contagio che avviene all'interno della struttura. Il Governo l'ha respinto perché anche questo non è stato garantito. Anche se si applicano tutte le regole, sussiste ancora questo problema, perché fin dall'inizio della pandemia il ministro Speranza, o chi ha collaborato con lui, ha stabilito che i contagi sul posto di lavoro sono equiparati agli infortuni sul lavoro, per cui evidentemente il datore di lavoro rischia molto pesantemente di essere ritenuto responsabile con tutte le conseguenze del caso.

In secondo luogo, se facciamo il paragone con lo scorso anno, non stiamo molto meglio quanto a libertà di spostarsi e di fare le cose. Ciò non dipende dal fatto che la situazione è migliore. Tralasciando l'ultima settimana che potrebbe essere un caso, ma osservando le ultime tre settimane, oggi rispetto a un anno fa abbiamo dal doppio al triplo dei contagi e dal triplo al quadruplo di morti, ma il Governo ha deciso bene di far ritornare in presenza gli allievi delle scuole medie e delle scuole medie superiori. Le cifre, però, sono quelle dell'anno scorso e, anzi, sono peggiori, nonostante i 41 milioni di vaccinati. Allora, è il Governo che rischia di passare per quello che non crede nell'efficacia dei vaccini.

Ci vogliono informazione e trasparenza nelle decisioni. Molti anni fa un *leader* politico disse: «Noi stessi o prendiamo decisioni o esaminiamo con cura gli eventi: convinti che non sono le discussioni che danneggiano le azioni, ma il non attingere le necessarie cognizioni per mezzo della discussione prima di venire all'esecuzione di ciò che si deve fare». Lo diceva duemilacinquecento anni fa Pericle. Oggi, invece, si agisce in nome della fretta, che non deriva da nessuna disposizione europea che ci imponga di approvare questa norma oggi anziché tra due settimane.

Tutti i vari provvedimenti su cui il Governo pone in modo ossessivo e compulsivo la questione di fiducia vengono adottati e portati avanti sulla base di determinati interessi, che sulla questione Covid si sono manifestati in modo straordinario, con scandali, mascherine, consulenze, banchi a rotelle di cui non sappiamo nulla. Il Governo non risponde; si vogliono portare avanti le cose senza trasparenza e questo toglie agli italiani la fiducia su determinate cose che il Governo chiede. Invece bisogna avere fiducia, ma anche fare tutto ciò che è necessario; non si può parlare solo di vaccino e non fare nulla su tutto il resto. (*Applausi*).

[PARRINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, colleghi, l'opinione del Partito Democratico su questo provvedimento... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi di Fratelli d'Italia di osservare lo stesso comportamento che hanno richiesto durante la discussione generale.

PARRINI (PD). Dicevo che l'opinione del Partito Democratico su questo provvedimento è estremamente positiva. Sappiamo che ci troviamo di fronte a un provvedimento che fa parte di un pacchetto di misure, che ha una storia ormai abbastanza lunga e che - vorrei dirlo, perché spesso si tende a rimuovere questo fatto, soprattutto nei discorsi dell'opposizione - ha dimostrato di avere efficacia e ha fatto del bene al nostro Paese. Oggi nelle comparazioni internazionali l'Italia non sfigura, per tasso di vaccinazioni e per molti altri parametri. Io credo che questo abbia un rilievo e che debba essere messo in evidenza; sarebbe sbagliato sottovalutarlo. Perché è avvenuto questo? Io credo perché abbiamo avuto complessivamente, anche con Governi diversi, un operato che è stato attraversato da un filo rosso di coerenza. La coerenza del rigore; un rigore non esibito, ma con una fermezza che ci ha consentito di non sbandare nelle curve più pericolose e di prendere le decisioni giuste, ispirate al principio di precauzione. Tutti ci siamo mossi in una terra incognita (la pandemia stessa è di per sé una terra incognita) e l'abbiamo fatto a mio avviso con equilibrio.

Questi elementi di equilibrio li ravviso anche nel provvedimento che ci accingiamo a convertire. Ovviamente non posso, soprattutto come Presidente della 1a Commissione, non esprimere il rammarico di non aver avuto, come Senato, il tempo di esaminare il provvedimento dettagliatamente, come avremmo voluto. Purtroppo non è la prima volta che ciò avviene; è avvenuto anche nell'altra Camera e non soltanto qui. Ciò deve essere oggetto di una riflessione che va assolutamente fatta sul contributo che le Camere complessivamente possono apportare all'adozione dei provvedimenti. Tuttavia mi pare che, nella serie di misure che sono state prese, anche questo decreto-legge indichi una direzione di marcia condivisibile nei trasporti, nella scuola, per quanto riguarda le residenze sociali e socio-sanitarie e per quanto riguarda l'università. Ravviso in queste decisioni una dose di coraggio, che è esattamente ciò che ci serve per non fare passi falsi oggi nella lotta alla pandemia, che non è affatto vinta. È necessario che il livello di guardia nostro e di tutti resti molto alto e che la vigilanza in Parlamento e fuori dal Parlamento resti fortissima, perché ci sono ancora obiettivi da raggiungere.

Dicevo dei buoni risultati che abbiamo ottenuto nelle vaccinazioni; però ci sono ancora dei livelli di vaccinazione molto alti, che debbono essere superati e che dobbiamo fare di tutto per superare. Da questo punto di vista, non è un caso che abbiamo incardinato oggi nella nostra Commissione - in questo caso avremo molto tempo per esaminarlo, fortunatamente - l'ultimo decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri, che estende l'uso del *green pass* al mondo del lavoro dal 15 ottobre. Non a caso - dicevo - al provvedimento che stiamo convertendo se ne sono aggiunti altri e probabilmente se ne aggiungeranno altri ancora.

La considerazione che voglio fare, anche dopo aver ascoltato alcuni interventi oggi in Aula, è che noi dobbiamo muoverci su questo terreno incognito, di cui però cominciamo a saperne un po' più, con grande senso di responsabilità, con grande rigore, senza alcun elemento di ambiguità o di incertezza, senza messaggi strani e fuorvianti.

Signor Presidente, ormai, partecipando a dibattiti e discussioni, sono giunto a questa conclusione: mi allarmano allo stesso modo quelli che si dichiarano *no vax* e quelli che dicono: «io non sono *no vax*, ma»; anzi, ho scoperto che quelli del «io non sono *no vax*, ma» sono quasi più insidiosi dei *no vax*. Questo lo dico perché di ambiguità non ce ne deve essere alcuna e penso che tutte le forze politiche della maggioranza abbiano la necessità di dare una prova di compattezza a favore delle misure del Governo, fin dalla partecipazione massiccia al voto per la conversione di questo provvedimento. Non possiamo prestare il fianco a interpretazioni equivoche della solidarietà delle forze politiche attorno alle scelte del Governo. È una cosa che non possiamo assolutamente permetterci.

Da questo punto di vista, il Partito Democratico è decisamente sul terreno dell'appoggio pieno, convinto, totale alle scelte che sono state fatte; è dalla parte del rigore e sa che senza rigore noi avremmo attraversato molti più problemi e non saremmo riusciti a mettere sotto controllo i contagi, come invece è avvenuto. E mi lasci dire che del rigore che riteniamo necessario mettere in campo fa parte anche la nostra convinzione che non debbano esserci eccezioni nell'applicazione, per esempio, del *green pass* esteso.

Ieri la Camera dei deputati, nell'Ufficio di Presidenza, ha assunto un provvedimento importante, che applica il *green pass* anche per l'ingresso nell'Aula parlamentare. Io penso che il Senato - che, se non ho capito male, si riunirà il 5 ottobre per deliberare in merito - debba prendere un provvedimento molto forte, molto netto, che stabilisca con grande determinazione che non ci sono aree di eccezionalità, che in tutti i luoghi di lavoro si applica questa norma, che l'Aula parlamentare è un luogo di lavoro per eccellenza (il lavoro al servizio del Paese) e che qui non possono valere regole diverse da quelle che valgono altrove. Il primo segnale chiaro deve arrivare da qui e il Partito Democratico condurrà anche questa battaglia, come tutte le altre, con equilibrio, con ragionevolezza, ma anche con una grande chiarezza e senza alcun margine di ambiguità.

Esprimiamo pertanto un voto favorevole sulla conversione in legge del decreto-legge. (*Applausi*).

[ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, continua l'azione progressiva del nostro Paese per assicurare che la ripresa robusta ed importante

dell'economia e della vita sociale non abbia ritorni indietro. Questo è il *green pass*.

Ho sentito prima colleghi fare raffronti con la Danimarca; tra la Danimarca e l'Italia c'è una differenza abissale e questo conta: la densità della popolazione per chilometro quadrato, l'età media e quant'altro. Ma non è questo il punto.

Credo che sia provato in modo indiscutibile dai dati oggettivi - si può sempre discutere tutto - innanzitutto che la vaccinazione ha un esito assolutamente positivo sulle terapie intensive, sui ricoveri, sulla mortalità e sul fatto che, tentando di fare un ragionamento insieme, in questo modo salviamo delle vite. È molto importante che questo dato possa essere sottolineato all'unisono da tutti, così come è altrettanto importante che contemporaneamente si contrastino tutte le deformazioni della verità, che viaggiano a larghe maglie, e che tendono a produrre insicurezza e paura.

Se infatti non riusciremo a garantire un altissimo numero di vaccinazioni, in relazione alle varianti e al fatto che le varianti aumentano la percentuale della popolazione che deve essere vaccinata, corriamo il rischio di non avere un risultato che oggi, grazie al lavoro fatto in questi mesi, è alla nostra portata, vale a dire quello di un Paese che può con serenità - uso questa espressione - vincere la sfida del Covid e, allo stesso tempo, riavviare la vita sociale, culturale ed economica.

Il *green pass* è uno strumento conseguente per gestire questo percorso. Francamente non riesco a capire dov'è la difficoltà o meglio la capisco, se il nostro riferimento fosse il tema del consenso e, considerando che c'è un'area del Paese che non condivide questa impostazione, si guarda al consenso, ma non certo agli interessi del Paese cui tutti siamo legati.

Da questo punto di vista, seguendo il consiglio datoci la scorsa settimana il senatore Romeo, uso toni bassi, ma voglio riuscire a dare un messaggio chiaro e univoco, non perché c'è il regime o l'autoritarismo, ma perché i tre concetti di comunità, libertà individuale e sicurezza sanitaria e sociale si tengono insieme; non può esserci la contrapposizione di un concetto sull'altro, perché a quel punto non saremmo in grado di raggiungere gli obiettivi che tutti noi ci poniamo.

Ciò che a me interessa è anche l'aspetto culturale, fatto salvo che ho già detto con chiarezza che noi sosteniamo questo provvedimento e che sosterrremo anche quello che arriverà nelle prossime settimane sul tema del lavoro pubblico e privato. In particolare, tornando a ciò che a me interessa, mi domando se davvero possiamo affrontare in modo contrapposto il tema della libertà individuale e delle condizioni di sicurezza per la comunità. Colleghi e colleghe, questo non è un compito della scienza o dei virologi, ma, in primo luogo, della politica, che deve saper mettere al centro l'interesse della comunità, nell'ambito del quale sta anche la necessità che, se io non sono convinto di fare il vaccino, devo assicurare però di non essere un soggetto che può produrre un danno ai miei concittadini.

Credo che sia giusto.

Quando mai possiamo affermare l'opposto di questo concetto? È questo che non capisco. O meglio, se tutto ciò che c'è in questa discussione e in quella che c'è stata alla Camera dei deputati, che ha prodotto una partecipazione al voto non proprio qualificante, è legato a un ragionamento politicista, lo capisco, ma non lo condivido. Se vogliamo fare un ragionamento serio, per trovare l'equilibrio giusto rispetto a questo tema, è proprio l'utilizzo del *green pass* lo strumento che ci consente un equilibrio e che ci consenta anche di tenere conto di chi non la pensa come me in relazione ai vaccini, facendosi però carico anche lui, nello stesso tempo, del fatto che non può rappresentare un rischio per me e per gli altri cittadini.

Concludo su un punto, che ho già citato altre volte. Forse annoio, ma voglio ripetere che, a mio avviso, il Governo si deve far carico di trovare l'equilibrio tra i tempi della discussione e il ruolo del Senato e del Parlamento più in generale. Sono assolutamente convinto che ciò sia possibile, senza che ciò comporti un rallentamento e una perdita del ritmo di lavoro indispensabile che dobbiamo mantenere per il PNRR e senza che ciò rappresenti, dall'altra parte, un atteggiamento secondo cui il ruolo del Parlamento non è fondamentale. Il Governo ha infatti bisogno, più che di manifestazioni formali di fiducia, del contributo del Parlamento e dei Gruppi e ciò è possibile, garantendo una sintesi, e garantendo, in questo modo, una dialettica adeguata. (*Applausi*).

[VITALI](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, desidero iniziare dalla fine dell'intervento del senatore Errani, per augurarmi che questa tecnica di inviare i provvedimenti blindati in un ramo del Parlamento non rappresenti una prova tecnica di monocameralismo. Mi auguro che davvero si possa trovare un metodo per poter far esprimere le intelligenze, la partecipazione e i contributi anche del Senato, così come della Camera dei deputati.

A proposito del *green pass*, voglio inquadrare la questione nell'articolo 32 della Costituzione, che parla della difesa assoluta della salute e voglio richiamare le numerose sentenze della Corte costituzionale, che ha ritenuto legittimi gli interventi sanitari e le profilassi, nel momento in cui si creano condizioni di allarme per la salute. Quindi ci troviamo nell'alveo dei principi costituzionali e non si ravvisa nessuna violazione degli stessi. Dunque, non capisco chi assume una posizione ostruzionistica sul *green pass*, nel momento in cui il Governo, credo anche in maniera saggia, ha deciso di non imporre per legge la vaccinazione, rispettando la libertà di scelta del cittadino in materia. Nello stesso tempo, però, chi ritiene di non vaccinarsi deve rispettare la libertà di chi si è vaccinato, che vuole frequentare i luoghi di lavoro, di istruzione e di divertimento, con la massima sicurezza possibile di trovarsi in un ambiente in cui è difficile potersi infettare. Questo anche perché la vaccinazione non rende completamente immuni, come abbiamo visto, ma elimina le conseguenze gravi della pandemia da Covid-19.

Il provvedimento che ci apprestiamo ad approvare, che condividiamo nel merito e nella sostanza, pone rimedi ad una situazione drammatica che abbiamo vissuto dal 2020. Voglio ricordare il mondo della scuola.

Ho tre figli - uno universitario e altri due alle scuole superiori - che sono stati privati del loro diritto di frequentare in presenza e di usufruire in presenza dell'insegnamento dei docenti con il ricorso alla DAD. Dobbiamo evitarlo e impedire che in futuro questo possa accadere di nuovo, e perché ciò non avvenga è evidente che gli operatori all'interno del mondo della scuola, così come negli altri settori dei quali si occupa questo provvedimento, devono essere sottoposti a vaccinazione.

Mi sembra anche specioso il richiamo che qualcuno ha fatto alla Danimarca perché, è vero che la Danimarca ha evitato le restrizioni, però il collega non ha detto che quel Paese ha fatto questo quando ha raggiunto l'83 per cento dei vaccinati, quindi quando ha ritenuto che la pandemia fosse sotto controllo. Se qualcuno pensa che il problema del Covid sia risolto, allora sicuramente si pone con un approccio sbagliato alla questione.

Voglio ricordare l'entusiasmo dell'anno scorso dopo il *lockdown* e dopo la stagione estiva, quando pensavamo di aver buttato alle spalle il problema della pandemia; che cosa è successo? Quante decine di migliaia di infettati e quante decine di morti questa pandemia ha creato! Ha prodotto già oltre 135.000 morti soltanto in Italia.

La Corte costituzionale ci dice che le pandemie vanno affrontate secondo i canoni della scienza e dell'arte medica, ed è quello che la politica, il legislatore devono fare, rispettando anche le posizioni minoritarie, ma indicando assolutamente la strada - quella più probabile - per la tutela della salute e per la salvaguardia della salute degli altri.

Abbiamo avuto un vantaggio; basta guardare a quello che è accaduto nell'estate alle nostre spalle: l'Italia è esplosa a livello di turismo e di attività, e questo perché ha guadagnato la fiducia dei turisti che hanno visto nel nostro un Paese che è stato in grado di affrontare la pandemia nel modo migliore.

L'anno scorso il mondo turistico ha pianto al 90 per cento i suoi profitti; quest'anno, invece, è esploso in tutti i suoi settori, e oggi che siamo alla fine del mese di settembre, facendo il paragone rispetto all'anno scorso, credo di poter dire che la situazione è molto più sotto controllo. Ed è grazie a questi interventi, grazie alle norme messe in campo, che il nostro DEF, ad aprile scorso, ha segnato una previsione del 4,5 per cento e che il nostro PIL veleggia per il prossimo anno oltre il 6 per cento: sicuramente non è quanto è stato perso in questo periodo, ma credo sia un segnale che sta a dimostrare una ripresa lenta, ma costante, della nostra economia.

Siamo convinti e sosteniamo questo tipo di iniziativa e siamo anche d'accordo che il Parlamento sia l'istituzione che deve dare l'esempio ai cittadini; quindi, apprezziamo la delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e siamo convinti che anche il Senato della Repubblica non vorrà

sottrarsi a questa iniziativa perché all'interno di questa istituzione siamo cittadini uguali a tutti gli altri ed è giusto che le stesse prescrizioni che sono imposte, che sono consigliate ai cittadini fuori da questa istituzione, vengano adempiute anche dai rappresentanti del popolo, per dare l'esempio e per senso di responsabilità. *(Applausi)*. Va bene questa iniziativa, noi la sosteniamo.

Come ha detto il Presidente della 1a Commissione, il prossimo decreto-legge reca l'estensione del *green pass* al mondo del lavoro e c'è la necessità di apporre alcune correzioni a salvaguardia dei cittadini fragili, per i quali non è possibile la vaccinazione, che hanno il diritto di lavorare comunque e non subire pregiudizi per la loro situazione sanitaria. Questo è un discorso che faremo nei prossimi giorni.

Dichiaro pertanto il nostro voto convinto a favore della fiducia su questo provvedimento, perché siamo convinti che sia la strada da seguire per cercare di metterci alle spalle prima o poi (ancora il percorso non è definitivamente concluso) una pandemia che i nostri figli, ma anche noi, ricorderemo per moltissimi anni. *(Applausi)*.

[AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, Governo, colleghi, ci troviamo in quest'Aula di fatto a ratificare quanto svolto dalla Camera circa la conversione unificata dei decreti-legge *green pass 2* e *green pass 3*. Sono quelle misure che hanno esteso l'obbligatorietà del *green pass* a nuovi settori, tanto importanti quanto delicati, come la scuola, i luoghi di cura e i trasporti.

Non abbiamo tempo e modo di entrare nel merito. Lo faremo invece sicuramente con l'esame del decreto *green pass 4*, quello relativo al luogo di lavoro, ma possiamo cogliere questa occasione per fare qualche considerazione.

Innanzitutto, mi preme rilevare come nel dibattito eccessivamente acceso vi sia confusione ed un'errata sovrapposizione tra concetti diversi, quali il vaccino e il *green pass*, che spesso vengono utilizzati come sinonimi, ma non è così. Questa confusione ha poi ricadute dirette sui cittadini e sulla loro capacità di valutazione, cittadini che avrebbero invece bisogno di informazioni precise, in modo da poter avere risposte ai propri dubbi. Si tratta di dubbi legittimi, se sorti in questo clima, e che vanno in ogni caso rispettati. Abbassiamo i toni e poniamo tutti i nostri sforzi nel cercare di spiegare, di convincere e non di obbligare. *(Applausi)*.

Smettiamola di creare categorie e di contrapporre le persone. Come Lega siamo stati tra i primi a credere nella necessità del vaccino e addirittura a chiedere che il nostro Paese si impegnasse, con una sua politica e una sua strategia, nell'andare a realizzare in casa i vaccini per non dipendere da multinazionali o potenze straniere. Abbiamo ben presente che la scelta della vaccinazione per combattere la pandemia è quella indicata dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale come soluzione principale e prevalente. È la strada scelta dalla nostra comunità e noi come membri di essa, ancor più come suoi rappresentanti, non ci sottraiamo dal sostenerla convintamente.

Ricordo a tutti che la stessa nascita del Governo Draghi, con l'ingresso della Lega, era basata su due grandi pilastri: ripresa economica e piano vaccinale. Se la campagna vaccinale sta funzionando è grazie al pieno impegno dei territori, Comuni e Regioni, sindaci e governatori, ma anche e soprattutto alla coraggiosa scelta politica in cui Matteo Salvini ha creduto: quella di far nascere il Governo Draghi per abbandonare la linea di Arcuri e soci. *(Applausi)*. Quella dei padiglioni a primula, quella delle siringhe sbagliate e delle mascherine fasulle. *(Applausi)*.

Se come Lega poniamo degli interrogativi lo facciamo solo per chiedere che il piano vaccinale venga applicato con buon senso e cautela, ad esempio quando tocchiamo il delicato tema della vaccinazione ai minori. *(Applausi)*.

Torniamo però a parlare di *green pass* e ricordiamo a cosa serve. Serve a tenere aperte tutte quelle attività, indispensabili o no, che altrimenti una nuova ondata pandemica metterebbe a serio rischio di nuove chiusure, con evidenti ricadute sull'economia e sulla qualità della vita e della socialità di tutti i nostri connazionali. Dico di più: noi vorremmo che permettesse di riaprire anche ciò che è ancora chiuso o accessibile in maniera limitata, come discoteche, palestre, piscine, musei e teatri.

Il *green pass* non deve essere, però, discriminante, perché in ogni caso non dà certezze: non quella di

essere immunizzati, non quella di potersi comportare come se il Covid-19 non ci fosse più, ma solo la certezza di avere una barriera in più alla circolazione del virus se si è vaccinati o guariti; o la certezza di non essere infetti in un preciso istante se ci si è sottoposti a tampone.

Proprio il *green pass* da tampone non deve essere visto come un fratello povero. Il tampone, considerato sin da subito una delle tre vie per avere il *green pass*, via equivalente a quella del vaccino, è quindi pienamente lecita, se vi sono dei dubbi e si sceglie di non vaccinarsi; se ci si impegna a dare il proprio contributo alla tutela della salute pubblica tramite il tampone periodico. Lo Stato non deve contrastare questa via, ma, anzi, la dovrebbe sostenere e favorire al pari della via vaccinale. (*Applausi*). Rivolgo questa richiesta al Governo: sarebbe utile che, oltre al dato quotidiano della percentuale di vaccinati, venisse diffuso anche quello di chi è in possesso del *green pass* da guarigione. (*Applausi*). Il dato totale sarebbe di gran lunga più elevato e l'immunità di gruppo sarebbe praticamente già raggiunta. Verrebbe altresì delimitata e rilevata in forma ridotta la platea chi deve accedere al tampone. Vediamo con favore, quindi, gli interventi posti in essere per favorire l'accesso ai tamponi. Il prezzo calmierato disponibile in tutte le farmacie, la validità del test salivare molecolare e soprattutto l'estensione della validità da quarantotto a settantadue ore del tampone molecolare, decisa su proposta del Gruppo Lega alla Camera. Sull'ottimo lavoro fatto alla Camera, mi si permetta di aprire una parentesi sul tema dei lavoratori fragili.

È stato ottenuto un risultato davvero importante, relativo alla proroga delle tutele previste dalla normativa emergenziale. È stato sanato il vuoto normativo che aveva lasciato privi di tutele adeguate i lavoratori fragili dal 1° luglio, nonostante la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021. Con l'approvazione degli emendamenti a prima firma dei colleghi deputati Panizzut, Lazzarini e De Martini, che ringrazio, si permette ai lavoratori fragili di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile sino al termine dello stato di emergenza, abbandonando quelle orribili proroghe di due mesi in due mesi.

Per coloro che, tra questi lavoratori, non potranno accedere allo *smart working* viene ripristinata l'equiparazione del periodo di assenza al ricovero ospedaliero, con diritto alla retribuzione e alla conservazione del posto. Si tratta di una norma di civiltà indispensabile per migliaia di persone immunodepresse, con disabilità gravi e con patologie oncologiche, che, in caso di contagio, verrebbero esposte alle più gravi complicazioni dell'infezione; lavoratori che devono essere protetti senza dubbi e senza vincoli di bilancio e che non possono mettere in gioco la loro vita per conservare il posto di lavoro.

Siamo arrivati con ritardo e tutti noi dovremmo chiedere scusa: qualcuno più di altri. Alla fine, però, siamo riusciti a raggiungere questo importante obiettivo. Chiediamo al Governo di non fermarsi qui, ma di estendere la stessa tutela anche ai lavoratori inidonei, quantomeno a chi non è vaccinabile o non ho avuto risposta anticorpale al vaccino.

Il lavoratore inidoneo, non potendo usufruire delle tutele di cui all'articolo 26 del decreto cura Italia, è costretto a stare a casa in malattia ordinaria e, man mano che aumentano i giorni di assenza, subisce tagli allo stipendio fino ad arrivare al rischio di essere licenziato se supera il periodo di comporta previsto dal contratto.

Se lo Stato dichiara l'esistenza dell'emergenza, lo Stato deve tutelare i deboli: tutti, senza se e senza ma e senza, ogni volta, farne una questione di costi economici (*Applausi*). Il MEF se ne faccia una ragione e trovi i soldi necessari. Lo dico a lei, sottosegretario Sileri, perché so che è sensibile alla questione. Impegniamoci tutti per ottenere questo risultato.

Chiediamo, inoltre, al Governo che si faccia definitiva chiarezza, con una norma interpretativa, che specifichi all'INPS che durante tutta l'assenza giustificata per queste ragioni non debba essere mai decurtata o interrotta l'erogazione dell'indennità di malattia. Su questi due aspetti, posso assicurare che insisteremo anche durante la conversione del decreto *green pass* sui luoghi di lavoro quando inizierà l'esame qui in Senato.

Insisteremo anche per far sì che vengano accolti dal Governo altre proposte migliorative di buon senso della Lega: la gratuità dei tamponi almeno per alcune categorie quali i minorenni, coloro che sono impossibilitati a eseguire la vaccinazione a causa di patologie certificate e i disabili; il riconoscimento

della validità, ai fini del *green pass*, dei test salivari rapidi, meno invasivi e meno costosi; la proroga delle certificazioni rilasciate ai soggetti guariti; la richiesta di emanazione del *green pass* anche a seguito di test sierologici per i tanti che hanno avuto il Covid-19 senza essere stati tracciati dal sistema sanitario. Ancora, insisteremo anche su un giusto indennizzo per coloro che sono stati danneggiati dal vaccino.

Chiediamo inoltre che venga eliminato quel limbo in cui sono caduti molti concittadini che, per errori burocratici, disguidi o norme contraddittorie, si trovano ad impazzire per ottenere il *green pass*. Se lo Stato impone che esso sia uno strumento necessario per lavorare e guadagnarsi il pane e non solo per andare al ristorante o a un concerto, lo Stato non si può permettere di danneggiare ingiustamente nemmeno uno dei suoi cittadini. (*Applausi*).

Infine chiediamo più informazione e che sia informazione corretta. Se si arriva oggi necessariamente a forzare la mano sul *green pass* è per via di una comunicazione fallimentare sull'argomento, in campo istituzionale, scientifico e mediatico: troppe notizie discordanti, troppe voci, poca trasparenza nell'informazione. Il Governo dovrebbe far sì che il *green pass* sia visto dai nostri connazionali come uno strumento utile e di buon senso, superando quelle astruse contraddizioni che si sono create, ad esempio, tra chi va in un ristorante e chi, invece, lavora in un ristorante. Il Governo deve spiegare l'utilità e il valore del sistema vaccinale nell'affrontare la pandemia, superando anche quelle contraddizioni che non arrivano dalla politica, ma che sono venute dal mondo dell'informazione, che ha dato voce a presunti esperti e virologi che hanno detto tutto e il contrario di tutto, creando così smarrimento nei nostri concittadini. Il compito del Parlamento sarà invece quello di mantenere bilanciati i vari diritti e libertà previsti dalla Costituzione: i diritti alla salute, al lavoro e all'educazione devono mantenersi in equilibrio e vi invito a lavorare tutti insieme perché nessun cittadino possa vedere compressa anche una sola delle sue libertà che, anche se non servirebbe a ribadirlo, sono state conquistate nel nostro Paese con tanto sudore, sangue e fatica.

Noi della Lega ci siamo fatti carico di portare in Parlamento quel dibattito vero e profondo, presente nella società e che c'è fuori da queste porte, sulla modalità di applicazione del *green pass*, evidenziandone gli aspetti positivi e quelli negativi che possono rendere difficile la vita ai cittadini e alle attività economiche. Alla distorta accusa di voler creare problemi al Governo o peggio ancora di voler mettere a rischio la salute degli italiani, per noi rispondono i fatti e i nostri voti nelle sedi ufficiali. Non siamo qui per creare problemi al Governo o alla maggioranza, ma per dare il nostro contributo per farli emergere e per risolverli, impegnandoci ogni giorno con proposte, ordini del giorno ed emendamenti per migliorare i provvedimenti emanati dal Governo. Noi facciamo proposte per la messa in sicurezza e la ripresa del Paese, non siamo al Governo per parlare di aumento delle tasse, del catasto, di ritorno alla legge Fornero, di *ius soli*, di legge Zan alle o di altre norme ideologiche.

Su questa base il Gruppo della Lega rinnova la piena fiducia al presidente Draghi e al suo Governo. (*Applausi*).

[MAUTONE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 111 del 2021 che oggi convertiremo è strettamente correlato al decreto-legge n. 105 del 2021, precedentemente approvato, e va a ribadire, da un lato, la valenza e l'importanza del *green pass* come prerogativa fondamentale per il controllo della diffusione del virus, pur nel rispetto dovuto delle convinzioni e delle scelte personali che ognuno può avere. Dall'altro, lo stesso decreto-legge va a rimarcare con forza che tutto il nostro tessuto sociale, le nostre attività economiche, il nostro stesso modo di vivere e di convivere nelle sue molteplici espressioni non possono che ripartire da un punto fermo che desidero ribadire: la sicurezza di tutti nel rispetto delle idee di ognuno. (*Applausi*).

Il diritto alla salute di ogni cittadino sancito dalla nostra Costituzione non può essere oggetto di ricatti, di pressioni o di forzature. Esso è un bene inalienabile di ognuno e lo Stato lo deve assolutamente tutelare in tutti i modi possibili. La libertà e la sicurezza collettiva vengono sempre prima della libertà e della sicurezza individuale.

Partendo quindi da questo principio basilare, occorre far comprendere - e questo lo si può fare

attraverso una sempre più attenta e capillare campagna di informazione - l'importanza della vaccinazione come *conditio sine qua non* per sconfiggere definitivamente la pandemia. Questa campagna deve servire altresì a far comprendere il significato stesso del *green pass* che non vuole essere una misura coercitiva, un mezzo di discriminazione o addirittura una schedatura. Nella realtà infatti esso rappresenta e dovrà realizzare il vero lasciapassare necessario per riprendersi insieme la socialità, i percorsi formativi scolastici e universitari, le attività lavorative in presenza, senza ansie sproporzionate e fobie eccessive che possono ridurre la stessa capacità di concentrarsi, di svolgere serenamente la propria attività o di realizzare le proprie potenzialità. Tutto ciò sempre ovviamente nel rispetto di ognuno di noi.

Si doveva fare un passo in avanti, non restare fermi su determinate posizioni. Occorreva un meccanismo che tutelasse la sicurezza di tutti e, al tempo stesso, rispettasse le convinzioni del singolo, permettesse alla collettività di ripartire, con la convinzione che la strada intrapresa è quella giusta.

Tutti siamo consapevoli, per esempio, delle tante conseguenze negative che la didattica a distanza ha comportato per i nostri studenti di ogni ordine e grado dal punto di vista psicologico e dei rapporti interpersonali. La didattica a distanza ha anche coinvolto la crescita strettamente culturale e di arricchimento delle conoscenze di ciascuno di loro. La conferma di quanto detto si ha anche dai risultati scientifici dei *trials* clinici per la valutazione dello sviluppo psicologico di tanti bambini e ragazzi dopo circa due anni di didattica a distanza, come si è verificato in diverse zone del nostro Paese, ma anche dalle carenze oggettive evidenziate dalle prove Invalsi, riguardanti lo stesso percorso didattico, gli approfondimenti culturali e il miglioramento del loro *curriculum* formativo.

La ripresa in sicurezza della frequenza in presenza nelle nostre scuole di ogni ordine e grado e delle nostre università, prevista nel decreto-legge n. 111 rappresenta oggettivamente un passo ulteriore in avanti, importante nel progressivo processo di normalizzazione della vita delle nostre collettività. Non più aule vuote. Non dimentichiamoci mai che in ogni scuola vive il nostro futuro.

Sicuramente per un maggior controllo epidemiologico e della diffusione dei contagi sarà anche senza dubbio importante incrementare il numero dei tamponi. Ciò è necessario ed indispensabile per un più attento tracciamento dei contatti ed un più efficace controllo di nuovi focolai eventualmente sviluppati.

Il corretto uso e non abuso dei tamponi, al di là di coloro che hanno deciso di non vaccinarsi - secondo me sbagliando - dovrebbe essere gestito dai medici di medicina generale affinché il loro operato possa indirizzarne il ricorso nei casi realmente necessari per il corretto tracciamento o quando sussistono le condizioni epidemiologiche al loro utilizzo.

Chi arbitrariamente e volontariamente ha fatto e compie scelte personali diverse, difformi da quelle che sono le opinioni comuni diffuse tra gli altri cittadini, se ne assume tutte le responsabilità, gli oneri e gli onori, rispettando le opinioni degli altri cittadini e soprattutto senza mettere in pericolo la loro salute. In democrazia uno dei principi di libertà è contrassegnato dal sottile equilibrio esistente tra il rispetto dei diritti inviolabili del singolo e i doveri che ognuno di noi ha verso la collettività. (*Applausi*) . Sono queste, a mio avviso, al di là delle conoscenze scientifiche e delle valutazioni oggettive sulla situazione epidemiologica attuale, le motivazioni di fondo che, come ha ribadito il nostro presidente Conte, devono spingere alla massima attenzione e al rispetto del *green pass* in tutte le situazioni previste.

Solo con la buona volontà e il contributo di tutti, al di là degli *slogan* propagandistici o per la ricerca di visibilità, si potrà uscire da un periodo tanto difficile per il nostro Paese e il mondo intero.

A conclusione delle succitate considerazioni, annuncio il voto favorevole del Movimento 5 Stelle al provvedimento in esame. (*Applausi*).

[CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

[CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*). Signor Presidente, l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione ritiene quello sul *green pass* un provvedimento discriminatorio e non fondato su argomenti scientifici.

In Commissione e in Aula abbiamo posto tre questioni, dubitando della validità scientifica dell'unico documento italiano che misura l'asserita riduzione di probabilità di contagio di vaccinati e non vaccinati (unico tema che giustificherebbe la discriminazione imposta con il *green pass*). Non c'è stata data una risposta nel merito, così come alla richiesta che venissero pubblicati giornalmente i dati dei nuovi contagi disaggregati per i casi di vaccinati e quelli di non vaccinati. La mancanza di trasparenza e l'assoluta riduzione del dibattito - sia in Parlamento, che nel mondo scientifico - su questi temi dimostrano che questi provvedimenti hanno una valenza non di tutela della salute pubblica, ma esclusivamente politica.

Sia chiaro a tutti che voi state abdicando a principi fondamentali del nostro ordinamento e state facendo scivolare questo Paese verso una deriva veramente pericolosa.

Resti agli atti che l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione vi ha avvertito e ha fatto di tutto per opporsi a questi provvedimenti abominevoli. (*Applausi*).

[CIAMPOLILLO](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CIAMPOLILLO (*Misto*). Signor Presidente, questa mattina, con la proposta di questione pregiudiziale avanzata con il collega Martelli, abbiamo chiarito che l'utilizzo dell'*app* da parte della scuola viola di fatto tutti i regolamenti europei in materia di protezione dei dati sanitari. L'*app* ha avuto infatti un problema tecnico chiamato *data breach*, con la conseguenza che sono emersi informazioni riguardanti gli insegnanti che per due settimane consecutive non avevano fatto il vaccino. Per questo motivo, il decreto-legge non può essere assolutamente convertito e abbiamo presentato la questione pregiudiziale.

Inoltre, con un ordine del giorno che è stato bocciato sempre questa mattina, si chiedeva di fare i tamponi salivari rapidi a tutti gli studenti due volte alla settimana. Secondo la vostra narrazione, il tampone è stato l'unico strumento per garantire la sicurezza fino all'avvento del lasciapassare, mentre ora sembra che la vaccinazione, che esenta da ogni tipo di tampone, garantisca la negatività sempre e comunque. Ciò è però contraddetto dalla letteratura scientifica, che prova il fatto che i vaccinati possono infettarsi o infettare come gli altri. Un tampone negativo rimane l'unica garanzia di negatività e infatti già ci sono parecchie classi in quarantena nella sola Liguria. Cosa vogliamo fare visto che il Governo non ha accettato i tamponi salivari rapidi per gli studenti? Volete di nuovo la DAD?

È notizia di oggi che il Regno Unito fornisce gratuitamente 57 milioni di tamponi salivari rapidi alla popolazione, con il solo scopo di monitorare l'andamento globale della situazione. Il Regno Unito ha fornito i tamponi salivari agli alunni, alle famiglie e agli insegnanti, mentre il nostro Governo di fatto ha detto no.

Avete raccontato che il lasciapassare ha natura sanitaria, ma è falso. Se fosse imprescindibile per la tutela della salute, dovrete spiegarci perché a San Marino non c'è il *green pass*. A San Marino ho mangiato in un ristorante e sono entrato in un museo senza *green pass*. Lì sono ancora tutti vivi, così come in Svezia, dove non è stato fatto neanche un giorno di *lockdown*. La Danimarca, i cui dati delle vaccinazioni sono comunque sovrapponibili ai nostri, ha tolto ogni restrizione. Se, come ripetete, il lasciapassare è uno strumento di libertà, perché ci sono più restrizioni dell'anno scorso?

Per tutti questi motivi, insieme al collega Martelli voterò in maniera estremamente convinta contro questo provvedimento discriminatorio e incostituzionale e contestualmente annuncio la nostra adesione al *referendum* abrogativo di tutte queste norme vergognose che - ripeto - esistono solo in Italia e non ci sono nel resto del mondo.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2395, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore voterà dal proprio posto, dichiarando il proprio voto.
Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiciclo.
Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome della senatrice Nugnes).
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Nugnes.
PUGLIA, segretario, fa l'appello.

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza [il vice presidente LA RUSSA](#) - ore 12,30 -).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2395, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	220
Senatori votanti	220
Maggioranza	111
Favorevoli	189
Contrari	31

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 111.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[NATURALE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATURALE (M5S). Signor Presidente, è stata un'estate rovente e infinita, anche per gli incendi che quest'anno si sono rivelati più disastrosi di sempre, spesso di natura dolosa, ma troppo spesso dovuti a incuria e a un'estrema superficialità che fa rabbia, perché viene proprio da parte di chi vive questi luoghi, i turisti, che dovrebbero amarli, proteggerli, in quando rappresentano il bello di tante giornate all'aria aperta, pranzi in famiglia o con gli amici; ore felici trascorse in luoghi meravigliosi che, per colpa di alcuni scellerati comportamenti, finiscono in fumo, spariscono per tutti, trasformandosi in un paesaggio lunare.

Un profondo dolore per la costa che bagna il mio territorio. È successo domenica scorsa, in una calda domenica di fine estate, nella bella pineta di Longara in prossimità della Foce Fortore, in Provincia di Foggia, a ridosso della frazione balneare di Lesina. Si tratta di una zona, sito di importanza comunitaria e Zona di protezione speciale, macchia mediterranea altamente frequentata in estate da turisti provenienti da ogni parte d'Italia. Tutta questa zona la vivo da quando ero bambina e molto spesso ho segnalato l'uso improprio che ne veniva fatto: troppe auto di turisti giornalieri, abbandono di rifiuti e non di rado utilizzo di barbecue. Purtroppo, quanto temevo si è verificato: poco tempo fa un piccolo rogo, ora 5 ettari in fumo. I danni sono stati contenuti grazie all'intervento dei Vigili del fuoco, che non mi stancherò mai di ringraziare per il loro incessante impegno.

Una grande speranza anima il nostro lavoro parlamentare per l'esame in questi giorni al Senato del decreto-legge per il contrasto agli incendi boschivi, che interviene con una serie di misure in materia sia di prevenzione che di lotta attiva, al fine di migliorare il quadro normativo esistente. Personale altamente qualificato affiancherà la Protezione civile nel compito di stilare il piano nazionale per il contrasto agli incendi, ponendo particolare attenzione all'uso di strumenti tecnologici innovativi. Tante sono le risorse messe a disposizione, sia l'acquisto di mezzi e per la lotta attiva, sia per il monitoraggio del territorio e per l'Arma dei carabinieri forestali.

Il provvedimento inasprisce anche le sanzioni verso gli scellerati autori di questi atti miserabili e incentiva le collaborazioni per le indagini. È un intervento legislativo di buon impatto, ma lasciatemi dire che la vera svolta per un futuro maggiore rispetto nei confronti della natura e della biodiversità si avrà quando tutte le componenti che concorrono a consolidare la consapevolezza ambientalista

avranno fatto il loro corso, si spera nel più breve tempo possibile. Ora rimane l'angoscia per il grave danno inferto alla nostra terra, che manterrà le sue ferite per anni, ferite che sono anche nostre, non dimentichiamolo. (*Applausi*).

[GAUDIANO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GAUDIANO](#) (*M5S*). Signor Presidente, signori senatori, ieri è stata una giornata molto triste per la comunità del mio Paese, il Comune di Albanella in provincia di Salerno. Poco prima di mezzogiorno è scoppiato un incendio rovinoso presso un'azienda di stoccaggio, che tratta per lo più scarti di ferro e rifiuti speciali. L'incendio ha interessato una zona molto vasta, che è stata invasa da una nube di denso fumo nero. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco di Eboli e di Agropoli. Si sono portati sul luogo anche i Carabinieri, che stanno indagando per individuare le cause che hanno scatenato l'incendio.

Il mio ringraziamento va alle Forze dell'ordine e a tutti coloro i quali hanno impegnato le loro energie per la gestione di questo infausto accadimento. Grazie al loro intervento l'emergenza è rientrata già nel pomeriggio di ieri ed è stato possibile circoscrivere l'incendio, evitando che potesse coinvolgere anche il deposito principale del centro di stoccaggio, salvando il territorio da ulteriori rischi ambientali. Il mio pensiero e la mia vicinanza vanno ai cittadini di Albanella, in particolare ai residenti della zona.

Questo drammatico evento ci impone di riflettere attentamente sull'adeguatezza dei livelli di prevenzione negli impianti e sulla necessità di tutelare territori a vocazione soprattutto agricola. La Provincia di Salerno non può più assumersi il rischio di disastri ambientali e correre ancora il pericolo di perdere l'immenso patrimonio delle sue eccellenze agroalimentari. Per questo motivo, con il Presidente della Commissione regionale speciale aree interne della Regione Campania, Michele Cammarano, invitiamo le istituzioni competenti a riflettere attentamente sulla scelta di costruire una nuova centrale per la gestione e il trattamento di rifiuti speciali nel Comune di Albanella. (*Applausi*).

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 6 ottobre 2021

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 6 ottobre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 12,45*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL
REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti ([2395](#))

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[Ciampolillo](#), [Martelli](#)

Respinta

Il Senato,

premessi che:

per il controllo degli accessi nei plessi scolastici i dirigenti d'istituto possono disporre - in luogo delle App di verifica attualmente disponibili - di una piattaforma *software* per il controllo dei Certificati UE Covid rilasciati ai sensi del Regolamento UE 953/21; la piattaforma utilizza i codici fiscali per verificare quali lavoratori sono in possesso di un certificato valido e dunque in regola con i requisiti previsti dal decreto-legge n. 111 del 2021;

nelle scuole si è verificata una violazione dei dati gestiti dalla piattaforma, attraverso la quale i dirigenti hanno accesso all'elenco del personale e possono verificare in qualsiasi momento se costoro dispongano o meno di un certificato valido; ciò significa che quando i dipendenti sono assenti i certificati non validi forniscono implicitamente informazioni che il Regolamento 953/21 impedisce di condividere, in particolare quelle inerenti lo stato di vaccinazione;

infatti, quando gli insegnanti hanno i loro giorni di riposo, è probabile che non siano muniti di un certificato valido ed attivo se ricorrono all'uso di tamponi invece di essere vaccinati o guariti; la prima settimana in cui tali informazioni sono disponibili potrebbe solo significare - indifferentemente - che la durata di validità della vaccinazione o della guarigione è terminata, ma quando ciò si ripete nella settimana successiva non c'è dubbio che questa persona non sia stata vaccinata;

ai sensi del Regolamento UE 953/21, il certificato non deve fornire lo stato di vaccinazione, e ciò vale anche quando il certificato UE è utilizzato per scopi "domestici" (estratto da allegata lettera Commissione europea direzione generale giustizia "*in this context, member States may indeed use the EU digital Covid certificate for domestic purposes, but are required to provide for a legal basis in national law. Such national law must comply with Union data protection law and the principles of effectiveness, necessity and proportionality*") tradotto in questo contesto, gli Stati membri possono effettivamente utilizzare il certificato digitale Covid dell'UE per scopi nazionali, ma sono tenuti a fornire una base giuridica nel diritto nazionale. Tale diritto nazionale deve rispettare il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e i principi di effettività, necessità e proporzionalità); altro problema è il rischio che la piattaforma possa memorizzare dati, pratica vietata dal Regolamento 953/21, che autorizza esclusivamente le applicazioni in modalità di sola lettura del QR Code;

si ricorda infatti che la piattaforma verifica lo stato di validità del certificato dei lavoratori attraverso il loro "codice fiscale" o "tessera sanitaria", ed è pertanto inverosimile che tale processo non finisca per raccogliere e conservare dati; inoltre, non è chiaro dove siano collocati i *server* della predetta piattaforma, che li gestisca ed a quali informazioni tali soggetti avrebbero accesso;

se un dirigente scolastico può (presumibilmente) vedere l'interfaccia solo nella misura in cui ciò sia necessario per il controllo dei dipendenti della scuola, i programmatori e i gestori di *software* che "leggono" la tessera sanitaria possono avere accesso a molte informazioni sensibili senza rispettare nessuno dei requisiti degli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 679/16 in materia di trattamento dei dati personali; come anticipato, dalla lettera della Commissione europea direzione giustizia, è chiaro che l'uso domestico dei certificati Covid è consentito esclusivamente se conforme al Regolamento GDPR;

qualora si sia verificata una violazione di quest'ultimo, ed alla violazione non sia più possibile porre rimedio (i dirigenti scolastici sono ora perfettamente a conoscenza di quali dipendenti sono vaccinati e quali no), l'utilizzo delle certificazioni Covid in modalità non conformi al Regolamento UE 679/16 debba essere immediatamente interrotto in ragione della violazione occorsa, ormai non più rimediabile, è possibile che la Commissione europea - già edotta dell'accaduto riguardo il "*data breach*" nelle scuole, e tenuto conto delle necessità del rispetto del GDPR - impedisca l'ulteriore utilizzo della piattaforma; se tale modalità di controllo non è legittima, neppure è consentito votare un decreto-legge che autorizzi l'uso di tali tecnologie, le quali finirebbero inevitabilmente per avallare una modalità di raccolta dati in contrasto con le norme in materia,

e per queste ragioni il Senato delibera di non procedere all'esame del decreto-legge n. 111 del 2021

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti

adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 122 del 2021.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6
AGOSTO 2021, N. 111

All'articolo 1 è premesso il seguente:

« Art. 01. - (Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di validità della certificazione verde COVID-19) - 1. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: "dall'esecuzione del test" sono inserite le seguenti: "antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare" ».

All'articolo 1:

al comma 1:

al secondo periodo, le parole: « Le attività didattiche » sono sostituite dalle seguenti: « Nell'anno accademico 2021-2022, le attività didattiche »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « del sistema nazionale di istruzione, e nelle università » sono sostituite dalle seguenti: « educative, scolastiche e universitarie »;

alla lettera a), le parole: « di età inferiore ai sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « che frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia » sono sostituite dalle seguenti: « nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione nonché nelle università »;

al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per le classi formate da alunni che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale »;

il terzo periodo è soppresso;

al comma 4, le parole: « o arancione » sono soppresse;

al comma 6:

all'alinea, le parole: « è inserito il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « sono inseriti i seguenti »;

al capoverso Art. 9-ter:

al comma 1, le parole: « e universitario » sono sostituite dalle seguenti: « , delle scuole non paritarie e quello universitario »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis*. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111.

1-ter. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2 »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e *1-bis* è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e *1-bis* e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni »;

al comma 3, le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-bis »;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: « I dirigenti scolastici » sono inserite le seguenti: « , o altro personale dell'istituzione scolastica da questi a tal fine delegato, », dopo le parole: « servizi educativi dell'infanzia » sono inserite le seguenti: « e delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis », dopo le parole: « scuole paritarie » sono inserite le seguenti: « e non paritarie » e le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-bis »;

al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e si applicano le sanzioni di cui al comma 5, primo, secondo e terzo periodo »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La violazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma *2-bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma *1-bis* spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis*. Per le finalità di cui al presente articolo, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 attraverso modalità di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalità, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al

comma 1 »;

dopo il capoverso Art. 9-ter sono aggiunti i seguenti:

« Art. 9-ter.1. - (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo*) - 1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 1 o loro delegati sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1 spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.

Art. 9-ter.2. - (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1, secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni stesse. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi

dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma 1 »;

al comma 7, dopo le parole: « Le disposizioni » sono inserite le seguenti: « di cui », dopo le parole: « per quanto compatibili, anche » sono inserite le seguenti: « ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, agli istituti tecnici superiori, » e dopo le parole: « di alta formazione artistica » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 8, le parole: « di cui commi » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi »;

al comma 9, le parole: « Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento, delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale » e le parole: « convertito con modificazioni in legge » sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge »;

al comma 10, le parole: « di 358 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « di 70 milioni di euro »;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. Al fine di consentire il pagamento tempestivo dei supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni scolastiche statali, è autorizzata la spesa di 288 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 »;

dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« 11-bis. Le somme versate dalle regioni, comprese quelle a statuto speciale, all'entrata del bilancio dello Stato per il cofinanziamento di contratti di supplenza sia breve e saltuaria sia fino al termine delle attività didattiche, stipulati dalle istituzioni scolastiche statali del territorio regionale per assumere personale scolastico aggiuntivo rispetto all'organico assegnato dall'ufficio scolastico regionale, sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione in quanto necessarie al pagamento dei contratti medesimi »;

alla rubrica, le parole: « del sistema nazionale di istruzione e nelle università » sono sostituite dalle seguenti: « educative, scolastiche e universitarie ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. - (Accesso ai servizi sociali) - 1. Per garantire l'accesso alle mense e ai servizi sociali ai cittadini dell'Unione europea e dei Paesi terzi, senza fissa dimora, in possesso, rispettivamente, dei codici ENI (Europeo non iscritto) e STP (Straniero temporaneamente presente) nonché dei codici fiscali numerici provvisori, sottoposti alla profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2 nel rispetto delle circolari del Ministero della salute, sono assegnati, ove possibile, una certificazione verde COVID-19 provvisoria o, in alternativa, un codice a barre personale in modo da garantire l'identificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi informatici ».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso Art. 9-quater:

al comma 1:

alla lettera b), dopo le parole: « nello Stretto di Messina » sono aggiunte le seguenti: « e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti »;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *e-bis*) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli di cui all'articolo 10-*bis* del presente decreto, integrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale, il contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture o di stazioni destinati all'erogazione ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni ».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« Art. 2-*bis*. - (*Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie*) - 1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:

"Art. 4-*bis*. - (*Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie*) - 1. Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, a eccezione del comma 8. La sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10.

5. L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo nonché la violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo sono sanzionati ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74".

Art. 2-ter. - (Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 481, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) al comma 482, le parole: "282,1 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "396 milioni di euro per l'anno 2021";

c) al comma 483, le parole: "173,95 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "195,15 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 135,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-*duodecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

b) quanto a 35,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

All'articolo 3:

alla rubrica, la parola: « Modifiche » è sostituita dalla seguente: « Modifica ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: « articoli 9-*ter* » sono inserite le seguenti: « , 9-*ter*.1, 9-*ter*.2 »;

al comma 2, le parole: « commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-*bis*. - (Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di vaccinazioni equivalenti) - 1. All'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: "da SARS-CoV-2" sono aggiunte le seguenti: "e le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio" ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 9-*bis*, 9-*ter* e 9-*quater*, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 9-*bis*, 9-*ter* e 9-*quater* ».

All'articolo 7:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. In considerazione dei danni conseguenti all'attacco subito dai sistemi informatici di cui al comma 1, la regione Lazio può chiedere agli istituti finanziatori, per i mutui concessi nel corso dell'anno 2021, esclusi quelli concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, una proroga del termine di scadenza dei pagamenti dovuti entro il 31 dicembre 2021. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 »;

al comma 3, le parole: « dei siti istituzionali » sono sostituite dalle seguenti: « dei siti internet istituzionali ».

All'articolo 8:

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 1053, comma 1, e 1242, comma 2, le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti:

"15 settembre";

b) all'articolo 2233-*quater*, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*ter*. Per gli anni 2021 e 2022, le aliquote di valutazione degli ufficiali sono formate alla data del 15 ottobre" ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-*bis*. - (*Clausola di salvaguardia*) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ».

ARTICOLI DA 01 A 10 DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 01.

(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di validità della certificazione verde COVID-19)

1. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: « dall'esecuzione del *test* » sono inserite le seguenti: « antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del *test* molecolare ».

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie)

1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Nell'anno accademico 2021-2022, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza. Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori.

2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni educative, scolastiche e universitarie, le seguenti misure minime di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

a-*bis*) sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

3. In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione nonché nelle università, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-

bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera *a*), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità, nonché per le classi formate da alunni che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale.

4. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

5. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al personale scolastico e universitario si applica l'articolo 29-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, quando sono rispettate le prescrizioni previste dal presente decreto, nonché dalle linee guida e dai protocolli di cui al comma 3.

6. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*bis* sono inseriti i seguenti:

« Art. 9-*ter*

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie e quello universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111.

1-ter. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e *1-bis* è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e *1-bis* e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e *1-bis* non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna

vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4 I dirigenti scolastici, o altro personale dell'istituzione scolastica da questi a tal fine delegato, e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia e delle altre istituzioni di cui al comma 1-*bis* nonché delle scuole paritarie e non paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis*. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università e si applicano le sanzioni di cui al comma 5, primo, secondo e terzo periodo.

5. La violazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1-*bis* spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.

5-*bis*. Per le finalità di cui al presente articolo, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 attraverso modalità di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalità, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 9-*ter*.1.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-*ter*, commi 1 e 1-*bis*, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 1 o loro delegati sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1 spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.

Art. 9-ter.2.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1, secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni stesse. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma 1 ».

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, agli istituti tecnici superiori, alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

8. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui ai commi 6 e 7 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale

nazionale predisporre e attua un piano di *screening* della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera *b*) del decreto- legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10-*bis*. Al fine di consentire il pagamento tempestivo dei supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni scolastiche statali, è autorizzata la spesa di 288 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

11. Il Ministero dell'istruzione provvede al monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico di cui al comma 6, capoverso articolo 9-*ter*, comma 2, e dei conseguenti eventuali risparmi e trasmette gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per la copertura di eventuali ulteriori oneri derivanti dalla sostituzione del personale ovvero per il reintegro delle disponibilità di cui all'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

11-*bis*. Le somme versate dalle regioni, comprese quelle a statuto speciale, all'entrata del bilancio dello Stato per il cofinanziamento di contratti di supplenza sia breve e saltuaria sia fino al termine delle attività didattiche, stipulati dalle istituzioni scolastiche statali del territorio regionale per assumere personale scolastico aggiuntivo rispetto all'organico assegnato dall'ufficio scolastico regionale, sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione in quanto necessarie al pagamento dei contratti medesimi.

12. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 1-*bis*.

(Accesso ai servizi sociali)

1. Per garantire l'accesso alle mense e ai servizi sociali ai cittadini dell'Unione europea e dei Paesi terzi, senza fissa dimora, in possesso, rispettivamente, dei codici ENI (Europeo non iscritto) e STP (Straniero temporaneamente presente) nonché dei codici fiscali numerici provvisori, sottoposti alla profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2 nel rispetto delle circolari del Ministero della salute, sono assegnati, ove possibile, una certificazione verde COVID-19 provvisoria o, in alternativa, un codice a barre personale in modo da garantire l'identificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi informatici.

Articolo 2.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*ter*, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, è inserito il seguente:

« Art. 9-*quater*

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)

I. A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;

- c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo *Intercity*, *Intercity* Notte e Alta Velocità;
- d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;
- e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1 avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli di cui all'articolo 10-bis del presente decreto, integrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale, il contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture o di stazioni destinati all'erogazione ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. ».

Articolo 2-bis.

(Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:

« Art. 4-bis.

(Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, a eccezione del comma 8. La sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10.

5. L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo nonché la violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo sono sanzionati ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 ».

Articolo 2-*ter*.

(Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 481, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 482, le parole: « 282,1 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 396 milioni di euro per l'anno 2021 »;

c) al comma 483, le parole: « 173,95 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 195,15 milioni di euro per l'anno 2021 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 135,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-*duodecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

b) quanto a 35,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 3.

(Modifica al decreto-legge n. 33 del 2020)

1. All'articolo 1, comma 16-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole « altresì sui dati monitorati » sono sostituite dalle seguenti: « , ove ritenuto necessario, ».

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico)

1. Per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi all'aperto, con le linee guida di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli spettacoli aperti al pubblico di cui

all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2500.

Articolo 5.

(Disposizioni di coordinamento)

1. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere utilizzate, oltre che per i fini indicati dall'articolo 9, comma 10-bis, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, anche per quelli di cui agli articoli 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2 e 9-quater del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, introdotti dal presente decreto.

2. Le somme confluite sul conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 40 e 42, comma 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono trasferite, per le finalità di cui al suddetto articolo 40 e fermi rimanendo gli obblighi di rendicontazione previsti, alla contabilità speciale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, previa iscrizione sul fondo per le emergenze nazionali nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri.

Articolo 5-bis.

(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di vaccinazioni equivalenti)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: « da SARS-CoV-2 » sono aggiunte le seguenti: « e le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio ».

Articolo 6.

(Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino)

1. Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater del decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Articolo 7.

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio)

1. In considerazione dell'attacco subito dai sistemi informatici della Regione Lazio, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 settembre 2021.

1-bis. In considerazione dei danni conseguenti all'attacco subito dai sistemi informatici di cui al comma 1, la regione Lazio può chiedere agli istituti finanziatori, per i mutui concessi nel corso dell'anno 2021, esclusi quelli concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, una proroga del termine di scadenza dei pagamenti dovuti entro il 31 dicembre 2021. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2. La Regione Lazio e i suoi enti strumentali adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui al comma 1, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

3. In caso di inoperatività dei siti *internet* istituzionali della Regione Lazio e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui al comma 1, sono sospesi gli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Articolo 8.

(Proroga del contingente « Strade sicure »)

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2021.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.626.780, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.751.765 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 7.626.780 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-bis. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 1053, comma 1, e 1242, comma 2, le parole: « 31 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « 15 settembre »;

b) all'articolo 2233-*quater*, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*. Per gli anni 2021 e 2022, le aliquote di valutazione degli ufficiali sono formate alla data del 15 ottobre ».

Articolo 9.

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola « individua » sono aggiunte le seguenti: « il Ministro, anche senza portafoglio, ovvero »;

b) al comma 3, dopo le parole « dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal », sono aggiunte le seguenti: « Ministro, anche senza portafoglio, o dal ».

Articolo 9-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

G01.1

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il testo in esame reca la conversione in legge del decreto legge 6 agosto 2021, n.111 e reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali ed in materia di trasporti;

tale misura agisce nel solco del già convertito decreto-legge 23 luglio 2021, n.105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza delle attività sociali ed economiche;

tale testo, agendo in modo dettagliato e complementare rispetto al citato decreto-legge n. 105/2021 dispone in particolar modo l'obbligo di certificazione verde per l'accesso a treni a lunga percorrenza, ma anche per l'accesso al mondo scolastico, sia dal lato dipendente che dal lato studente;

come noto, il Green Pass attesta la vaccinazione anti-COVID-19, una guarigione dal virus stesso negli ultimi sei mesi o la risultanza negativa ad un test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;

il Regolamento (UE) n. 2021 953, istituyente a livello europeo l'utilizzo delle certificazioni verdi ha prescritto, tra le varie, la non discriminazione tra vaccinati e non vaccinati, cosa che di fatto avviene in assenza di una gratuità del utilizzo dello strumento dei test antigenici rapidi, anche salivari;

con ulteriori interventi normativi, il Governo ha disposto l'obbligo di certificazione verde anche per accedere ai posti di lavoro, trasformando il costo del tampone, ancorché calmierato, in un costo per l'accesso al lavoro;

poiché la normativa non prescrive l'obbligo vaccinale, ma di detenzione della certificazione verde e questa può essere ottenuta anche mediante apposita somministrazione di test molecolare o antigenico rapido, anche salivare, la situazione nella quale l'esercizio di un diritto ed un dovere come il lavoro, o anche la possibilità di accedere a un costo aggiuntivo rappresenta dei cittadini che vivono in un'area economica COVID-19;

altri Paesi europei come Francia o Danimarca hanno un doppio binario di durata dei test antigenici ai fini della certificazione verde di 72 ore a seguito di test antigenico rapido e 4 giorni in caso di test molecolare:

impegna il governo a:

rendere gratuita la somministrazione di test molecolari e antigenici rapidi, anche salivari, su tutto il territorio nazionale, se del caso con criteri di preferenza per i cittadini meno abbienti ed in ogni caso se propedeutici allo svolgimento di un'attività che richiede obbligo di certificazione verde;

estendere la durata della certificazione verde ottenuta a seguito di risultato negativo a test antigenico rapido, o salivare, a 72 ore ed a 4 giorni in caso di negatività dimostrata a seguito di apposito test molecolare.

G01.2

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

il disegno di legge in esame ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

in particolare, il provvedimento estende l'obbligo della certificazione verde per tutto il personale scolastico ed universitario, e per gli studenti universitari, così come per l'accesso e l'utilizzo ai mezzi di trasporto;

con l'entrata in vigore dell'obbligo di certificazione verde per accedere a ristoranti al chiuso, palestre, musei, teatri, cinema, scuola, per viaggiare su Intercity, treni ad Alta velocità e aerei è scattata la corsa al test antigenici per chi non è vaccinato;

a contribuire al grande numero richieste di tamponi è stata anche la decisione del governo di calmierare i prezzi, ma su circa 9mila farmacie che effettuano tamponi in Italia, sarebbero circa 6mila quelle che applicano il prezzo calmierato (15 euro per adulti e 8 euro per minori);

tra poche settimane l'obbligo della certificazione verde da Covid-19 scatterà anche per i lavoratori del settore pubblico e privato con paradosso che chi non è vaccinato dovrà pagare per recarsi a lavoro;

in Francia i tamponi sono gratis per i residenti, che devono semplicemente presentare la prescrizione medica e la tessera sanitaria; i tamponi sono gratuiti anche nel Regno Unito, con un kit che si può ordinare sul sito del governo e viene consegnato a casa nel giro di tre giorni, in Spagna i test sono gratuiti negli ospedali per i cittadini spagnoli che presentano sintomi, in Belgio i residenti che non sono stati ancora completamente vaccinati hanno diritto a due tamponi molecolari gratuiti,

anche dove i tamponi sono a pagamento, come in Germania, il costo è di 0,75 centesimi: una famiglia di cinque persone in Germania per valutare la negatività o la positività al Covid acquista una sola confezione di cinque tamponi a 3,75; la stessa famiglia in Italia per acquistare cinque confezioni di tamponi antigenici spenderebbe un totale di 40,00euro;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rendere gratuiti i tamponi fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza; a valutare un'ulteriore riduzione del prezzo dei tamponi.

1.1

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola «prioritariamente».

1.2

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Per i soggetti indicati al comma 1, i costi dei tamponi antigenici rapidi necessari per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19 sono totalmente a carico dello Stato. Il Governo adotta, entro 15 giorni, i necessari provvedimenti per il rimborso delle prestazioni rese. Ai maggiori oneri per il rimborso totale del costo dei tamponi si provvede mediante definanziamento di pari valore delle risorse stanziare per l'erogazione del Reddito di Cittadinanza."

1.3

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinea, sopprimere la parola "minime";

b) alla lettera a) dopo la parola «disabilità» aggiungere le seguenti «riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»;

c) dopo la lettera c) aggiungere la seguente « d) è fatto obbligo per gli istituti dell'infanzia,

della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado di dotarsi di dispositivi smart di monitoraggio continuo della CO2 scientificamente validati e calibrati, per garantire la salubrità dell'aria, di sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) decentralizzati e parametrati al volume dell'ambiente da trattare, per consentire una diluizione significativa degli inquinanti indoor, di sistemi di purificazione/filtrazione dell'aria nanoparticellari in grado di bloccare e inattivare particelle sino a 0,007 micron tramite sistema di purificazione disinfettante (DFS).».

1.4

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 2, alinea, sopprimere la parola "minime".

1.5

[Angrisani, Corrado, Crucio, Granato](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), le parole da "che frequentano" fino a «dell'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: "di età inferiore a dodici anni".

1.6

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 2, alla lettera a) dopo la parola «disabilità» aggiungere le seguenti «riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».

1.7

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine ", nonché, esclusivamente in zona bianca, quando i bambini sono seduti al banco".

1.8

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera b è sostituita con la seguente: b) è fatto obbligo garantire una distanza interpersonale non inferiore al metro; laddove le condizioni strutturali delle aule non consentano il distanziamento di sicurezza interpersonale, il Dirigente Scolastico procede allo sdoppiamento delle classi.

1.9

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) installazione di sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza («termoscanner») da installare agli ingressi della scuola;

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 80mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

1.10

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) installazione di sistemi per la rilevazione della temperatura corporea («termoscanner») da installare agli ingressi della scuola e dei locali pertinenti.».

1.11

[Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Granato](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) i servizi di prevenzione sanitaria mettono a disposizione dei dirigenti scolastici, dei responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università, all'interno del protocollo di screening, l'utilizzo di tamponi salivari a cadenza regolare. L'Istituto Superiore di Sanità aggiorna in tal senso le linee guida relative al protocollo di screening nelle scuole e nelle Università.».

1.12

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) è fatto obbligo per gli istituti dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado di dotarsi di dispositivi smart di monitoraggio continuo della CO2 scientificamente validati e calibrati, per garantire la salubrità dell'aria, di sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) decentralizzati e parametrati al volume dell'ambiente da trattare, per consentire una diluizione significativa degli inquinanti indoor, di sistemi di purificazione/filtrazione dell'aria nanoparticellari in grado di bloccare e inattivare particelle sino a 0,007 micron tramite sistema di purificazione disinfettante (DFS).«.

1.13

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC) negli ambienti scolastici.».

1.14

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Quota parte delle risorse del "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022" di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, pari ad almeno 300 milioni per il 2021, è destinata all'acquisto di test rapidi antigenici e salivari riservati agli studenti di ogni ordine e grado, da effettuare con cadenza quindicinale.».

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, le parole: «lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «lo stanziamento di 650 milioni di euro nel 2021».

1.15

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Quota parte delle risorse del "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per

l'anno scolastico 2021/2022" di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, pari ad almeno 200 milioni per il 2021, è destinata alla distribuzione di dispositivi di protezione individuale riservati agli studenti per i quali sono obbligatori.».

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, le parole: «lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «lo stanziamento di 550 milioni di euro nel 2021».

1.16

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

All'articolo 1, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2 bis. Per l'anno scolastico 2021/2022, fino al 30 giugno 2022, si applicando le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito con modificazioni dalla Legge 6 maggio 2021, n. 61. Ai maggiori oneri della presente disposizione si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse stanziare a favore del Reddito di Cittadinanza, nella misura massima di 1000 milioni di euro".

1.17

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, fino a cessate esigenze le competenti autorità sanitarie provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado tramite somministrazione di test salivari rapidi agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale.».

1.18

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, possono essere previste collaborazioni e condivisioni di spazi tra le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie. A tal fine, alle istituzioni scolastiche paritarie è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro per il 2021, ripartiti con decreto del Ministro dell'istruzione in proporzione alla forma di collaborazione e condivisione.».

1.19

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, possono essere attivate convenzioni con tutti i gestori di mezzi di trasporto privati con la finalità di decongestionare il trasporto pubblico e scaglionando ingressi e uscite per impedire ogni forma di assembramento.».

1.20

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine ", limitando l'adozione delle misure di quarantena e di isolamento ai soli studenti positivi e alle persone loro conviventi. Per i casi di quarantena individuati ai sensi del presente comma, fino al 30 giugno 2022, si applicano le disposizioni individuate all'articolo 2

del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30. Ai maggiori oneri della presente disposizione si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse stanziata a favore del Reddito di Cittadinanza, nella misura massima di 1000 milioni di euro".

1.21

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.22

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità» e sopprimere il terzo periodo;

b) sopprimere il comma 6.

1.23

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere le parole: da «, ivi inclusa la deroga fino alla fine del comma

1.24

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

All'articolo 1, comma 4, primo periodo sopprimere le parole: «31 dicembre 2021, ».

1.25

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente

"5-bis. All'articolo 3, al comma 4, del Decreto-Legge del 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 aggiungere le seguenti parole "Per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022, al fine di promuovere la didattica in presenza, ridurre il fenomeno dell'affollamento delle classi e diminuire il rapporto tra alunni, personale docente, educativo e amministrativo, con decreto legislativo il Governo, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le Confederazioni sindacali firmatarie del Patto per la Scuola al centro del Paese del 20 maggio 2021, provvede alla revisione ragionata dei parametri del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81 di cui al protocollo di intesa del 6 agosto 2020 sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola per il contenimento della diffusione di COVID-19. Revisione parametri testo unico di sicurezza e salute sul lavoro

1.26

[Angrisani, Corrado, Crucoli, Granato](#)

Precluso

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

1.27

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Sopprimere il comma 6.

1.28

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Sostituire il comma 6) con il seguente:

6) Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento, delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening effettuato con test antigenico rapido su campione salivare della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27. Test antigenico rapido su campione salivare della popolazione scolastica.

1.29

[Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli](#)

Precluso

Al comma 6, Capoverso "Art. 9-ter", sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: «1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Nel caso di rilascio della predetta certificazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), ed ivi inclusa ai fini del rilascio della predetta certificazione l'effettuazione di test salivari rapidi con esito negativo al SARS-CoV-2, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, la validità del medesimo certificato è estesa a sette giorni lavorativi.».

1.30

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 9-ter, comma 1, dopo le parole "di cui all'articolo 9, comma 2" aggiungere le seguenti: "oppure la certificazione comprovante l'effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2".

1.31

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, sopprimere il comma 2.

1.32

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministro dell'Istruzione e il Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con le associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, definiscono la disciplina da applicare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario. Il mancato rispetto delle citate disposizioni non può, in ogni caso, comportare la sospensione del rapporto di lavoro.».

1.33

[Crucioli, Angrisani, Corrado, Granato](#)

Precluso

Al comma 6, Capoverso «Articolo 9-ter», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "è altresì, esente dall'obbligo di certificazione verde COVID-19 il corpo docente e studentesco universitario che

svolga esami e qualsiasi attività didattica o seminariale da remoto".

1.34

[Granato](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#)

Precluso

Al comma 6, Capoverso "Art. 9-ter", comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «I soggetti di cui al comma precedente sono responsabili dei danni non patrimoniali cagionati da illecito trattamento dei dati afferenti la salute personale.».

1.35

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico, incaricato di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, nonché di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio degli alunni, delle famiglie e del personale scolastico connessi al perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro della Salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27.».

1.36

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2.

1.37

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera a) .

1.38

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni di cui al comma 10 dell'articolo 9, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali di cui al comma 3 e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi di cui al comma 1».

1.39

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale" aggiungere le seguenti: «ai minori di anni 18».

1.40

[Corrado](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Granato](#)

Precluso

Dopo il comma 11-bis, inserire il seguente:

«11-ter. Al fine di garantire la sicurezza del trasporto pubblico locale in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico, Il Ministero della Salute, in accordo con il Ministero dei Trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto avvia una sperimentazione preliminare volta a testare l'efficacia di dispositivi per la sanificazione dell'aria da installare sui condotti dell'aria di ritorno degli impianti di climatizzazione degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale.».

1.41

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:

11-ter. Per il personale docente e non docente e per la popolazione scolastica non vaccinata sono previsti tamponi nasali rapidi o salivari rapidi gratuiti a carico dello Stato.

G1.1

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Lorefice](#), [Presutto](#), [Mautone](#), [Trentacoste](#), [Croatti](#), [Coltorti](#), [L'Abbate](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame contiene disposizioni volte a prevenire il contagio da SARS-CoV 2 in ambito scolastico, educativo e formativo;

nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, le attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgono in presenza;

il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale è stato chiamato a predisporre ed attuare un piano di screening della popolazione scolastica;

considerato che:

l'Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento malattie infettive, insieme alla Struttura commissariale per l'emergenza Covid-19 della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell'Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, ha elaborato un piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV 2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado tramite una campagna programmata di testing, ovvero di test molecolari su campione salivare, nella popolazione di alunni asintomatici;

tale piano potrebbe supportare le altre attività di monitoraggio della circolazione del virus sul

territorio nazionale contribuendo, insieme alle misure già previste, a ridurre la circolazione virale e l'impatto negativo della pandemia nelle scuole campionate;

il monitoraggio a campione, previsto in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico 2021-2022, è stato avviato con un carattere di gradualità, in relazione alla situazione organizzativa delle singole Regioni o province autonome;

lo stesso potrebbe costituire uno strumento ulteriore per ridurre la probabilità di diffusione dell'infezione sia nelle scuole che nella comunità e limitare, al contempo, i conseguenti provvedimenti di sanità pubblica (quali isolamenti, quarantene o didattica a distanza) che ne potrebbero scaturire; considerato inoltre che:

il piano precisa che le operazioni di approvvigionamento dei materiali necessari per la raccolta dei campioni e l'effettuazione dei test è supportata, in maniera diretta con la fornitura o mediante ristoro finanziario dei costi, dalla Struttura Commissariale per l'emergenza Covid-19, su mandato del Governo e che la struttura medesima è chiamata a distribuire i dispositivi necessari alle Regioni e province autonome in relazione al fabbisogno definito;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

- di estendere il modello di monitoraggio delle "scuole sentinella", attraverso la somministrazione di test salivari, a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio nazionale, previo consenso informato da parte dei genitori o tutori degli studenti coinvolti, tenendo conto che la sua accettazione non sarà in alcun modo vincolante sull'accesso alla scuola in presenza, così come raccomandato dal Comitato tecnico scientifico;

- di prevedere, con proprie disposizioni, la somministrazione di test salivari gratuiti per gli studenti anagraficamente inclusi nel Piano nazionale vaccinale, da effettuarsi presso le sedi scolastiche, al fine di permettere la partecipazione dei medesimi alle attività extracurricolari.

G1.2

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Lorefice](#), [Presutto](#), [Mautone](#), [Trentacoste](#), [Croatti](#), [Coltorti](#), [L'Abbate](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame individua misure minime di sicurezza da adottare fino al 31 dicembre 2021 per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività scolastiche e prevenire la diffusione dell'infezione in tutte le istituzioni educative, scolastiche (statali, paritarie e non paritarie) ed universitarie;

in particolare, la lettera a) prevede l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia e la scuola dell'infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi, nonché per lo svolgimento delle attività sportive;

tra le deroghe per l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sarebbe opportuno inserire, oltre alle attività sportive, anche le attività che si svolgono negli spazi esterni, dove, con il mantenimento del distanziamento, non c'è il rischio di contagio;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di consentire, con atti di propria competenza, che in tutte le istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione non vi sia l'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività in spazi esterni, quando è possibile il mantenimento del distanziamento.

G1.3

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Mautone](#), [Trentacoste](#), [Croatti](#), [Coltorti](#), [L'Abbate](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

il secondo periodo del comma 3, dell'articolo 1, del provvedimento in esame, prevede che protocolli e linee guida possano derogare all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità; il successivo terzo periodo prevede la stessa possibilità di deroga per le università;

al riguardo andrebbero specificate le modalità con le quali si intende accertare i requisiti del completamento del ciclo vaccinale o della guarigione ed in particolare se si intendano utilizzare a tal fine le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

attraverso le certificazioni verdi COVID-19 è possibile verificare che la persona sia stata vaccinata contro il Covid, o in alternativa che sia guarita o abbia ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico, nel pieno rispetto della sua privacy;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire, con atti di propria competenza, che per gli studenti delle scuole e università in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non vi sia l'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento di attività didattiche, curriculari e universitarie.

G1.4

[Ricciardi](#), [Mantovani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

il comma 9 dell'articolo 9-ter del decreto legge in esame, autorizza la spesa di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, al fine di finanziare un'operazione di *screening* per monitorare la diffusione del virus da COVID-19;

in particolare, il comma in oggetto dispone che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predisponga e attui un piano di *screening* della popolazione scolastica;

considerato che:

le modalità operative di detto *screening* non sono disciplinate dettagliatamente dal decreto in oggetto, demandandosi detto compito al Commissario straordinario;

al netto dell'indiscussa capacità finora dimostrata dalla struttura commissariale, si ritiene opportuno prevedere forme di coinvolgimento dei competenti organismi parlamentari in merito alla definizione delle modalità di attuazione di un'attività così importante, che coinvolgerà decine di migliaia di studenti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento dei competenti organismi parlamentari in merito alla definizione delle modalità di attuazione del piano di screening di cui in premessa.

G1.5

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

il disegno di legge in esame ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; in particolare, il provvedimento estende l'obbligo della certificazione verde per tutto il personale scolastico ed universitario, e per gli studenti universitari, così come per l'accesso e l'utilizzo ai mezzi di trasporto; consentire un ritorno a scuola degli studenti, allontanando lo spettro di nuovi periodi di didattica a distanza è una delle priorità in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico;

in attesa di una presa di posizione da parte delle istituzioni centrali, le regioni hanno portato avanti programmi per reallizzare test nella scuola di tipo salivare, come nel caso di Veneto, Marche, Liguria e Lazio, mitigando un rischio che niente del resto può azzerare;

anche dal Comitato tecnico scientifico più voci si sono levate in favore di un utilizzo in chiave di screening, come quella di Sergio Abrignani per il quale i test salivari sono utili in situazioni dove in pochi minuti devi consentire ad un numero elevato di persone di entrare in classe, in aereo o treno; anche per Fabio Ciciliano, medico della Polizia e altro esponente del Cts, i vantaggi di un impiego dei test a scuola saranno rilevanti, poiché « sarà possibile, insieme ad analisi dei tamponi salivari sui ragazzi, eseguite a cadenze regolari, intercettare precocemente eventuali incrementi dei positivi o l'insorgenza di focolai per consentire alla autorità sanitarie di ridurre al minimo la chiusura di classi ed istituti »;

da uno studio condotto dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù nell'ambito di un progetto pilota sulla diffusione del virus negli istituti scolastici, attraverso la somministrazione di test diagnostici salivari (molecolari) e test da campione ematico a tutti gli studenti, i professori e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, le scuole sono ambienti sicuri: su più di 11 mila test realizzati, sono stati rilevati solo 21 casi positivi, in percentuale lo 0,2 per cento del totale e soprattutto nessun contagio è stato riscontrato all'interno delle aule; anche secondo Alberto Villani, direttore del Dipartimento emergenza, accettazione e pediatria generale del nosocomio, « Il nostro progetto conferma che la scuola è un luogo sicuro se vengono rispettate le giuste misure di prevenzione e se viene fatta la corretta educazione sanitaria agli studenti, al personale, ai professori e anche alle famiglie. [...] L'utilizzo periodico dei test salivari si è rivelata un'ottima strategia di monitoraggio, che va senz'altro incoraggiata»;

impegna il Governo

a introdurre un piano nazionale di screening della popolazione scolastica, garantendo periodici test salivari antigenici a personale scolastico e studenti.

G1.6

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 111 del 6 agosto 2021, reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; in Alto Adige, Lombardia Emilia Romagna, Sardegna e Lazio, ad una settimana dalla riapertura, sono già numerose le classi in DAD, una condizione che a breve potrebbe verificarsi anche nel resto d'Italia,

il piano messo a punto dall'Istituto superiore di sanità e dal governo prevede di testare ogni due settimane 55 bambini e ragazzi (su una popolazione scolastica costituita da 4 milioni e 200 mila studenti), individuati da ogni singola Regione a livello provinciale

sono allarmanti i numeri sulla positività al Covid-19, da nord a sud sono in continuo aumento i casi di studenti positivi al Covid-19 e conseguentemente cresce il numero delle classi che vanno in didattica a distanza;

impegna il Governo

a prevedere in tempi brevi di allargare la campagna di monitoraggio con l'introduzione di uno screening continuo all'intera popolazione scolastica, effettuato con test antigenico rapido su campione salivare, in modo gratuito, al fine di effettuare interventi tempestivi ed efficaci per il contenimento del Covid 19.

G1.7

[Ciampolillo](#), [Martelli](#)

Precluso

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

il disegno di legge in esame dispone misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, prevedendo l'obbligo della certificazione verde per tutto il personale scolastico ed universitario, per gli studenti universitari, nonché per l'accesso e l'utilizzo ai mezzi di trasporto;

il ritorno a scuola in presenza rappresenta un momento di centrale importanza per lo sviluppo formativo e psicologico degli studenti. È necessario dunque garantire il massimo della sicurezza per essi e per tutto il personale, al fine di scongiurare nuove chiusure;

alcuni componenti del Comitato Tecnico Scientifico hanno suggerito più volte l'utilità dell'utilizzo dei test salivari come metodo di screening valido nelle occasioni in cui si debba analizzare un numero elevato di persone in un breve lasso di tempo. Tale modalità è stata utilizzata in via sperimentale nelle scuole da parte di alcune Regioni (Veneto, Marche, Liguria e Lazio);

Impegna il Governo

a prevedere *screening* della popolazione scolastica studentesca mediante la fornitura e l'esecuzione di almeno due *test* salivari antigenici rapidi settimanali.

G1.8

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

il provvedimento in esame dispone la conversione in legge del decreto legge 6 agosto 2021, n.111 e reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali ed in materia di trasporti.

In particolare, in relazione all'impiego delle certificazioni verdi, all'articolo 1 si prevede che dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale del sistema nazionale di istruzione ed universitario, deve possedere ed esibire la certificazione verde;

tale obbligo, non previsto per gli alunni, è tuttavia esteso agli studenti universitari, molti dei quali, in assenza di vaccinazione, saranno costretti a sottoporsi a continui tamponi supportando a proprie spese i relativi costi, pur di non vedere limitato il diritto allo studio; in assenza, infatti, non potranno accedere agli atenei e, quindi, né seguire le lezioni né sostenere esami in presenza;

nelle ultime settimane molte segnalazioni hanno riguardato le difficoltà riscontrate dai soggetti guariti dall'infezione da SARS COV-2 che in attesa di poter essere vaccinati hanno visto scadere la validità di sei mesi dei loro green pass, subendo le limitazioni che derivano dal mancato possesso della certificazione verde;

a tal riguardo e in ragione delle misure predisposte per prevenire il contagio anche negli atenei, sarebbe utile prevedere la proroga della validità del green pass nei confronti dei soggetti/studenti universitari che, a causa dell'infezione da SARS COV-2, pur non essendo ancora vaccinati, continuano a presentare una elevata quantità di anticorpi al virus SARS COV-2;

tale misura non solo consentirebbe di non far gravare sugli studenti universitari le spese connesse all'effettuazione di continui tamponi ma offrirebbe altresì una maggiore protezione della loro salute, attese le conseguenze rischiose che la vaccinazione potrebbe cagionare nei soggetti guariti da Covid-19 continuano a presentare una elevata quantità di anticorpi anche a distanza di molti mesi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la proroga della validità del green pass in favore di studenti universitari che guariti dall'infezione da SARS COV-2 e a seguito dell'effettuazione di test sierologici, presentano una elevata quantità di anticorpi, al fine di tutelare la salute dei giovani studenti e garantire l'accesso agli atenei

G1.9

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mantovani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395),

premessi che:

l'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, reca disposizioni in materia di validità della certificazione verde COVID-19. Al comma 1, lettera a), si specifica che le certificazioni verdi COVID-19 sono quelle comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido, anche su campione salivare, con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;

il comma 2 prevede che le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

considerato che:

il "test sierologico" è un test quantitativo che individua, sulla base di un prelievo sanguigno, in maniera specifica, le quantità di anticorpi eventualmente prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 e test sierologico rapido qualitativo, che rileva la presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 mediante il prelievo di una goccia di sangue;

evidenze scientifiche sempre più numerose attestano il valore protettivo degli anticorpi neutralizzanti dal rischio di infezione da Sars-cov-2;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di equiparare, ai fini dell'accesso alle strutture di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, alla certificazione verde Covid-19 la certificazione medica attestante l'effettuazione di test sierologico che riveli la presenza di anticorpi IgG in quantità uguale o superiore a una soglia da stabilire con una specifica circolare del Ministero della salute.

G1.10

[Faraone](#), [Garavini](#), [Sbrollini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2395 di conversione del decreto-legge n. 111/2021 recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti,

premessò che:

con l'estensione dell'obbligo a tutti i lavoratori, prevista dal nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre, e firmato dal presidente Mattarella il 21, il certificato verde Covid ha assunto un ruolo sempre più importante nella vita sociale e lavorativa dei cittadini;

sono frequenti i casi in cui persone siano state esposte al SARS-CoV-2, indipendentemente dalla presenza o meno di sintomaticità, e siano guarite;

il test sierologico consente di rilevare *ex post* chi ha sviluppato anticorpi contro il SARS-CoV-2;

a tal fine, anche alla luce delle nuove misure che entreranno in vigore dal 16 ottobre prossimo, appare fondamentale un allineamento circa le disposizioni relative al rilascio del *green pass* in presenza di negativizzazione, garantendo l'adozione di standard scientifici di massimo livello, da definirsi tramite l'apposito provvedimento del Ministero della salute, che assicurino la salute e l'incolumità di tutti i cittadini,

impegna il Governo, previo parere degli organi tecnico-scientifici competenti e nel rispetto del Regolamento (UE) 2021/953:

ad includere tra le ipotesi di emissione della certificazione verde COVID-19, anche quella in cui l'avvenuta guarigione sia desumibile dal risultato di un test sierologico, che abbia una durata precauzionalmente inferiore a quella prevista per altre tipologie e secondo criteri definiti con apposito provvedimento del Ministro della Salute sulla base delle evidenze scientifiche attualmente disponibili.

G1.11

[Ricciardi](#), [Mantovani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395),

premessi che:

la lettera a) di cui al comma 2 dell'articolo 1 reca alcune misure da adottare al fine di prevedere il contagio da Covid-19 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle Università;

in particolare, la citata disposizione stabilisce che è fatto obbligo di utilizzo dei "dispositivi di protezione delle vie respiratorie", fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

considerato che:

presso molti istituti scolastici l'attività sportiva è praticata al chiuso all'interno dei locali scolastici;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stabilire e specificare, anche con provvedimenti di carattere normativo, parametri e criteri sulla base dei quali poter esentare dall'utilizzo dei "dispositivi di protezione delle vie respiratorie" gli studenti, in specie di età anagrafica omogenea, che svolgono l'attività sportiva extracurricolare al chiuso all'interno di locali scolastici.

G1.12

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395),

premessi che:

il disegno di legge in esame ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia trasporti;

in particolare, il provvedimento estende l'obbligo della certificazione verde per tutto il personale scolastico e universitario, e per gli studenti universitari, così come per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto;

consentire un ritorno a scuola degli studenti, allontanando lo spettro di nuovi periodi di didattica a distanza è una delle priorità in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico;

la vaccinazione pediatrica è a ora al centro delle attenzioni della comunità scientifica: alcuni esperti sostengono che non si può rischiare di creare un danno a bambini sani che nella stragrande maggioranza affrontano l'infezione senza nessuna conseguenza, altri che anche i più piccoli, anche se raramente, possono ammalarsi gravemente di Covid e quindi immunizzare la fascia più giovane della popolazione di fatto riduce ancora di più la circolazione di Sars Cov 2;

il dibattito è aperto e non tutti Stati si comportano allo stesso modo sul tema: In Germania, ad esempio, la commissione specializzata pendente presso il Robert Koch Institut non consiglia di somministrare vaccini in modo generalizzato nella fascia 12 - 17 anni, giudicando, sulla scorta delle evidenze acquisite, che l'impatto della infezione nella fascia in questione sia troppo piccolo per giustificare il vaccino per tutti i bambini sani, tanto più che la sicurezza del vaccino non è considerata ancora sufficientemente documentata nello specifico gruppo di età;

impegna il Governo

a prevedere che l'adozione dei provvedimenti anti-Covid 19 destinati ai soggetti di età inferiore agli anni diciotto e, in particolare, di quelli concernenti la somministrazione vaccinale, sia subordinata alla acquisizione del parere del Comitato etico dell'Istituto Superiore di Sanità reso all'esito della valutazione dei rischi, dei costi e dei benefici connessi all'adozione della medesima.

1-bis.0.1

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Articolo 1-ter

(Agevolazioni per l'installazione di impianti e sistemi di filtrazioni HEPA presso gli edifici scolastici)

1. Al fine di semplificare l'applicazione delle disposizioni di sicurezza negli edifici scolastici, nonché al fine di contenere ulteriormente la diffusione dei contagi e ridurre i disagi vissuti dagli studenti, nello stato di Previsione del Ministero dell'istruzione è istituito, per l'anno 2021, un fondo, denominato "Fondo per l'areazione negli edifici scolastici" con una dotazione di 6 milioni di euro, col fine di finanziare l'acquisto e l'installazione negli edifici scolastici di impianti di purificazione dell'aria a tecnologia HEPA (*High Efficiency Particulate Air Filter*) ad elevata efficienza di fluidi.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863. I criteri di ripartizione delle risorse dovranno in ogni caso tenere di conto della maggiore esigenza di fornire impianti di filtrazione a tutti gli istituti scolastici situati in aree montane o comunque con temperature invernali particolarmente rigide.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

1-bis.0.2

[Corrado, Angrisani, Crucioli, Granato](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 1-ter. *(Monitoraggio dell'efficacia nel contrasto al COVID-19 degli impianti di areazione e sanificazione dell'aria nelle scuole).*

1. Al fine di rafforzare le misure di contrasto alla trasmissione del virus SARS-COV-2 nelle scuole, è istituito presso il Ministero della salute un fondo, con una dotazione pari a 400 mila euro per l'anno 2021, per avviare una fase di monitoraggio sull'efficacia dei sistemi e impianti di aerazione e sanificazione dell'aria, individuati secondo le modalità di cui al seguente comma 2, da installare all'interno di un campione selezionato di plessi scolastici.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università dell'istruzione e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Cnr, definisce i criteri per individuare il campione di scuole da sottoporre a monitoraggio, i sistemi di aerazione da installare nelle aule, la tipologia e le modalità di raccolta dei dati. Il decreto definisce inoltre la ripartizione delle risorse per l'acquisto degli impianti e la gestione delle attività di monitoraggio.

3. Nell'attività di monitoraggio possono essere sperimentati nuovi e più efficaci sistemi di aerazione e di sanificazione, compresi i sistemi a doppio flusso con aria sterilizzata, sia in entrata che in uscita, mediante raggi UV-(A, B e C).

4. L'attività di monitoraggio è svolta dal Consiglio nazionale delle Ricerche e da istituti di ricerca individuati col decreto di cui al precedente comma. Il Ministero della salute presenta ogni anno una relazione al Parlamento sugli esiti della sperimentazione.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per il medesimo anno, mediante l'utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

1-bis.0.3

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Articolo 1-ter

(Agevolazioni per l'installazione di impianti e sistemi di filtrazioni HEPA presso gli edifici scolastici)

1. Al fine di semplificare l'applicazione delle disposizioni di sicurezza negli edifici scolastici, nonché al fine di contenere ulteriormente la diffusione dei contagi e ridurre i disagi vissuti dagli studenti, nello stato di Previsione del Ministero dell'istruzione è istituito, per l'anno 2021, un fondo, denominato "Fondo per l'areazione negli edifici scolastici" con una dotazione di 6 milioni di euro, col fine di finanziare l'acquisto e l'installazione negli edifici scolastici di impianti di purificazione dell'aria a tecnologia HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter) ad elevata efficienza di fluidi.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863 e mediante criteri di ripartizione che privilegino istituti scolastici con densità di studenti per classe, in termini di metratura delle classi stesse, più elevate.

3. Agli oneri derivanti dalla presente dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.1

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 5.

2.2

[Crucioli, Corrado, Angrisani, Granato](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.3

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Sopprimerlo.

2.4

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, sopprimere la lettera c).

2.5

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

All'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 9-quater, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministro della salute definisce, d'intesa con il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ed il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le necessarie misure per consentire e garantire l'esecuzione di test antigenici rapidi, molecolari o salivari ai fini di conseguimento delle certificazioni verdi COVID-19 necessarie per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al comma 1. Nelle more dell'attivazione della certificazione verde, l'attestazione di risultanza negativa al test antigenico rapido, molecolare o salivare, di cui al precedente periodo, è utilizzabile a titolo sostitutivo per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al comma 1.»

2.6

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nel caso in cui per l'accesso al mezzo di trasporto sia richiesta la preventiva prenotazione anche per la scelta del posto a bordo, sono escluse dal limite di capienza massima, previsto nelle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico", di cui all'allegato 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come sostituito dall'ordinanza del Ministero della Salute del 30 agosto 2021, le persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili.»

2.7

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole "sono effettuate" aggiungere "dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio".

2.8

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. A bordo dei traghetti, aliscafi e mezzi veloci che collegano le isole minori alla terra ferma è consentito un coefficiente di riempimento non superiore all'80 per cento dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. È, altresì, consentita, anche in deroga al predetto limite di riempimento, l'occupazione di sedili attigui ai soggetti conviventi o con rapporti interpersonali stabili e ai soggetti in possesso di certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità al momento dell'utilizzazione del mezzo di trasporto. I predetti coefficienti sostituiscono i diversi limiti di riempimento dei mezzi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.»

G2.1

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

- il DDL in esame, recante la Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in

materia di trasporti, prevede, al fine di contenere il contagio da Covid-19, tra le altre cose, il possesso obbligatorio della cd. certificazione verde sia per il pe sonate scolastico, sia per l'utilizzo di alcuni mezzi di trasporto;

- in particolare, il possesso della predetta certificazione è obbligatoriamente richiesto: a) sia al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché agli studenti universitari; b) sia per l'accesso agli aeromobili adibiti servizi commerciali di trasporto di persone; alle navi e ai traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionali, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; ai treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; agli autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; a li autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;

considerato che

Nonostante la palese illegittimità della suindicata misura, oltre modo limitativa della libertà personale, la stessa appare comunque pressoché totalmente orientata ad incidere negativamente sulle attività di competenza dei privati, senza che il governo abbia adottato conseguenti, adeguate e coerenti azioni e/o investimenti al fine di prevenire gli assembramenti nei servizi pubblici, sia di competenza statale che locale;

rilevato che

- la finalità perseguita dall'esecutivo con la suindicata misura appare certamente incoerente con la politica generale dello stesso governo, la quale, infatti, risulta orientata ad un netto ridimensionamento dei servizi e degli investimenti statali nei territori: prova ne sia, del resto, che non risulta alcun, adeguato investimento in favore dei comuni e degli enti locali per il potenziamento del trasporto pubblico locale, né una revisione del piano di chiusura degli istituti scolastici, entrambi servizi caratterizzati da una forte concentrazione dell'utenza;

ritenuto che

in luogo di misure aventi ricadute esclusivamente sui cittadini, come quella in esame" l'esecutivo avrebbe dovuto consentire il potenziamento del trasporto pubblico locale, nonché rivedere il piano di chiusura e accorpamento degli istituti scolastici, evitando, altresì, la formazione delle cosiddette classi pollaio e pretendendo ipotesi di assembramento dell'utenza che intende usufruire dei predetti servizi pubblici

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di prevedere adeguati stanziamenti in favore dei comuni e degli enti locali per il potenziamento del trasporto pubblico locale, nonché di escludere la chiusura degli istituti scolastici, in particolare presenti nei territori disagiati, evitando così la costituzione di classi oltremodo numerose nelle aree metropolitane.

G2-bis.1

[Mantovani](#), [Pirro](#), [Ricciardi](#), [Coltorti](#), [Guidolin](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395)

premessso che:

l'articolo 2-bis del provvedimento in esame reca disposizioni volte ad estendere l'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. Nello specifico si prevede che dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo

vaccinale si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità;

considerato che:

l'Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento malattie infettive, insieme alla Struttura commissariale per l'emergenza Covid-19 della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell'Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, ha elaborato un piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV 2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado tramite una campagna programmata di testing, ovvero di test molecolari su campione salivare, nella popolazione di alunni asintomatici;

il monitoraggio a campione potrebbe costituire uno strumento ulteriore per ridurre la probabilità di diffusione dell'infezione, non solo nelle scuole ma anche nelle strutture sanitarie che ospitano persone in situazione di fragilità;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di somministrare test salivari gratuiti a campione ai dipendenti e ai pazienti delle residenze sanitarie assistite (RSA) e delle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

2-ter.0.1

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 2-*quater*

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le Regioni, a seguito della valutazione dei dati di monitoraggio raccolti dalle Aziende di Trasporto, provvedono alle rimodulazioni rese necessarie dalle condizioni della domanda, volte a decongestionare la capienza dei mezzi di trasporto, con particolare riguardo alle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e preservando un servizio sul territorio rispondente alle esigenze di mobilità territoriali.

2. Presso il Ministero della mobilità sostenibile è istituito un tavolo di lavoro, con la partecipazione dei competenti Assessori regionali, per la definizione dei servizi TPL da attuare per l'anno scolastico 2021-2022 tenuto conto dell'andamento dei contagi da COVID-19, sia per il sistema dei trasporti, sia per il sistema scolastico.».

2-ter.0.2

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-*quater*

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus, nonché garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022 le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento dei servizi pubblici non di linea, prevedendo, se necessario, la stipula di contratti di servizio con i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale».

2-ter.0.3

[Corrado](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Granato](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 2-*quater*. (Tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza).

1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne di cui agli articoli 16 e 17, comma 1, del decreto-legislativo 26 marzo 2001, n. 151 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021, o, comunque fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, è vietato ai datori di lavoro del settore pubblico e privato di usufruire dell'attività lavorativa delle lavoratrici in stato di gravidanza.

2. Le lavoratrici in stato di gravidanza comunicano immediatamente lo stato di gravidanza al proprio datore di lavoro il quale ne informa il medico competente che provvede alla verifica.

3. In tutti i casi ove è possibile, i datori di lavoro pubblici e privati adottano modalità per permettere alle donne lavoratrici in stato di gravidanza di svolgere il lavoro agile.

4. Ai datori di lavoro del settore privato di cui al presente articolo presso cui svolgono l'attività lavorativa le lavoratrici in stato di gravidanza è dovuta un'indennità, per tutta la durata dell'astensione dal lavoro durante lo stato di gravidanza, pari all'85 per cento della retribuzione dovuta alla lavoratrice che non svolge il lavoro con modalità agili.

5. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, si applica una sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 20.000.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le misure attuative di cui al presente articolo.».

2-ter.0.4

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-*quater*

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, le misure di accoglienza per nuovi migranti non presenti sul suolo nazionale, saranno limitati esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione.».

G2-ter.1

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti,

premesso che:

l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio fosse equiparato al ricovero ospedaliero e non fosse computato ai fini del periodo di comperto;

gli effetti della disposizione richiamata sono stati differiti varie volte e, da ultimo, ai sensi dell'articolo 2-ter del decreto-legge in esame essi sono prorogati sino al 31 dicembre 2021;

la disposizione di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020 è stata in seguito integrata dalla previsione, contenuta nel comma 2-bis del medesimo articolo, per la quale i lavoratori fragili, sempre sino al 31 dicembre 2021, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione;

il testo in esame oggi recepisce quindi una parte dell'ordine del giorno accolto in questa sede all'A.S. 2382 pochi giorni fa, presentato dal gruppo della Lega;

rimane esclusa dalla normativa vigente la casistica dei lavoratori che vengono dichiarati inidonei temporaneamente all'attività lavorativa per condizioni di salute che non consentono lo svolgimento delle abituali mansioni per l'elevato rischio a cui verrebbero sottoposti in caso di contagio;

fra le categorie dei lavoratori inidonei ci sono poi soggetti che non possono vaccinarsi a causa di patologie ostative e altri soggetti che, pur essendosi sottoposti a vaccinazione, hanno prodotto una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole: per queste tipologie di soggetti recarsi sul luogo di lavoro comporta un rischio molto elevato per la salute;

si pone inoltre il problema di tutelare i lavoratori fragili affinché possano conservare l'erogazione dell'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio, sino alla cessazione dello stato di emergenza;

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, iniziative di carattere normativo per far sì che, fino al termine dello stato di emergenza, per tutti i lavoratori riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, a partire da coloro, fra questi, a cui è stata certificata l'impossibilità di effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative o che, nonostante si siano sottoposti a vaccinazione Covid-19 sono comunque in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero senza incidenza sul comportamento;

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, i cui periodi di assenza dal servizio sono equiparati al ricovero ospedaliero e non sono computabili ai fini del periodo di comportamento, conservino il diritto a percepire la totale indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza.

G3.1

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395),

premessi che:

l'articolo 3, lettera c), del provvedimento in esame dispone l'introduzione dell'obbligo di certificazione verde anche per i treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario, passeggeri di tipo Intercity, Intercity-Notte e Alta Velocità

grazie al finanziamento della Commissione Europea, alla Croce Rossa Italiana e al Gruppo

Ferrovie dello Stato è oggi possibile sottoporsi a titolo gratuito a test antigenico nelle strutture predisposte al di fuori delle stazioni di Roma Termini, Milano Centrale, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze Santa Maria Novella, Palermo, Reggio

Calabria, Torino Porta Nova, Venezia Santa Lucia, Genova Piazza Principe e Napoli Centrale;

il presente provvedimento non introduce alcun esplicito obbligo alla vaccinazione permettendo quindi la possibilità di ottenere la certificazione verde anche attraverso l'esito negativo di test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti;

un tracciamento efficace è uno strumento indispensabile per l'individuazione di contagiati o di eventuali focolai

lo spostamento degli individui non ancora vaccinati attraverso il trasporto regionale non è meno pericoloso - a parità di durata dell'esposizione a un eventuale contagiato rispetto allo spostamento dei medesimi soggetti mediante i servizi ferroviari di cui all'articolo 3 lettera c) del presente provvedimento

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a favorire l'installazione, in tutte le stazioni ferroviarie dei capoluoghi di provincia o in quelle classificate come "silver" da Ferrovie dello Stato e che possono essere collegate da servizi a lunga distanza, di strutture analoghe a quelle citate in premessa al fine di favorire l'effettuazione di test molecolari o antigenici

3.0.1

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis. (Modifiche all'articolo 9 del decreto legge n. 52 del 2021)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da «ovvero» fino a «SARS-CoV-2» con le seguenti: «ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.»;

b) al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.»

4.1

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole "al 35 per cento di quella massima autorizzata" con le seguenti: "al 50 per cento di quella massima autorizzata e comunque sempre rispettando una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro".

4.2

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

4.3

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 3 sostituire le parole "35 per cento" con le seguenti: "al 50 per cento di quella massima autorizzata e comunque sempre rispettando una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"

G4.1

[Faraone](#), [Parente](#), [Garavini](#), [Sbrollini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2395 di conversione del decreto-legge n. 111/2021 recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti,

premessi che:

il successo della campagna vaccinale sta consentendo un graduale ritorno alla normalità, fermo restando il rispetto delle minime regole di distanziamento sociale;

e tuttavia, è questo il momento di incentivare al massimo la ripresa economica di tutte le attività economiche e sociali, in maniera da uscire quanto prima dalla crisi che ha investito l'intera comunità mondiale;

a partire dal 2020, sono stati pubblicati plurimi studi e report che hanno tentato di stilare una quantificazione dei danni che hanno investito i singoli settori economici e sociali a partire dallo scoppio della pandemia;

due in particolare sono i settori che hanno risentito in maniera preponderante degli effetti negativi della crisi sanitaria e delle misure restrittive adottate al fine di contenerne le relative derive: il settore della cultura e degli eventi culturali ed il settore dello sport e delle manifestazioni sportive;

volendo soffermarsi su questi due settori, possiamo in questa sede riportare i dati relativi al 2020 contenuti nell'Osservatorio dello Spettacolo SIAE pubblicato durante gli scorsi mesi. Tali cifre hanno fotografato una situazione a dir poco allarmante: gli eventi hanno registrato una diminuzione di quasi il 70 per cento, mentre la spesa del pubblico ha subito un calo maggiore dell'82 per cento;

inoltre, tutti i singoli comparti della cultura hanno subito profonde battute d'arresto: il cinema ha segnato un calo del 70 per cento, analogamente a quanto registrato per il settore teatrale. I concerti musicali, invece, hanno riscontrato una contrazione maggiore dell'83 per cento, e percentuali leggermente inferiori sono state quelle registrate dalle attività da ballo e dalle manifestazioni legate a mostre ed esposizioni, mentre lo spettacolo viaggiante ha subito diminuzioni in misura più contenuta (intorno al 60 per cento);

non meno profondo è stato il prezzo pagato dal mondo sportivo e dagli eventi ad esso collegati: anche in questo caso, gli incassi sono drasticamente diminuiti a causa di una riduzione degli ingressi maggiore del 78 per cento, per un calo della spesa al botteghino di quasi l'84 per cento rispetto al 2019;

considerato che:

è del tutto incomprensibile che, a seguito del successo della campagna vaccinale e dell'introduzione del *Green Pass*, nonché dell'estensione del suo obbligo, siano seguite regolari riaperture di scuole, luoghi lavorativi e di ristorazione, come pure della maggior parte dei luoghi sociali di aggregazione, ma che tuttavia permangano sostanzialmente inalterate le limitazioni inerenti al controllo della capienza di luoghi culturali e dello sport;

è necessario ripristinare il prima possibile la capienza massima per tutti i luoghi della cultura e dello sport, così come richiesto dalla petizione recentemente portata avanti dal gruppo parlamentare Italia Viva,

impegna il governo:

a ripristinare il regolare e completo accesso ai luoghi adibiti ai servizi della cultura e dello spettacolo, nonché dello sport e del benessere, eliminando ogni divieto e limitazione all'accesso e al godimento dei medesimi servizi ovvero al contenimento della capienza di detti luoghi, al fine di consentire l'equa, immediata e generalizzata ripresa anche di queste attività economiche e garantire ai cittadini di usufruire dei relativi servizi, in linea con i recenti successi della campagna vaccinale e la auspicata diminuzione dei contagi nel Paese, e nell'ottica di una ormai imminente uscita dalla crisi

pandemica.

G4.2

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge n. 111 del 2021, ponendosi in rapporto di successione e consequenzialità rispetto ad una serie normativa di decreti-legge che, a partire da febbraio 2020, ha posto misure restrittive a fini di contenimento dell'epidemia da COVID-19;

il regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021, introduttivo del green pass, stabilisce espressamente che possano essere imposte alcune limitazioni per motivi di sanità pubblica, posto che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Il regolamento poi specifica che tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del COVID dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico ed essere informati ai principi di proporzionalità e di non discriminazione. Il regolamento espressamente riporta (e qui in Italia è stato tuttavia taciuto) che è necessario evitare la discriminazione di coloro che non sono vaccinati;

in Galizia la giustizia locale ha dichiarato non valido il requisito di possesso del green pass per poter accedere a bar, ristoranti e locali notturni in certe zone della regione spagnola. La sentenza è stata emessa dopo le precedenti decisioni negative espresse dai tribunali di altri territori come l'Andalusia e la Cantabria, in cui i governi regionali avevano tentato di applicare l'obbligo;

Germania, Danimarca, Svezia e molte altre nazioni hanno evitato l'introduzione del green pass; la cultura e lo sport sono allo stremo,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di valutare l'opportunità di revisionare i parametri di capienza delle sale dei teatri e dei cinema, così come delle manifestazioni all'aperto come negli stadi, garantendo il massimo della capienza, in sicurezza, mantenendo un adeguato flusso economico di ristoro delle perdite subite a causa delle misure governative di contrasto al coronavirus

G4.3

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2395 di conversione del decreto-legge n. 111/2021 recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti,

premessi che:

il provvedimento in esame, all'articolo 4, reca « disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico », consentendo di conseguenza al pubblico la possibilità di partecipare, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore, a tali avvenimenti;

il provvedimento in discussione è entrato in vigore lo scorso 7 agosto e che, successivamente a tale data, in conseguenza del miglioramento delle statistiche legate alla diffusione del COVID-19, in numerosi settori ed attività economiche che prevedono la presenza fisica delle persone, con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, è stato disposto un aumento della capienza inizialmente consentita;

il settore relativo alla organizzazione di eventi sportivi e di spettacoli aperti al pubblico è stato tra quelli maggiormente colpiti dalle chiusure disposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19 e, di conseguenza, vi è l'assoluta necessità che tali attività possano avere

un sostegno ancora maggiore determinato da un innalzamento della capienza autorizzata;

il decreto-legge in materia di certificazioni verdi, approvato dal Consiglio dei ministri dello scorso 16 settembre e in corso di emanazione, reca disposizioni volte ad innalzare ulteriormente il livello di sicurezza sanitaria mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde;

lo stato di emergenza sanitaria si avvia alla fase conclusiva, essendone stato disposto il termine per il prossimo 31 dicembre,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, al fine di valutare l'opportunità di superare l'attuale limite definito in relazione alla capienza autorizzata per la partecipazione ad eventi sportivi e spettacoli aperti al pubblico, fino al 100 per cento della capienza massima.

G4.4

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Mautone](#), [Trentacoste](#), [Croatti](#), [Coltorti](#), [L'Abbate](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

l'articolo 4, comma 3, del provvedimento in esame aumenta, a decorrere dal 7 agosto 2021, al 35% della capienza massima autorizzata, la capienza massima consentita per gli spettacoli aperti al pubblico svolti in zona bianca al chiuso con un numero di spettatori superiore a 2.500;

a differenza di eventi con un numero elevato di persone, dove in alcuni casi recenti non è avvenuto un rigoroso controllo delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in spazi e luoghi con un numero limitato di ammessi, è possibile consentire la sicurezza a livello sanitario anche senza il possesso del Green Pass da parte dei partecipanti;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

- tenuto conto dell'andamento della curva epidemiologica e previo parere degli organismi tecnico-scientifici competenti, di rimodulare il numero degli accessi agli spettacoli ed eventi aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e di musica dal vivo e per gli eventi aperti al pubblico, tra cui fiere, sagre, convegni, spettacoli sportivi, ricevimenti, o che si svolgono in musei, in altri istituti e luoghi della cultura, sulla base delle dimensioni e della capienza degli spazi esterni ed interni dei locali;

- di definire, con opportune disposizioni, risorse per rigorosi controlli delle certificazioni verdi COVID-19, in particolare per gli eventi di grandi dimensioni.

4.0.1

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis

(Disposizioni urgenti in materia di attività sportiva al chiuso)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le strutture sportive, culturali, ricreative ed educative che svolgano attività al chiuso, sono esonerati dall'obbligo di richiesta del Green Pass ai ragazzi che frequentano regolarmente le scuole di ogni ordine e grado.

4.0.2

[Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Granato](#)

Precluso

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis. (Gratuità dei test salivari)

1. Le prestazioni diagnostiche mediante test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare e sierologico per Sars-Cov-2 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito, da parte del Servizio sanitario nazionale.».

4.0.3

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis

(Disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle attività presso i Tribunali e le Corti di Appello)

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività presso i Tribunali e le Corti di Appello, all'interno dei relativi locali e di ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari deve essere garantito un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate.».

Conseguentemente, alla rubrica del decreto-legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e giustizia».

5.1

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le persone che non siano ancora in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono accedere ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105, esibendo le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 oppure di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2 effettuati entro le quarantotto ore antecedenti all'accesso alle predette attività e servizi.

5.2

[Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole "quarantotto ore" sono sostituite dalle seguenti: "settantadue ore".».

6.1

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "San Marino" aggiungere le seguenti: "e della Repubblica Federale del Brasile".

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo aggiungendo in fine le parole "e per la Repubblica Federale del Brasile"

6.2

[Corrado](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Granato](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole da "nelle more" fino a "15 ottobre 2021".

6.0.1

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis. (Disposizioni urgenti per soggetti con protezione anticorpale).

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

»5-bis. Si esclude la somministrazione di alcuna dose di vaccino contro il SARS-CoV-2 e si rilascia certificazione verde COVID-19 ai soggetti che risultano già dotati di protezione anticorpale rilevata tramite un test sierologico quantitativo, sia a seguito di infezione contratta in modo asintomatico, sia a seguito di guarigione clinica da COVID-19, a prescindere dal tempo intercorso dalla certificazione attestante l'avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, sia per avvenuta vaccinazione con altre vaccino profilassi non somministrate in Italia.

5-ter. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 5-bis ha una validità di sei mesi dall'effettuazione del test, ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il test ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. È ammesso il rinnovo della predetta certificazione verde COVID-19, previa conferma della presenza di protezione anticorpale a seguito dell'effettuazione di un ulteriore test sierologico quantitativo.»

7.0.1

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 7-bis

1. In caso di mancato rilascio della certificazione verde da COVID-19 per responsabilità della pubblica amministrazione, chiunque voglia accedere ai servizi per i quali è richiesto il possesso della medesima certificazione, è tenuto ad esibire una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, si attesta il possesso di una delle certificazioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.»

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2395

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto della correttezza delle stime sull'andamento della campagna vaccinale per il personale scolastico e sulla quantificazione degli oneri per le supplenze.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e Missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Aimi, Airola, Alderisi, Auddino, Bagnai, Barachini, Barbaro, Barboni, Battistoni, Bellanova, Binetti, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Buccarella,

Campagna, Cangini, Cantu', Carbone, Cario, Casolati, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Cioffi, Cirinna', Corrado, De Poli, De Vecchis, Di Girolamo, Di Marzio, Di Nicola, Donno, Endrizzi, Fazzone, Ferrero, Florida, Fusco, Galliani, Ghedini, Giannuzzi, Laus, Leone, Marti, Masini, Merlo, Messina Alfredo, Messina Assunta Carmela, Mirabelli, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Ortis, Pagano, Pichetto Fratin, Pittella, Pucciarelli, Rauti, Rojc, Ronzulli, Schifani, Sciascia, Segre, Siclari, Sileri, Siri, Sudano, Turco, Vaccaro, Valente, Vanin e Vono.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i Senatori: Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Briziarelli e Nugnes, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

È considerato in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, il Senatore: Nocerino.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

3a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Nocerino; cessa di farne il senatore Patuanelli, sostituito in quanto membro del Governo dal senatore Corbetta;

4a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Patuanelli, sostituito in quanto membro del Governo dal senatore Corbetta; cessa di farne la senatrice Nocerino.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori De Falco Gregorio, Nugnes Paola

Abrogazione del reato d'immigrazione clandestina (2398)

(presentato in data 22/09/2021);

senatore De Falco Gregorio

Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (2399)

(presentato in data 22/09/2021);

senatore Parrini Dario

Disposizioni per l'adeguamento della composizione degli organismi bicamerali alla riduzione del numero dei parlamentari di cui alla legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 (2400)

(presentato in data 23/09/2021).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro della difesa, con lettere del 21 settembre 2021, ha trasmesso, per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2021, relativo alla acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei Carabinieri (n. 305);

lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2021, relativo alla implementazione, potenziamento e aggiornamento di una capacità di *Space Situational Awareness* (SSA) basata su sensori (radar e ottici) e un centro operativo SSA (n. 306);

lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2021, volto ad aggiornare/completare la capacità di comando e controllo multi-dominio delle Brigate dell'Esercito Italiano (n. 307);

lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2021, riferito alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 40/2019 e relativo alla seconda fase di acquisizione fino a 2.200 veicoli di nuova generazione "VTLM Lince 2" per le unità dell'Esercito Italiano (n. 308);

lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2021, relativo all'ammodernamento e rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea *Principal Anti Air Missile System* (PAAMS) ed ai radar *Long Range Radar* (LRR) per la sorveglianza a lunga distanza

(di tipo *Early Warning*) installate sulle Unità classe Orizzonte (Nave Andrea Doria e Caio Duilio) (n. 309).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, gli schemi di decreto sono stati deferiti - in data 22 settembre 2021 - alla 4ª Commissione permanente, che esprimerà i pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5ª Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 4ª Commissione entro 30 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro della salute, con lettera in data 20 settembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le ordinanze 27 e 28 agosto 2021, recanti, rispettivamente, "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca»" e "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 30 agosto 2021.

La predetta documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli Senatori (Atto n. 956).

Il Ministro della salute, con lettera in data 20 settembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riportati nel verbale del 20 agosto 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del medesimo decreto.

La predetta documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli Senatori (Atto n. 957).

Il Ministro della salute, con lettera in data 20 settembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riportati nel verbale del 27 agosto 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del medesimo decreto.

Ha altresì trasmesso l'ordinanza 27 agosto 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sicilia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 agosto 2021.

La predetta documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli Senatori (Atto n. 958).

Il Ministro della salute, con lettera in data 21 settembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riportati nel verbale del 3 settembre 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del medesimo decreto.

La predetta documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli Senatori (Atto n. 959).

Il Ministro della salute, con lettera in data 22 settembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riportati nel verbale del 10 settembre 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del medesimo decreto.

Ha altresì trasmesso l'ordinanza 10 settembre 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sicilia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 dell'11 settembre 2021.

La predetta documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli Senatori (Atto n. 960).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (COM(2021) 548 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Nuovo *Bauhaus* europeo - Bello, sostenibile, insieme (COM(2021) 573 definitivo), alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla 7a e alla 14a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettere in data 20 e 22 settembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, rispettivamente:

la deliberazione n. 15/2021/G riguardante l'"Equa riparazione per ingiusta detenzione ed errori giudiziari". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 961);

la deliberazione n. 16/2021/G riguardante il "Funzionamento dei centri per l'impiego nell'ottica dello sviluppo del mercato del lavoro". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 962).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della regione Emilia Romagna in relazione al problema del riconoscimento del campo profughi di Lipa (Bosnia Erzegovina) come emergenza umanitaria, per sollecitare il Governo ad inviare aiuti alle persone e a promuovere a livello europeo e internazionale soluzioni strutturali efficaci in tema di migrazione che prevenivano l'insorgere di codeste situazioni inaccettabili.

Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (n. 65).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Marco Preioni da Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) chiede che non siano approvati il disegno di legge A.S. n. 835 ed altri recanti disposizioni in materia di lite temeraria (Petizione n. 926, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Andrea Carola da Napoli chiede:

modifiche all'articolo 178 del codice di procedura penale nel senso di prevedere, tra le cause di nullità di ordine generale, la omessa notifica della notizia di reato all'indagato di cui agli articoli 349 e 350 del c.p.p. (Petizione n. 927, assegnata alla 2a Commissione permanente);

modifiche all'articolo 2700 del codice civile in materia di efficacia dell'atto pubblico e, in particolare, garanzie avverso gli errori eventualmente contenuti negli atti notarili (Petizione n. 928, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Rolando Terreni, a nome dell'Associazione "I ragazzi di Cerbaiola", chiede che siano sollecitamente approvati i disegni di legge in materia di *caregiver* familiare (Petizione n. 929, assegnata alla 11a Commissione permanente);

la signora Lorien Piazza da Caltanissetta chiede l'estensione da 6 a 12 mesi del periodo di validità della certificazione verde COVID-19 per le persone guarite dal virus (Petizione n. 930, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Rosario Melissa da Giarre (Catania) e numerosissimi altri cittadini chiedono interventi urgenti a sostegno degli Enti pubblici e dei cittadini per contrastare le problematiche derivanti dall'accumulo

nei territori di lapilli e cenere provenienti dal vulcano Etna (Petizione n. 931, assegnata alla 13a Commissione permanente);

il signor Giuseppe Barone da Roma chiede che non venga introdotto l'obbligo di vaccinazione contro il virus COVID-19 e l'eliminazione dello strumento della certificazione verde COVID-19 (Petizione n. 932, assegnata alla 1a Commissione permanente).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Fede ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00416 del senatore Iwobi ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 17 al 23 settembre 2021)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 117

DESSI: sulla vicenda di una famiglia italiana proprietaria di beni immobili nella Repubblica di Capo Verde (4-05581) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

LANNUTTI: sui casi di recensioni negative e scorrette su TripAdvisor (4-05923) (risp. GARAVAGLIA, *ministro del turismo*)

LANNUTTI ed altri: sulla morte del *cameraman* Mario Biondo a Madrid il 30 maggio 2013 (4-05685) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

MALLEGNI: sui rapporti tra Italia e Emirati arabi uniti (4-05739) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

URSO: sulla detenzione in Sudan di un imprenditore italiano accusato di frode (4-05534) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

Interpellanze

[DE BERTOLDI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

secondo quanto riportato dal quotidiano "la Repubblica", il progetto di trattato di cooperazione rafforzata tra Italia e Francia, noto come "trattato del Quirinale" che dovrebbe essere firmato entro la fine dell'anno in corso, sarebbe già stato (anche se in bozza) approvato da parte del Governo francese e al momento sottoposto all'esame del nostro Paese, per le ultime correzioni;

il quotidiano evidenzia che il contenuto del trattato intenderebbe prevedere una cooperazione tra Roma e Parigi a più livelli: dalla difesa, all'industria, dall'energia, alle politiche europee sui migranti, nonché la riforma del patto di stabilità;

l'economista ex Ministro dell'economia e delle finanze negli anni '80, Francesco Forte, nel corso di un'intervista pubblicata il 16 settembre 2021 dal quotidiano "Italia oggi", ha evidenziato profonde contrarietà in merito alla condivisione del trattato, in relazione alle conseguenze derivanti dai rapporti più stringenti tra l'Italia e la Francia, in grado di costituire seri problemi dal punto di vista bancario, petrolifero e tecnologico;

Forte ha rilevato come nel nostro sistema bancario ci sia già una forte influenza francese, che può ulteriormente aumentare, aggiungendo inoltre che gli interessi confliggenti delle compagnie petrolifere Eni e Total, nel Nord Africa e nel Mediterraneo, rischiano di arrecare ulteriori effetti negativi e penalizzanti per il nostro sistema Paese;

il diverso livello di *golden share* (ovvero l'istituto giuridico in forza del quale uno Stato, a seguito del processo di privatizzazione di un'azienda pubblica, riserva poteri speciali al fine di tutelare la collettività) esistente tra i due Paesi, ha aggiunto Forte, comporta inoltre il rischio, con estrema facilità, che un'azienda italiana passi in mano francese, più che il contrario;

al riguardo l'ex Ministro ha posto seri dubbi sulla necessità che il trattato possa essere firmato dal nostro Paese (peraltro nel corso del semestre bianco), aggiungendo fra l'altro che l'Italia non dovrebbe più sottoscrivere trattati bilaterali con altri Paesi europei, ma occorrerebbe approvarne uno europeo multilaterale, considerato che (non essendoci più un interesse americano in ambito mondiale) è necessaria una politica comune europea di difesa, in grado di definire un trattato che includa tutti i Paesi dell'Unione europea o quanto meno i principali;

tali osservazioni, a giudizio dell'interrogante, appaiono pertinenti e condivisibili e rientrano all'interno

di un più ampio quadro, caratterizzato da un processo in corso da diversi anni della vendita di importanti assetti proprietari di aziende italiane: dalla moda, all'agroalimentare, alla finanza, al settore assicurativo, oltre a società operanti in settori pubblici considerati strategici, per il sistema Paese, senza che i Governi succedutisi nel nostro Paese (in particolare quelli della presente Legislatura) abbiano posto in essere adeguati e rigorosi interventi volti a tutelare e salvaguardare gli interessi nazionali di rilevanza generale;

l'interrogante al riguardo evidenzia come, tra il 2015 e il 2016, proprio la Francia ha effettuato operazioni di acquisizione di quote in Italia per 5 miliardi di euro, nei confronti di Telecom Italia e Mediaset; inoltre, come sin dal 2006, la stessa Francia abbia acquisito quote d'impresе italiane per circa 52 miliardi di euro, rilevando 185 aziende; così come anche l'alta finanza italiana è divenuta sempre più transalpina, considerato che Unicredit ha venduto, nel 2017 per poco meno di 4 miliardi di euro, la sua Pioneer (un'ottima società di gestione del risparmio con 200 miliardi di euro di proprietà italiana) alla francese Amundi;

l'interrogante rileva altresì come nel settore del credito e della finanza non si riscontrano invece operazioni in direzione opposta, ovvero acquisizioni da parte di banche italiane in Francia (basti pensare alle operazioni BNL-BNP e Cariparma-Crédit agricole che oggi stanno generando buoni risultati sul territorio italiano da parte dei francesi, peraltro senza grandi sforzi finanziari);

ulteriori criticità si rinvengono a parere dell'interrogante anche nella recente vendita della Borsa italiana ad Euronext (il gestore di mercato francese che rappresenterà la principale infrastruttura di mercato paneuropea con una capitalizzazione di mercato complessiva di 5,6 trilioni di euro e circa 1.890 società quotate), senza che il Governo italiano abbia attivato le procedure normative previste dal *golden power*, come invece avrebbe dovuto fare, considerati i rischi derivanti dalle conseguenze per la stabilità finanziaria e in particolare dei nostri titoli pubblici,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Governo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;

se, considerata l'importanza internazionale del trattato di cooperazione con la Francia per il nostro Paese, non ritenga opportuno informare il Parlamento nelle sedi competenti;

se infine, in relazione alle osservazioni richiamate, che evidenziano un quadro negativo e penalizzante per il nostro Paese, non ritenga urgente e necessario intervenire anche in sede europea, al fine di sospendere ogni procedura legata al trattato tra Italia e Francia, considerati gli evidenti squilibri che verrebbero a determinarsi per il nostro Paese, in ambito nazionale ed europeo.

(2-00091)

Interrogazioni

[MATRISCIANO](#), [NOCERINO](#), [ROMANO](#), [CATALFO](#), [GUIDOLIN](#), [ROMAGNOLI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

ai sensi del decreto legislativo n. 207 del 1996 è stato istituito l'indennizzo per la cessazione delle attività commerciali in crisi, che è stato, poi, più volte esteso e prorogato;

la misura consiste in un indennizzo corrisposto mensilmente, pari al trattamento pensionistico minimo (l'importo per il 2019 è di circa 513 euro), in occasione della cessazione definitiva di specifiche attività commerciali in favore dei titolari o collaboratori di un'impresa commerciale in crisi i quali, costretti alla chiusura dell'attività, non risultino ancora in possesso dei requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia;

ai sensi dell'art. 1, commi 283 e 284, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), la misura è stata resa strutturale con decorrenza 1° gennaio 2019;

considerato che:

con la circolare n. 77 del 24 maggio 2019, l'INPS, nel fornire istruzioni e chiarimenti su quanto disposto ai sensi della citata legge n. 145 del 2018, ha incluso tra i requisiti per accedere al beneficio la cessazione dell'attività dopo il 1° gennaio 2019;

la precedente proroga si era interrotta al 2016, erano rimasti dunque esclusi dal beneficio tutti coloro che avevano dovuto chiudere la propria attività commerciale tra il 2017 e il 2018, nonostante avessero contribuito al versamento della maggiorazione dello 0,09 per cento dell'aliquota contributiva;

con l'articolo 11-*ter* del decreto-legge n. 101 del 2019, convertito dalla legge n. 128 del 2019, la possibilità di ricevere l'indennizzo economico è stata estesa anche a coloro che hanno cessato definitivamente la propria attività commerciale tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018; con circolare n. 4 del 13 gennaio 2020, l'INPS ha fornito chiarito che a partire dal 3 novembre 2019, data di entrata in vigore della citata legge n. 128 del 2019, possono presentare domanda di indennizzo, ai sensi della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni e integrazioni, anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l'attività commerciale dal 1° gennaio 2017 purché, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 e rinviando, per quanto riguarda requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento ed incompatibilità, alle istruzioni già fornite con la circolare n. 77 del 2019;

per una circoscritta platea di soggetti interessati questo significa che pur avendo essi conseguito i requisiti anagrafici nel 2017 ma avendo cessato l'attività lavorativa prima, ad esempio, nel 2016, sono comunque esclusi dal diritto all'indennizzo;

l'indennizzo per cessazione definitiva di attività commerciale è una prestazione economica, cui tutti coloro che esercitano l'attività commerciale contribuiscono con il versamento di una maggiorazione, finalizzata ad accompagnare fino alla pensione di vecchiaia coloro che lasciano definitivamente l'attività;

considerato altresì che della problematica è stato investito anche il Presidente del Consiglio dei ministri che si è impegnato a rappresentare al Ministro in indirizzo le criticità che questa categoria sta affrontando,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi affinché siano stanziati, nel prossimo disegno di legge di bilancio, i fondi necessari a risolvere la problematica.

(3-02834)

[SICLARI](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

la località Cannitello di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), a causa del fenomeno erosivo della costa, ma anche a causa di lavori di difesa della costa progettati o eseguiti male, si trova in elevatissimo rischio di catastrofe con il mare a ridosso delle abitazioni e quindi con gravissimo ed imminente pericolo per le persone e per le cose;

durante la stagione invernale la zona è soggetta a violentissime mareggiate, come quella del 1981 che determinò la morte di 2 persone;

l'intervento immediato, tempestivo e risolutivo del Governo per la messa in sicurezza dei residenti e dei caseggiati appare necessario, dovuto e improcrastinabile al fine di scongiurare tragedie;

immediatamente dopo va predisposto un progetto in sinergia con gli enti competenti, Regione Calabria, Città metropolitana di Reggio Calabria e Comune di Villa San Giovanni, al fine di risolvere la problematica in maniera duratura, anche con la previsione di un'idonea struttura commissariale che agisca di fronte all'inerzia degli enti preposti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda predisporre ed attuare un intervento immediato, tempestivo e risolutivo per la messa in sicurezza dei residenti e dei caseggiati ed inoltre elaborare un progetto in sinergia con gli enti competenti, Regione Calabria, Città metropolitana di Reggio Calabria e Comune di Villa San Giovanni, al fine di risolvere la problematica in maniera duratura, anche con la previsione di un'idonea struttura commissariale che agisca di fronte all'inerzia degli enti preposti.

(3-02835)

[SICLARI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della transizione ecologica e per il Sud e la coesione territoriale.* - Premesso che:

in riferimento alla situazione di criticità derivante dall'attraversamento di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) da parte di mezzi pesanti, era stata emanata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3296 del 19 giugno 2003, che prevedeva una serie di interventi, che però non hanno risolto l'emergenza che continua a permanere con grave danno alla salute dei cittadini villesi che sopportano i disagi del passaggio dal centro cittadino di circa 4 milioni di veicoli annui senza alcun indennizzo o vantaggio;

da ultimo, con il trasferimento dei fondi residui al bilancio del Comune deve essere realizzato il "polmone di stoccaggio dei mezzi pesanti" nei pressi dello svincolo autostradale dell'autostrada A2, opera indispensabile per evitare, nei periodi di intenso afflusso, lo stazionamento di mezzi pesanti all'interno del territorio cittadino, e devono essere eseguiti i lavori per il completamento del parcheggio di via Mazzini destinato prevalentemente all'uso dei pendolari che attraversano lo stretto senza veicoli, nonché in presenza di economie all'installazione delle centraline per rilevare la qualità dell'aria; tuttavia, l'opera risolutiva della problematica sarebbe la realizzazione dei nuovi approdi a sud dell'attuale porto di Villa San Giovanni, così da consentire l'accesso al porto direttamente dalla bretella autostradale, unitamente ad una tassazione, a carico delle compagnie di navigazione, che "ristorasse" la popolazione residente della piccola cittadina di meno di 14.000 abitanti del passaggio di milioni di veicoli in termini di inquinamento ambientale, acustico ed atmosferico; tutto ciò in prospettiva della realizzazione del ponte sullo stretto;

gli interventi, inseriti nel PNRR e quelli di dettaglio richiesti dall'Autorità di sistema portuale dello stretto di Messina, da ANAS e da FSI, si muovono in linea opposta, ritardando la realizzazione del polmone (ANAS, cui era stato affidato dal Comune l'incarico di progettazione e realizzazione fin dal marzo 2019, quindi oltre due anni senza alcun risultato), boicottando la realizzazione degli approdi a sud (Autorità di sistema portuale, che propende per la ristrutturazione dell'attuale porto con accesso sempre dal centro cittadino) ed impedendo lo sviluppo turistico della città (FSI che non rimuove i binari dismessi ed in disuso della ferrovia, non progetta lo spostamento a monte della ferrovia, impedendo l'accesso al mare per svariati chilometri di costa e comunque "allontanando" la città dal mare),

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano predisporre ed attuare in tempi brevi gli interventi necessari a liberare la città di Villa San Giovanni dall'inquinamento ed a consentirne lo sviluppo della vocazione turistica, ed in particolare attraverso, nell'immediato, l'introduzione della tassa ambientale o ecologica legata al flusso veicolare da e per la Sicilia, la progettazione e realizzazione del polmone di stoccaggio dei mezzi pesanti, nel medio periodo, la progettazione e la realizzazione dei nuovi approdi a sud e nel medio-lungo periodo la progettazione e la realizzazione del ponte sullo stretto.

(3-02836)

[D'ARIENZO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

presso l'ospedale di Borgo Trento (Verona) nel reparto di radioterapia oncologica, non sono ancora presenti gli ascensori, nonostante i lavori di ristrutturazione in corso di esecuzione da almeno 5 anni, il completamento di un piano con accettazione, sette ambulatori e il *day hospital* perfettamente arredati e funzionanti;

ciò ne rende impossibile l'utilizzo per le ovvie difficoltà legate al trasporto dei pazienti;

la realizzazione degli ascensori è prevista entro la fine del 2022, e ciò rende, di fatto, poco utilizzabili spazi di elevata qualità;

premessi inoltre che:

l'acquisto di un acceleratore ibrido (una risonanza magnetica accoppiata ad un acceleratore lineare), approvato dalla Regione nel mese di agosto 2020 con finanziamento dedicato di oltre 10 milioni euro, è stato sospeso, perché i luoghi dove era previsto che fosse installato sono stati destinati ad altro scopo; il mancato acquisto di questa apparecchiatura all'avanguardia da parte dell'ospedale di Verona (presente al momento solo presso gli ospedali "Gemelli" e "Negrar") renderà impossibile procedere a quelle cure altrimenti realizzabili fin dall'inizio del 2021;

l'acceleratore è fondamentale per il trattamento delle neoplasie del pancreas, per il quale Verona rappresenta un'eccellenza a livello nazionale;

premessi altresì che:

a conoscenza dell'interrogante, risulta che la TC di simulazione (apparecchiatura fondamentale per la radioterapia), la cui gara è stata conclusa nel mese di ottobre 2020, non sia stata ancora installata e che non siano neanche iniziati i lavori di ristrutturazione degli ambienti nei quali sarà ospitata;

attualmente, presso il reparto di radioterapia sono in funzione 4 acceleratori lineari di cui 2 molto

datati (con età superiore ai 15 anni), ma, nonostante la loro sostituzione sia necessaria, non risulta alcuna richiesta presentata a tal fine alla Regione e, considerati i tempi necessari per fare la richiesta, per acquisto e per l'installazione, ciò rende certi almeno altri 3 o 4 anni di attesa prima di poter utilizzare un nuovo acceleratore, quando i "vecchi" acceleratori saranno ulteriormente datati; considerato che si registra una grave carenza di personale medico in grado di completare l'organico e garantire l'efficienza e la piena funzionalità di un reparto così importante, si chiede di sapere quali iniziative, nell'ambito delle sue competenze, il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire il funzionamento ottimale dell'ospedale di Borgo Trento.

(3-02837)

[LOREFICE](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che da molti anni la gestione dei rifiuti in Sicilia vive nell'emergenza e la stessa Regione ha tra le più basse percentuali di raccolta differenziata in Italia. Per ovviare a questa situazione, il Governo regionale ha recentemente approvato il nuovo piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia, approvato con decreto presidenziale 12 marzo 2021, n. 8, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, supplemento ordinario del 9 aprile 2021. Esso prescrive che "la realizzazione di nuovi impianti non deve determinare impatti tali da provocare effetti negativi per la salute e per le componenti ambientali fondamentali, quali acqua, aria, suolo flora e fauna, tutelando il paesaggio, il patrimonio storico e artistico, i territori agricoli, i sistemi idrici e le aree fragili";

considerato che:

in contrada Timpazzo, all'interno del sito "Natura 2000" del territorio gelese, da circa 20 anni opera una discarica, nel tempo trasformata in piattaforma polifunzionale per il deposito e il trattamento dei rifiuti che, nel corso degli anni, ha subito numerosi interventi di ampliamento, ultimo dei quali autorizzato nel 2013 e sottoposto a diversi vincoli a seguito dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) regionale che lo ha autorizzato;

recentemente la Regione, in palese violazione della normativa europea, pur accertando il mancato rispetto delle prescrizioni dell'AIA vigente da parte del gestore pubblico e ignorando il parere contrario del direttore della riserva naturale orientata "Biviere di Gela", quale soggetto pubblico deputato al rilascio dei pareri di legge per i progetti ricadenti nell'area, ha autorizzato una modifica sostanziale della discarica, consistente in un nuovo ampliamento dei volumi della stessa (più 700.000 metri cubi vasca E), con grave impatto sugli ecosistemi tutelati presenti nel sito e un altrettanto grave impatto sui cittadini dei comuni del comprensorio;

nel medesimo parere l'ente gestore della riserva denunciava anche la violazione dell'articolo 5, comma 1, lett. k), del decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che prevede che nelle zone di protezione speciale (ZPS) è vietata la realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie;

tenuto conto che:

la realizzazione originaria della discarica di Timpazzo e tutti i successivi ampliamenti con nuove installazioni impiantistiche risultano in contrasto con gli indirizzi strategici del piano di risanamento ambientale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995 (all. 1);

detti ampliamenti e installazioni di impianti nel sito di Timpazzo risultano anche in contrasto con un altro strumento di pianificazione territoriale sovraordinato, in quanto previsto dalle direttive UE, ovvero il piano di gestione della rete Natura 2000 "Biviere Macconi di Gela", approvato dalla stessa Regione con decreto del direttore generale n. 465 del 31 maggio 2016;

considerato che:

la chiusura della discarica della Sicula trasporti a Lentini e le normative speciali dovute all'emergenza sanitaria da COVID-19 hanno fatto sì che la Regione autorizzasse un aumento della capacità di conferimento nella discarica di Timpazzo, la quale ha visto incrementare di oltre il 100 per cento la quantità di rifiuti ammissibili su base annua, passando dalle 450 tonnellate previgenti alle 950 attuali. Anche tale aumento si pone in aperto contrasto con la normativa speciale che consente un aumento massimo della capacità di stoccaggio massimo del 50 per cento, come specificato dalla circolare

ministeriale recante "Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'emergenza COVID 19 del 27 marzo 2020";

a gestione dei rifiuti da parte della Regione si è dimostrata fallimentare sotto tutti i punti di vista, facendo emergere in maniera chiara la totale incapacità di programmazione e gestione dell'ordinario e costringendo la popolazione a vivere in uno stato di costante emergenza;

rilevato che:

già in anni passati nell'impianto sono state accertate a seguito di controlli delle autorità competenti numerose e ripetute violazioni delle prescrizioni per l'esercizio dell'impianto previste dall'AIA del 2013 con grave danno all'ambiente, ai cittadini gelesi e del comprensorio;

l'ampliamento della discarica, inoltre, va a impattare su un territorio già profondamente colpito a livello ambientale dalla presenza del petrolchimico e segnato da una grave crisi economica dovuta alla mancata riconversione economica a seguito della chiusura degli impianti della raffineria di Gela, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

come intenda agire, nell'ambito delle proprie competenze, per evitare l'ampliamento della discarica sita in contrada Timpazzo e quindi la commissione di azioni palesemente in contrasto con le direttive UE in materia di economia circolare e di protezione della rete ecologica Natura 2000;

se non ritenga opportuno attivarsi per assicurare la conservazione di un sito naturalistico di grande importanza per la flora e la fauna che ospita e nell'interesse dei cittadini.

(3-02838)

[BRUZZONE](#), [BORGHESI](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica e delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la Lega per l'abolizione della caccia ha proposto il ricorso al TAR Lombardia su due atti inerenti al calendario venatorio regionale, richiamando i contenuti del parere ISPRA, di cui al prot. n. 18063 del 12 aprile 2021;

il TAR Lombardia, con decreto del 21 settembre 2021, n. 00969/2021, ha sospeso in via cautelativa gli atti impugnati e di conseguenza sospeso l'esercizio dell'attività venatoria, sostenendo i motivi cautelari collegati al parere ISPRA per la parte inerente al prelievo venatorio nel mese di settembre;

il parere dell'ISPRA appare, a giudizio degli interroganti, di contenuto più pretestuoso che scientifico; viene ad esempio dato parere favorevole al prelievo venatorio da appostamento di alcune specie, escludendo tuttavia da queste il tordo bottaccio, notoriamente in stato di buona salute e senza rischio di dipendenza dei nuovi nati dai genitori;

la sospensione della caccia in Lombardia sta comportando gravi problemi di natura sociale, culturale ed anche economica nei confronti di una categoria, che in molte province si identifica con la storia e la tradizione del territorio, verso il quale compie una costante opera di tutela e di conservazione,

si chiede di sapere quale sia la posizione dei Ministri in indirizzo in merito al parere espresso dall'ISPRA, il quale si pone in contrapposizione con i contenuti della legge n. 157 del 1992, per la parte relativa al periodo di caccia, e ai molteplici pareri scientifici prodotti da altri istituti riconosciuti, senza tener conto delle normali tempistiche delle fasi riproduttiva e *post* riproduttiva della specie tordo bottaccio e dell'evidente minimo disturbo alla fauna selvatica arrecato dalla caccia da appostamento.

(3-02840)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[NATURALE](#), [MANTOVANI](#), [MARINELLO](#), [FERRARA](#), [LANZI](#), [L'ABBATE](#), [VANIN](#), [PAVANELLI](#), [DONNO](#), [AGOSTINELLI](#), [TRENTACOSTE](#), [GALLICCHIO](#), [LOREFICE](#), [PELLEGRINI Marco](#), [PRESUTTO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.* - Premesso che:

l'area geografica situata nella fascia occidentale della provincia di Foggia, i monti della Daunia, è costituita da una catena montuosa lungo l'orlo orientale dell'Appennino campano, che occupa circa il 31,6 per cento del territorio dell'intera provincia, nel quale sono dislocati 30 comuni di piccole dimensioni;

in quest'ampia area montuosa, con pochi abitanti e un numero ridotto di attività economiche,

catalogabile fra le aree interne, le infrastrutture per i servizi di telefonia (fissa e mobile), unitamente alla rete di connessione *internet*, attualmente non sono in grado di offrire una qualità di servizio sufficiente rispetto alle esigenze delle comunità, con inaccettabili e prolungate interruzioni dei servizi di telefonia e di connessione, nonostante in molti dei comuni dei monti Dauni è presente una rete di connessione a banda larga e ultra larga, realizzata dalla TIM, e in altre località è in fase di progettazione o di realizzazione la rete a banda ultra larga di proprietà pubblica, realizzata da Open Fiber;

il piano nazionale per la banda ultra larga (modello a concessione) si propone di realizzare un'infrastruttura di rete, di proprietà pubblica, nelle cosiddette aree bianche o aree a fallimento di mercato che comprendono circa 7.000 comuni, nelle quali nessun operatore privato aveva manifestato, in sede di consultazione pubblica, interesse ad investire offrendo servizi di connettività;

considerato che:

Infratel Italia (Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A.) è una società *in house* del Ministero dello sviluppo economico e fa parte del gruppo Invitalia. Operativa dal 2005, è il soggetto attuatore dei piani banda larga e ultra larga del Governo;

la società Open Fiber è aggiudicataria dei lavori di realizzazione della rete pubblica di banda ultra larga su tutto il territorio italiano compreso nelle "aree bianche", che dovrà mantenere in concessione per 20 anni;

a più riprese e da diversi anni ormai le segnalazioni di malfunzionamento inviate da parte degli amministratori locali, sia agli operatori del settore presenti *in loco*, sia alle autorità pubbliche provinciali e regionali, non hanno ottenuto un sostanziale miglioramento dei servizi;

dalla mappa sull'avanzamento dei lavori presente sul sito *web* banda ultra larga si apprende che l'area dei monti Dauni ha soltanto due comuni con lo stato di lavori in corso, mentre tutti gli altri, dove è previsto l'intervento di Open Fiber, vengono indicati ancora in fase di progettazione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della reale situazione in cui versano i comuni del territorio dei monti Dauni serviti da rete privata oppure facenti parte del piano nazionale per la banda ultra larga; se non ritengano di attivarsi in ogni sede, sia per accelerare le opere infrastrutturali non ancora completate, sia per stimolare TIM a fornire un servizio soddisfacente laddove è presente con la propria rete, onde creare condizioni favorevoli alla permanenza di cittadini nei comuni svantaggiati e fornire stimolo alla creazione di nuove attività di impresa, in coerenza con la strategia nazionale per le aree interne.

(3-02839)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE BONIS](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute.* - Premesso che:

l'interrogante, in data 7 luglio 2021, ha presentato l'atto di sindacato ispettivo 3-02677 sui casi di importazione di grano estero insalubre o avariato, svolto nella seduta dell'Assemblea dell'8 luglio 2021. In particolare, l'interrogazione evidenziava che una nave carica di grano duro canadese, una *bulk carrier*, denominata "Sumatra", battente bandiera portoghese, era arrivata a Ravenna dopo essere stata respinta dalle autorità dell'Algeria nel porto di Annaba per motivi sanitari; al suo interno sono stati trovati insetti, un odore sgradevole, infiltrazioni d'acqua e muffe;

il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha risposto di aver prontamente contattato gli Uffici di sanità marittima aerea e di frontiera (USMAF) di Ravenna, i quali hanno riferito che la motonave "Sumatra" era all'ormeggio in rada presso il porto di Ravenna e che gli uffici sanitari erano in stretto contatto con il responsabile antifrode della dogana per un aggiornamento continuo. Quindi la situazione rimaneva sotto controllo e non c'era alcuna autorizzazione allo sbarco;

considerato che:

l'interrogante si è recato più volte a Ravenna per accertarsi che non venisse sbarcato in Italia quel carico di grano marcio, rifiutato persino dall'Algeria, ed ha appreso che in data 30 luglio 2021 su richiesta della società Casillo Commodities Italia S.p.A. il posto di controllo frontaliere (PCF) di Ravenna (del Ministero della salute) ha autorizzato lo sbarco della merce dalla Sumatra. La merce è

stata sbarcata in temporanea custodia presso i magazzini della Eurodocks Srl. In data 16 agosto 2021 la Capitaneria di porto di Ravenna ha disposto il sequestro conservativo della motonave. Essa è stata successivamente dissequestrata con provvedimento della Capitaneria di porto in data 19 agosto 2021; il 6 settembre la società Casillo Commodities Italia ha avanzato istanza di autotutela avverso il provvedimento adottato dal PCF di Ravenna, richiedendo in particolare il rilascio della certificazione sanitaria argomentando di aver proceduto all'adozione di un "trattamento speciale" consistente nella separazione fisica della parte di merce ritenuta contaminata da acqua marina, dal resto del carico, che sarebbe stato stoccato presso altro silos. In subordine l'importatore ha richiesto l'acquisizione dei rapporti di ispezione ed analisi condotti privatamente sulla partita dalla Inspectorate Italia S.r.l. o, alternativamente, l'effettuazione di un campionamento del lotto al fine di individuare il trattamento speciale più idoneo a consentire il consumo umano della merce;

il 9 settembre parte della merce, originariamente in temporanea custodia (A3) è stata dichiarata in deposito doganale (IM7) sempre all'interno dei magazzini Eurodocks. Permangono viceversa in temporanea custodia 112.100 chili, che sarebbero corrispondenti alla parte di carico in stato avariato, si chiede di sapere:

se il Ministro della salute voglia svolgere delle indagini più approfondite al fine appurare come mai il PCF di Ravenna, dopo avere negato l'ammissione all'importazione, abbia autorizzato lo sbarco della merce della motonave "Sumatra" su richiesta della società Casillo Commodities Italia, che ha persino avanzato istanza di autotutela avverso il provvedimento adottato dal PCF di Ravenna e come mai gli uffici sanitari abbiano autorizzato il passaggio di oltre 200.000 quintali al deposito doganale;

se il Ministro delle politiche agricole, attraverso l'Ispettorato centrale repressione frodi, abbia predisposto tutti i controlli sanitari previsti di propria competenza.

(4-06047)

[ZAFFINI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il gruppo siderurgico tedesco ThyssenKrupp ha ufficializzato con una nota sul proprio sito la vendita dell'acciaieria AST di Terni al gruppo italiano Arvedi;

il polo di Terni dell'acciaio, con un fatturato di circa 1,7 miliardi di euro nell'esercizio 2019-2020, impiega attualmente circa 2.300 dipendenti;

il futuro di AST (Acciai speciali Terni) è una questione vitale, e non solo per Terni e l'Umbria, già fortemente colpite dalla crisi e dalla deindustrializzazione, per la cui salvaguardia questa trattativa rappresenta un tassello importante per la valorizzazione e il rilancio dell'acciaio italiano;

considerato che:

la tutela e lo sviluppo del settore siderurgico sono elementi imprescindibili per la ripartenza del nostro Paese;

l'*inox* è un *asset* strategico su cui si è costruita la competitività del sistema industriale italiano in settori di straordinaria importanza per la produzione e l'occupazione del Paese;

il 30 settembre 2021 scade l'accordo ponte firmato presso il Ministero dello sviluppo economico a dicembre 2020 dal *management* di AST, i sindacati nazionali e territoriali e i delegati delle rappresentanze sindacali unitarie di stabilimento;

l'azienda aveva confermato per l'anno fiscale in corso almeno la produzione di un milione di tonnellate (addirittura superato) di acciaio fuso a garanzia degli assetti industriali e commerciali, il mantenimento dei livelli occupazionali, con l'aggiunta dei lavoratori somministrati usciti nel mese di giugno 2020, oltre ad una ventina di milioni di euro per gli investimenti, ma anche la fuoriuscita di 37 impiegati amministrativi, in modo volontario e con incentivi,

si chiede di sapere:

quali siano le azioni che verranno messe in campo dal Ministro in indirizzo per l'attuazione dei contenuti dell'accordo per il futuro prossimo e prima dell'annunciata vendita dello stabilimento ternano al gruppo Arvedi;

quali siano i contenuti del piano industriale presentato dal gruppo Arvedi, anche considerato che il fabbisogno nazionale di acciaio *inox* è stimato maggiore del 40 per cento rispetto all'attuale produzione dell'unico stabilimento che lo produce che è appunto quello ternano;

quali siano, quindi, le intenzioni del gruppo Arvedi anche riguardo al rilancio delle produzioni, inclusa quella annunciata tramite notizie di stampa, del lamierino magnetico, che da sola potrebbe avere importanti e positive ricadute occupazionali;

se sia a conoscenza di quali saranno, in particolare, le novità che verranno introdotte nel ciclo produttivo a maggior tutela della compatibilità ambientale dello stabilimento con la città ed il comprensorio, e non ultime quelle per il riciclo delle scorie della produzione.

(4-06048)

[SANTANGELO](#), [FERRARA](#), [PAVANELLI](#), [VANIN](#), [CAMPAGNA](#), [LOREFICE](#), [TRENTACOSTE](#), [LEONE](#), [PRESUTTO](#), [MONTEVECCHI](#), [DONNO](#), [MARINELLO](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* -

Premesso che:

l'assistenza igienica personale rappresenta un servizio rivolto agli alunni, che frequentano le scuole di ogni ordine e grado, non autosufficienti sul piano motorio o insufficienti mentali che, per natura o gravità dell'*handicap*, subiscono una riduzione dell'autonomia personale, con particolare riferimento al soddisfacimento dei bisogni primari e al compimento degli atti elementari della vita;

l'assistenza riconosciuta agli alunni con disabilità è un diritto e, in quanto tale, va garantito insieme a tutti gli altri supporti e sostegni dal primo all'ultimo giorno di scuola e con continuità per tutto l'orario scolastico, onde far fronte alle necessità legate all'assistenza di base, che possono presentarsi in qualunque momento durante le attività scolastiche;

l'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", nel garantire nelle scuole di ogni ordine e grado l'attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati, conferma, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'obbligo degli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici o sensoriali; a seguito del trasferimento di funzioni operato dall'articolo 139, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali), i servizi di supporto organizzativo (nei quali rientra anche l'assistenza educativa) del servizio di istruzione per gli alunni con *handicap* o in situazione di svantaggio sono stati demandati alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola;

con la riforma nel 2001 del titolo V della Costituzione, la materia è stata in larga misura assoggetta alla legislazione regionale. In particolare, si prevede la possibilità di ricondurre la regolamentazione delle attività di assistenza agli alunni con disabilità al comparto dei servizi sociali, di competenza residuale regionale. Nel delineato riparto di competenze, assume rilievo anche il ruolo dello Stato, in considerazione della finalità di assicurare il diritto allo studio ai soggetti con *handicap* e le relative implicazioni sull'organizzazione delle attività scolastiche, in virtù della potestà legislativa concorrente in materia di "istruzione", ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

considerato che:

in Sicilia il servizio di assistenza igienico-sanitaria specialistica è stato per anni fornito tramite personale OSA (operatori socio-assistenziali) e OSS (operatori socio-sanitari) in possesso di specifico attestato professionale. Solo di recente, a fronte del taglio dei finanziamenti regionali, esso è transitato nelle competenze del personale scolastico ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) già addetto al servizio di base e quindi non sempre in possesso di adeguata e idonea formazione necessaria per garantire una corretta assistenza ad alunni con patologie complesse e tra loro molto differenti;

la delineata problematica interessa l'intera regione siciliana e coinvolge più di 2.000 operatori, oltre a tutti gli alunni disabili dell'isola. Emblematico, in tal senso, quanto avvenuto nel Comune di Trapani, che, anche per mezzo dei finanziamenti regionali, è stato in grado di offrire il servizio di assistenza specialistica igienico-sanitaria fino al mese di febbraio 2021, determinando a partire dal 1° marzo 2021 una brusca interruzione del servizio offerto, con conseguente pregiudizio per tutti gli alunni con disabilità ad anno scolastico in corso. Problematica che si è ripresentata alla ripresa dell'anno scolastico 2021/2022;

sul tema si era espresso il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, con parere n.

115 dell'8 maggio 2020, nel quale veniva richiamata la nota n. 1340 del 6 aprile 2020 dell'ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione che, alla luce dell'art. 3, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 66 del 2017, non ha ritenuto che la competenza ad erogare il servizio di assistenza igienico-personale sia stata modificata dagli interventi normativi adottati dalla Regione Siciliana e che "permanga pertanto in capo allo Stato per il tramite dell'Amministrazione scolastica";

per contro, con un recente parere, adottato al fine di evitare eventuali o ulteriori dubbi e fornire indicazioni a tutti i dirigenti scolastici, l'ufficio scolastico regionale (USR) per la Sicilia, ufficio XI, ambito territoriale di Trapani ha affermato che "la competenza alla fornitura degli assistenti alla comunicazione e degli assistenti igienico-personali, è ancora in capo alla Regione e/o degli Enti locali, mentre, il Ministero dell'Istruzione attraverso la formazione dei Collaboratori scolastici deve fornire un'assistenza di base, tale intendendosi l'ausilio materiale agli alunni con disabilità all'interno della scuola, nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, nonché le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell'alunno con disabilità, quindi, non per l'assistenza igienico-personale particolare (che resta appannaggio e di competenza dell'Ente locale). L'ambito di Trapani non ha, ad oggi (esattamente come gli altri Ambiti territoriali della Regione), ricevuto diverse istruzioni dal Ministero dell'Istruzione o dall'USR Sicilia: la competenza della fornitura degli assistenti alla comunicazione e degli assistenti igienico-personali è pertanto della Regione e delle Autonomie locali";

sulla medesima tematica il primo firmatario della presente interrogazione ha precedentemente presentato un atto di sindacato ispettivo al Ministro in indirizzo (4-05089), che ad oggi non ha ricevuto risposta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda chiarire definitivamente i dubbi sulla competenza per quanto attiene all'erogazione del servizio di assistenza igienico-sanitaria;

se intenda adottare, nel rispetto del riparto delle competenze legislative e amministrative previste dall'ordinamento, ogni misura necessaria a garantire la continuità del servizio di assistenza igienica personale offerto da personale specializzato OSA e OSS in Sicilia;

quali iniziative intenda assumere al fine di superare le incertezze sull'attuale riparto di competenze e fornire una qualificata e uniforme erogazione del servizio di assistenza igienico-sanitaria che garantisca l'eguale trattamento degli alunni con disabilità nell'intero territorio nazionale.

(4-06049)

[SANTANGELO](#), [PIRRO](#), [PAVANELLI](#), [VANIN](#), [CAMPAGNA](#), [CROATTI](#), [DONNO](#), [MARINELLO](#), [TRENTACOSTE](#), [PRESUTTO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

in data 21 settembre 2021 le condizioni di salute di Marika Galizia, 27enne arbitro di calcio, si sono aggravate durante il decorso del parto presso l'ospedale "San Paolo" di Savona, fino a causarne il decesso;

il neonato è stato trasferito d'urgenza all'ospedale pediatrico "Gaslini" di Genova, in condizioni critiche. In una nota diramata dall'ospedale si parla di "un quadro di gravissima sofferenza da asfissia perinatale, assenza di attività cardiaca e respiratoria alla nascita. Il piccolo è intubato e sostenuto da un ventilatore meccanico" (agenzia "Ansa", 22 settembre);

l'intera gestazione era stata condotta da Marika senza problemi di sorta, in ottime condizioni di salute. Niente poteva dunque far presagire le drammatiche complicazioni che hanno cagionato il decesso della donna e il ricovero del suo bambino in condizioni gravissime;

quanto esposto trova altresì conferma in una nota ufficiale della ASL2 di Savona, secondo cui "La paziente è stata ricoverata in mattinata di ieri [21 settembre] per il parto al termine di una gravidanza nella norma, in salute e con tutti gli esami di routine regolari. Lo stato di salute della donna si è aggravato improvvisamente durante il decorso del parto ed è stato disposto l'immediato trasferimento in rianimazione. Il decesso è sopravvenuto durante la notte". La ASL ha aperto un'indagine interna per accertare la dinamica dei fatti, mentre la Procura ha disposto l'autopsia sul corpo della ragazza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda avvalersi dei propri poteri ispettivi e procedere ad effettuare tutte le opportune verifiche, al fine di determinare eventuali profili di

responsabilità a seguito del tragico esito del parto della giovane Marika, che ne ha causato il decesso e il ricovero in condizioni gravissime del bimbo appena nato.

(4-06050)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

11^a Commissione permanente(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-02834 della senatrice Matrisciano ed altri, sull'indennizzo per cessazione definitiva di attività commerciale;

12^a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-02837 del senatore D'Arienzo, sulle misure per garantire il funzionamento dell'ospedale di Borgo Trento a Verona;

13^a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02838 del senatore Lorefice, sulla discarica sita in contrada Timpazzo, nel territorio di Gela;

3-02840 dei senatori Bruzzone e Borghesi, sulla sospensione dell'esercizio dell'attività venatoria in Lombardia.

